

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) .	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	43
FINANZE (VI)	»	53
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	63
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	82
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	85
AFFARI SOCIALI (XII)	»	95
AGRICOLTURA (XIII)	»	136
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	146

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A++E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	<i>Pag.</i> 148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	» 246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	» 249
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 250

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (doc. IV-ter, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Comunicazioni del Presidente	7

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE indi della vicepresidente Ingrid BISA.

La seduta comincia alle 9.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 aprile 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale

nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 19). Ricorda che nella seduta del 9 marzo 2021 la relatrice, deputata Manuela Gagliardi, ha ampiamente illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'audizione dell'interessato nella seduta del 31 marzo 2021, nella seduta del 7 aprile scorso ha formulato la sua proposta nel senso dell'insindacabilità. Chiede pertanto alla collega se desidera intervenire.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C!-PP), *relatrice*, nel richiamarsi integralmente alle considerazioni esposte nella seduta del 7 aprile scorso, ribadisce che la Giunta ha il compito di verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, e segnatamente il nesso funzionale con atti tipici pregressi, anche a prescindere dalle allegazioni delle parti. Ricorda che l'ex deputato Chaouki non ha prodotto la documentazione di interesse, che pure esisteva, segnatamente una spe-

cifica interrogazione, acquisita d'ufficio dalla Giunta e mai prodotta dall'interessato nemmeno in sede di giudizio. Rileva tuttavia che la Giunta ha il dovere di procedere, con cognizione piena, a tutti gli accertamenti del caso, a tutela di una prerogativa che è strettamente connessa alla funzione parlamentare. Rinnova pertanto la sua proposta nel senso della insindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (doc. IV-ter, n. 7).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 marzo 2021.

Ingrid BISA, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7). Ricorda che nella seduta del 24 marzo scorso il relatore, deputato Pietro Pittalis, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Ricorda, inoltre, che oggi si procederà ad ascoltare Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento

della Camera. Invita quindi l'ex deputato Pietro Tidei a entrare in aula.

(Viene introdotto Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti).

Ingrid BISA, *presidente*, con riferimento al Doc. IV-ter, n. 7, Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.

Pietro TIDEI, *deputato all'epoca dei fatti*, ricorda che la vicenda in esame risale a quasi dodici anni fa e che già nella scorsa legislatura è stato ascoltato su di essa dalla Giunta per le autorizzazioni e ribadisce di avere unicamente espresso le proprie opinioni nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. Ricorda che la notizia della presunta espulsione da Cuba dell'allora sindaco di Civitavecchia, per presunti reati nei confronti di minori, fu diffusa in una conferenza stampa organizzata da un esponente politico locale, stando notevole scalpore nella città; nel corso della conferenza fu anche distribuita copia di quello che sarebbe stato il documento di espulsione. Riferisce inoltre di essere stato interpellato due giorni dopo la predetta conferenza stampa da un giornalista de *Il Messaggero*, per esprimere la propria opinione quale unico parlamentare del territorio. Sottolinea di avere dichiarato trattarsi di una vicenda allarmante, di cui bisognava accertare la veridicità, essendo diritto della città conoscere la verità, e di avere aggiunto che, a tal fine, aveva intenzione di presentare un'interrogazione parlamentare. Rileva che l'intenzione di presentare l'interrogazione, manifestata nell'intervista, dimostra che egli non si esprime nel senso di affermare la veridicità dei fatti che avrebbero riguardato il sig. Moscherini; egli sottolineò unicamente l'importanza di conoscere la verità, come poi ribadito anche in altre dichiarazioni rese alla stampa, di cui deposita copia alla Giunta unitamente ad ulteriore documentazione processuale e giurisprudenziale. Riferisce di non avere poi presentato la preannunciata interrogazione

perché ritenne opportuno che a fare chiarezza fosse la procura della Repubblica, nel frattempo intervenuta con il sequestro del presunto documento di espulsione. Riferisce che in seguito fu appurato che il documento di espulsione – di cui deposita alla Giunta la copia in lingua spagnola e in traduzione italiana – era falso. Riferisce inoltre che, di tutti gli altri citati in giudizio per la medesima vicenda, solo il promotore della conferenza stampa è stato condannato, mentre sono stati assolti tutti i giornalisti e i responsabili delle testate che diffusero la notizia della presunta espulsione. Rappresenta che i suoi rapporti con il sig. Moscherini sono risalenti nel tempo, inizialmente anche su posizioni politiche coincidenti, e che continuano tuttora su un piano di assoluta civiltà; ciononostante vi sono ancora alcune pendenze giudiziarie, tra cui quella che oggi occupa la Giunta, sulla quale più volte le parti hanno pensato di addivenire a un accordo che, al momento, non si è ancora concretizzato. Rimarca, infine, che le sue dichiarazioni rientrano senz'altro tra quelle attività *extra moenia* che la giurisprudenza costituzionale ritiene coperte da insindacabilità, essendo stato richiesto dalla stampa, quale parlamentare del territorio, di esprimere la propria opinione sulla vicenda, che consisteva nel sottolineare l'importanza di accertare la verità e non nella espressione di un giudizio nel merito. Pertanto, la Giunta già dispone degli elementi di informazione che le consentirebbero di deliberare sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, che a suo avviso sono evidenti, avendo egli esercitato il suo diritto-dovere di parlamentare.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, chiede di precisare se l'on. Tidei fosse presente alla conferenza stampa in cui fu diffusa la notizia della presunta espulsione del sig. Moscherini da Cuba.

Pietro TIDEI, *deputato all'epoca dei fatti*, risponde di non essere stato presente e ribadisce di essere venuto a conoscenza della questione solo dopo la pubblicazione di articoli di stampa.

Ingrid BISA, *presidente*, chiede di sapere se vi sia mai stato, nel lungo periodo intercorso dalla presentazione dell'atto di citazione, un tentativo concreto delle parti per addivenire ad una composizione bonaria della vicenda.

Pietro TIDEI, *deputato all'epoca dei fatti*, ribadisce che i rapporti sono proseguiti costantemente e, sebbene le posizioni politiche del Moscherini siano mutate nel tempo, essi sono improntati ad assoluta civiltà, nonostante vi siano ancora pendenze giudiziarie che li riguardano.

Eugenio SAITTA (M5S) auspica, alla luce dei rapporti esistenti, come descritti dall'auditore, che la questione possa essere chiarita in via bonaria e che si addivenga ad una risoluzione consensuale della stessa.

Pietro TIDEI, *deputato all'epoca dei fatti*, si dichiara disposto ad esperire un tentativo in tal senso, anche se ritiene, come già detto, di avere legittimamente espresso opinioni in qualità di parlamentare, senza avere mai mosso accuse nei confronti del sig. Moscherini.

Ingrid BISA, *presidente*, chiede di precisare se, al di là dell'interlocuzione diretta tra l'auditore e il sig. Moscherini, le parti abbiano mai provato formalmente, attraverso i rispettivi legali, ad addivenire ad una conciliazione.

Pietro TIDEI, *deputato all'epoca dei fatti*, sottolinea che con ogni probabilità la vicenda è, di fatto, considerata superata da entrambe le parti, e che non gli risulta che sia mai stata sollecitata la prosecuzione della lite in giudizio.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, rileva che la vicenda è all'attenzione della Giunta sin dal 2013 e sottolinea l'importanza che, se vi è effettivamente l'intenzione delle parti di accordarsi, pervenga un atto formale di rinuncia all'azione e un provvedimento di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo. Ricorda che la sospensione del processo è conseguenza della trasmissione de-

gli atti alla Camera da parte dell'autorità giudiziaria. Invita pertanto l'on. Tidei a sollecitare la controparte, precisando che, in assenza di un atto formale di estinzione del procedimento, la Giunta è nelle condizioni di deliberare sulla base della documentazione agli atti.

Pietro TIDEI, *deputato all'epoca dei fatti*, ribadisce che si adopererà quanto prima nel senso indicato dal relatore, pur ritenendo che la Giunta sia già nelle condizioni di pronunciarsi in merito alla insindacabilità delle opinioni espresse a suo tempo in qualità di parlamentare.

Ingrid BISA, *presidente*, invita l'auditore a far pervenire quanto prima alla giunta notizie sull'esito dell'auspicato tentativo di conciliazione e a produrre i documenti che, eventualmente, attestino l'estinzione del processo. In mancanza, la Giunta si avvierà rapidamente alla conclusione dell'esame della domanda in titolo.

(Pietro Tidei, *deputato all'epoca dei fatti*, si allontana dall'aula).

Ingrid BISA, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 aprile 2021.

Ingrid BISA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca quindi l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pendente presso il tribunale di Cosenza (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (Doc.

IV-ter, n. 18). Ricorda che nella seduta del 14 aprile 2021 il relatore, deputato Eugenio Saitta, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 21 aprile scorso la Giunta ha ascoltato la deputata Vincenza Bruno Bossio ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, al relatore di intervenire per formulare una proposta di deliberazione.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, rileva che nell'audizione della deputata Bruno Bossio dello scorso 21 aprile si è ulteriormente definito un quadro che era già ben delineato dai documenti a disposizione della Giunta. La deputata ha affermato che il *post* ritenuto diffamatorio dal sig. Sacco rappresentava una proiezione delle sue iniziative parlamentari di tipo ispettivo, condotte a partire dal 2015, sul Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Crotone. Appare infatti chiaro che le dichiarazioni all'origine della querela sono divulgative – con le modalità espressive proprie del mezzo utilizzato – della citata attività ispettiva, consistente nella effettuazione di visite, anche senza preavviso, e nella presentazione alla Camera di più di un atto di sindacato ispettivo, prima e dopo la pubblicazione del *post* contestato; ciò è confermato anche da quella parte del *post* che ha originato la querela per minacce, giustamente archiviata dall'autorità giudiziaria, dove la deputata scriveva: «*ancora non ho finito di indagare su come gestisci gli immigrati. Verrò presto a farti visita*». Sottolinea che la deputata ha riferito che l'oggetto della sua attività ispettiva può riassumersi in due questioni fondamentali: la prima riguarda la gestione del *pocket money* all'interno del CARA e la seconda riguarda l'affidamento del *catering* a una società riconducibile ai medesimi soggetti titolari di un'altra società che era stata oggetto di una misura interdittiva antimafia. Fa notare che la prima di tali questioni è al centro dell'interrogazione n. 4-08566, esaminata anche dal GIP di Cosenza, il quale però ne ha valutato in modo riduttivo il contenuto e non ha colto la reale portata delle denunce ivi dettagliatamente circostanziate, anche attraverso il rimando a

inchieste giornalistiche. Sottolinea inoltre che la seconda questione è emersa sin dalla visita ispettiva del 22 maggio 2015, citata nella medesima interrogazione e in altri atti parlamentari. Ritiene pertanto evidente che, nella sua attività parlamentare ispettiva, svolta anche prima della pubblicazione delle dichiarazioni contestate, l'onorevole Bruno Bossio abbia ritenuto di denunciare irregolarità nella gestione del CARA e avanzato dubbi sulla legalità della stessa, che – come noto – si sono poi dimostrati fondati in sede penale. Ricorda infatti, per quello che rileva in questa sede, che al Sacco è stata inflitta in primo grado dal tribunale di Cosenza una pesante condanna per associazione di tipo mafioso. A suo avviso, in tale contesto, il riferimento al Sacco come « *Buzzi de noantri* » appare in definitiva rappresentativo e riassuntivo di quanto in precedenza sostenuto in sede parlamentare dalla deputata, in relazione

alla gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto. Per le ragioni sopra esposte formula quindi la sua proposta nel senso della insindacabilità.

Ingrid BISA, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta nella quale si procederà con il voto della proposta del relatore.

Comunicazioni del Presidente.

Ingrid BISA, *presidente*, per incarico del presidente comunica che, in relazione al Doc. IV-ter, n. 17, nei confronti di Antonio Di Pietro, deputato all'epoca dei fatti, il deputato Eugenio Saitta sostituirà la collega Carla Giuliano in qualità di relatore.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Conferenza per il futuro dell'Europa.

Audizione, in videoconferenza, della Vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, Dubravka Šuica (*Svolgimento e conclusione*) 8

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Dario STEFANO.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla Conferenza per il futuro dell'Europa.

Audizione, in videoconferenza, della Vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, Dubravka Šuica.

(Svolgimento e conclusione).

Dario STEFANO, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, avverte che tale forma di pubblicità sarà adottata per il prosieguo dei lavori e che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dubravka ŠUICA, *Vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING), la senatrice Nadia GINETTI (IV-PSI), il deputato Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), Piero FASSINO, *presidente della III Commissione della Camera dei deputati*, la senatrice Emma BONINO (MISTO-+EU-AZ), da remoto, la deputata Francesca GALIZIA (M5S), i senatori Laura GARAVINI (IV-PSI), Enrico AIMI (FIBP-UCD) e Dario STEFANO, *presidente*.

Dubravka ŠUICA, *Vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Dario STEFANO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00624 Dori, in merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano.

Audizione informale del Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia dei Carabinieri (NOE), Ten. Col. Teodoro Saggese	9
Audizione informale del Presidente Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale e docente all'Università di Firenze, professor Nicola Casagli	9
Audizione informale del Direttore generale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dottor Alessandro Bratti	9
Audizione informale del Direttore del cementificio Italsacci-Impianto di Tavernola Bergamasca, dottor Simone Cantiani	9

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 aprile 2021.

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00624 Dori, in merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano.

Audizione informale del Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia dei Carabinieri (NOE), Ten. Col. Teodoro Saggese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.55.

Audizione informale del Presidente Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale e docente all'Università di Firenze, professor Nicola Casagli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.30.

Audizione informale del Direttore generale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dottor Alessandro Bratti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

Audizione informale del Direttore del cementificio Italsacci-Impianto di Tavernola Bergamasca, dottor Simone Cantiani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito audizione informale del Presidente, ing. Francesco Caio (in videoconferenza), e dell'Amministratore delegato, dott. Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano industriale della società	10
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 aprile 2021.

Seguito audizione informale del Presidente, ing. Francesco Caio (in videoconferenza), e dell'Amministratore delegato, dott. Fabio Lazzerini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano industriale della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	11
Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza. C. 3007 Brescia (<i>Esame e rinvio</i>)	11

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05869 Iezzi: Iniziative per il rafforzamento dei presidi di Polizia nelle località balneari della riviera romagnola in vista della prossima stagione estiva	19
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	24
5-05870 Prisco: Sui criteri utilizzati per determinare il punteggio nella selezione dei viceispettori della Polizia di Stato	20
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	26
5-05871 Baldino: Iniziative per garantire il corretto svolgimento delle procedure elettorali amministrative nel comune di Nardò in provincia di Lecce	21
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	28
5-05872 Gebhard: Sui mancati controlli di polizia di frontiera in relazione alla partenza, nell'agosto del 2020, di tre minori cinesi portati in Cina dai nonni paterni senza l'autorizzazione della madre	21
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	29
5-05873 Pollastrini: Sullo stato di attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020 per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari relativi a lavoratori immigrati	22
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	30

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Italia Viva, i depu-

tati Ettore Rosato e Davide Bendinelli cessano di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Catello Vitiello.

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza.

C. 3007 Brescia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3007 a sua prima firma, recante « Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza ».

Ringrazia innanzitutto i colleghi che hanno sottoscritto la proposta di legge, elaborata dai costituzionalisti Bin e Curreri dopo la mobilitazione di un gruppo di giovani calabresi, il Collettivo Valarioti.

In queste ore tutti i commissari sono stati sollecitati da diverse realtà associative che hanno aderito alla rete « Voto sano da lontano ». La Commissione è chiamata dunque a rispondere concretamente a tutti quei cittadini fuorisede che chiedono solo di poter esercitare il diritto di voto, facendolo in piena sicurezza.

Rileva quindi come l'imminenza delle elezioni regionali in Calabria e delle consultazioni amministrative in più di 1.300 comuni (più di 500 nelle regioni del Sud) imponga un forte impegno comune e un rapido confronto con il Ministero dell'Interno, per individuare una soluzione definitiva a una questione sempre più centrale in una società caratterizzata da flussi di mobilità territoriale.

Al riguardo ricorda che lo Stato garantisce agli elettori che si recano a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale alcune agevolazioni, comunque parziali, sull'acquisto di biglietti per viaggi ferroviari, aerei e via mare.

Segnala che, come illustrato dal rappresentante del Ministero dell'Interno presso questa Commissione, in risposta all'inter-

rogazione 5-01755, svolta in data 27 marzo 2019, per tali agevolazioni lo Stato ha speso negli ultimi 15 anni più di 60 milioni di euro, con punte di oltre 7 milioni di euro negli anni in cui si sono svolte le elezioni politiche.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inserisce la proposta di legge, fa presente che l'ordinamento prevede la possibilità, per i cittadini residenti all'estero, di esercitare nel luogo di residenza il diritto di voto per le elezioni politiche e per i referendum (per corrispondenza) e per le elezioni europee (presso le rappresentanze diplomatiche e consolari). In alcuni casi, come per le elezioni politiche (per la circoscrizione Estero) e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è inoltre prevista anche la possibilità di votare al di fuori del luogo di residenza per coloro che si trovano temporaneamente all'estero o in altro comune. Al riguardo la legge n. 52 del 2015 ha introdotto la possibilità – per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche – di esercitare il diritto di voto per corrispondenza, alla stregua dei residenti all'estero previa opzione in tal senso.

Quanto al contenuto della proposta di legge, che si compone di 2 soli articoli, essa introduce previsioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza per le elezioni regionali e comunali. A tal fine la proposta modifica la legge 2 luglio 2004, n. 165 – in materia di elezioni regionali – e il testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 1 inserisce tra i principi fondamentali dei sistemi elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario la previsione di misure dirette a consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Si prevede inoltre che anche le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute ad adeguarsi a tale principio entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

In particolare, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, il comma 1 dell'articolo modifica la legge n. 165 del 2004, che, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, reca i principi fondamentali dei sistemi elettorali regionali.

A tal fine, inserendo una nuova lettera *c-ter*) nel comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 165, si introduce un nuovo principio fondamentale in materia di sistema di elezione regionale, secondo il quale le regioni sono tenute a definire previsioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Al contempo, il medesimo comma 1 reca – sempre nell'ambito dei principi fondamentali dettati dalla legge n. 165 del 2004 – una disposizione transitoria in base alla quale, nelle more dell'approvazione da parte delle regioni di tali previsioni, i predetti elettori possono votare presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) competente nel territorio del comune in cui hanno eletto domicilio.

La disposizione transitoria (fino all'adozione della normativa regionale) prevede la seguente procedura:

entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni regionali (o, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni) l'elettore interessato deve inviare una specifica comunicazione all'Ufficio territoriale del Governo operante nella circoscrizione elettorale di residenza;

l'Ufficio territoriale del Governo operante nella circoscrizione elettorale di residenza trasmette il « materiale elettorale » agli altri Uffici territoriali operanti fuori dal territorio regionale;

i voti espressi (*rectius* le schede votate) sono trasmessi dall'Ufficio territoriale

del Governo competente nel territorio di domicilio dell'elettore all'Ufficio elettorale centrale operante nella circoscrizione di residenza per il loro immediato conteggio.

Ai sensi del comma 2 anche le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute ad adeguare entro centottanta giorni le rispettive legislazioni ai suddetti principi, in modo da assicurare ai loro elettori il diritto di esercitare il diritto di voto nella sede del loro temporaneo domicilio.

In caso di inadempienza, trascorso il termine di centottanta giorni, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 1 stabilite per le regioni a statuto ordinario con l'entrata in vigore della proposta di legge nelle more dell'adozione della legislazione regionale.

L'articolo 2 della proposta di legge inserisce un nuovo articolo 75-*bis* nel Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, consentendo agli elettori aventi diritto – temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti – di votare alle elezioni del consiglio comunale e del sindaco. La procedura prevista è la medesima di quella stabilita, in via transitoria, per le elezioni regionali e viene disposta l'applicazione di tali previsioni anche ai comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano « finché queste non approvino disposizioni dirette a consentire l'esercizio del diritto di voto degli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ».

Per quel che attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come la proposta di legge intervenga – per quanto riguarda le elezioni amministrative – sulla materia « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, comma secondo, lettera *p*), della Costituzione.

Per quanto concerne la disciplina delle elezioni regionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge, con particolare riguardo alla disciplina transitoria ivi prevista, viene inoltre in rilievo l'articolo 122 della Costituzione, il quale dispone che « Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi ».

Ricorda che, in attuazione del citato articolo 122, primo comma, della Costituzione, la legge n. 165 del 2004 ha dettato i principi fondamentali in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (agli articoli 2 e 3), in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali (all'articolo 4), nonché in materia di durata degli organi elettivi regionali (all'articolo 5).

Per quanto riguarda il sistema elettorale regionale, la citata legge n. 165 pone i seguenti principi fondamentali:

individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

divieto di mandato imperativo;

promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Segnala come la disciplina di principio in materia elettorale, dettata dalla legge n. 165 del 2004, nonché da altre disposizioni statali, rappresenti un limite costituzionalmente interposto a cui il legislatore elettorale regionale è tenuto ad attenersi.

Nella sentenza n. 196 del 2003 la Corte costituzionale, nel ritenere esente da censura la disposizione della legge regionale dell'Abruzzo che disciplinava il termine

iniziale per lo svolgimento delle elezioni, ha evidenziato che « la previsione, conforme del resto a quella della legge statale, riguarda il procedimento elettorale, di competenza della Regione ».

Con la sentenza n. 2 del 2004 la Corte ha evidenziato come il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione determini, in parte esplicitamente e in parte implicitamente, un complesso riparto della materia elettorale fra le diverse fonti normative statali e regionali: anzitutto dispone che la legge della Repubblica stabilisce i principi fondamentali in tema di « sistema di elezione » e di determinazione dei « casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali »; « e sui medesimi temi viene al contempo riconosciuta una competenza del legislatore regionale per tutta la parte residua ».

La Corte, nella sentenza n. 143 del 2010, ha affermato altresì il carattere vincolante della legge 165 del 2004, anche rispetto alle regioni speciali, se non laddove ricorrano « condizioni peculiari locali », affinché venga garantita l'uniformità imposta dagli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, ricorda altresì che la legge costituzionale n. 2 del 2001 ha modificato le norme degli statuti speciali della Regione siciliana, della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia concernenti l'elezione degli organi e la forma di governo, nonché dettato in materia i principi fondamentali. Analogamente a quanto fatto con la legge costituzionale n. 1 del 1999 per le regioni a statuto ordinario, le modifiche apportate a ciascuno statuto attribuiscono alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché sulla disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità.

La fonte normativa per queste discipline è la legge « statutaria »: una legge approvata dalla maggioranza dei consiglieri, che può

essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure.

Secondo le norme di ciascuno statuto modificate dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, la regione adotta la normativa elettorale in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dallo statuto.

Le norme statutarie stabiliscono, tra gli altri, il numero di componenti del Consiglio, fissano in 5 anni la durata del mandato per gli organi elettivi e stabiliscono che le elezioni sono indette dal Presidente della Regione (o Provincia autonoma).

Per le regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento la legge costituzionale n. 2 del 2001 detta inoltre la disciplina transitoria per le elezioni dei rispettivi consigli e Presidenti, fino all'entrata in vigore della normativa di ciascuna regione.

Per la regione Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, invece, in considerazione delle specificità linguistiche delle rispettive popolazioni, non sono state emanate norme transitorie e per la Provincia autonoma di Bolzano è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale (ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del DPR n. 670 del 1972).

Tutte le autonomie speciali hanno disciplinato le elezioni dei propri organi.

Riguardo alla Regione Trentino-Alto Adige ricorda che lo statuto stabilisce che il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e che il Presidente della Regione e la Giunta sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta (ai sensi dell'articolo 25, comma 1, e dell'articolo 36, comma 2, del citato DPR n. 670).

Rammenta inoltre che, più di recente, nell'introdurre disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, l'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2020 ha disposto che « il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli

altri componenti della Giunta Regionale, nonché dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate ». La disposizione ha altresì previsto che al fine di « assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica », nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le disposizioni recante dal suddetto decreto-legge in materia di equilibrio di genere.

Relativamente al richiamato potere sostitutivo previsto dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, che disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, ricorda che tali poteri sono attivabili quando si riscontri che tali enti non abbiano adempiuto a norme e trattati internazionali o alla normativa comunitaria, oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

La disposizione costituzionale demanda ad una successiva legge statale di attuazione il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

L'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, nel dettare le norme attuative del predetto articolo 120, comma secondo, della Costituzione, ha in primo luogo delineato (al comma 1) un meccanismo che ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione da parte dell'ente degli « atti dovuti o necessari ».

La fissazione del termine e la previsione, dopo il suo inutile decorso, dell'intervento sostitutivo del Governo viene a configurare un'ipotesi di inadempienza avente ad oggetto atti che, in quanto « dovuti » dovrebbero trovare un proprio fondamento in una disposizione di legge o comunque normativa.

È prevista una procedura che può essere qualificata come « generale », sulla quale si innestano, poi, le procedure « settoriali ».

Alla fissazione del « congruo termine » per l'adozione degli atti « dovuti o necessari » provvede il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, esercita il potere sostitutivo, che può esprimersi adottando direttamente i « provvedimenti necessari, anche normativi », ovvero nominando un apposito Commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Ricorda quindi che l'articolo 10 della medesima legge n. 131 del 2003 affida l'esecuzione di provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo direttamente adottati dal Consiglio dei ministri al Rappresentante dello Stato, ossia al prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione, cui sono trasferite le funzioni del Commissario del Governo compatibili con la riforma costituzionale del 2001.

La legge n. 131 del 2003 prevede inoltre una seconda « procedura settoriale » (all'articolo 8, comma 3) per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo riguardi gli enti locali (Comuni, province o Città metropolitane).

In questi casi si prevede che la nomina del Commissario debba tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del Commissario stesso, che sia sentito il Consiglio

delle autonomie locali (qualora tale organo sia stato istituito).

Poiché anche tale disposizione pare innestarsi come specificazione di una particolare fase procedurale, nell'ambito della disciplina generale delineata dal comma 1, essa non comporta l'esclusione dell'esercizio dei poteri sostitutivi nei riguardi degli enti locali secondo l'altra opzione indicata dal comma 1, ossia attraverso l'adozione, direttamente da parte del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti necessari, anche normativi.

L'articolo 8 della legge n. 131 prevede poi, al comma 4, una « procedura d'urgenza », ricalcando almeno in parte quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998: si tratta di una procedura speciale, cui il Governo può fare ricorso nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione: in questi casi, i provvedimenti necessari sono adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. I provvedimenti in questione sono poi immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che possono chiederne il riesame.

Il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 131 evidenzia altresì che i provvedimenti sostitutivi « devono essere proporzionati alle finalità perseguite »; in base al comma 6, il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

Segnala quindi che sulla tematica oggetto della proposta di legge C. 3007 sono state presentate, ma non sono ancora state assegnate alla Commissione:

la proposta di legge C. 3003 Costa, recante « Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini domi-

ciliati, per motivi di studio universitario o di lavoro, fuori della regione di residenza »;

la proposta di legge C. 3023 D'Ettore, recante « Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza »;

la proposta di legge C. 3026 Ungaro, recante « Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche ».

Tali ulteriori proposte di legge potranno essere abbinate alla proposta di legge C. 3007 successivamente alla loro effettiva assegnazione.

Rammenta inoltre che è già assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1714 Madia, recante « Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione ». Tale proposta di legge ha contenuti più ampi e articolati della proposta C. 3007, e potrà pertanto essere abbinata alla proposta di legge C. 3007 previa deliberazione della Commissione.

In tale contesto fa altresì presente che gli articoli 2 e 3 (recanti norme in materia di espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione di consultazioni referendarie e di elezioni europee) della proposta di legge C. 1714 attingono alla medesima tematica affrontata dall'articolo 7 della proposta di legge C. 543 Nesci, esaminata in sede referente dalla I Commissione e approvata dalla Camera, attualmente in discussione presso la 1^a Commissione del Senato (come disegno di legge A.S. 859) congiuntamente al disegno di legge A.S. 602, ma il cui esame risulta fermo alla seduta dell'8 gennaio 2019.

Anche in virtù del lavoro svolto anche nella scorsa legislatura sul tema e della positiva soluzione individuata di concerto con il Ministero dell'Interno, ritiene quindi opportuno sollecitare il più opportuno coordinamento tra i lavori dei due rami del Parlamento su tali tematiche, riservandosi quindi di scrivere al Presidente della 1^a Commissione del Senato al fine di sottoporgli tale esigenza, anche ai fini di una ripresa dell'*iter* di tale provvedimento.

Segnala infine come in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione si sia già convenuto di procedere a un ciclo di audizioni informali, in videoconferenza, di alcuni costituzionalisti (segnatamente i professori Roberto Bin e Salvatore Curreri), ai fini dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), dopo aver ricordato come la sua proposta di legge C. 3023, richiamata nella relazione, verta su analoga materia, rileva come la materia sia delicata, tale da richiedere un attento approfondimento, in particolare da parte del Governo, anche per quanto concerne gli aspetti organizzativi. Sottolinea infatti come l'immediata applicabilità della disciplina transitoria prevista dalla proposta di legge in titolo presenti profili problematici, comportando un notevole aggravio degli adempimenti a carico delle prefetture nel procedimento elettorale, anche in considerazione dell'elevato numero di elettori interessati.

Ricorda quindi come nella sua proposta di legge C. 3023 la possibilità di votare al di fuori del proprio comune sia limitata a coloro che siano temporaneamente domiciliati in una regione non confinante e come comunque non vadano trascurate misure volte a facilitare il rientro nei comuni di residenza, anche attraverso l'estensione delle agevolazioni per i trasporti.

Ribadisce altresì come la proposta di legge in titolo, ferma restando la condivisione del principio che la ispira, necessiti di un approfondimento per quanto concerne gli aspetti organizzativi, anche in considerazione della delicatezza della materia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sottolinea di avere ben presenti le problematiche richiamate dal deputato D'Etto e assicura che esse saranno oggetto di attenta valutazione nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Vittoria BALDINO (M5S), dopo aver richiamato la propria trascorsa esperienza personale di studentessa fuori sede, ritiene che la complessità e la delicatezza della questione in discussione non debba far desistere dal perseguimento dell'obiettivo, che ritiene importante raggiungere al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di voto, anche considerato l'elevato tasso di astensionismo che ormai si registra, soprattutto tra i giovani, in occasione delle consultazioni elettorali.

Nel manifestare la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi sul merito, nell'ambito di un'adeguata istruttoria legislativa che preveda lo svolgimento di audizioni con i soggetti interessati, auspica si possa giungere ad un intervento coraggioso ed efficace in grado di risolvere definitivamente tale problematica, che non può essere superata, a suo avviso, solo prevedendo incentivi economici, ad esempio in relazione ai trasporti.

Ritiene che vi siano le condizioni per giungere a soluzioni condivise e ragionevoli, anche valutando di circoscrivere le fattispecie ammesse, eventualmente ragionando sulle motivazioni alle quali ricollegare tale facoltà del voto fuori sede.

Stefano CECCANTI (PD), anche con riferimento alle proposte di legge richiamate dal Presidente e delle quali sarà proposto l'abbinamento a quella in titolo, rileva come sia essenziale che il lavoro di approfondimento tecnico sia svolto in primo luogo dal Governo, il quale, a suo avviso, dovrà indicare quali misure siano realisticamente applicabili fin dalla tornata elettorale del prossimo autunno e quali, invece, dovranno eventualmente essere rinviate a un momento successivo.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, dopo aver rilevato come la proposta in

esame persegua una condivisibile finalità di semplificazione e modernizzazione, a tutela della rappresentanza democratica, fa presente che il Governo intende affrontare la questione in discussione con concretezza e visione d'insieme, avendo ben chiaro anche l'obiettivo di preservare il corretto funzionamento della complessa macchina elettorale e valutando tutte le possibili implicazioni tecniche e organizzative che potrebbero conseguire da tale intervento.

Maria Anna MADIA (PD), associandosi alle considerazioni della deputata Baldino, osserva come gli elettori interessati dalla tematica oggetto della proposta di legge siano diversi milioni, in quanto non si tratta soltanto degli studenti fuori sede, ma di tutti coloro che, anche per altri motivi, quali, ad esempio, quelli di salute, si trovino ad essere temporaneamente domiciliati in un comune distante da quello di residenza.

Evidenzia inoltre come la proposta in esame, e quelle che ad essa saranno successivamente abbinata, siano volte a porre rimedio a una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani residenti, anche temporaneamente, all'estero, ai quali, nelle elezioni politiche e nei *referendum*, è consentito di votare senza dover fare rientro in Italia, mentre ciò non è consentito a chi è temporaneamente domiciliato in Italia in un comune diverso da quello di residenza.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene sia doveroso farsi carico delle difficoltà organizzative che sono state evidenziate e si associa al richiamo del deputato Ceccanti circa la necessità che il Governo fornisca elementi alla Commissione su tutti gli aspetti tecnici e organizzativi coinvolti.

Esprime comunque la propria soddisfazione per l'avvio della discussione sulla materia, evidenziando come ciò costituisca un fatto molto rilevante.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte nel dibattito, osserva come il tema in discussione non evochi semplicemente problematiche di carattere organizzativo, ma richiama la necessità di valutare con atten-

zione anche altre delicate questioni, che riguardano la genuinità del voto e la partecipazione alla formazione del consenso. Dopo aver rilevato come non appaiano del tutto congruenti alcune comparazioni svolte con il voto all'estero, soprattutto in raffronto con quelle consultazioni elettorali regionali che si svolgono con determinati sistemi elettorali, fa presente, quindi, che il suo gruppo ritiene dirimente escludere da subito dal dibattito talune argomenti, osservando, ad esempio, che il suo gruppo esprimerrebbe la sua netta contrarietà ad un'eventuale introduzione del voto telematico e del voto per corrispondenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, dopo aver assicurato che nel corso dell'*iter* sarà possibile approfondire tutte le questioni in gioco, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.05.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

5-05869 Iezzi: Iniziative per il rafforzamento dei presidi di Polizia nelle località balneari della riviera romagnola in vista della prossima stagione estiva.

Jacopo MORRONE (LEGA) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rile-

vando come, con l'approssimarsi della stagione estiva e le progressive aperture che sembrano ormai confermate dal miglioramento della situazione epidemiologica, anche quest'anno si riproponga la questione del rafforzamento dei presidi di Polizia nelle località di mare.

Questo vale, in particolare, per la riviera romagnola dove, nel periodo stagionale, il territorio arriva quasi a decuplicare i propri residenti. Sorprendentemente e, a parere degli interroganti, inavvedutamente, l'anno scorso il Ministero degli Interni decideva di non inviare i tradizionali rinforzi estivi in molti comuni della Riviera. Lo scorso luglio, con atti di sindacato ispettivo nn. 4-06187 e 4-06219 (a cui peraltro non è mai stata data risposta), si sottolineavano le preoccupazioni sollevate dalla società civile e dalle associazioni di categoria così come i problemi che tale decisione ha concretamente comportato in termini di mancata prevenzione e repressione dei reati che, immancabilmente, si sono verificati.

Richiama come a Cesenatico, ad esempio, che è tra le aree più sensibili, l'anno scorso si siano verificate in pieno centro, risse e persino un accoltellamento. In vista della riapertura estiva in Riviera, un altro luogo strategico è l'aeroporto di Forlì, che sconta un'endemica carenza di organico, tanto più allarmante in vista dell'incremento dei voli internazionali in partenza e in arrivo.

Ricorda che anche questo problema era stato rilevato con l'atto di sindacato ispettivo n. 4.07370, che parimenti è rimasto senza risposta.

Ritiene dunque indispensabile, quest'anno, anche in vista del definitivo superamento della crisi pandemica, evitare di compiere il medesimo passo falso dell'anno scorso e garantire l'apertura del presidio estivo di polizia in tutte le località marittime della riviera romagnola tra cui Rimini, Ravenna, Cesenatico e Rimini, e un rafforzamento dei controlli nell'aeroporto servente di Forlì.

In tale contesto l'interrogazione chiede se e quali misure il Ministro interrogato intenda adottare per assicurare il rinforzo dei presidi di Polizia, in particolare quello

di Cesenatico e dell'aeroporto di Forlì, al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza in vista dell'apertura della stagione estiva.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Jacopo MORRONE (LEGA), replicando, ringrazia il Sottosegretario per l'approfondita risposta, la quale ha carattere interlocutorio, nell'ottica di un rafforzamento dei presidi di polizia nelle località di villeggiatura delle province che si affacciano sulla Riviera romagnola.

Sottolinea quindi la necessità di un maggior coordinamento tra prefetture e questure, anche al fine di monitorare la situazione e di individuare il reale fabbisogno di forze di polizia, nonché di dar seguito ad ulteriori esigenze che nel prossimo futuro dovessero emergere in relazione al rinforzo dei presidi di sicurezza in tale territorio.

Prende atto di quanto riferito in relazione alla situazione dell'aeroporto di Forlì, sottolineando, in particolare, l'importanza di un'adeguata dotazione di dispositivi informatici, in considerazione della crescita del traffico aereo su tale scalo.

5-05870 Prisco: Sui criteri utilizzati per determinare il punteggio nella selezione dei viceispettori della Polizia di Stato.

Salvatore DEIDDA (FDI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come recentemente sia stato pubblicato il bando di concorso per la copertura di 1.141 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Ai sensi del bando, la partecipazione al concorso è consentita al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con un'anzianità di servizio non inferiore ai 5 anni e in possesso di diploma scuola superiore, che non ha riportato sanzioni o deportazioni e non ha riportato il giudizio inferiore a buono. In particolare, l'articolo 9 del bando medesimo indica le categorie dei titoli di servizio ammessi a

valutazione, ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse.

Nel suddetto bando, nelle premesse, si riporta come fonte il decreto 20 settembre 2017, recante « Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della polizia mediante concorsi interni », il quale, all'articolo 7, stabilisce le categorie dei titoli ammessi ed il punteggio massimo attribuito a ciascuno di essi, contemplando anche i « Titoli di cultura » che attribuiscono un punteggio massimo di 8 punti.

Rileva quindi come sia stata più volte reiterata l'opportunità di ricorrere a un punteggio premiante, grazie ai « Titoli di studio e di cultura », nei concorsi per ispettori della Polizia di Stato con i decreti del 26 marzo e del 29 aprile 2020.

Alla luce di tali precedenti normativi considera pertanto singolare che nel predetto bando di concorso per 1.141 viceispettori della Polizia di Stato non sia previsto il riconoscimento di alcun tipo di punteggio per il possesso di uno o più titoli di studio, in aperta contraddizione con quanto stabilito dalla disciplina in materia.

In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro, per quanto di competenza, sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le ragioni delle modificazioni apportate ai criteri selettivi elencati in premessa.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ritiene faccia chiarezza su una vicenda che ha generato disorientamento tra le forze dell'ordine a causa della forte stratificazione normativa sviluppatasi nel tempo e dell'articolata sovrapposizione di provvedimenti.

Ribadisce quindi che occorre conciliare, da un lato, l'esigenza di valorizzare l'esperienza dei più anziani in servizio, con quella di consentire l'accesso e la progressione di carriera ai più giovani.

5-05871 Baldino: Iniziative per garantire il corretto svolgimento delle procedure elettorali amministrative nel comune di Nardò in provincia di Lecce.

Maria Soave ALEMANNI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Soave ALEMANNI (M5S), replicando, ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, facendo notare come appaia opportuno fare chiarezza su una vicenda che rischia di gettare ombre e incertezze sulla prossima tornata elettorale amministrativa nel comune di Nardò.

Dopo aver ricordato che i consiglieri comunali rivestano ruolo di pubblico ufficiale e, in quanto tale, sono tenuti ad evitare situazioni di conflitto di interesse, ritiene che i cittadini di Nardò meritino la massima trasparenza su tale opaca vicenda, osservando come, altrimenti, si rischi di screditare le istituzioni e di incidere sul corretto svolgimento della democrazia.

5-05872 Gebhard: Sui mancati controlli di polizia di frontiera in relazione alla partenza, nell'agosto del 2020, di tre minori cinesi portati in Cina dai nonni paterni senza l'autorizzazione della madre.

Giorgio SILLI (MISTO-C!-PP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, la quale riguarda la vicenda di tre minori cinesi di 9, 13 e 15 anni, partiti per la Cina dall'aeroporto Malpensa, il 17 agosto 2020, senza l'autorizzazione della madre, accompagnati dai nonni paterni.

La mamma dei tre minori, Xu S., nata in Cina e attualmente domiciliata presso la ditta del marito, a Prato, il 20 agosto 2020 si è recata presso gli uffici della Questura di Prato per denunciare l'accaduto, dichiarando, tra l'altro, di essere in fase di separazione dal marito, con cui decideva di comune accordo sui bambini,

i quali, durante la prima fase della pandemia da Coronavirus, con il consenso della mamma, erano rimasti a casa del padre.

A seguito dei problemi sempre più gravi nel comunicare con i propri figli, la signora ha chiesto ad un legale di intimare al padre di non portare fuori dall'Italia i figli senza una sua espressa preventiva autorizzazione ed il 20 agosto 2020, nell'apprendere che i suoceri erano rientrati in Cina con i nipoti, tutti minori, ha quindi presentato presso la Questura di Prato una denuncia/querela per sottrazione di minori.

Ricorda che la questione è stata già segnalata al Governo con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-07849 a sua firma, a cui tuttavia fino ad oggi non è stata data risposta.

Sottolinea quindi come la gravità della problematica esposta meriti un tempestivo riscontro da parte del Governo in sede istituzionale, al fine di acquisire ogni informazione utile circa dove e con chi si trovino attualmente i minori citati, le loro condizioni attuali e, soprattutto, al fine di pervenire ad una soluzione della problematica descritta.

In tale contesto l'interrogazione chiede di quali informazioni disponga il Ministro interrogato su tale vicenda e quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di chiarire le ragioni per le quali i predetti minori abbiano potuto varcare, senza autorizzazione dei genitori, la frontiera a Malpensa senza alcun controllo da parte delle autorità di polizia preposte.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giorgio SILLI (MISTO-C!-PP), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta, esprimendo nel contempo perplessità per il fatto che sia possibile che tre minorenni lascino il territorio nazionale senza che sia verificata la sussistenza dell'autorizzazione della madre da parte dei competenti uffici di polizia.

Auspica quindi che su tale vicenda la giustizia compia rapidamente il suo corso.

5-05873 Pollastrini: Sullo stato di attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020 per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari relativi a lavoratori immigrati.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, osservando come il decreto – legge n. 34 del 2020 abbia introdotto una disposizione volta a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, a favore dei lavoratori stranieri impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico.

In base alle disposizioni introdotte, le domande di regolarizzazione potevano essere presentate dal 1° giugno al 15 agosto 2020, previo pagamento a carico del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 500 euro, nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, cui andavano aggiunte le ulteriori somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Fa notare tuttavia, come, sebbene siano trascorsi quasi 9 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con il versamento dei relativi importi, la regolarizzazione straordinaria prevista dal decreto-legge Rilancio nel 2020 rischi di fallire e di trasformarsi in un'occasione persa in termini di sicurezza sociale e sanitaria e di legalità per il Paese, sebbene sia stato previsto l'impiego di circa 800 lavoratori interinali proprio per supportare gli uffici competenti nello smaltimento delle relative pratiche.

Infatti, dai dati raccolti dal Ministero dell'Interno, dalle prefetture e dalle questure, nonché in base alle numerose segnalazioni di criticità provenienti da parte di associazioni, patronati e operatori in tutto il Paese, sembrerebbe che solo il 5 per cento delle 207.000 domande presentate sia giunto nella fase finale della procedura, mentre in almeno una quarantina di prefetture sembrerebbe che non sarebbero state avviate neppure le convocazioni di datore di lavoro e del lavoratore, necessarie in base alla procedura prevista, per la firma del contratto; tali pratiche

sarebbero ancora nella fase iniziale di istruttoria.

Reputa il quadro descritto estremamente preoccupante, delineando una sorta di limbo giuridico per almeno 200.000 persone ancora in attesa di sapere se la propria domanda andrà a buon fine, e nel frattempo impossibilitate ad accedere pienamente a servizi, prestazioni sociali, tutele e diritti previsti per chi lavora nel nostro Paese, con gravi ripercussioni anche sotto il profilo della salute pubblica, non potendo tali persone rientrare a pieno nella campagna vaccinale pur svolgendo spesso un lavoro di assistenza e cura verso persone anziane e fragili.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per velocizzare l'iter delle domande presentate, anche prevedendo la possibilità di concludere la procedura per via telematica, e se, nelle more della conclusione dei procedimenti in atto, non ritenga opportuna l'adozione di circolari volte a chiarire che, sino alla conclusione della procedura, i cittadini stranieri che hanno chiesto la regolarizzazione godono di tutti i diritti connessi allo *status* di lavoratore regolare.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e per la puntualità dei dati comunicati.

Dopo aver ricordato che nel tempo si è assistito a molte sanatorie su tale tema, ritiene che la regolarizzazione degli stranieri che lavorano in Italia sia un bene sia per i lavoratori interessati sia per la collettività nel suo complesso, rilevando come sussistano tuttavia ancora molte difficoltà nell'espletamento delle relative pratiche, dato che al momento è stato esaminato solo un quinto del totale di quelle presentate.

Dopo aver osservato che la carenza di risorse e di personale rischia di compromettere il completamento delle procedure

per l'emersione di tali lavoratori, precludendo loro la possibilità di accedere a servizi fondamentali e mettendo in difficoltà molte famiglie, si augura, in conclusione, che il Sottosegretario possa svolgere un proficuo ruolo di supervisore su tale problematica, al fine di velocizzare l'iter procedurale delle domande, anche consi-

derato il processo di digitalizzazione in atto nella pubblica amministrazione.

Fausto RACITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-05869 Iezzi: Iniziative per il rafforzamento dei presidi di Polizia nelle località balneari della riviera romagnola in vista della prossima stagione estiva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'interrogazione in oggetto l'Onorevole Iezzi chiede iniziative per rinforzare i presidi di Polizia nei comuni della riviera romagnola in vista della prossima stagione estiva e tenendo conto dell'importanza dell'industria turistica per la ripartenza economica del Paese. Al riguardo, rappresento preliminarmente che, con l'approssimarsi della stagione estiva, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ogni anno, avvia interlocuzioni con le Prefetture per la predisposizione di un piano coordinato delle risorse, concordato a livello interforze, per meglio fronteggiare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica nelle località ove è prevista una maggiore affluenza turistica.

L'attuazione di tale piano si è rivelata problematica nel 2020, in considerazione del fatto che le Forze di polizia hanno dovuto far fronte agli accresciuti impegni connessi al controllo del rispetto delle misure di contenimento.

Peraltro, la rimodulazione delle attività didattiche presso gli Istituti e le Scuole delle stesse Forze di polizia, imposta anche in questo caso dalla pandemia, non ha consentito l'impiego dei frequentatori dei suddetti corsi per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, come era avvenuto, invece, negli anni precedenti.

Nondimeno, nel corso del 2020, è stata adottata ogni utile iniziativa finalizzata alla migliore razionalizzazione dei dispositivi ed al massimo coordinato impiego di tutte le risorse presenti in ambito provinciale.

Venendo alle misure da adottarsi per la prossima estate, riferisco che, alla luce del miglioramento dell'attuale situazione epidemiologica e della progressiva ripresa delle attività economiche, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha già avviato il ciclo di

riunioni a carattere interforze volte ad una valutazione congiunta delle esigenze e a definire le possibili misure da attuarsi.

Si è già svolta la prima di un ciclo di riunioni per definire il quadro delle unità di personale disponibili per il rinforzo estivo e degli interventi da attuarsi sulla base delle proposte formulate dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

In questo contesto non si mancherà di valutare anche le istanze formulate dai Prefetti delle Province che si affacciano sulla « Riviera romagnola », nell'ambito di una pianificazione che dovrà comunque tenere conto delle necessità emergenti in altri distretti del territorio nazionale e delle risorse che potranno essere destinate alle misure in argomento.

Va anche ricordato che, in generale, le Questure della « Riviera » hanno comunicato che attueranno, nella prossima stagione estiva, una serie di servizi sulla base dei moduli definiti da una direttiva del Dipartimento diramata il 23 febbraio 2021.

Nello specifico, alla luce della citata circolare e degli ottimi risultati raggiunti nello scorso anno, saranno attivati servizi di ricezione delle denunce nelle località balneari e saranno implementati piani straordinari di controllo del territorio, con lo sviluppo di iniziative alle quali parteciperanno anche aliquote dei Reparti Prevenzione Crimine.

Tali iniziative saranno finalizzate al contrasto dei fenomeni criminosi più diffusi durante la stagione estiva nelle località balneari, e si svolgeranno, con particolare frequenza, durante i fine settimana ed il prossimo mese di agosto, in coincidenza con i maggiori afflussi di turisti.

In questo contesto, sono stati già definiti alcuni *target* delle prossime operazioni stra-

ordinarie di controllo del territorio che si svolgeranno nella riviera riminese – in particolare nel Comune capoluogo e in quelli di Bellaria-Igea Marina e Riccione – e nella Provincia di Ravenna, con particolare riguardo al Comune di Cervia, e nella nota località turistica di Milano Marittima.

Inoltre, per la specifica situazione di Cesenatico, il Questore di Forlì-Cesena potrà attivare una serie di mirati servizi nell'esercizio dei poteri rientranti nelle proprie ordinarie attribuzioni volti ad agevolare la ricezione delle denunce nonché mirate forme di controllo del territorio.

Per quanto concerne la situazione dell'aeroporto «L. Ridolfi» di Forlì, in via preliminare, preme evidenziare che, con la soppressione del relativo Posto di Polizia di Frontiera, avvenuta nel 2013, le relative funzioni sono state devolute alla Questura di Forlì-Cesena.

Per effetto di ciò, furono trasferite alla Questura 37 unità di personale, mentre altre 5 furono assegnate al Compartimento della Polizia Stradale Emilia-Romagna, 3 unità al Compartimento Polizia Ferroviaria Emilia-Romagna e 2 al Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena.

Attualmente, secondo quanto emerge dal piano dei voli programmati, nell'aeroporto

«L. Ridolfi» operano tre compagnie aeree. Nella prospettiva di un rilancio del volume del traffico aereo su quello aeroscalo, la Zona Polizia di Frontiera di Bologna ha assicurato, per le esigenze di polizia di frontiera nell'aerostazione, la formazione specialistica di un'aliquota di personale, pari a 12 unità, della Questura di Forlì-Cesena nei settori dei controlli di frontiera e della security aeroportuale.

Tale personale, nella seconda decade dello scorso mese di marzo, ha effettuato una sessione di *train on the job* presso l'Ufficio Polizia di Frontiera aerea di Bologna.

Inoltre, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato 7 dispositivi informatici, dotati del Sistema Informativo di Frontiera - SIF per l'espletamento dei controlli presso l'aeroporto di Forlì.

Con riferimento al quadro esigenziale appena delineato, informo che le Prefetture di Forlì-Cesena, Rimini, e Ravenna hanno affrontato recentemente, in diverse riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché in riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di polizia, i temi connessi al rafforzamento dei dispositivi e dei servizi di controllo del territorio.

ALLEGATO 2

5-05870 Prisco: Sui criteri utilizzati per determinare il punteggio nella selezione dei viceispettori della Polizia di Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli On.li interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda adottare relativamente al bando del concorso a 1.141 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, il quale, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017, attribuisce un punteggio ai fini della graduatoria solo ai titoli di servizio e non anche ai titoli culturali.

Al riguardo, premetto che il decreto legislativo n. 95 del 2017 (cosiddetto « riordino delle carriere ») ha previsto una generale riforma dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato e uno dei cardini della riforma è stato quello di riaprire la stagione concorsuale, sia per i candidati provenienti dalla vita civile, sia per i dipendenti, al fine di colmare le carenze organiche e di riattivare le progressioni di carriera.

Nello specifico, la *ratio* delle procedure concorsuali interne è quella di aprire nuovi percorsi di carriera ai dipendenti della Polizia di Stato, valorizzandone soprattutto le capacità professionali dimostrate negli anni di servizio.

Il decreto legislativo n. 95 del 2017 disciplina la materia di concorsi una volta che il riordino sia entrato a regime, prevedendo al contempo l'indizione di specifici concorsi straordinari per una lunga fase transitoria. Di conseguenza, limitatamente alla fase transitoria, il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha, tra l'altro, previsto l'indizione di numerosi concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore.

In particolare, il « riordino delle carriere » prevede che, dal 2017 al 2023, siano banditi ogni anno due concorsi interni straordinari, uno per soli titoli (senza distinzioni, quindi tra titoli di servizio e titoli di

cultura) per la gran parte dei posti da bandire, e l'altro per titoli, ma solo di servizio, ed esami, per i posti restanti.

La disciplina di questi concorsi « transitori » è demandata ad un apposito decreto del Capo della Polizia, adottato in data 20 settembre 2017 al fine di garantire uno svolgimento uniforme dei medesimi nel corso dell'intera fase transitoria.

Anche prima del decreto legislativo n. 95 del 2017 la normativa di settore – racchiusa nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 – prevedeva che l'accesso dall'interno al ruolo degli ispettori avvenisse attraverso la formula del concorso per titoli di servizio ed esami.

Tale scelta, mantenuta ferma dal decreto legislativo n. 95 del 2017, è stata altresì ribadita dal decreto del Capo della Polizia del 5 marzo 2019, che ha rettificato il citato decreto del 20 settembre 2017, il quale, per mero errore nei richiami interni, non aveva esplicitamente escluso dai titoli valutabili i titoli di cultura.

Di conseguenza, nei concorsi finora svolti non sono stati valutati i titoli di cultura, bensì i soli titoli di servizio, con l'effetto di valorizzare al massimo i meriti professionali del personale, conseguiti in anni di onorevole carriera al servizio del Paese.

Il citato articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è stato successivamente modificato dal decreto legislativo n. 172 del 2019, anche sulla base del parere espresso dalle Commissioni I e IV riunite del Senato della Repubblica in merito allo schema di articolato presentato dal Governo.

Nella nuova formulazione la norma stabilisce che i concorsi interni per vice ispettore si svolgano a seguito di una valuta-

zione dei « titoli », genericamente indicati, senza limitarsi ai titoli di servizio.

La novella si presta ad essere interpretata nel senso che essa sia riferita solo ai concorsi che saranno banditi nella fase a regime del riordino delle carriere e non anche a quelli che devono essere banditi nella fase transitoria, destinata a concludersi nel 2023.

Un argomento a sostegno di tale interpretazione è offerto dal cennato parere reso dalle Commissioni I e IV riunite del Senato, che aveva segnalato la necessità di mantenere comunque – cito letteralmente: « ferma la disciplina disposta (anche per i concorsi in questione) per la fase transitoria dal riordino... »–.

Anche sulla base di tale indicazione, l'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 95 del 2017, che disciplina i

concorsi interni in parola, richiama l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 – applicato dal 2017 per i tre concorsi transitori già espletati – effettuando un rinvio che va interpretato come « fisso », ossia all'articolo 27 vigente all'epoca dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Sulla scorta di questa interpretazione sistematica, è stato pertanto ritenuto che la modifica normativa non incida né sul decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017, siccome modificato dal successivo decreto direttoriale del 5 marzo 2019, né sui bandi adottati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 172 del 2019, incluso quindi anche il concorso interno, per titoli ed esami, ai fini della copertura di 1.141 posti per vice ispettore della Polizia di Stato.

ALLEGATO 3

5-05871 Baldino: Iniziative per garantire il corretto svolgimento delle procedure elettorali amministrative nel comune di Nardò in provincia di Lecce.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la vicenda sulla quale l'Onorevole interrogante pone l'attenzione trae origine da una segnalazione fatta pervenire a due consiglieri del Comune di Nardò, relativa a delle firme apposte sui moduli per la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale nella tornata elettorale delle elezioni amministrative del 2016, che, a dire del segnalante, sarebbero state falsificate e che, ciononostante sarebbero state autenticate dall'allora consigliere comunale Giuseppe Mellone, attuale sindaco in carica del Comune.

A fronte di tale segnalazione, nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2020, alcuni candidati alle elezioni del 2016 hanno effettuato una verifica mediante accesso agli atti depositati presso il Comune, constatando che la firma presente sui moduli in parola sarebbe stata apocrifa. A seguito di ciò essi hanno presentato denuncia presso la locale compagnia della Guardia di Finanza in merito all'accaduto.

Dai primi riscontri è emerso che i candidati citati avevano bensì firmato la ac-

cettazione della candidatura, ma utilizzando un modulo non conforme alla normativa. Successivamente un soggetto allo stato ancora non identificato avrebbe compilato i nuovi moduli, questa volta corretti, ma apponendo su di essi le firme falsificate dei candidati, facendole poi autenticare.

In seguito alla denuncia formalizzata presso la Guardia di Finanza, è stato instaurato un procedimento penale attualmente in corso.

È da sottolineare che nel febbraio 2021 è stata sporta denuncia contro ignoti per un furto avvenuto all'interno dell'ufficio elettorale del Comune di Nardò dal quale sarebbero stati trafugati i fascicoli delle candidature delle elezioni amministrative del 2016.

Anche in questo caso il procedimento penale risulta in corso.

Alla luce della situazione appena delineata, assicuro che la Prefettura mantiene costante l'attenzione e che non mancherà di valutare ogni ulteriore elemento rilevante circa le misure da adottare per i profili di propria competenza in relazione all'esito dei procedimenti penali in corso.

ALLEGATO 4

5-05872 Gebhard: Sui mancati controlli di polizia di frontiera in relazione alla partenza, nell'agosto del 2020, di tre minori cinesi portati in Cina dai nonni paterni senza l'autorizzazione della madre.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, l'atto Parlamentare in argomento si riferisce alla denuncia di una cittadina cinese residente a Prato, madre di tre figli minori, conviventi – con il suo consenso – presso il padre, di nazionalità cinese, anch'egli residente a Prato e dal quale la cittadina cinese in questione è di fatto separata.

Nello scorso mese di luglio la cittadina cinese avrebbe appreso da un conoscente l'intenzione del marito di portare con sé i figli in Cina, e insospettita dal fatto di non riuscire ad avere più contatti, neppure telefonici, con figli, la medesima ha diffidato formalmente, mediante un legale, il coniuge dal portare i propri figli minorenni fuori dall'Italia. Poi, a causa del persistere dell'impossibilità di contattare i figli e i suoceri, la cittadina cinese interpellava alcuni parenti nel Paese d'origine, apprendendo da essi che i suoi tre figli si trovavano effettivamente in Cina.

A quel punto, il 20 agosto 2020, la donna sporgeva denuncia alla locale Questura.

Dalle prime verifiche effettuate è emerso che i nonni paterni e i tre minori erano stati registrati al posto di frontiera dell'aeroporto di Malpensa in data 6 agosto 2020.

All'atto controllo, da quanto riferito dagli uffici della pubblica sicurezza, non sarebbe emersa alcuna criticità anche in considerazione del fatto che nessuna evidenza suscettibile di farsi apprezzare quale sottrazione di minori era possibile desumere dalla banca-dati interforze (SDI) a disposizione delle Forze di polizia, nella quale infatti la denuncia di sottrazione di minore, a carico dei nonni paterni, risulta essere stata presentata ed inserita il 20 agosto, e quindi in data successiva alla partenza dei minori.

Informo infine che il 21 agosto 2020 la Questura di Prato provvedeva a trasmettere la citata denuncia della cittadina cinese all'autorità giudiziaria competente.

ALLEGATO 5

5-05873 Pollastrini: Sullo stato di attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020 per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari relativi a lavoratori immigrati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, prevista dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che è gestita dagli Sportelli Unici per l'immigrazione presso le Prefetture, chiedendo iniziative per velocizzare la definizione delle relative istanze.

Con riguardo alla procedura di emersione citata, occorre precisare che i requisiti per accedere al procedimento e le fasi della procedura sono disciplinati da due decreti interministeriali, il primo dei quali adottato il 27 maggio 2020 su iniziativa del Ministero dell'interno, alla vigilia dell'inizio della procedura, ed il secondo l'8 settembre 2020, su iniziativa del Ministero del lavoro.

In origine il termine per la presentazione delle domande era stato fissato al 15 luglio 2020, ma successivamente esso è stato prorogato al 15 agosto. Risultano essere state complessivamente presentate 207.542 domande.

Per la gestione di tale procedimento è stato predisposto uno specifico applicativo informatico, mentre sul sito ministeriale è stato pubblicato materiale informativo di carattere giuridico e tecnico-operativo sull'emersione dei rapporti di lavoro.

Occorre anche rilevare, su un piano generale, che rallentamenti nella trattazione delle istanze sono stati determinati da diverse cause. In primo luogo, va considerata la complessità degli adempimenti procedurali, che investono le competenze di più Amministrazioni (Prefettura, Questura, Ispettorato territoriale del lavoro, INPS), articolandosi in plurime fasi endo-procedimentali. In secondo luogo, c'è da

tenere presente l'impossibilità tecnica di gestire la procedura esclusivamente in via telematica, atteso che il datore, di lavoro e il lavoratore devono, dopo la loro identificazione, sottoscrivere il contratto di soggiorno e deve essere consegnata al lavoratore la richiesta di permesso di soggiorno da inoltrare, tramite gli uffici postali, alla Questura. Infine, non vanno dimenticati gli effetti della pandemia che ha limitato la funzionalità delle strutture periferiche, il cui personale ha dovuto (quando possibile): lavorare da remoto, riducendo gli appuntamenti con gli utenti. In ogni caso, alla data del 26 aprile scorso, risultano fissate 24.008 convocazioni e sono stati richiesti alle Questure complessivamente 19.771 permessi di soggiorno, a seguito della definizione di altrettante pratiche di emersione da parte degli Sportelli Unici.

Per far fronte all'ingente carico di lavoro, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, inoltre, un apposito procedimento volto ad utilizzare, per un periodo non superiore a sei mesi, prestazioni di lavoro a termine tramite un'agenzia di somministrazione di lavoro. Esaurita la relativa procedura, sono state selezionate le 800 unità destinate a svolgere attività amministrativa di supporto agli Sportelli Unici per l'immigrazione. Nello specifico le assunzioni hanno avuto inizio il 22 marzo scorso con un primo blocco di 328 unità. Allo stato hanno preso servizio complessivamente 650 lavoratori. I rimanenti 150 saranno assegnati alle sedi di destinazione non appena effettuata la preassunzione a cura della citata agenzia e la sottoscrizione dei contratti da parte dei lavoratori.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Svetlana Tzikanouskaya, *leader* dell'opposizione bielorusa 31

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 31

7-00273 Delmastro Delle Vedove: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan (*Discussione e rinvio*) 31

7-00629 La Marca: Su iniziative per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari (*Discussione e rinvio*) 33

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 37

5-05782 Zardini: Sulla soluzione del conflitto etnico in Togo 37

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 41

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla costituzione di Comitati permanenti 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 aprile 2021.

Audizione informale di Svetlana Tzikanouskaya, leader dell'opposizione bielorusa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.35.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e

alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che a far data dal 26 aprile per il gruppo Partito Democratico ha cessato di far parte della Commissione la collega Marina BERLINGHIERI ed è entrata a farne parte l'onorevole Graziano DELRIO.

Nell'augurare buon lavoro al collega Del Rio, ringrazia l'onorevole Berlinghieri per l'ottima collaborazione prestata.

7-00273 Delmastro Delle Vedove: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), nell'illustrare la risoluzione in titolo, ricorda che essa, che risale al luglio 2019 ed ha richiesto quindi un opportuno aggiornamento del testo, scaturisce dalla vicenda di Asia Bibi che è assurta a simbolo dei cristiani perseguitati nel mondo. Al riguardo segnala che, in base ai dati disponibili, un cristiano su sette è vittima di persecuzioni, in particolare nelle aree dove è maggiormente diffuso il fondamentalismo islamico, ma anche nei regimi autoritari, in particolare in quelli di stampo comunista materialista, che conculcano gravemente la libertà religiosa.

Evidenziando che tale libertà costituisce il prerequisito per l'esercizio di ogni altro diritto umano, illustra il dispositivo della risoluzione, per il quale è caratterizzante l'impegno per promuovere ogni opportuna iniziativa affinché il Pakistan proceda all'abrogazione del reato di blasfemia.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, riservandosi di esprimere successivamente un parere sul testo della risoluzione, ricorda di avere incontrato la famiglia di Asia Bibi già nel 2015, quando ricopriva la carica di Sottosegretario nell'allora Governo, che dimostrò una particolare attenzione per la tutela delle minoranze religiose in Pakistan, sollevando la questione della legge sulla blasfemia, peraltro il più delle volte utilizzata contro gli stessi fedeli islamici.

Sottolinea che la tutela e la promozione della libertà di religione o credo, dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose, nonché la lotta contro ogni forma di discriminazione, anche sulla base dell'appartenenza religiosa o del credo, rappresentano una priorità della politica estera italiana.

In questo contesto, ribadisce che il Governo italiano segue con estrema attenzione il tema della tutela delle minoranze religiose, e soprattutto cristiane, in Pakistan. In particolare, è ragione di preoccupazione l'abuso delle norme vigenti che

prevedono pene per atti di presunta blasfemia.

Rileva che la carenza di una tutela effettiva della libertà di credo o religione in Pakistan rimane quindi fonte di preoccupazione e il Governo italiano è impegnato a farvi fronte con un'azione a più livelli.

Sul piano multilaterale, invitiamo in tutte le occasioni utili i nostri *partner* a rispettare pienamente la libertà di religione o credo e a proteggere i diritti di chi appartiene a minoranze religiose. Dedichiamo in particolare grande attenzione alla necessità di decriminalizzare la blasfemia e l'apostasia. Sottolinea che si tratta di temi prioritari anche dell'attuale mandato italiano in Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda specificatamente il Pakistan, nel corso della sua ultima sessione di Revisione Periodica Universale, l'Italia ha espresso la raccomandazione al governo di Karachi di garantire la libertà di religione o di credo, invitando a depenalizzare la blasfemia e ad adottare misure per proteggere i diritti delle persone appartenenti a minoranze religiose.

In secondo luogo, rileva che la tutela della libertà di religione viene promossa sistematicamente nel quadro del dialogo fra Pakistan e Unione europea. Il rispetto dei diritti umani, inclusa la tutela della libertà di religione o credo, è parte integrante dello « *Strategic Engagement Plan* » del 2019 sul quale sono basati i rapporti tra Bruxelles e Islamabad. La tutela delle libertà di credo e l'abuso della legge sulla blasfemia, inoltre, sono stati oggetto delle conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea del novembre 2018, con le quali i Ministri degli affari esteri degli Stati membri hanno esortato il Paese a rispettare gli impegni assunti sul piano internazionale a tal riguardo.

In terzo luogo, segnala che anche nelle più recenti occasioni di dialogo bilaterale, il Governo ha ribadito alla controparte pakistana la posizione italiana in materia di libertà di religione o credo e di diritti degli appartenenti alle minoranze religiose.

Osserva che la promozione del rispetto dei diritti umani è inoltre una priorità della cooperazione italiana, come sancito nel Do-

cumento triennale di programmazione e indirizzo. In tale ambito ricade anche la libertà religiosa, come dimostrato dai numerosi interventi realizzati nel corso degli anni a sostegno delle minoranze religiose, fra cui, di recente, le attività finanziate attraverso l'apposito fondo per interventi a sostegno delle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi.

Ciò premesso, segnala che tuttavia l'Esecutivo ritiene preferibile mantenere flessibilità nella destinazione delle risorse, privilegiando, in certi casi, progetti indirizzati alle comunità oggetto di discriminazione, e, in altri casi, iniziative volte a far fronte alle condizioni di vulnerabilità o di bisogno della società in generale, proprio con l'intento di attenuare contrasti su base etnica o religiosa.

In generale, non è detto che vincolare rigidamente l'attività di cooperazione allo sviluppo con un Paese al rispetto di determinate condizioni incoraggi effettivamente lo Stato *partner* a osservarle. Una condizionalità rigida negli aiuti, con finalità punitive anziché esortative, difficilmente favorisce la risoluzione del problema e rischia anzi di contribuire ad aggravarlo.

A suo avviso, piuttosto di inserire criteri rigidi, sarebbe opportuno ragionare sulla possibilità di bilanciare gli interventi di cooperazione orientando i fondi a beneficio delle comunità religiose più in difficoltà.

Segnala, infine, di aver trattato tale problematica anche in occasione di un suo recente incontro con il Vescovo di Karachi, in esito al quale è emersa la comune volontà di orientare gli aiuti alle comunità cristiane in particolare al settore dell'istruzione e dell'educazione.

Maurizio LUPI (M-NCI-USEI-R-AC), nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla presentazione della proposta di risoluzione, sottolinea che la situazione delle minoranze cristiane perseguitate è drammaticamente peggiorata: attualmente, risultano dagli ultimi dati disponibili circa 320 milioni di cristiani perseguitati nel mondo e il Pakistan si segnala, purtroppo, tra i Paesi con il maggior numero di violazioni. In questo quadro, la vicenda di Asia Bibi

rappresenta senza dubbio l'emblema di una ben più ampia e drammatica realtà, di fronte alla quale è opportuno che il Parlamento assuma una posizione chiara e decisa attraverso l'auspicabile approvazione unanime della proposta di risoluzione presentata dal collega Delmastro delle Vedove.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), esprimendo apprezzamento per la sensibilità mostrata dal Sottosegretario Della Vedova sul tema, evidenzia una netta discontinuità rispetto alle posizioni espresse da altri rappresentanti dell'Esecutivo e si dichiara disponibile ad accogliere eventuali proposte di modifica al testo avanzate dal Governo, eventualmente motivate dalla necessità di un approccio diplomatico ma senza venire meno ai principi di fondo che ispirano la proposta di risoluzione.

Piero FASSINO, *presidente*, associandosi all'auspicio di addivenire all'approvazione unanime dell'atto di indirizzo, considerata la rilevanza del tema e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00629 La Marca: Su iniziative per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Francesca LA MARCA (PD) sottolinea che la risoluzione in oggetto trova la sua ragion d'essere nella situazione di seria difficoltà che si manifesta nel sistema dei servizi che la rete consolare riesce ad assicurare connazionali e alle imprese che si trovano e operano all'estero.

Rileva che tali difficoltà sono aumentate in modo significativo a seguito delle regole di prevenzione del contagio, adottate a causa della pandemia, sia dalle autorità dei paesi di insediamento sia dalle nostre autorità diplomatiche.

La conseguenza è che i tempi di attesa per gli appuntamenti con gli uffici consolari e di definizione delle pratiche, anche

quelle più semplice necessarie, come rinnovo di un passaporto di una carta di identità, si sono ulteriormente dilatati.

Osserva, quindi, che si delinea una situazione di seria limitazione della condizione di reale cittadinanza degli italiani all'estero e di difficoltà di rapporti con l'Italia, proprio nella fase in cui il nostro paese ha più bisogno di rilanciare rafforzare la sua proiezione globale. Sottolinea che, come menzionato, la pandemia ha avuto un peso notevole, ma solo perché ha aggravato un problema di natura strutturale che già persisteva da anni.

A suo avviso, la vera questione, in realtà, è nella divaricazione sempre più ampia tra il numero degli iscritti AIRE – quasi raddoppiati nel giro di quindici anni e oggi sulla soglia dei 6 milioni di connazionali, dispersi peraltro in circa 290 Paesi del mondo – e la contrazione della pianta organica del personale, che, a causa del blocco del *turn over*, nel giro di 10 anni ha perso poco meno di 1/3 dei suoi effettivi, passando per le sole aree funzionali da 3.657 unità a 2.575.

Osserva che a questa divaricazione si deve aggiungere anche la riduzione della rete dei consolati delle agenzie consolari, avvenuta negli anni scorsi a seguito della *spending review*.

Evidenzia che la situazione molto complessa impegnativa e comporta riflessioni specifiche su una serie di piani, quali le politiche per il personale, la riforma dell'amministrazione all'estero, fatta propria dall'attuale governo della riforma generale della pubblica amministrazione, lo sviluppo dei progetti di digitalizzazione, l'aumento delle risorse da destinare alle strutture estere dello Stato italiano e altro ancora.

Rileva che la proposta di risoluzione, naturalmente, ha un obiettivo molto più limitato specifico e riguarda un aspetto non meno importante dal punto di vista dei servizi prestati ai nostri connazionali, ma di più semplice approccio di più lineare soluzione.

Essa si concentra, infatti, sulle possibilità di migliorare l'organizzazione della rete dei consolati onorari e di semplificare le

attività quotidiane che sono a beneficio dei connazionali.

Si tratta di un livello di base in cui l'utente la possibilità di rivolgersi, per determinati adempimenti, a questi referenti del consolato, che svolgono attività «onoraria», cioè volontarie non retribuita, evitando spostamenti di solito onerosi e che comportano perdita di giornate di lavoro.

Osserva che, in base alla sua testimonianza diretta di residente in Canada, un paese di grande estensione territoriale, tale attività, soprattutto dove le distanze sono grandi e i consolati più congestionati, è di reale beneficio per gli interessati per le stesse strutture consolari.

Precisa che le indicazioni formulate nel dispositivo della risoluzione, oltre che frutto di esperienza personale, sono il risultato del dialogo e del confronto diretti che ha sviluppato con molti operatori, che le hanno rappresentato i nodi procedurali le difficoltà che incontrano nell'assolvimento del loro prezioso compito.

Rinunciando ad illustrarle nel dettaglio ed invitando i colleghi che non l'abbia ancora fatto a leggere il dispositivo della proposta di risoluzione, conclusivamente, ribadisce l'esigenza che in sede di ministero degli affari esteri vi sia un maggiore migliore riconoscimento della rete consolare onoraria, dando ai consoli l'indicazione di definire le modalità di un più dialogante rapporto con le figure onorarie, stabilizzando semplificando l'interazione con gli uffici consolari.

In secondo luogo, evidenzia che gli interventi proposti di fatto non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio del ministero degli esteri. Infatti, da un lato, la risoluzione invita il Governo ad aumentare la dotazione del capitolo 1284 della Tabella 5 del Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale e guardando i contributi ai consolati onorari, che attualmente non raggiunge i 200.000 euro per tutto il mondo, un livello davvero imbarazzante per un Paese che ha una diaspora di oltre 6 milioni di persone. Dall'altro, occorre considerare che ogni anno le obiettive esigenze di funzionamento della rete costringono gli uffici del MAECI a fare

spostamenti interni che portano a quadruplicare o quintuplicare quella cifra con l'aggravante di dover adottare soluzioni amministrative che appesantiscono burocraticamente lavoro e ritardano l'invio dei contributi a fine anno, spesso mettendo i consoli onorari in situazione di imbarazzo e di collisione con le normative bancarie locali. Osserva che se quella spesa è consolidata nel tempo, tanto vale incardinarla in bilancio, semplificando l'attività amministrativa e anticipando l'erogazione agli stessi consoli onorari.

Conclusivamente, auspica che la Commissione possa riconoscere il carattere di buon senso e lo spirito costruttivo che è alla base delle soluzioni prospettate e invitare unitariamente il Governo ad adottare misure che possano dare un qualche sollievo, partendo dal basso, l'intero sistema dei servizi erogati connazionali all'estero.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, riservandosi di esprimere il parere nel prosieguo del dibattito, ringrazia le deputate proponenti per aver evidenziato l'importanza della rete consolare per i servizi all'estero, il cui potenziamento costituisce un obiettivo condiviso dal Governo.

Infatti, come ben rilevato nella risoluzione in esame, la rete consolare onoraria italiana nel mondo è una realtà di grande importanza per la nostra proiezione internazionale.

Segnala che la rete consolare onoraria italiana si compone ad oggi di 512 sedi, di cui 348 « operative », ossia con titolare nell'esercizio delle funzioni. Spetta alle ambasciate e consolati all'estero, in base alle esigenze e all'esperienza accumulata direttamente sul territorio, valutare periodicamente la necessità di adeguare la struttura della propria rete, proponendo l'eventuale nomina di funzionari onorari.

Rileva che la loro presenza è tradizionalmente concentrata soprattutto nei Paesi a forte immigrazione italiana – sia come fenomeno storico, ad esempio l'America Latina, sia come destinazione della cosiddetta « nuova mobilità », ad esempio il Regno Unito – e in quelli interessati da consistenti flussi turistici dal nostro Paese. Vi

sono, infine, diversi Uffici onorari in Paesi ove non è presente una nostra Ambasciata.

Osserva che la Farnesina e la rete diplomatico-consolare di carriera valorizzano sempre più il ruolo degli Uffici consolari onorari, condividendo con essi informazioni, istruzioni e buone pratiche, anche con periodiche riunioni di coordinamento.

Ricorda la recente inaugurazione di un primo ciclo di videoconferenze, tenute nei mesi di marzo e aprile, che hanno coinvolto 58 Uffici consolari onorari di Paesi europei, ovvero il 15 per cento circa del totale. Ribadisce l'impegno a continuare tale iniziativa, estendendola a tutta la rete, prospettando l'avvio di un processo di formazione continua a favore degli Uffici consolari onorari, ad esempio consentendo l'accesso alle video-lezioni in materia consolare, sinora disponibili solo per il personale di ruolo del MAECI.

Segnala che recentemente, inoltre, gli Uffici onorari sono stati dotati di indirizzi di posta elettronica istituzionali e dedicati, anche al fine di conferire maggiore uniformità e autorevolezza nell'interazione con l'utenza e le Istituzioni.

Un progetto particolarmente efficace e apprezzato dall'utenza è quello del cosiddetto « funzionario itinerante », finalizzato al dispiegamento presso gli uffici consolari onorari di postazioni mobili per la captazione dei dati biometrici ai fini del rilascio del passaporto. Rileva che è ora in corso con l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato un'interlocuzione finalizzata all'acquisizione di ulteriori dispositivi, che saranno poi distribuiti in base alla effettiva necessità delle Sedi.

Venendo al tema delle risorse finanziarie, segnala che i funzionari onorari non ricevono compensi ma possono richiedere un contributo per le spese di ufficio e di rappresentanza.

Osserva che negli ultimi anni le risorse a tal fine messe a disposizione della Farnesina all'inizio dell'esercizio finanziario non sono state tuttavia sufficienti per le esigenze della rete. Si è pertanto dovuto ricorrere, in corso d'anno, a fondi provenienti da altri capitoli di spesa del MAECI. In proposito, prospetta la possibilità di

avviare una riflessione con le altre Amministrazioni competenti per l'individuazione di soluzioni che rendano strutturali tali finanziamenti, anche a beneficio della tempestività e della regolarità dei corrispondenti flussi di pagamento verso i titolari degli uffici onorari.

Sottolinea che l'attuale assetto normativo prevede, inoltre, il rimborso diretto, da parte degli Uffici sovraordinati di prima categoria, di alcune specifiche spese tassativamente individuate (ovvero quelle postali, telegrafiche, telefoniche, e per sussidi ai connazionali). L'eventuale introduzione di ulteriori categorie di spesa da ammettere a rimborso diretto, oltre a richiedere una modifica dell'articolo 72 del D.P.R. n. 18 del 1967, rischierebbe di incidere direttamente sull'equilibrio finanziario delle Sedi di prima categoria, comportando al contempo un ulteriore appesantimento delle procedure burocratiche in capo agli Uffici onorari, a causa delle rigide regole che normano la contabilità di Stato. Peraltro alcune di queste fattispecie – spese di rappresentanza, uso di sedi – sono già « rendicontabili » a valere sul contributo forfettario eventualmente concesso dal MAECI.

Evidenzia che l'introduzione, qualche anno fa, della rendicontazione delle spese a giustificazione del contributo forfettario percepito, può già costituire un aggravio delle attività dei funzionari onorari, nonché delle Sedi sovraordinate di prima categoria, adibite al loro controllo. Invita però a non dimenticare la *ratio* di tale obbligo, che origina da una esplicita richiesta degli Organi di controllo, finalizzata alla creazione di un sistema più chiaro e trasparente, che vada al di là della mera autocertificazione delle spese sostenute da parte del funzionario onorario, come accadeva in precedenza. Tanto premesso, ribadisce che la Farnesina è comunque disponibile, nell'ambito del dialogo continuo con i Consoli onorari, a valutare eventuali proposte volte al miglioramento delle procedure attualmente in vigore, al fine di rendere più snella ed efficace l'erogazione dei contributi alla rete onoraria.

Quanto infine all'opportunità di innalzare il limite di età per lo svolgimento delle

funzioni onorarie – che è fissato attualmente per legge a settanta anni – rileva la necessità di bilanciare, nella valutazione, il vantaggio che in alcuni specifici casi eccezionali potrebbe derivare dalla possibilità di continuare ad avvalersi per un periodo limitato dell'operato di funzionari già esperti, con l'esigenza di mantenere la prospettiva di un naturale ricambio generazionale. D'altro canto, una prolungata permanenza nelle funzioni può portare – come è naturale – a casi di parziale inattività o anche al semplice esaurimento della spinta propulsiva e delle motivazioni che avevano portato, in origine, alla candidatura per una carica onoraria di questo tipo, che per sua natura richiede un costante impegno in termini di tempo e lavoro.

Elisa SIRAGUSA (MISTO), intervenendo da remoto, esprime apprezzamento per l'iniziativa delle colleghe Schirò e La Marca, nonché per le osservazioni del Sottosegretario Della Vedova. Tuttavia, esprimendo riserve sulla *ratio* della proposta di elevare a 75 anni il limite di età compatibile con la nomina all'incarico di console onorario e di reintrodurre il sistema di rendicontazione forfettaria delle spese, rileva l'opportunità di approfondire tali profili critici attraverso un apposito ciclo di audizioni, eventualmente anche nella sede di un Comitato permanente.

Francesca LA MARCA (PD) rileva che il limite dei 70 anni, introdotto nel 1967, risulta ormai del tutto anacronistico e inadeguato e dunque la proposta di elevare la soglia 75 anni risulta del tutto legittima giustificata. Quanto alla reintroduzione del rimborso forfettario, ribadisce che si tratta di una misura opportuna ai fini di ridurre l'onere amministrativo che attualmente grava sui consoli onorari.

Piero FASSINO, *presidente*, ricordando che tra le norme approvate in sede di legge di bilancio per il 2021 è previsto anche l'incremento delle risorse destinate al personale consolare, evidenzia che lo svolgimento di un ciclo audizioni si inserirebbe in un calendario dei lavori della commis-

sione molto intenso; peraltro, osserva che le valutazioni svolte dal Governo nel corso della seduta odierna costituiscono di per sé un esauriente approfondimento della materia, che potrebbe essere ulteriormente sviluppato con l'audizione di rappresentanti della competente Direzione Generale del Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-05782 Zardini: Sulla soluzione del conflitto etnico in Togo.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VE-DOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Diego ZARDINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, puntuale e precisa, che evidenzia la situazione tuttora critica in cui versa il Togo, in un contesto che registra, tuttavia, taluni progressi, grazie anche dalla pressione esercitata dalla comunità internazionale.

Piero FASSINO (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla costituzione di Comitati permanenti.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha concordato all'unanimità sull'opportunità di istituire – ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento e nell'ambito delle materie di competenza della Commissione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento e delle circolari della Presidenza della Camera del 17 dicembre 1987, del 16 ottobre 1996 e del 16 luglio 2001 – i seguenti sette Comitati permanenti: il Comitato permanente sui diritti umani nel mondo; il Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; il Comitato permanente sulla politica estera e sulle relazioni esterne dell'Unione europea; il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e sulla promozione del sistema Paese; il Comitato permanente sulla politica estera per il Mediterraneo e l'Africa; il Comitato permanente sul commercio internazionale; il Comitato permanente sulla politica estera per l'America Latina.

Al riguardo, rammenta che i Comitati permanenti rappresentano articolazioni interne alla Commissione, la cui attività è soggetta alla programmazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione e che non è ammessa sovrapposizione né tra i lavori della Commissione e quella dei Comitati, né tra quella di un Comitato e dell'altro; i Comitati possono tuttavia svolgere audizioni in sede congiunta tra di loro.

Segnala che le sedute dei Comitati si svolgono nella stessa aula della Commissione. Non sono possibili riunioni congiunte di un Comitato con altre Commissioni, né con Comitati permanenti di altre Commissioni.

Ricorda, altresì, che, per qualsivoglia regolamento, la Presidenza del Comitato è tenuta ad informare la Presidenza della Commissione che, se necessario, provvede a consultare la Presidenza della Camera per le decisioni di competenza.

Per analoghe ragioni resta radicata presso la Presidenza della Commissione la titolarità dei rapporti con l'esterno, sia quanto agli altri organi della Camera sia quanto a soggetti esterni.

In merito alle attività ad essi delegate, sottolinea che i Comitati non hanno capacità deliberativa. Su delega della Commissione, svolgono attività di carattere conoscitivo, istruttorio e preparatorio rispetto ai lavori della Commissione.

Per prassi consolidata, ai Comitati permanenti è affidato lo svolgimento di audizioni, formali e informali, di indagini conoscitive, nonché l'esame istruttorio di provvedimenti e atti da sottoporre al successivo esame e deliberazione da parte della Commissione.

Evidenzia che, come già in precedenza, ai Comitati permanenti sarà in particolare delegato lo svolgimento delle indagini conoscitive, ferma restando in capo alla Commissione ogni deliberazione su documenti intermedi o conclusivi, nonché la facoltà di avocare a sé in qualunque momento lo svolgimento di specifiche audizioni, missioni o sopralluoghi da tenersi in tali ambiti.

Quanto alla loro composizione, che è soggetta al criterio di rappresentatività e di proporzionalità tra tutti i Gruppi, alla luce di quanto convenuto in modo unanime in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione, comunica quindi che il Comitato permanente sui diritti umani nel mondo nel mondo risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Berti, Del Re, Emiliozzi, Grande ed Olgiati; per il gruppo Lega, i deputati Coin, Comencini,

Formentini e Zoffili; per il gruppo Partito Democratico i deputati Boldrini, Quartapelle Procopio e Delrio; per il gruppo Forza Italia, i deputati Battilocchio e Valentini; per il gruppo Italia Viva, il deputato Librandi; per il gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Delmastro delle Vedove; per il gruppo Liberi e Uguali il deputato Palazzotto e per il gruppo Misto i deputati Osvaldo Napoli e Siragusa.

Il Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Del Re, Di Stasio, Grande, Marino e Spadoni; per il gruppo Lega, i deputati Coin, Comencini e Formentini; per il gruppo Partito Democratico i deputati Boldrini, Delrio e La Marca; per il gruppo Forza Italia, i deputati Battilocchio, Cappellacci e Orsini; per il gruppo Italia Viva, il deputato Migliore; per il gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Cirielli; per il gruppo Liberi e Uguali il deputato Palazzotto e per il gruppo Misto i deputati Borghese e Osvaldo Napoli.

Il Comitato permanente sulla politica estera e sulle relazioni esterne dell'Unione europea risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Del Grosso, Fantinati, Grande e Olgiati; per il gruppo Lega, i deputati Coin, Lorenzato e Snider; per il gruppo Partito Democratico i deputati Boccia, Boldrini e Delrio; per il gruppo Forza Italia, i deputati Battilocchio, Cappellacci e Orsini; per il gruppo Italia Viva, il deputato Migliore; per il gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Cirielli; per il gruppo Liberi e Uguali il deputato Palazzotto e per il gruppo Misto i deputati Cabras e Siragusa.

Il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e sulla promozione del sistema Paese risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Buffagni, Di Stasio, Grande e Marino; per il gruppo Lega, i deputati Billi, Cecchetti, Lorenzato e Zoffili; per il gruppo Partito Democratico i deputati Boccia e La Marca; per il gruppo Forza Italia, i deputati Fitzgerald Nissoli e Valentini; per il gruppo Italia Viva, il deputato Migliore; per il gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Cirielli; per il gruppo

Liberi e Uguali il deputato Palazzotto e per il gruppo Misto i deputati Borghese e Cabras.

Il Comitato permanente sulla politica estera per il Mediterraneo e l'Africa risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Berti, Di Stasio, Grande e Marino; per il gruppo Lega, i deputati Comencini, Formentini, Picchi e Zoffili; per il gruppo Partito Democratico i deputati Quartapelle Procopio e Delrio; per il gruppo Forza Italia, i deputati Orsini e Valentini; per il gruppo Italia Viva, i deputati Migliore e Librandi; per il gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Delmastro delle Vedove; per il gruppo Liberi e Uguali il deputato Palazzotto e per il gruppo Misto i deputati Ermellino, Lupi e Osvaldo Napoli.

Il Comitato permanente sul commercio internazionale risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Berti, Buffagni, Di Stasio, Emiliozzi e Fantinati; per il gruppo Lega, i deputati Cecchetti, Picchi e Ribolla; per il gruppo Partito Democratico i deputati Boccia a La Marca; per il gruppo Forza Italia, i deputati Biancofiore, Fitzgerald Nissoli e Orsini; per il gruppo Italia Viva, il deputato Migliore; per il gruppo Fratelli d'Italia, i deputati Delmastro delle Vedove e Cirielli; per il gruppo Liberi e Uguali il deputato Palazzotto e per il gruppo Misto i deputati Ermellino e Osvaldo Napoli.

Il Comitato permanente sulla politica estera per l'America Latina risulta così composto: per il gruppo Movimento 5 Stelle, i deputati Di Stasio, Del Grosso, Emiliozzi, Grande e Olgiati; per il gruppo Lega, i deputati Lorenzato e Zoffili; per il gruppo Partito Democratico i deputati Boldrini e Delrio; per il gruppo Forza Italia, i deputati Battilocchio e Valentini; per il gruppo Italia Viva, il deputato Migliore; per il gruppo Fratelli d'Italia, i deputati Delmastro delle Vedove e Cirielli; per il gruppo Liberi e Uguali il deputato Palazzotto e per il gruppo Misto i deputati Borghese e Cabras.

Comunica, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione ha concordato,

all'unanimità, la seguente composizione degli Uffici di presidenza dei predetti Comitati permanenti:

Comitato permanente sui diritti umani nel mondo: Laura Boldrini (PD), presidente; Vito Comencini (Lega), vicepresidente; Erasmo Palazzotto (LEU), segretario;

Comitato permanente sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Emanuela Claudia Del Re (M5S), presidente; Alessandro Battilocchio (FI), vicepresidente; Francesca La Marca (PD), segretario;

Comitato permanente sulla politica estera e sulle relazioni esterne dell'Unione europea: Andrea Orsini (FI), presidente; Graziano Delrio (PD), vicepresidente; Edmondo Cirielli (FdI), segretario;

Comitato permanente sugli italiani nel mondo e sulla promozione del sistema Paese: Simone Billi (Lega), presidente; Gianfranco Librandi (IV), vicepresidente; Elisa Siragusa (Misto), segretario;

Comitato permanente sulla politica estera per il Mediterraneo e per l'Africa: Gennaro Migliore (IV), presidente; Alessandra Ermellino (Misto), vicepresidente; Guglielmo Picchi (Lega), segretario;

Comitato permanente sul commercio internazionale: Delmastro Delle Vedove (FDI), presidente; Mirella Emiliozzi (M5S), vicepresidente; Fucsia Fitzgerald Nissoli (FI), segretario;

Comitato permanente sulla politica estera per l'America Latina: Maurizio Lupi (Misto), presidente; Edmondo Cirielli (FDI), vicepresidente; Riccardo Olgiati (M5S), segretario;

Formula, infine, i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi chiamati ai suddetti incarichi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-05782 Zardini: Sulla soluzione del conflitto etnico in Togo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione politica in Togo suscita diverse ragioni di preoccupazione, a causa della scarsa tutela dei principi democratici e delle numerose limitazioni all'accesso dello spazio politico per le opposizioni. Il Paese è infatti governato dal 1967 ininterrottamente dalla famiglia Eyadéma Gnassingbé [Eiademà Ghnassingbé], la cui prolungata permanenza al potere ha reso il Togo uno dei Paesi più stabili della regione subsahariana, ma anche uno dei meno democratici. L'attuale Presidente Faure Gnassingbé [For Ghnassingbé] è in carica dall'aprile 2005, rieletto per un quarto mandato quinquennale il 22 febbraio 2020. L'estrema frammentazione dell'opposizione non lascia per il momento intravedere la possibilità di un cambiamento concreto a breve termine.

Le elezioni presidenziali di febbraio sono state monitorate da osservatori dell'Unione Africana, della Comunità Economica degli Stati dell'Africa occidentale (l'ECOWAS) e da una delegazione dell'Unione europea, della quale ha fatto parte anche l'Italia. Gli osservatori internazionali hanno riscontrato lo svolgimento pacifico e ordinato del voto, mentre disordini si sono verificati subito dopo il voto, a seguito del mancato riconoscimento della vittoria di Gnassingbé da parte di alcuni esponenti delle opposizioni. Le proteste sono state duramente represses dalle forze dell'ordine.

Lo stato di emergenza decretato dal Governo nell'aprile 2020 per far fronte alla pandemia da Covid-19, successivamente prorogato quattro volte, è andato ad insistere su un contesto democratico già fragile, limitando ulteriormente la libertà di espressione e di manifestazione e provocando un aggiuntivo fattore di malcontento.

La situazione in Togo è seguita con grande attenzione anche in ambito euro-

peo. La stabilità del Paese e la cooperazione sul piano politico e di sicurezza, in un contesto regionale caratterizzato da numerose fragilità, quali la minaccia terroristica proveniente dal vicino Sahel ed il fenomeno della pirateria sempre più diffuso nel Golfo di Guinea, sono le principali direttrici su cui si concentra l'azione dell'Unione europea. In particolare, nell'ambito del dialogo politico *ex* articolo 8 dell'Accordo di Cotonou, e di concerto con l'ECOWAS, l'Unione europea ha recentemente sensibilizzato le Autorità del Togo in merito alla necessità di rafforzare le istituzioni in senso maggiormente inclusivo e democratico, di adottare misure a favore della partecipazione della società civile alla vita democratica e, più in generale, di garantire la tutela e il rispetto dei diritti umani.

Negli ultimi anni sono emersi alcuni, primi segnali positivi di miglioramento del quadro di tutela dei diritti umani in Togo.

Il 3 novembre 2015 il Paese ha approvato il nuovo Codice Penale, riforma da tempo monitorata e caldeggiata dall'Unione europea, che introduce il reato di tortura, il reato della tratta di esseri umani, nonché alcune norme contro la violenza sulle donne e norme per il contrasto della corruzione.

La pena di morte era stata ufficialmente abolita il 23 giugno 2009 e da allora il Togo ha sempre votato a favore della moratoria universale sulle esecuzioni delle Nazioni Unite. Il 16 settembre 2016 il Paese ha anche aderito al « Secondo Protocollo Opzionale del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 » rendendo di fatto irreversibile l'abolizione della pena di morte.

Sempre in ambito Nazioni Unite, l'ultima « Revisione periodica Universale » del Consiglio Diritti Umani dell'ONU che ha

interessato il Togo si è tenuta il 31 ottobre 2016. Delle 195 raccomandazioni avanzate in quell'occasione, la Delegazione del Togo ne ha accettate 136 (quasi il 70 per cento). Tra queste rientrano tutte e tre le raccomandazioni proposte da parte italiana: (1) firma e ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne; (2) maggiori sforzi per prevenire e combattere le forme di discriminazione e di violenza contro donne, bambini e persone vulnerabili, adottando una nuova legislazione e campagne di sensibilizzazione nazionale; (3) garanzie a tutela delle donne vittime di violenza, come un'assistenza adeguata e il riconoscimento della violenza come reato perseguibile penalmente.

Il Togo è attualmente Membro del Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra, in un secondo mandato consecutivo, fino a fine 2021 e ha esercitato la Vice Presidenza del Consiglio Diritti Umani per il Gruppo Africano nel 2020.

Il 30 settembre 2020 il Presidente Gnassingbé ha nominato come nuovo Primo Ministro Victoire Tomegah-Dogbé, ex Capo di Gabinetto e prima donna nella storia togolese a ricoprire tale incarico, che segna pure uno sviluppo importante nella promozione dell'uguaglianza di genere.

A tali segnali positivi fa da contrappeso la perdurante scarsa apertura delle istituzioni in senso più democratico. Prova ne è il fatto che ad oggi il Togo non abbia ancora accettato la richiesta di visita avanzata già nel 2019 dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite per il diritto di riunione pacifica e la libertà di associazione, di nazionalità togolese, Clément Voule [Clemdn Vul].

Anche sul piano bilaterale, seguiamo con attenzione gli accadimenti del Paese, a cominciare dal conflitto – richiamato dall'Onorevole – che nel maggio 2020 ha coinvolto le comunità Lamba e Konkomba. Le tensioni tra le due comunità scaturiscono essenzialmente da controversie legate alla transumanza del bestiame, dovute più spesso alla scarsa definizione dei confini tra i terreni che non a intolleranze di natura etnica. Si tratta di conflitti a « bassa intensità » che assumono contorni meno gravi rispetto a quanto avviene in altre parti del Continente africano, a cominciare da Paesi vicini come il Ciad, la Costa d'Avorio o la Nigeria. Nel gennaio dello stesso anno, peraltro, il Governo togolese aveva adottato un Piano operativo per la gestione della transumanza, al fine di favorire una soluzione pacifica delle controversie in materia. Secondo le informazioni rese pubbliche dallo stesso Governo togolese, i conflitti legati alla transumanza nel 2020 avrebbero causato 12 morti, 14 feriti e circa 1.600 sfollati.

L'Italia continuerà a monitorare questo aspetto e, più in generale, la situazione in Togo, con particolare riguardo alla tutela dei diritti umani, anche in stretto coordinamento con gli altri membri dell'Unione europea e naturalmente in ambito multilaterale attraverso le iniziative delle Nazioni Unite. La prossima sessione di Revisione Periodica Universale cui si sottoporrà il Togo a gennaio 2022 potrà senz'altro costituire un'utile opportunità per formulare ulteriori raccomandazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	43
5-03603 Deidda: Sull'afflusso di personale da formare e destinare a pregiati incarichi specialistici	43
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	47
5-05245 Maurizio Cattoi: Sulla situazione del personale femminile dell'Arma dei carabinieri .	44
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	49
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	44
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	50
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	45
7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00110)	45
ALLEGATO 4 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	51

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-03603 Deidda: Sull'afflusso di personale da formare e destinare a pregiati incarichi specialistici.

La Sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA (FDI) si dichiara pienamente soddisfatto della puntuale e dettagliata risposta, che fornisce ampie rassi-

curazioni a tutto il personale militare del comando aviazione dell'Esercito. Evidenza, quindi, che la Commissione ha potuto apprezzare, attraverso una serie di visite effettuate da delegazioni composte da suoi membri presso i reparti speciali delle Forze armate, la professionalità di questo personale che ritiene debba essere giustamente riconosciuta finanziando in maniera adeguata l'ammodernamento dei mezzi strumentali in dotazione.

5-05245 Maurizio Cattoi: Sulla situazione del personale femminile dell'Arma dei carabinieri.

La Sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio CATTOI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che conferma come il dicastero abbia compreso bene l'esistenza di una disciplina discriminatoria nell'ambito dei concorsi interni che consentono la progressione di carriera a svantaggio del personale femminile in congedo obbligatorio per maternità. Si tratta di un *vulnus* che va necessariamente corretto e auspica che si possa giungere quanto prima ad una soluzione del problema.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 9.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

C. 2824 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI condivide la proposta di parere del relatore.

Salvatore DEIDDA (FDI) ritiene che si debba dare maggiore risalto ai risultati positivi conseguiti dai contingenti militari italiani impiegati nelle operazioni all'estero come, ad esempio, quello attivo nella base di Gibuti. All'apprezzamento per il lavoro svolto dai nostri soldati da parte delle comunità locali, spesso fa da contraltare una stampa che considera solo gli aspetti negativi della spesa militare. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia, ribadendo l'importanza dell'aiuto portato dai militari italiani nelle missioni internazionali.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) concorda con il collega Deidda sulla bontà della missione svolta dal contingente italiano a Gibuti ed evidenzia la strategicità di quest'area nella quale il nostro personale sta svolgendo un'importantissima funzione, anche in campo civile, portando un aiuto concreto alla popolazione locale. Manifesta, quindi, apprezzamento per l'Accordo in esame che cristallizza la presenza italiana a Gibuti e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Maria TRIPODI (FI) si unisce alle considerazioni dei colleghi intervenuti e preannuncia un voto favorevole del gruppo di forza Italia.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) preannuncia, anche a nome del gruppo di Italia Viva, un voto convintamente favorevole.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) condivide le valutazioni dei colleghi intervenuti, sottolineando l'importanza del contributo offerto dal contingente italiano a Gibuti in termini di stabilizzazione del Paese e delle aree ad esso limitrofe. Aggiunge che le recenti notizie di cronaca riferite all'impegno della Cina nella costruzione di una base e di un porto testimonia quanto sia fondamentale mantenere la nostra presenza in tale area strategica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00110).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta dell'11 novembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 15 aprile la Commissione ha svolto l'audizione informale del Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio di Divisione Giacinto Ottaviani.

La Sottosegretaria di Stato per la Difesa Stefania PUCCIARELLI sottolinea che la Difesa ritiene che il ricorso alla prestazione di lavoro straordinario costituisca un rimedio, seppure residuale ed eccezionale, per sopperire ai picchi dei carichi di lavoro e per assicurare la prontezza e la continuità operativa dello strumento militare.

A tal riguardo, la direttiva sull'« Orario di lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare » del Segretariato Generale della Difesa, ponendosi come una vera e propria normativa di riferimento in tale materia, lascia agli Stati Maggiori di Forza armata la possibilità di emanare proprie direttive nel quadro delle particolari esigenze degli enti dipendenti. Tale circolare stigmatizza ogni ricorso al lavoro straordinario come fattore da tenere in considerazione per la pianificazione dell'attività lavorativa, soccorrendo a tale riguardo gli istituti della preventiva autorizzazione e del monte ore massimo di prestazione lavorativa per ciascun militare.

Ciò premesso, con riferimento alla circostanza evidenziata nella risoluzione che « sarebbe meno noto, il criterio di ripartizione delle ore di straordinario in base alle risorse, il quale criterio sembrerebbe non essere equo permettendo ai dirigenti di gestire le modalità e le percentuali per il pagamento degli straordinari effettuati », osserva come proprio attraverso l'emanazione della circolare si è realizzata la finalità di rendere trasparente la disciplina relativa all'orario delle attività giornaliere e sul compenso per lavoro straordinario, in funzione delle risorse economiche messe a disposizione. In tale contesto, tutte le direttive e le circolari emanate nel corso del tempo, ponendosi anch'esse come norma-

tiva di riferimento per la disciplina di tutte le attività connesse all'orario di servizio e al lavoro straordinario e contenendo, altresì, disposizioni di dettaglio finalizzate a disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse, assolvono pienamente ad un'esigenza di pubblicità e di trasparenza.

Ricorda, quindi, che in sede di predisposizione della relazione illustrativa al decreto legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019, recante disposizioni integrative e correttive al riordino dei ruoli del personale militare delle Forze armate, il Governo, nel vagliare le osservazioni proposte dal Parlamento, ha pienamente condiviso il principio che, in determinate condizioni, il compenso per lavoro straordinario possa essere corrisposto al personale delle Forze armate anche in deroga ai tetti massimi annuali individuali vigenti, al fine di garantire il pieno ristoro al personale delle prestazioni eccedenti il normale orario di servizio.

Pertanto, con riferimento ai primi tre impegni contenuti nell'atto di indirizzo, il Governo ritiene che gli stessi possano essere accolti solo in linea di principio, essendo pienamente condivisibili le motivazioni poste a fondamento, e reputa pertanto necessario operare una riscrittura del testo al fine di renderlo più aderente al dettato normativo in materia.

A tal riguardo, propone di accorpate i tre impegni, riformulandoli nel seguente tenore: « ad assicurare, in condizioni normali, il rispetto delle trentasei ore lavorative settimanali per il personale militare delle Forze armate, ricorrendo al lavoro straordinario come fattore di programmazione per esigenze operative e addestrative delle Unità e dei Reparti o per particolari situazioni e specifici impegni, tesi al conseguimento dei fini istituzionali delle stesse Forze armate vigilando, al contempo, affinché, attese le specificità e le prerogative del personale stesso, il rispetto dell'orario delle attività avvenga secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore con particolare riferimento all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231 ».

Con riferimento, invece, al quarto ed ultimo impegno, evidenza che l'attuale disci-

plina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere (articolo 7 del D.M. 25 settembre 1990) impone che la presenza del personale sul posto di lavoro sia rilevata oggettivamente con sistemi elettronici che memorizzano, con elevato grado di affidabilità, l'orario di ingresso ed uscita dalle infrastrutture. La corresponsione dell'indennità per lavoro straordinario può avvenire soltanto in presenza di un sistema di rilevazione automatizzato dell'orario lavorativo che, nella difesa, è stato implementato da anni e consente un monitoraggio non solo delle ore, per il rispetto del massimale annuale di ore di straordinario liquidabili, ma anche delle risorse finanziarie stanziare ad ogni Comando/Ente. Segnala, inoltre, che l'ordinamento militare, connotato da evidenti caratteri di specificità, è caratterizzato da un modello altamente gerarchizzato e si basa su un complesso sistema di valutazione del personale che tiene presente tutti i fattori che concorrono alla corretta gestione, anche secondo i parametri di efficienza, efficacia ed economicità, dell'elemento di organizzazione affidato al titolare, sia esso dirigente o semplicemente apicale, che mal si concilia, anche per i necessari caratteri di riservatezza, con un intervento come profilato nell'ultimo impegno della risoluzione in esame.

Pertanto, non considera possibile accogliere tale impegno.

Giovanni RUSSO (MISTO) ringrazia il Governo per la disponibilità mostrata nel ricercare un'interlocuzione su un tema complesso e che ha interessato anche altri Paesi europei persino con strascichi giudiziari. Accetta, quindi, la riformulazione proposta.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva come sia stato svolto un proficuo lavoro di condivisione tra la Commissione ed il Governo e preannuncia, pertanto, un voto favorevole da parte del gruppo della Lega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione, nel testo riformulato dal relatore.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03603 Deidda: Sull'afflusso di personale da formare e destinare a pregiati incarichi specialistici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per il comparto ad ala rotante dell'Esercito, così come per quello delle altre Forze Armate, il Dicastero sta esprimendo un impegno costante, anche sotto l'aspetto delle risorse finanziarie, per mantenerne ai consueti elevati livelli le capacità che, in particolare nel contesto attuale, si confermano sempre più preziose.

Nel solco di tale impegno, nel gennaio 2019 si è completata la fornitura di 16 elicotteri da trasporto medio CH-47F, secondo il programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento SMD n. 02/2008.

Relativamente al supporto logistico per tali acquisizioni, il Ministro della Difesa *pro tempore*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato, nel settembre 2019, il programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento SMD 32/2019 il quale disciplina il finanziamento dell'attività di manutenzione dei motori della linea CH-47F, per mezzo delle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge di Bilancio 2017.

Per completezza di informazione, la medesima decretazione disciplina il finanziamento dell'attività di manutenzione della linea AH-129D, e delle linee *Legacy* AB205, AB206 e A109.

Inoltre, sempre per il sostegno logistico della linea CH-47F, l'Esercito Italiano, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 1, comma 95, della Legge di Bilancio 2019, ha destinato, per il biennio 2021-2022, risorse specificamente dedicate al mantenimento delle condizioni operative (MCO) delle linee della Forza Armata, riservandosi di allocare per la medesima finalità quota parte delle ul-

teriori risorse per MCO disponibili nelle annualità successive.

In aggiunta, per la medesima esigenza, nel periodo 2021-2023 sono stati destinati finanziamenti per mezzo di risorse specificamente allocate dalla Difesa per il mantenimento delle dotazioni e ripianamento delle scorte.

Da ultimo, nell'ambito delle risorse integrative recate dalla Legge di Bilancio 2021 – il cosiddetto « Fondo Difesa » – si prevede di destinare ulteriori risorse, per il sostegno logistico delle linee di volo, con preminenza alla linea CH-47F.

In merito al programma di acquisizione di 116 elicotteri NH90 – di cui 60 per l'Esercito e 56 per la Marina Militare – frutto di una cooperazione in ambito NATO gestita attraverso la NATO *Helicopter Management Agency* (NAHEMA), esso è pienamente finanziato a valere su risorse dei Bilanci della Difesa e del Ministero dello sviluppo economico; al riguardo, rappresenta che le consegne stanno procedendo secondo le scadenze previste.

Relativamente alle spese per il mantenimento delle condizioni operative delle macchine, il programma ha trovato supporto sia nelle risorse che la Difesa alloca per tale finalità, sia nelle risorse integrative recate dalla Legge di Bilancio 2021 – il succitato « Fondo Difesa ».

Per quanto concerne, poi, il « *Light Utility Helicopter* », nel dicembre 2019 il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato l'avvio del relativo programma, SMD 38/2019, a beneficio dell'Aviazione dell'Esercito. Da tale decretazione sono derivati due atti contrattuali tra la Direzione Armamenti Aeronautici e Leonardo Elicotteri, per l'acquisizione di 17 macchine.

Inoltre, il programma è destinatario di risorse aggiuntive recate dal fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della Legge di Bilancio 2020 che permetteranno, una volta conseguita la necessaria approvazione ministeriale prevista ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'Ordinamento Militare, l'acquisizione di un'ulteriore aliquota di elicotteri.

I contratti già sottoscritti e quelli che si intendono sottoscrivere prevedono, oltre all'acquisizione delle macchine, anche la fornitura del relativo supporto logistico decennale.

Quanto, infine, al personale specialista, rappresento, in linea generale, che le esigenze della Forza Armata sono state debitamente considerate, in modo da assicurare un'adeguata alimentazione di personale da destinare a specifici impieghi.

Tale politica va letta nell'ottica di una più ampia iniziativa di rinnovamento del quadro normativo del settore del personale, anticipata anche recentemente dal Ministro della difesa e resasi necessaria alla luce del mutato contesto geostrategico e delle attuali esigenze delle Forze Armate.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05245 Maurizio Cattoi: Sulla situazione del personale femminile dell'Arma dei carabinieri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per comprendere al meglio la complessità delle questioni trattate con l'interrogazione in argomento occorre accennare, in via preliminare, al quadro normativo di riferimento in materia che prevede, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante « Codice dell'Ordinamento militare » (COM) – agli articoli dal 1025 al 1028 – che il personale militare sia sottoposto a valutazione mediante la compilazione dei previsti documenti caratteristici (Scheda valutativa o Rapporto informativo e relativo Foglio di comunicazione) contenenti giudizi analitici e descrittivi che si concludono, nel caso della Scheda valutativa, con l'attribuzione di una qualifica finale tra quelle previste (Eccellente, Superiore alla media, Nella media, Inferiore alla media, Insufficiente).

Le relative modalità di compilazione dei documenti caratteristici sono, invece, demandate al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il « Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare » (TUOM), che – dagli articoli 688 al 699 – specifica le finalità, la competenza e le modalità di compilazione di tale documentazione riguardante le varie categorie del personale.

Il contesto normativo di riferimento si completa, infine, con la Direttiva in materia di « Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate » che ha costituito la base per l'emanazione delle stesse e, dunque, risulta con esse perfettamente in linea e con le Circolari applicative emanate dalla competente Direzione Generale per il Personale Militare.

Nel merito dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto si osserva che, in conformità

alle citate disposizioni normative, per l'attribuzione dei punteggi previsti in ragione della valutazione caratteristica del candidato vengono considerati i soli periodi computabili, in ossequio alla finalità della valutazione stessa, che prevede l'espressione di un giudizio « sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare », ai sensi dell'articolo 688 del TUOM.

È quindi la norma a considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale, i soli periodi computabili che devono essere « ancorati » ai servizi prestati e al rendimento fornito dal militare, « rilevando le capacità e attitudini mostrate e i risultati conseguiti ».

La *ratio* della legge, pertanto, lungi dal perseguire qualsivoglia intento discriminatorio, è solo quella di commisurare l'attribuzione di un punteggio incrementale all'effettivo compimento di un servizio e al conseguimento di un risultato.

Sulle base della citata disposizione normativa, quindi, restano escluse dal computo sia le assenze dal servizio, sia i periodi che danno luogo al cosiddetto modello « C » (Mancata redazione di documentazione caratteristica), in cui ricade, tra gli altri, il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

La tematica sollevata con l'interrogazione, tuttavia, è degna della massima attenzione e, in considerazione di ciò, i competenti Uffici del dicastero provvederanno a condurre i necessari approfondimenti volti ad individuare le soluzioni più eque e conformi al peculiare ordinamento militare, onde non penalizzare la condizione della genitorialità nel mondo delle Forze Armate.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (C. 2824 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (C. 2824 Governo);

ricordato che:

la cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Gibuti risale ad un'intesa bilaterale siglata il 30 aprile 2002, ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327 e scaduta il 31 maggio 2014;

Gibuti occupa una posizione geografica strategica all'imbocco meridionale del Mar Rosso, con i suoi porti che servono anche per i collegamenti tra Europa, Medio Oriente ed Asia orientale ed è base militare di numerosi Paesi, tra i quali gli Stati Uniti, la Cina, la Francia e la Germania;

dal 2013 è operativa a Gibuti una base italiana nell'ambito della missione dell'Unione europea Atalanta, volta a prevenire e reprimere gli atti di pirateria internazionale lungo le coste degli Stati del Corno d'Africa;

proprio in considerazione della presenza militare italiana sul territorio di Gibuti, nelle more di una nuova intesa regolatrice volta a sostituire quella scaduta nel 2014, fu siglato uno Scambio di Note, en-

trato in vigore il 14 febbraio 2015, che ha provveduto a regolare le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare;

rilevato che l'Accordo in esame, fatto a Roma il 29 gennaio 2020, regola nuovamente la cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Gibuti, nell'intento di rafforzare la cooperazione tra le rispettive Forze armate, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

richiamato, in particolare, l'articolo 7 che disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate, e stabilisce, altresì, che il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premesso che:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », all'articolo 3, comma 1, prevede che, in deroga all'articolo 2, comma 2 e 3, rimane disciplinato dal rispettivo ordinamento il personale militare e delle forze di polizia;

pur sottolineando l'essenzialità della totale disponibilità al servizio come elemento che contraddistingue la professione militare, la legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 10, comma 1, fissa l'orario dell'attività giornaliera del personale militare, valido in condizioni normali, in trentasei ore settimanali;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1825, ha definito che l'orario delle attività giornaliere degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali, che la prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario e che il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte;

durante l'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del Dicastero presso le commissioni congiunte 4a (Difesa) del Senato della Repubblica e IV (Difesa) della Camera dei deputati del 26

luglio 2018 è stata espressa la volontà di voler operare uno sforzo comune per le retribuzioni, le carriere e per miglioramento della qualità della vita del personale;

il Capo di Stato maggiore della difesa, il Generale di Squadra Area, Enzo Vecciarelli, durante la sua audizione in merito alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale in ambito Difesa, ha affermato che « l'operatività di ogni reparto in termini di efficienza, efficacia ed economicità risulti intrinsecamente connessa con la salvaguardia del morale, della salute psico-fisica e del benessere del personale »;

considerato inoltre, che:

in una nota del Brigadiere Generale CCrn (r) Antonino Lo Torto, pubblicata e rintracciabile sul portale *web* della Difesa concernente « L'orario di servizio del personale militare valenza disciplinare e rilevanza penale », si legge che « la definizione dell'orario di lavoro del personale militare persegue il duplice scopo di: stabilire un metodo di razionalizzazione – su base temporale – della produttività al fine di ottimizzare – in armonia con il rapporto costo/efficacia – l'impiego delle risorse umane secondo criteri che consentano l'utilizzo delle energie fisiche e psichiche dei militari, senza dispersioni conseguenti ad impieghi prolungati, e a garantire al singolo militare, anche in condizioni d'impiego rischiose e logoranti, la possibilità di mantenere il controllo delle proprie energie fisiche e psichiche in modo da poter gestire la qualità delle proprie prestazioni in armonia con le direttive e gli ordini di servizio »;

nella stessa nota si legge che il rispetto dell'orario giornaliero è, nel rapporto di lavoro comune, essenziale per l'ef-

ficienza del ciclo produttivo e per l'efficacia della reciprocità tra le prestazioni del datore di lavoro e del lavoratore e che, pur nella totale disponibilità al servizio tipica della disciplina militare, nel rapporto di lavoro militare, la determinazione dell'orario di servizio non è l'elemento determinante della produttività, bensì ha natura organizzativa, funzionale al razionale raggiungimento dei risultati ed alla tutela delle risorse umane destinate all'assolvimento della missione istituzionale che coinvolge in modo globale la professionalità dei singoli militari;

il pagamento e la ripartizione delle ore di straordinario all'interno delle Forze Armate costituisce da sempre un argomento di difficile soluzione e, a tal proposito, è stata presentata in data 31 ottobre 2018 l'interrogazione n. 4/01535 a prima firma Del Monaco nella quale si evidenzia che risulterebbe la concreta impossibilità per l'amministrazione del Ministero della difesa di sostenere regolarmente le spese per i pagamenti delle ore di lavoro straordinario del personale militare – nonostante questo venga impiegato in attività che si protraggono ben oltre il normale orario di servizio – e che, inoltre, il criterio di ripartizione delle ore di straordinario in base alle risorse, sembrerebbe « non essere equo permettendo ai dirigenti di gestire le modalità e le percentuali per il pagamento degli straordinari effettuati »;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ha disciplinato la nascita dell'organismo indipendente di valutazione (Oiv) della performance anche all'interno del Dicastero della difesa tra le cui competenze vi sono quelle di poter proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'amministrazione, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi; l'Oiv è, inoltre, responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica,

impegna il Governo

ad assicurare, in condizioni normali, il rispetto delle trentasei ore lavorative settimanali per il personale militare delle Forze armate, ricorrendo al lavoro straordinario come fattore di programmazione per esigenze operative e addestrative delle Unità e dei Reparti o per particolari situazioni e specifici impegni, tesi al conseguimento dei fini istituzionali delle stesse Forze armate, vigilando, al contempo, affinché, attese le specificità e le prerogative del personale stesso, il rispetto dell'orario delle attività avvenga secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

(8-00110)

« Giovanni Russo ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	53
5-05822 Cancellieri: Iniziative per la dotazione di targhe di servizio per i veicoli di proprietà dell'Agenzia delle dogane	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-04652 Centemero: Accesso agli incentivi fiscali da parte delle piccole e medie imprese quotate in mercati non regolamentati	54
5-05711 Gadda: Proroga delle concessioni demaniali ad enti non profit	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	58
5-05839 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del <i>Superbonus</i> a talune fattispecie di interventi edilizi	55
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta

per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05822 Cancellieri: Iniziative per la dotazione di targhe di servizio per i veicoli di proprietà dell'Agenzia delle dogane.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) evidenzia come l'interrogazione in titolo tragga origine dall'audizione svoltasi il 2 dicembre scorso dinnanzi alla Commissione Finanze del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel corso della quale erano emerse alcune criticità riscontrate nell'operatività quotidiana dei funzionari delle dogane, proprio in ragione dell'assenza di targhe di servizio per i veicoli di proprietà dell'Agenzia medesima. Il col-

lega Caso, componente della Commissione parlamentare antimafia e cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ha a sua volta segnalato problemi nell'attività svolta dall'Agenzia nell'ambito della collaborazione con la Direzione nazionale antimafia, sempre con riferimento alla mancanza di targhe di servizio.

Prendendo quindi atto dell'impossibilità di equiparare i veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a quelli delle Forze di polizia, rileva comunque la necessità di rendere univocamente riconoscibili tali veicoli attraverso targhe di servizio che abbiano un effetto, a fini di individuazione, superiore a quello di dispositivi che possono essere facilmente reperiti sul mercato, quali sirene, lampeggianti o palette.

Ritenendo quindi opportuno recepire le indicazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, preannuncia l'intenzione di attivarsi per una soluzione del problema per via normativa. Rammenta che il suo gruppo ha già presentato al Senato una proposta emendativa in tal senso, che non ha tuttavia avuto seguito e che potrà essere oggetto di nuova presentazione in un prossimo provvedimento.

Ringrazia, in conclusione, la rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatta per la disponibilità manifestata a trovare una soluzione alla questione evidenziata.

5-04652 Centemero: Accesso agli incentivi fiscali da parte delle piccole e medie imprese quotate in mercati non regolamentati.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, ritenendo opportuno approfondire ulteriormente la questione, chiede il rinvio della trattazione dell'interrogazione in titolo.

Antonio ZENNARO (Lega) acconsente al rinvio dell'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

5-05711 Gadda: Proroga delle concessioni demaniali ad enti non profit.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Chiara GADDA (IV), ringraziando, si dichiara non soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, che non prevede alcuna soluzione delle problematiche evidenziate nell'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

Ricorda quindi che tra gli enti non profit rientrano tutti quelli che non hanno finalità di lucro, comprese le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche. Questi enti – che dispongono di risorse limitate, quasi totalmente corrispondenti alle quote sociali, integrate talvolta dai proventi di attività commerciali collaterali, che devono comunque essere destinati alle finalità sociali – sono soggetti ad aumenti estremamente rilevanti dei canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali, sino a sette volte l'importo minimo attuale, oltre all'obbligo di versamento di una cauzione corrispondente al doppio del nuovo canone.

Rileva che, in conseguenza di detti aumenti, migliaia di enti non profit saranno costretti a chiudere, prospettiva particolarmente grave in questo momento di crisi. Segnala inoltre che alcuni enti non profit hanno comunque provveduto al pagamento ricorrendo all'indebitamento bancario, in diversi casi con esposizione personale dei loro rappresentanti legali.

Altro aspetto segnalato nell'interrogazione è quello, da anni dibattuto, della durata delle concessioni demaniali, per le quali è stata prevista una proroga sino al 2033, applicabile ad alcuni operatori di carattere commerciale, mentre le concessioni relative agli enti non profit scadranno alla fine del corrente anno. A tale proposito chiede un intervento volto ad evitare che, al momento del rinnovo, si assegnino le nuove concessioni sulla base di criteri di esclusiva natura economica, ciò che rischierebbe di escludere, di fatto, l'assegnazione ad enti senza fini di lucro, che rappresentano per i territori un patrimonio importante dal punto di vista sociale e storico.

Ribadendo di non essere soddisfatta della risposta ricevuta, chiede che il Parlamento e il Governo si adoperino per evitare la chiusura degli enti non profit titolari di concessioni demaniali, anche eventualmente

disponendo una proroga delle concessioni in essere. Auspica, infine, un coinvolgimento del CONI, cui molti di tali enti sono affiliati.

5-05839 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi edilizi.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara molto soddisfatto della dettagliata risposta della rappresentante del Governo, che ringrazia. Sottolinea quindi come sia stata confermata l'applicabilità del *Superbonus* in tutte le fattispecie per le quali, nell'interrogazione, erano stati chiesti chia-

rimenti, come la possibilità di fruizione indiretta delle agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; la non necessità della presenza nell'immobile di persone di età superiore a sessantacinque anni; la previsione che le pertinenze, anche se distintamente accatastate, non debbano essere considerate autonomamente al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio e il relativo massimale di spesa; la possibilità di addebitare la spesa e il relativo beneficio ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-05822 Cancellieri: Iniziative per la dotazione di targhe di servizio per i veicoli di proprietà dell’Agenzia delle dogane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato i compiti di importanza strategica svolti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente alla riscossione dei dazi e, nell’ambito delle accise e dei monopoli, all’accertamento ed alla riscossione del gettito erariale, richiamano l’attenzione sul fatto che i funzionari dell’Agenzia, negli spazi doganali, e diversamente dai loro omologhi della Polizia di frontiera, della Capitaneria di porto, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza, sono costretti ad avvalersi di veicoli con targa civile, seppur dotati di sirena, lampeggiante e paletta.

Tuttavia, essendo questi dispositivi facilmente reperibili sul mercato, generando rischi di sicurezza e di efficacia dei controlli, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere « se non si ritenga opportuno adottare iniziative per la modifica del citato articolo per sanare questo *vulnus*, estendendo all’Agenzia la possibilità di dotare le proprie vetture di targa di servizio Adm o individuare soluzioni alternative per identificare i mezzi, così da non confonderli con i mezzi privati negli spazi doganali ».

Al riguardo, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria evidenziano che l’articolo 16 della legge n. 121/1981 individua tassativamente le Forze di polizia dello Stato nella Polizia di Stato, nell’Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza nonché nel Corpo di polizia penitenziaria.

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dunque, non rientra in tale novero, trattandosi di un’agenzia fiscale che non svolge compiti di polizia ma che esercita principalmente funzioni di gestione del sistema tributario (con riferimento ai tributi a essa affidati) e di esecuzione dei connessi controlli di natura amministrativa, da cui –

solo in via eventuale – possono emergere illeciti di natura penale.

Alle Agenzie fiscali è infatti affidata « la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero dell’economia e delle finanze », come previsto dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 300/1999, senza alcuna funzione di *law enforcement*.

L’Agenzia delle dogane, in particolare, secondo quanto disposto dal successivo articolo 63, comma 1, del richiamato decreto delegato « è competente a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati », oltre alle « funzioni già di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

Ai funzionari e agli agenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – al pari di quanto avviene, a titolo esemplificativo, per gli ispettori delle ASL e altre categorie di soggetti individuati dalle leggi speciali – « nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge », sono altresì assegnate funzioni di polizia giudiziaria per il contrasto di alcune fattispecie criminose, con limiti di competenza per materia, temporali e territoriali (combinato disposto dell’articolo 57, comma 3, c.p.p. e delle previsioni legislative che attribuiscono, solo in settori specifici ed espressamente individuati, funzioni di polizia giudiziaria al personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Differentemente dalle Forze di polizia, pertanto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non svolge funzioni di polizia giu-

diziaria a carattere permanente e in via generalizzata.

Dette funzioni comportano, ai sensi dell'articolo 55 c.p.p., l'obbligo di provvedere, in via permanente e anche di iniziativa, all'acquisizione della notizia di tutte le tipologie di reati, all'impedimento che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, alla ricerca degli autori, al compimento degli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, bensì limitatamente ai reati di cui il relativo personale acquisisca notizia nell'esercizio dei compiti a esso istituzionalmente demandati.

In tale prospettiva, non può non rilevarsi come – sul piano generale – siano proprio le funzioni di *law enforcement* (ivi incluse quelle di polizia giudiziaria) assolve dalle Forze di polizia a motivare, in definitiva, le differenti modalità di riconoscimento dei propri veicoli adottati anche all'interno degli spazi doganali. Per le stesse ragioni, del resto, il relativo personale è chiamato a operare, nel medesimo contesto, anche in divisa.

In tale quadro, relativamente all'ipotizzata estensione ai veicoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della disciplina di cui all'articolo 138 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si rappresenta che tale norma prevede l'applicazione di regole speciali, esclusivamente per le Forze armate e le Forze di polizia, nonché per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Croce rossa italiana, i corpi forestali regionali e la Protezione civile, con riferimento ai veicoli (accertamenti tecnici, immatricolazione, rilascio dei documenti di circolazione e targhe di rico-

noscimento) e ai relativi conducenti (addestramento, individuazione e accertamento dei requisiti necessari per la guida, esame di idoneità e rilascio della patente di guida e dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida). Ciò in ragione delle funzioni di ordine pubblico, emergenza e soccorso affidate a tali Amministrazioni ed enti, oltreché delle particolari condizioni di guida (a titolo esemplificativo, inseguimenti o altri interventi urgenti, che impongono agli altri conducenti di lasciare libero il passo o fermarsi), della tipologia di veicoli e dei luoghi, spesso ostili e pericolosi, dove l'attività è esercitata.

Tali considerazioni appaiono valide per il complesso delle disposizioni speciali relative ai veicoli e ai conducenti sopra indicati, comprese le targhe di riconoscimento, che hanno la funzione di rendere identificabili i veicoli in servizio di ordine pubblico, emergenza e soccorso pubblico.

Va osservato, peraltro, come all'interno degli spazi doganali la circolazione dei « mezzi privati » sia soggetta a limitazioni, così minimizzando, in concreto, il paventato rischio di « sicurezza e di efficacia dei controlli ».

Infine, in merito all'ulteriore possibilità prospettata dall'interrogante (non di carattere normativo) di « individuare soluzioni alternative per identificare i mezzi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli », si sottolinea che ogni eventuale intervento della specie dovrà salvaguardare la piena identificabilità e distinzione dei mezzi in dotazione alle Forze di polizia, sì da evitare di ingenerare confusione e incertezze per i cittadini nonché possibili profili di criticità in ambito operativo.

ALLEGATO 2

5-05711 Gadda: Proroga delle concessioni demaniali ad enti non profit.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha prorogato al 2033 la scadenza delle concessioni in corso degli operatori degli stabilimenti balneari; tale proroga non include i sopra citati enti che svolgono la propria attività all'interno di concessioni demaniali, per i quali tale termine è rimasto dunque fissato al 31 dicembre 2021.

Inoltre, gli Onorevoli segnalano che l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede altresì che dal 1° gennaio 2021 l'importo minimo annuo per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro.

Gli Onorevoli rilevano che tale misura non pone alcun discrimine tra non profit e soggetti che traggono valore economico dall'utilizzo delle concessioni, comportando un aumento fino a sette volte l'importo minimo attuale dei canoni demaniali minimi anche per settori come quello del non profit, di cui fanno parte ad esempio bocciofile, circoli velici, circoli nautici e pesca sportivi dilettanti.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono al Governo quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare gli enti non profit che operano su concessioni demaniali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Al riguardo, l'Agenzia del demanio osserva che, a seguito del conferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 112/1998, tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo

sono state trasferite alle Regioni ed ai Comuni, salvo che non siano funzioni relative ad usi specifici nazionali. Rimanendo la proprietà di tali beni in capo allo Stato, a quest'ultimo compete l'adozione di alcuni provvedimenti attinenti agli aspetti dominicali, ad esempio articoli 32, 35, 49 e altri del codice della navigazione, oltre agli introiti dei canoni e indennizzi dovuti per l'utilizzo di tali beni.

In virtù di tale trasferimento di funzioni, agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete, tra l'altro, l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi, essendo competente l'Agenzia del demanio, su richiesta dei medesimi enti e sulla base dei dati dagli stessi forniti, all'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, comma, 274 legge n. 311/2004 in caso di mancato pagamento.

In ragione dei molteplici aspetti che la materia investe, si rappresenta, inoltre, che le questioni portate all'attenzione dagli Interroganti attengono alle competenze (ulteriormente ridisegnate nelle deleghe a seguito della formazione del nuovo Governo Draghi) di numerosi Ministeri, non limitandosi al solo Ministero dell'economia e delle finanze.

Infatti l'articolo 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), prevede espressamente che « Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime ».

Tanto premesso, l'Agenzia del demanio precisa che la proroga prevista dall'articolo 1, comma 682 della legge n. 145/2018, fa riferimento alle concessioni di demanio marittimo aventi ad oggetto tutte le attività di seguito elencate, come individuate dall'articolo 01, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Con riferimento, infine, all'importo minimo annuo per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime previsto dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, deve rilevarsi che sono state presentate numerose proposte emendative della disposizione da ultimo in sede di esame da parte della Commissione V del Senato dell'A.S. 2144 (« Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 »).

In relazione alla determinazione dell'importo del canone, come anzidetto, l'Agenzia del demanio conferma di non rinvenire aspetti di propria competenza.

Il Ministero dell'infrastrutture e delle mobilità sostenibili segnala che qualsiasi modifica che si introducesse all'importo del canone minimo, pari euro 2.500 dal 1° gennaio 2021, potrebbe determinare riflessi importanti sull'erario dello Stato in termini di minor gettito per il quale è necessario reperire idonei mezzi di copertura finanziaria.

ALLEGATO 3

5-05839 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del *Superbonus* a talune fattispecie di interventi edilizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto *Superbonus*, fanno presente che sulla materia, sebbene l'amministrazione finanziaria sia intervenuta più volte per chiarire la normativa, rimangono tuttavia diversi dubbi interpretativi che ne rallentano l'applicazione.

In particolare gli Onorevoli interroganti chiedono conferma circa la facoltà di fruizione indiretta delle agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Chiedono inoltre di sapere se, al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio e il relativo massimale di spesa, siano da considerare, ai fini della fruizione del *Superbonus*, anche le unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale. Infine, se sia corretta l'interpretazione secondo la quale sarebbe possibile addebitare la spesa o una quota e la fruizione del relativo beneficio ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio.

Con riferimento, poi, all'efficacia delle proroghe introdotte con l'ultima legge di bilancio, chiedono di sapere quali siano i tempi di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea cui l'articolo 1, comma 74, della legge n. 178 del 2021 subordina l'efficacia delle medesime.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la prima richiesta si rappresenta che, come chiarito con la Guida « *Superbonus* 110 per cento », pubblicata dall'Agenzia delle entrate nel 2021, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, per gli interventi finalizzati

alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap, in situazione di gravità, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in alternativa alla fruizione diretta del *Superbonus*, può essere esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro.

Si ritiene che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di « persone di età superiore a sessantacinque anni », sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di

persone di età superiore a sessantacinque anni.

Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del *Superbonus*, stante l'esplicito richiamo nell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

Il Ministero della transizione ecologica, nel concordare sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l'opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, in forza del generico richiamo, previsto dal comma 13 dell'articolo 119, a tutti gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, evidenzia che i cennati interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli « interventi trainati » di cui al comma 2 del citato articolo 119, sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica di cui al successivo comma 3. Quest'ultimo, infatti, sia applica a tutti gli interventi di cui al comma 2.

In merito alla seconda richiesta, ovvero se, al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio e il relativo massimale di spesa, siano da considerare, ai fini della fruizione del *Superbonus*, anche le unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale, si fa presente che l'articolo 1, comma 66, lettera n), della legge n. 178 del 2020, richiamato dagli interroganti, ha modificato il comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, inserendo, tra i soggetti beneficiari del *Superbonus*, anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

In sostanza, a seguito della modifica sopra indicata, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprie-

tari persone fisiche ed è riferita alla spesa sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della *ratio* della modifica operata con la Legge di bilancio 2021.

Pertanto, ad esempio, può fruire del *Superbonus* anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.

Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa ammesso al *Superbonus*, nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.4.4), è stato precisato che: « conformemente a quanto previsto per l'ecobonus e per il sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell'applicazione del *Superbonus*, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8 ».

Con riferimento, in ultimo, alla possibilità di addebitare la spesa o una quota e la fruizione del relativo beneficio ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio, si fa presente che, con la circolare dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E, è stato chiarito che: « nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri

applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare ».

Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio, composto da 5 unità immobiliari, siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro), ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.

Per completezza, si fa presente che l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, al comma 9-bis, prevede che: « le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole ».

In ultimo, con riferimento ai tempi di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, cui l'articolo 1, comma 74, della legge n. 178 del 2021 subordina la proroga dell'efficacia delle misure in esame, si fa presente che i tempi di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono disciplinati dal Regolamento che ha istituito la *Recovery and Resilience Facility* (Reg. 241/2021 del 12 febbraio 2021).

Sulla base dell'articolo 19, entro due mesi dalla loro trasmissione formale – che è prevista di norma entro il 30 aprile (articolo 18, comma 3) – la Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei PNRR, attribuendogli un *rating* basato su diversi criteri di valutazione. In caso di valutazione positiva, la Commissione formula una proposta di decisione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Successivamente, in conformità con quanto dispone il successivo articolo 20, entro quattro settimane dalla proposta della Commissione sul PNRR il Consiglio adotta a maggioranza qualificata una decisione nella forma di un atto di esecuzione. La decisione elenca le riforme e i progetti di investimento che lo Stato richiedente dovrà implementare, inclusi traguardi, obiettivi e indicatori di risultato e i criteri di verifica del loro raggiungimento, specificando la contribuzione finanziaria accordata.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04075 Sarli: Sull'accesso a nuove classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con la laurea LM-42 in medicina veterinaria	63
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	66
5-05647 Bella: Sulla disciplina della retribuzione aggiuntiva per le attività di didattica curriculare svolte dai ricercatori universitari a tempo indeterminato	64
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	67
5-05715 Nitti: Sulle modalità di inserimento della figura del <i>tutor</i> accademico all'interno delle AFAM	64
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	68
5-05369 Nitti: Sui tempi previsti per il completamento del processo di statizzazione delle AFAM	64
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	70
5-05780 Vietina: Sui percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità	64
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	71
5-03828 Di Giorgi: Sulla disciplina relativa al finanziamento degli enti pubblici di ricerca ..	65
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	73

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 13.30.

5-04075 Sarli: Sull'accesso a nuove classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con la laurea LM-42 in medicina veterinaria.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Doriana SARLI (MISTO) ringrazia per l'apertura e la disponibilità manifestata dal Governo nella risposta alla sua interrogazione che raccoglie le numerose sollecitazioni sopraggiunte dal mondo dei giovani laureati in medicina veterinaria. Precisa che la richiesta di valutare l'accesso a nuove classi di concorso non nasce esclusivamente da mere esigenze occupazionali, ma, piuttosto, dalla legittima aspirazione a poter trasferire le conoscenze acquisite in anni di studio multidisciplinare agli studenti più giovani. Conclude, sottolineando l'apprezzamento per il riconoscimento del valore abilitante alla laurea in veterinaria,

previsto dal disegno di legge presentato dal Governo e attualmente in corso di esame presso le Commissioni giustizia e cultura.

5-05647 Bella: Sulla disciplina della retribuzione aggiuntiva per le attività di didattica curricolare svolte dai ricercatori universitari a tempo indeterminato.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco BELLA (M5S), dopo aver ringraziato per la tempestività della risposta fa presente che essa tuttavia sembra evidenziare una lacuna normativa nella legge n. 240 del 2010, rispetto alla quale si rende necessaria una specifica modifica per evitare quell'anomalia che, seppur non illegittima, consente ad un ateneo di retribuire ai ricercatori solo le ore di didattica eccedenti le prime 60. Sottolinea, in proposito, che in base alla vigente normativa, con un ragionamento estremo, il numero di ore non retribuite potrebbe essere aumentato a discrezione dell'ateneo. Nel ricordare che la didattica universitaria è in buona parte affidata proprio ai ricercatori, sottolinea che qualora i ricercatori non dovessero prestare il proprio consenso, essa potrebbe essere seriamente compromessa. Apprezza, pertanto, la disponibilità del Ministero a valutare eventuali proposte di modifica normativa.

5-05715 Nitti: Sulle modalità di inserimento della figura del *tutor* accademico all'interno delle AFAM.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in qualità di cofirmataria, ringrazia per l'attenzione dedicata dal Governo alla questione già evidenziata, peraltro, in sede di esame dell'ultima legge di bilancio, che ha incrementato i fondi per un milione di euro e ha

previsto l'inserimento di una figura di *tutor* accademico. Apprezza in particolare l'interesse del Ministero alla continua formazione dei *tutor* in considerazione dell'importanza e della delicatezza del loro ruolo nell'assicurare l'inserimento e l'inclusione degli studenti con disabilità e a rendere, anche per questo, maggiormente attrattive le AFAM all'atto dell'iscrizione.

5-05369 Nitti: Sui tempi previsti per il completamento del processo di statizzazione delle AFAM.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta, dalla quale si evince che il processo di statizzazione delle istituzioni AFAM ha finalmente preso la giusta piega dopo il ritardo di anni accumulatosi in mancanza del DPCM per la definizione dei criteri per l'individuazione delle dotazioni organiche delle istituzioni. Dopo aver espresso soddisfazione per la predisposizione dello schema di decreto, auspica che possa essere recuperato il tempo perduto per poter finalmente garantire le migliori condizioni al percorso formativo degli studenti.

5-05780 Vietina: Sui percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simona VIETINA (FI) si dichiara soddisfatta per la risposta. Evidenzia, in particolare, che l'emergenza legata alla pandemia Covid-19 ha acuito le difficoltà legate ad una reale inclusione dei ragazzi con disabilità per la quale sono necessarie figure appositamente formate che garantiscano l'istruzione e non una mera assi-

stenza. Nel sottolinearne il difficile ruolo quali elementi di raccordo tra le famiglie e il consiglio di classe, ricorda che non ci si può improvvisare docenti di sostegno perché ne andrebbe della reale inclusione di quei ragazzi che più di tutti hanno necessità di essere formati e integrati nella scuola. Conclude, facendo presente che la necessità di provvedere con urgenza all'assegnazione dei docenti di sostegno è evidenziata proprio all'utilizzo negli ultimi anni di insegnanti non specializzati.

5-03828 Di Giorgi: Sulla disciplina relativa al finanziamento degli enti pubblici di ricerca.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta

della risposta, che mette in luce l'importanza del FOE per il raggiungimento degli obiettivi del Ministero nell'ambito della ricerca. È consapevole che i ritardi che hanno caratterizzato l'adozione del decreto di riparto dello scorso anno sono attribuibili allo spaccettamento del MIUR nonché al rallentamento delle procedure in ragione delle misure restrittive legate al COVID-19. Tuttavia, apprezza l'intenzione del Ministero di accelerare l'istruttoria del nuovo decreto di riparto del FOE per presentarlo già nel primo semestre di quest'anno, pur nelle difficoltà legate al cambio di *governance* del CNR. Conclude preannunciando che seguirà con attenzione il prosieguo dell'*iter* di emanazione del decreto di riparto.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-04075 Sarli: Sull'accesso a nuove classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con la laurea LM-42 in medicina veterinaria.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

Con l'interrogazione in oggetto, viene posta l'attenzione sulla rinnovata importanza della laurea in medicina veterinaria ed, in particolare, sulla possibilità che questa possa far accedere anche alle nuove classi di concorso per la scuola.

Al riguardo, occorre premettere che la competenza primaria in materia di classi di concorso, di cui al DPR n. 19 del 2016 così come modificato dal D.M. n. 259 del 2017 è del Ministero dell'istruzione.

Ciò posto, va detto che l'istanza posta dagli onorevoli interroganti trova senza dubbio fondamento nel dibattito scientifico degli ultimi anni che, peraltro, si è intensificato proprio in occasione dell'analisi delle vicende che stiamo vivendola causa della pandemia.

Tali vicende, infatti, hanno evidenziato la chiara compenetrazione di effetti scaturenti da avvenimenti incidenti sulla salute umana e quella animale, e viceversa.

Lo stesso Istituto Superiore di Sanità ha avuto modo di affermare che la visione olistica One Health, citata dall'interrogante, in quanto modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse, si basa sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema siano legate indissolubilmente.

Essa, peraltro, è riconosciuta ufficialmente dal Ministero della salute italiano, dalla Commissione Europea e da tutte le

organizzazioni internazionali quale strategia rilevante in tutti i settori che beneficiano della collaborazione tra diverse discipline (medici, veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi e altri).

La One Health è, dunque, un approccio utile per raggiungere la salute globale perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell'intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l'ambiente in cui vivono, considerando l'ampio spettro di determinanti che da questa relazione emerge.

Sulla base di queste considerazioni, rinvenibili nell'attuale dibattito scientifico, va dunque valutata con la migliore predisposizione l'ipotesi che la laurea LM-42 possa far accedere ad un maggior numero di classi di concorso.

A tal riguardo, tenuto conto della primaria competenza del Ministero dell'istruzione sul tema, qualora tale ministero, nell'ambito della ciclica revisione delle classi di concorso, ne ravvisi l'opportunità, non si mancherà di sottoporre tale ipotesi al Consiglio Universitario Nazionale, per il prescritto parere.

A ulteriore conferma dell'attenzione e dell'importanza che il MUR riconosce al percorso di laurea in veterinaria, si desidera, infine, evidenziare come la stessa sia ricompresa nel novero delle « nuove » lauree abilitanti nell'ambito del disegno di legge che è all'esame proprio di questa Commissione.

ALLEGATO 2

5-05647 Bella: Sulla disciplina della retribuzione aggiuntiva per le attività di didattica curricolare svolte dai ricercatori universitari a tempo indeterminato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

La questione posta dalla presente interrogazione consente di fare chiarezza intorno alla materia concernente l'affidamento di corsi e moduli curricolari a ricercatori universitari a tempo indeterminato (RUTI), nonché circa il trattamento economico ad essi spettanti in ragione delle attività didattiche curricolari svolte.

A tal fine, occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo e, nello specifico, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre, n. 240, il quale prevede che: «Ai ricercatori a tempo indeterminata [...] sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curricolari [...]. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curricolari ».

Ebbene, tale previsione, in linea con il principio generale che garantisce la più ampia autonomia alle università, consente agli atenei di regolamentare la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, ai quali sono affidati moduli o corsi curricolari, subordinandone, da un lato, la determinazione alle disponibilità del bilancio e, dall'altro, prevedendo l'espresso consenso dei

ricercatori ai fini dell'affidamento dei moduli o corsi.

Nella fattispecie sottoposta dagli interroganti all'attenzione del Ministero dell'università e della ricerca, dunque, non è dato riscontrare alcuna illegittimità del Regolamento didattico d'Ateneo della Università di Macerata, posto che quest'ultimo, nel disporre che la retribuzione dei RUTI per le attività didattiche curricolari avvenga solo per le ore eccedenti un tetto di 60 ore, si pone entro l'ambito dell'autonomia universitaria costituzionalmente garantita nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 240/2010.

Infine, va sottolineato che il predetto Regolamento Didattico, soggetto al controllo preventivo del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, risulta essere stato approvato da parte del Ministero, previo parere del CUN, senza rilievi sulla questione oggetto dell'istanza.

Ciò posto, la questione evidenziata dall'onorevole interrogante induce anche a valutare l'opportunità di modificare la legge n. 240/2010.

A tale riguardo, nel solco della proficua collaborazione instauratasi, in particolare, con i componenti di questa commissione, il Ministero valuterà con ogni attenzione le proposte che saranno eventualmente rivolte ad una modifica migliorativa della disciplina in parola.

ALLEGATO 3

5-05715 Nitti: Sulle modalità di inserimento della figura del *tutor* accademico all'interno delle AFAM.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo con gli elementi forniti dal Ministro dell'università e della ricerca.

La questione posta dall'On.le Nitti consistente di fare chiarezza su un argomento, quale è quello del rafforzamento dei servizi e delle iniziative in favore degli studenti disabili nell'ambito dell'alta formazione, che si inserisce all'interno di un progetto più ampio, il quale mira a migliorare il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM, tramite un ingente incremento di fondi appositamente dedicato.

Va detto, infatti, che la disposizione citata nell'interrogazione si inserisce in linea di continuità con le norme di legge degli scorsi anni che, già per il 2019 e il 2020, hanno previsto incrementi del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM, al fine di consentire anche a tali Istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

Le precedenti disposizioni sono state attuate con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 862 del 2020, ripartendo l'importo di euro 2.000.000 tra le istituzioni AFAM, in proporzione al numero degli studenti iscritti con disabilità *ex* legge n. 104 del 1992 o con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.

L'ultima legge di bilancio ha, come noto, incrementato i fondi per un ammontare pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ma ha, anche soprattutto, previsto «l'inserimento di una figura di *tutor* accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato».

In analogia a quanto avvenuto per l'anno 2020, al fine di dare concreta attuazione a

tale previsione legislativa, si procederà con l'emanazione del decreto del Ministro, recante i criteri di ripartizione del fondo. L'intenzione del Ministero è proprio quella, al fine di accelerare i tempi, di anticipare l'adozione del decreto rispetto allo scorso anno. In proposito, occorre precisare che un elemento che incide sull'adozione del decreto è proprio la rilevazione degli studenti disabili iscritti presso le suddette Istituzioni, dato che è criterio primario per la ripartizione delle risorse; tale rilevazione sarà disponibile, quest'anno, nel mese di giugno.

Fatte tali precisazioni, per ciò che concerne la figura del *tutor* accademico, si precisa che l'intenzione del Ministero è quella di fornire nel decreto citato alcune indicazioni di massima sulle caratteristiche del profilo, di modo da tenere conto anche delle possibili esigenze da parte di ciascuna Istituzione che potrà individuare, oltre a quelle indicate nel medesimo decreto – tra cui, certamente, conoscenze in materia di disabilità e didattica artistico/musicale, oltre che spiccate capacità relazionali – ulteriori specifiche caratteristiche.

Si vuole, infatti, lasciare ampio margine di scelta e di autonomia alle Istituzioni AFAM nel reclutamento dei *tutor*, dando la possibilità di reclutarli anche al di fuori della dotazione organica, con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale, come previsto dal decreto legislativo sul pubblico impiego, o mediante procedure di acquisizione di servizi di tutorato, o individuandoli all'interno della struttura tecnico-amministrativa o sottoscrivendo convenzioni tra pubbliche amministrazioni per le Istituzioni consorziate.

Inoltre, è interesse del Ministero che tali *tutor* siano continuamente formati e aggiornati sulle metodologie didattiche relative ai

diversi tipi di disabilità, così come lo sia anche il resto del personale tecnico-amministrativo al fine di assicurare agli studenti con disabilità un'adeguata e agevole fruizione anche dei servizi amministrativi.

La figura del *tutor* accademico va, infatti, considerata come una figura di forte pregio che facilita l'inserimento e l'inclusione nell'istituzione degli studenti con disabilità già a partire dalla domanda di

iscrizione, coordinando gli interventi dei docenti e degli uffici.

Nel ringraziare, nuovamente, l'On.le interrogante, si intende ribadire che il tema dell'inclusione e del diritto allo studio nell'alta formazione, riceverà sempre una particolare attenzione da parte del Governo, come è accaduto sostenendo l'emendamento, presentato nell'ultima legge di bilancio, dal quale è scaturita la disciplina che si è appena illustrata.

ALLEGATO 4

5-05369 Nitti: Sui tempi previsti per il completamento del processo di statizzazione delle AFAM.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

La questione, posta dall'onorevole interrogante, consente di evidenziare i progressi che nell'ultimo biennio hanno interessato il processo di statizzazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).

Al riguardo, è opportuno evidenziare come l'*iter* attuativo del processo di statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti, per quanto previsto da una disposizione di legge del 2017, sia entrato nel vivo solo a partire dallo scorso anno.

Con DM n. 29 del 27 gennaio 2020 è stata, infatti, nominata la Commissione per la valutazione delle istanze presentate con il compito di definire la proposta di dotazione organica di ciascuna Istituzione, da allegare al provvedimento di statizzazione.

La citata Commissione ha avviato, dal mese di febbraio 2020 al mese di giugno 2020, l'esame delle istanze di statizzazione pervenute, ma non ha potuto completare i propri lavori in assenza del DPCM di cui all'articolo 22-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 50/2017, finalizzato a definire i criteri per l'individuazione delle dotazioni organiche delle Istituzioni.

Va detto che il ritardo nella adozione del DPCM è stata determinata dalla necessità, resasi evidente *medio tempore*, di modificare la predetta disciplina normativa, al fine di consentire un più ampio inserimento nei ruoli dello Stato del personale in servizio nelle Istituzioni.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), gli uffici del Ministero dell'università e della ricerca insieme agli uffici del Dipartimento

della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno tempestivamente elaborato uno schema di DPCM, sottoposto a un primo vaglio della Ragioneria dello Stato in merito alla relativa sostenibilità finanziaria.

Il testo del DPCM è stato successivamente oggetto di confronto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e, in seguito, con il coordinamento dei Presidenti degli Istituti statizzandi e con i presidenti delle Conferenze dei Direttori di Istituti Musicali e delle Accademie e con le organizzazioni sindacali. Dal confronto, conclusosi il 23 aprile, è emersa una generale condivisione del provvedimento, il quale sarà quindi sottoposto alla firma del Ministro per la pubblica amministrazione, che ne è il proponente, e quindi dei Ministri concertanti.

In esito all'adozione del DPCM, potranno conseguentemente concludersi i lavori della Commissione e potranno essere adottati i provvedimenti finali relativi alle istanze presentate.

In ogni caso, va precisato che l'offerta formativa delle Istituzioni per l'anno accademico 2021/2022 può essere definita indipendentemente dalla conclusione dei processi di statizzazione, atteso che i titoli rilasciati dalle Istituzioni hanno lo stesso valore legale di quelle statali e che continueranno ad essere erogate anche nel 2021 le risorse statali rese disponibili per la statizzazione, considerato che l'articolo 22-*bis* del DL. 50/2017 prevede che «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti» in corso di statizzazione.

ALLEGATO 5

5-05780 Vietina: Sui percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

Con l'interrogazione in esame si consente di evidenziare l'attenzione che il Ministero dell'università e della ricerca pone alla formazione dei docenti, ai quali è affidata la cura di giovani studenti con disabilità o che manifestano specifici bisogni formativi, in ragione della delicata e rilevante funzione che essi svolgono nei loro confronti.

Per tale motivo diverse sono state le iniziative che il MUR ha assunto negli ultimi mesi per contribuire al superamento degli inevitabili problemi, nonché ai disagi, che la grave crisi pandemica ha determinato anche per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, in particolare alla selezione del V ciclo TFA, attivato con decreto ministeriale n. 95 del 12 febbraio 2020.

Si fa presente che, al riguardo, puntuali chiarimenti sono stati già forniti dal Ministro dell'università e della ricerca nel corso del suo recente intervento al *question time* che si è svolto alla Camera dei Deputati nella seduta del 14 aprile 2021.

Ciò posto, si ricorda che con decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca è stata recepita la norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che ha consentito l'accesso alle prove scritte del TFA per il sostegno ai soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura. Lo stesso decreto ha previsto la riapertura dei termini dei bandi

da parte degli Atenei per un periodo non inferiore ai 14 giorni.

Ciò premesso, il Ministero dell'università e della ricerca, in vista dello svolgimento del VI ciclo di formazione e tenuto conto della presenza di 12.588 docenti risultati idonei ma non vincitori alla selezione V ciclo TFA, già nel mese di dicembre 2020 si è attivato per accrescere le potenzialità del sistema universitario chiedendo ai diversi Atenei di compiere un ulteriore sforzo per consentire ai candidati risultati idonei l'ammissione in soprannumero nelle medesime sedi in cui hanno sostenuto le prove.

Ed è proprio grazie a tale sforzo e alla fattiva collaborazione degli Atenei se oggi, come risulta da una rilevazione effettuata durante lo scorso mese di marzo, è possibile garantire per la prossima selezione TFA la disponibilità di complessivi 22 mila posti; ciò, dunque, fa ritenere il sistema universitario pronto a soddisfare, per il prossimo ciclo, l'esigenza formativa sia dei candidati vincitori al VI ciclo, sia dei candidati risultati idonei al precedente V ciclo.

Appare tuttavia necessario che – al fine di garantire a ciascuno studente con disabilità il proprio percorso formativo opportunamente affiancato e con continuità didattica – venga sensibilmente accresciuto il fabbisogno espresso dal sistema scolastico.

Il Ministero dell'università e della ricerca sosterrà, pertanto, ogni iniziativa del Ministero dell'istruzione, affinché, a fronte dell'accresciuta disponibilità dell'offerta formativa degli atenei, possa anche essere aumentato il fabbisogno espresso dal sistema educativo.

Si avverte l'esigenza di rassicurare l'onorevole interrogante che il Ministero del-

l'Università e della ricerca continuerà a mantenere costante ed elevata l'attenzione sulle problematiche rappresentate e assumerà tutte le iniziative di competenza necessarie a garantire la più ampia inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

ALLEGATO 6

5-03828 Di Giorgi: Sulla disciplina relativa al finanziamento degli enti pubblici di ricerca.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

Preliminarmente, si ringrazia l'On. Di Giorgi per aver sollevato il presente tema, poiché permette al Ministero di fare chiarezza sul procedimento di adozione del FOE: Fondo che, come noto, costituisce il principale strumento per il raggiungimento degli obiettivi che questa Amministrazione si prefissa nell'ambito della ricerca.

Si precisa che tale procedimento è indubbiamente complesso in quanto si articola in diverse fasi, tra le quali grande importanza è assegnata al parere delle Commissioni Parlamentari, cui il Ministero ha l'onere di sottoporre un documento già delineato e sorretto dalla necessaria istruttoria, che muove anche da una valutazione ed un'analisi dell'andamento del Fondo in relazione all'anno precedente.

Nella fase preliminare, infatti, il Ministero, nel predisporre il decreto di riparto, necessita di acquisire le proposte progettuali dei singoli enti, nonché di agire in coordinamento con i piani triennali di attività.

Una prima fonte di ritardi, dunque, si rinviene già nella complessità di questa istruttoria e nell'ipotesi del ritardato aggiornamento annuale, da parte degli enti, dei piani triennali di attività.

Lo scorso anno, inoltre, a causa della suddivisione del soppresso MIUR e del conseguente processo di riorganizzazione, sul quale hanno inciso negativamente anche le misure restrittive disposte in ragione della crisi pandemica, l'iter procedurale ha subito un parziale rallentamento iniziale, che ha reso possibile la trasmissione alle com-

petenti commissioni parlamentari della bozza di decreto e della relativa documentazione solo nel secondo semestre dell'anno.

Tali ragioni, per quanto certamente connesse a situazioni di obiettiva difficoltà, non possono più motivare – anche in virtù dell'ormai acquisita autonomia del Ministero dell'università e della ricerca – ritardi quali quelli maturati negli scorsi anni.

Per questo motivo, voglio dare assicurazione che per il corrente anno la predisposizione del FOE è già in fase di predisposizione e, nonostante le difficoltà che continuano a gravare sugli uffici del neoinstituito MUR – il cui processo di riorganizzazione è tuttora in corso –, si farà in modo che esso possa essere approvato quanto prima.

Per l'anno in corso corre tuttavia l'obbligo di segnalare che l'istruttoria del riparto del FOE non potrà concludersi senza la necessaria interlocuzione con la rinnovata *governance* del CNR che, come ognuno sa, è stata ricostituita solo da pochi giorni; ciò, nella consapevolezza che il CNR costituisce indubbiamente l'ente maggiormente interessato, sia per dimensioni che per caratteristiche, dal riparto medesimo.

In ogni caso, nella ferma consapevolezza della centralità del riparto del FOE nell'ambito dell'attività di programmazione della ricerca, si ritiene che, a regime, in esito al definitivo completamento delle strutture del Ministero, non vi possano essere ragioni per non addivenire alla definizione del FOE entro il primo semestre dell'anno di riferimento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05884 Andrea Romano: Iniziative per tutelare la sicurezza della viabilità sul « corridoio tirrenico »	74
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	77
5-05880 Caon: Tempi di percorrenza della ferrovia Padova-Roma	75
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	78
5-05881 Nobili: Ritardi nella realizzazione della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.	
5-05882 Tasso: Ritardi nella realizzazione della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione	75
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	79
5-05885 Ficara: Iniziative per l'effettiva erogazione del « marebonus » agli autotrasportatori, con riferimento alle vicende finanziarie riguardanti la Tirrenia CIN	76
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	80
5-05883 Silvestroni: Iniziative in merito alla sicurezza della circolazione stradale sul Grande raccordo anulare di Roma	76
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05884 Andrea Romano: Iniziative per tutelare la sicurezza della viabilità sul « corridoio tirrenico ».

Andrea ROMANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea ROMANO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la sollecitudine dimostrata, affermando tuttavia la propria insoddisfazione per il merito della risposta. Ricorda che il decreto-legge n. 162 del 2019 ha permesso il passaggio della concessione da SAT ad ANAS e che il procedimento tecnico-amministrativo è avviato, ma che sono comunque trascorsi due anni senza alcun progresso sostanziale. Rileva ancora che, nonostante siano stati posti in essere numerosi commissariamenti, non è stato il caso delle opere sul « corridoio tirrenico », con i conseguenti ritardi e gravissime ricadute sul territorio.

Sottolinea come il PNRR abbia profondamente penalizzato quel tratto della costa, per il quale non è prevista alcuna opera rilevante; l'unica riqualificazione stradale in discussione è appunto quella in oggetto, ed essa rimane ancora inattuata. Conclude richiedendo che si arrivi con la massima celerità, comunque entro i prossimi mesi, all'individuazione del commissario straordinario.

5-05880 Caon: Tempi di percorrenza della ferrovia Padova-Roma.

Roberto CAON (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto CAON (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che ritiene non pertinente, giacché l'allungamento dei tempi di percorrenza si registra proprio nel tratto Padova-Bologna; si chiede dunque se sia stato utile spendere 550 milioni per i lavori sulla stazione sotterranea, visto che non si sono poi registrati miglioramenti nel servizio. Ricorda ancora come il treno diretto Roma-Padova sia stato di recente soppresso e come l'unica sezione non ad alta velocità della direttrice Venezia-Salerno sia appunto quella Padova-Bologna. Su tutti questi punti chiede l'intervento urgente del Governo.

5-05881 Nobili: Ritardi nella realizzazione della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.

5-05882 Tasso: Ritardi nella realizzazione della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.

Silvia FREGOLENT (IV), intervenendo in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, rilevando inoltre che la tratta italiana della linea ferroviaria Torino-Lione ha come commissario il prefetto di Torino, il quale non è dunque nelle condizioni di esercitare le funzioni commissariali a tempo pieno.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI), intervenendo in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, manifesta soddisfazione per gli impegni assunti dal Governo, ma ribadisce la necessità di nominare un commissario *ad hoc*. Sottolinea come il rischio di perdere i fondi europei permanga, giacché la scadenza dell'11 giugno è prossima e l'emergenza pandemica comporta naturalmente una dilatazione dei tempi; ricorda ancora che, mentre prima dell'operato del Ministro Toninelli i lavori sulla tratta italiana erano in anticipo su quelli della tratta francese, oggi avviene esattamente l'opposto. Rileva ancora come sia stato un errore non inserire l'opera nel PNRR in quanto già finanziata con fondi europei, giacché lo stesso non si è fatto per alcuni tratti del corridoio 5. Conclude riaffermando che occorre o nominare un commissario esclusivamente dedicato oppure dotare il prefetto di Torino di una squadra adeguata.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI), replicando, manifesta apprezzamento per l'impegno del Governo e dichiara tuttavia di non ritenersi soddisfatto visti i ritardi accumulati nella realizzazione dell'opera. Afferma che il Governo avrebbe fatto meglio

ad attivarsi con maggiore sollecitudine, giacché il Parlamento ha invece fatto per intero la propria parte. Sottolinea che il problema non è tanto la possibile perdita dei fondi quanto piuttosto il *modus operandi* tenuto dall'Esecutivo e che nella giornata odierna si sarebbe aspettato impegni temporali precisi da parte del sottosegretario. Conclude affermando che la realizzazione della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione rischia di confondersi con quella delle opere previste nel PNRR e che bisogna darsi delle priorità, perché la tratta nazionale è ferma da troppo tempo.

5-05885 Ficara: Iniziative per l'effettiva erogazione del « marebonus » agli autotrasportatori, con riferimento alle vicende finanziarie riguardanti la Tirrenia CIN.

Paolo FICARA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo FICARA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta ma sottolinea come la situazione rimanga ancora incerta, laddove le aziende di autotrasporto hanno bisogno di certezze. Ricorda come il « marebonus » si sia dimostrato negli ultimi anni uno strumento di grandissima utilità, anche ai fini della promozione dell'intermodalità e della cosiddetta *blue economy*. Evidenzia come tutte le configurazioni del trasporto intermodale abbiano registrato di recente un incremento importante nei loro volumi e che l'Italia è

leader in tale settore. Ribadisce che il « marebonus » si è rivelato vantaggioso sia per le imprese armatoriali che per gli autotrasportatori e che ad esempio un terzo degli scambi commerciali fra due grandi Paesi come Italia e Spagna avviene via mare. A fronte di tali rilevanti possibilità di sviluppo, occorre intervenire sia offrendo strumenti legislativi adeguati, sia investendo in infrastrutture.

5-05883 Silvestroni: Iniziative in merito alla sicurezza della circolazione stradale sul Grande raccordo anulare di Roma.

Marco SILVESTRONI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco SILVESTRONI (FDI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per l'attenzione dimostrata dal Governo; ribadisce però che, quanto alla corsia di emergenza in oggetto, la situazione in essere non risulta adeguatamente segnalata e ciò rappresenta un autentico rischio per gli utenti del Grande raccordo anulare. Chiede dunque al Governo e ad ANAS di intervenire in merito.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-05884 Andrea Romano: Iniziative per tutelare la sicurezza della viabilità sul « corridoio tirrenico ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto, in riferimento al collegamento autostradale A12 Livorno-Civitavecchia, assentito in concessione alla società SAT, la Commissione UE ha avviato una procedura di infrazione in esito alla quale, nel settembre 2019, la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto la non compatibilità con l'ordinamento eurounitario della proroga della concessione prevista dalla Convenzione Unica del 2009 dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046.

Il tracciato della concessione è stato oggetto di uno specifico approfondimento finalizzato ad individuare soluzioni più rispondenti alle esigenze ambientali, trasportistiche e sociali. In particolare, l'allegato al Documento di Economia e Finanza 2017, ha previsto una revisione del progetto che considera, tra le alternative, la riqualificazione dell'attuale infrastruttura extraurbana principale della SS 1 Aurelia in luogo della sezione autostradale.

L'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, nel confermare tale soluzione, ha disposto:

l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, con il quale si autorizzava SAT a realizzare l'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia;

l'attribuzione a SAT della gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge stessa;

la revisione della Convenzione Unica in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Al fine di pervenire alla revisione del rapporto concessorio con SAT, in coerenza con le previsioni di cui al citato articolo 35 e con le indicazioni della Corte di giustizia, nonché procedere alla riqualificazione della SS1 Aurelia, è necessario risolvere alcune problematiche di natura tecnico-procedurali tra cui la modifica del soggetto attuatore, attualmente individuato in ANAS, per le tratte non ancora eseguite, la verifica degli atti progettuali eseguiti e della validità delle procedure approvative, l'individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili dal nuovo soggetto attuatore, la verifica delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria del piano economico-finanziario relativo all'effettuazione degli interventi di manutenzione a carico di SAT per le sole tratte attualmente in esercizio.

La risoluzione delle sopra descritte problematiche, in relazione alle quali è in corso un serrato confronto tecnico con il Concessionario SAT e con la società ANAS, è indispensabile anche ai fini della nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del cosiddetto decreto-legge « sblocca cantieri ».

ALLEGATO 2

5-05880 Caon: Tempi di percorrenza della ferrovia Padova-Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto relativo ai tempi di percorrenza dei treni ad Alta Velocità nella tratta Padova-Roma, la società Ferrovie dello Stato Italiane ha rappresentato che la connessione della linea Padova-Bologna con la stazione in sotterranea di Bologna, attivata a dicembre 2017, ha permesso di liberare la stazione di superficie dai treni Alta Velocità, con conseguenti notevoli benefici di capacità e regolarità nel nodo di Bologna a favore, in particolare, dei treni regionali e della regolarità dei traffici AV.

A partire da dicembre 2019, il tempo di percorrenza tra Padova e Roma con i treni AV veloci di tipo standard – cioè che effettuano fermate nelle stazioni intermedie – è aumentato di 12 minuti rispetto a quello degli anni precedenti.

L'incremento dei tempi di percorrenza è stato determinato dagli interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna-Firenze AV, tuttora in corso, nonché dalle iniziative assunte per incrementare la regolarità di viaggio sulla linea Firenze-Roma Direttissima che risente della promiscuità con il traffico regionale nei tratti di linea del Valdarno e tra Orte e Roma.

A fronte di tale allungamento dei tempi, sempre a partire da dicembre 2019, sono state attivate tra Padova e Roma relazioni di traffico veloci – cioè con treni AV « no stop » o con pochissime fermate intermedie – nel numero di 5 coppie treni/giorno, con una percorrenza di 3 ore e 10 minuti e quindi un risparmio di tempo pari a 19 minuti.

ALLEGATO 3

5-05881 Nobili: Ritardi nella realizzazione della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.**5-05882 Tasso: Ritardi nella realizzazione della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente all'atto dell'onorevole Nobili e all'atto dell'onorevole Tasso in quanto vertono su analogo argomento.

Con specifico riguardo alla realizzazione della tratta italiana del progetto Torino-Lione ricordo che, con la sottoscrizione nell'aprile 2020 dell'*Amendment* al contratto di sovvenzione europea, il finanziamento comunitario è stato integralmente conservato con una estensione temporale fino alla fine del 2022.

Rappresento che la Commissione europea ha recentemente comunicato di ritenere indispensabile adottare, in relazione all'utilizzo delle risorse comunitarie, una decisione di esecuzione, per il tunnel e le sue vie d'accesso sia sul lato italiano che francese, e che a breve sarà indetta una specifica riunione sul tema presso la Conferenza Intergovernativa Italia-Francia (CIG).

In tale sede la delegazione italiana potrà negoziare il testo della decisione di esecuzione e quindi predisporre il dossier per eventuali candidature al fine di promuovere le azioni da presentare al primo bando europeo utile (giugno 2021) per il futuro cofinanziamento.

Pertanto, l'Italia – è bene sottolinearlo – non ha perso alcuna risorsa comunitaria relativa alla tratta Torino-Bussoleno.

Inoltre, per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è stato già condiviso lo schema di Contratto di programma tra il MIMS, Ferrovie dello Stato e TELT, la cui sottoscrizione sbloccherà anche la successiva conseguente sottoscrizione della « Convenzione che regolerà i rapporti inerenti l'attuazione e la realizzazione delle misure di accompagnamento al progetto di cui alla Delibera CIPE 67/2017 – Lotto Costruttivo 1 – opere compensative di priorità 2 ».

Quanto ai lavori in corso, ricordo che in Italia è stata completata la prima fase dell'allargamento del cantiere di Chiomonte; in particolare, il 17 marzo scorso si è conclusa la fase di campo per l'acquisizione dei terreni necessari a tale allargamento.

Mi preme evidenziare, in fine, come sussistano tutti i presupposti per la celere prosecuzione degli interventi previsti sulla tratta italiana della TAV, fermo restando l'impegno ad adottare – per quanto possibile – ogni necessaria misura.

ALLEGATO 4

5-05885 Ficara: Iniziative per l'effettiva erogazione del « marebonus » agli autotrasportatori, con riferimento alle vicende finanziarie riguardanti la Tirrenia CIN.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai contributi Marebonus, mi preme informare che la competente Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per l'intermodalità e la logistica sta procedendo all'erogazione delle risorse anno 2020 ed ha già acquisito l'autorizzazione della Commissione europea per l'utilizzo delle risorse stanziare per l'esercizio finanziario 2021.

Con specifico riguardo alla liquidazione del « contributo marebonus » in favore della Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), premetto che il Tribunale di Milano, in data 9 luglio 2020, ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'articolo 161, della legge fallimentare.

In ragione di tale situazione, è stato richiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato finalizzato a chiarire, in primo luogo, se permane l'ammissibilità della società CIN alla « contribuzione marebonus » in pendenza di una procedura di concordato preventivo e, in secondo luogo, se la società conserva ancora la facoltà – nel caso di erogazione del contributo statale di ribaltare detto contributo sulla propria clientela in quanto nel regime pre-deducibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare.

Il 23 febbraio scorso l'Avvocatura ha un reso parere interlocutorio rappresentando, in attesa di ricevere alcuni chiarimenti dal Ministero, che « i crediti derivanti dal cosiddetto ribaltamento sembrerebbero riconducibili nell'alveo dei crediti prededucibili previsti dalla disciplina sulle procedure concorsuali ».

A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero, si è in attesa del parere definitivo dell'Avvocatura in ordine all'ammissibilità alla contribuzione marebonus di una società che sia stata ammessa a concordato preventivo.

Ricordo che, per il prossimo 6 maggio, è stata fissata udienza dinanzi al Tribunale fallimentare di Milano che deve pronunciarsi sulla richiesta di fallimento della società formulata dalla Procura presso il Tribunale.

L'acquisizione di tale elementi è funzionale alla definizione della problematica in esame.

Per quanto concerne poi una diversa modalità di erogazione dei contributi Marebonus, finanziati con le risorse previste dalla legge di bilancio 2021, il Ministero sta valutando detta possibilità, anche alla luce dei limiti derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

ALLEGATO 5

5-05883 Silvestroni: Iniziative in merito alla sicurezza della circolazione stradale sul Grande raccordo anulare di Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto relativo a presunte criticità al km 13+400 del Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma, la società ANAS ha rappresentato che le corsie di marcia in entrambe le carreggiate sono regolarmente aperte al traffico, mentre resta chiuso al traffico un breve tratto della corsia di emergenza sulla carreggiata esterna a causa di lavori di consolidamento della scarpata.

Trattasi di lavori necessari per verificare il decorso di eventuali assestamenti e che non influiscono sulla sicurezza e sulla regolarità della circolazione. Il completamento delle attività di monitoraggio della scarpata e la riattivazione della corsia di emergenza sono previsti entro la prossima estate. Ne approfitto comunque per esprimere la mia disponibilità a verificare in prima persona lo stato dell'arte.

ANAS precisa che sul viadotto Crescenza non sarebbero programmati interventi.

Quanto alle attività di manutenzione stradale, ANAS esegue procedure standardizzate di controllo su tutte le opere d'arte, con quattro ispezioni ricorrenti trimestrali e un'ispezione più approfondita una volta all'anno; agli esiti di tali attività di ispezione e controllo, la società elabora il piano degli interventi di manutenzione.

Relativamente alla predisposizione di un nuovo piano nazionale per garantire la sicurezza della circolazione stradale prevenendo le necessarie manutenzioni stradali per la rete viaria di competenza ANAS, ricordo che le attività operative sono svolte da ANAS, a valere sulle risorse stanziare nei contratti di programma e nei relativi aggiornamenti.

Quanto ai controlli sulle attività svolte da ANAS al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture dalla stessa gestite, mi preme ricordare che si tratta di una competenza attribuita all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2411*) 82

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero 84

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2411).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2021.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, comunica che in data 27 aprile 2021 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2411, d'iniziativa della deputata Porchietto ed altri, recante « Disposizioni per la promozione

delle *start-up* di elevato contenuto tecnologico e agevolazioni per favorire l'accesso delle medesime al mercato del capitale di rischio ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto delle proposte in esame, avverte la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Avverte, inoltre, che il gruppo Lega – Salvini Premier ha comunicato che il deputato Giulio Centemero sostituisce il deputato Dario Galli per l'esame del provvedimento in titolo.

Mattia MOR (IV), *relatore*, ad integrazione delle relazioni già svolte per l'esame in sede referente delle abbinare proposte di legge in titolo espone in sintesi i contenuti della proposta di legge C. 2411 Porchietto volta a dare maggiore supporto alle numerose realtà promettenti ed emergenti presenti in Italia e per permettere loro di sviluppare la loro attività di ricerca, sviluppo e alta innovazione nel nostro Paese, nonché per evitare di vedere vanificati i frutti degli investimenti fatti proprio nel momento della concretizzazione del pro-

getto sul mercato. Osserva che, a tal fine, la proposta di legge in esame introduce misure volte a incentivare l'investimento di capitali privati nelle *start-up* e nelle micro-imprese ad alto contenuto tecnologico più meritevoli, nonché misure per il loro supporto anche nell'assunzione di personale dipendente e incentivi per la maggiore partecipazione del personale stesso al capitale di impresa.

Fa presente che il testo si compone di sette articoli. L'articolo 1 individua le finalità: allo scopo di facilitare lo sviluppo delle *start-up* di contenuto tecnologico particolarmente elevato e il loro accesso al mercato dei capitali, in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, istituisce il « Fondo di investimento nel capitale di rischio in *start-up* di elevato contenuto tecnologico » nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche dell'intervento del Fondo e i soggetti beneficiari. Il Fondo effettua investimenti – diretti o indiretti – esclusivamente in *start-up* a contenuto tecnologico particolarmente elevato (quali gli *spin off* universitari disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 168 del 2011, oppure le *start-up* innovative di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 che abbiano acquisito la titolarità o la licenza di privative industriali da parte di università ed enti di ricerca pubblici, o che per altre ragioni siano caratterizzate da un livello tecnologico particolarmente elevato), a condizione che presentino un quadro finanziario sano, un *business plan* con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio e rendimento, *management* e personale con provata esperienza e capacità operative. La selezione delle società da ammettere agli interventi del Fondo nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono effettuate, secondo modalità demandate a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 3 stabilisce la dotazione iniziale del Fondo in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per la gestione del Fondo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire un'apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio, le cui disposizioni concernenti le spese di gestione, nonché la ripartizione degli utili di esercizio, sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 prevede che la partecipazione al Fondo sia mista: le sue risorse sono costituite da una quota azionaria di proprietà pubblica, ripartita tra lo Stato e le regioni, pari al 51 per cento mentre la quota residua del Fondo è aperta alla partecipazione di capitale di rischio privato, in rappresentanza di persone fisiche o giuridiche. I privati acquisiscono, nell'ambito della sottoscrizione dell'investimento, il diritto prioritario di riscatto delle quote in caso di dismissione della quota di partecipazione pubblica relativa a una o più *start-up*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di opzione e partecipazione al Fondo della parte pubblica e dei soggetti privati. Il medesimo decreto stabilisce i meccanismi di funzionamento rotativo del Fondo.

I soggetti privati che decidano di affiancare lo Stato nel supporto economico e finanziario di queste *start-up*, contribuendo al Fondo, potranno beneficiare di una defiscalizzazione, ai fini IRPEF fino a un massimo di due milioni di euro o ai fini IRES per un massimo di tre milioni di euro, per almeno cinque anni, della somma investita (articolo 5).

L'articolo 6, inoltre, ripristina e potenzia, per un periodo massimo di cinque anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a 20.000 euro su base

annua, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti di personale altamente qualificato, senza limiti di età – ricorda, peraltro, che strumenti incentivanti di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato sono previsti anche nelle proposte di legge C. 1239 e C. 2739. Inoltre, si prevede che in caso di dismissione della quota di partecipazione pubblica, l'ente pubblico che procede alla dismissione cede il 10 per cento delle quote agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori della *start-up* interessata, a titolo di remunerazione accessoria.

L'articolo 7, infine, dispone che gli amministratori del Fondo, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il bilancio della società di capitali costituita, corredata di una relazione che illustra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 29 aprile 2021.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	85
5-05856 Serracchiani: Tutela dei livelli occupazionali negli aeroporti veneti	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-05852 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società cooperativa TSL Service e adozione di iniziative di riforma del sistema delle cooperative, degli appalti e della somministrazione di lavoro	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-05853 Rizzetto: Tutela dei livelli occupazionali della società Blasetti Spa e delle altre imprese fornitrici di buste alla società Poste italiane Spa	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92
5-05854 Segneri: Mantenimento dei livelli occupazionali negli stabilimenti del gruppo Stellantis	86
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93
5-05855 Giaccone: Erogazione dell'anticipazione delle somme spettanti agli istituti di patronato a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la propria attività nell'anno 2020	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	94

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-05856 Serracchiani: Tutela dei livelli occupazionali negli aeroporti veneti.

Nicola PELLICANI (PD), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, con la quale si chiede al Governo quali iniziative intenda assumere a sostegno dei circa ottomila lavoratori degli aeroporti del Veneto, colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia a causa del blocco dei flussi turistici, nonché dei lavoratori stagionali, che non hanno potuto percepire alcuna forma di indennizzo dallo Stato.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicola PELLICANI (PD), ringraziando la sottosegretaria, constata che il Governo è ben a conoscenza della situazione, con particolare riferimento alla disdetta della contrattazione di secondo livello da parte della società che gestisce gli aeroporti veneti, in aperto contrasto con gli indirizzi dell'Esecutivo medesimo. Si dichiara certo che l'Esecutivo manterrà la situazione sotto stretta osservazione, auspicando, in particolare, che si possa trovare al più presto una soluzione che garantisca la tutela dei lavoratori stagionali.

5-05852 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società cooperativa TSL Service e adozione di iniziative di riforma del sistema delle cooperative, degli appalti e della somministrazione di lavoro.

Jessica COSTANZO (MISTO) illustra la sua interrogazione, con la quale intende richiamare l'attenzione del Governo sull'annoso problema dello sfruttamento del personale nel settore del trasporto e del facchinaggio da parte di cooperative. Richiama, in particolare, la vicenda che riguarda la cooperativa TSL Service che si occupa dell'installazione dei mobili del punto vendita Mondo convenienza di Settimo Torinese, in relazione alla quale la procura di Ivrea ha avviato una specifica inchiesta penale.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Jessica COSTANZO (MISTO), pur ringraziando la sottosegretaria, esprime la sua perplessità nell'apprendere che né il Ministero del lavoro e delle politiche sociali né il Ministero dello sviluppo economico erano a conoscenza della situazione segnalata nella sua interrogazione, nonostante i dati certificano la gravità del problema, sia a livello locale sia a livello nazionale. I medesimi dati, a suo avviso, dimostrano che gli organi preposti alla vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le sue articolazioni sul territorio, non sono in grado di stroncare il fenomeno senza un intervento del legislatore che modifichi la legge n. 142 del 2001

e riconosca ai lavoratori le tutele già accordate loro negli anni '60 del secolo scorso.

5-05853 Rizzetto: Tutela dei livelli occupazionali della società Blasetti Spa e delle altre imprese fornitrici di buste alla società Poste italiane Spa.

Walter RIZZETTO illustra la sua interrogazione, che richiama l'attenzione del Governo sulla gara per la fornitura di buste indetta da Poste italiane Spa, alla quale non hanno potuto partecipare due storiche aziende italiane della filiera della cartotecnica, a causa del prezzo minimo, fissato ad un livello inferiore al costo del lavoro. Proprio per tale motivo, sembra che la gara sia stata aggiudicata ad una società francese che conta di delocalizzare la produzione in Romania, dove il costo del lavoro è sensibilmente più basso che in Italia.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, pur ringraziando la sottosegretaria, osserva che dalla risposta fornita non risulta che il Governo abbia l'intenzione di adottare provvedimenti per correggere la situazione da lui segnalata. A suo avviso, occorre innanzitutto procedere al congelamento delle procedure di gara per almeno dodici mesi, anche in considerazione del perdurare della pandemia e del fatto che, nonostante la società Poste italiane Spa non si configuri come un organismo di diritto pubblico, essa è comunque controllata dallo Stato e rappresenta un asset importantissimo nel sistema economico italiano. Sottolinea, infine, la gravità della decisione della società, che fissando un prezzo minimo ad un livello impossibile per le imprese italiane, con una scelta avallata di fatto dello Stato, ha favorito aziende straniere.

5-05854 Segneri: Mantenimento dei livelli occupazionali negli stabilimenti del gruppo Stellantis.

Enrica SEGNERI (M5S) illustra la sua interrogazione, riguardante le prospettive

occupazionali negli stabilimenti italiani del gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA, con riferimento anche alla situazione dello stabilimento di Piedimonte San Germano, a fronte del piano strategico e finanziario del gruppo, che prevede di triplicare le vendite di auto elettriche nel 2021.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrica SEGNERI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara, allo stato, soddisfatta della risposta, che evidenzia l'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tenere sotto controllo la situazione e ad adoperarsi per una sollecita convocazione di un tavolo di confronto tra le parti, vincendo anche le resistenze finora opposte dal Ministero dello sviluppo economico ad impegnarsi nella promozione della conciliazione dei diversi interessi in gioco.

5-05855 Giaccone: Erogazione dell'anticipazione delle somme spettanti agli istituti di patronato a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la propria attività nell'anno 2020.

Donatella LEGNAIOLI (LEGA), in qualità di sottoscrittrice dell'interrogazione, ne

illustra il contenuto, sottolineando l'esigenza di acquisire indicazioni circa l'erogazione agli istituti di patronato delle anticipazioni dei rimborsi relativi all'anno 2020.

La Sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Donatella LEGNAIOLI (LEGA) ringrazia la sottosegretaria e si dichiara soddisfatta della risposta, che dà conto del processo di soluzione dell'anomalia da lei segnalata. Considera, infatti, con favore che il Governo abbia trovato il modo di erogare almeno la prima *tranche* delle somme spettanti ai patronati a titolo di anticipazione per il 2020, pur sulla base di parametri riferiti al 2017. Si augura, comunque, un sollecito aggiornamento dei criteri di determinazione dei finanziamenti a tali istituti.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-05856 Serracchiani: Tutela dei livelli occupazionali negli aeroporti veneti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente le iniziative che il Governo intenda assumere al fine di tutelare la continuità dei livelli occupazionali negli aeroporti veneti.

Il settore aeroportuale veneto è a forte vocazione turistica, in gran parte internazionale, mentre è assolutamente minoritario il flusso di viaggiatori per motivi di lavoro. Per questo motivo ha subito un drastico crollo delle presenze di turisti, per la maggior parte stranieri, dovuta alla pandemia, con una forte diminuzione dei transiti su Venezia e Verona. L'aeroporto « Antonio Canova » di Treviso ha subito addirittura una chiusura ininterrotta dall'inizio dell'emergenza COVID-19 ad oggi.

Il Governo è ben consapevole che questa situazione di fortissima difficoltà ha avuto gravi ripercussioni sui lavoratori, che hanno sofferto del calo di attività in varia misura, a seconda del contratto applicato e della situazione del settore di appartenenza delle aziende di riferimento.

Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria sull'intero settore aeroportuale e soprattutto di sostenere i livelli occupazionali e il reddito dei lavoratori, è stato previsto nel decreto-legge « Sostegni » un incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che consente di riconoscere una prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID, tale da garantire un trattamento complessivo non inferiore all'80 per cento della retribuzione lorda di riferimento.

In ordine alla specifica situazione degli aeroporti veneti, la regione Veneto ha comunicato che, su istanza delle organizzazioni sindacali, il 22 aprile scorso si è tenuto un incontro con l'Assessore al lavoro della regione Veneto sulla situazione

dei lavoratori del settore aeroportuale, a conclusione del quale i presenti hanno concordato sull'opportunità di attivarsi congiuntamente per promuovere iniziative a tutela dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato « ciclico », sottolineando la necessità di trattare il settore a stregua di « filiera », con un tavolo delle parti sociali e interventi dedicati di politiche attive del lavoro.

Riguardo il rifiuto di erogazione del supplemento economico, si tratta di una scelta aziendale che certamente contrasta con la misura adottata del Governo di rifinanziare il « Fondo volo », proprio ai fini dell'integrazione salariale fino all'80 per cento della retribuzione. Mentre, con riferimento alla scelta aziendale di non operare col meccanismo del conguaglio, ai sensi del decreto « Sostegni », in luogo del pagamento diretto da parte dell'INPS (che precedentemente costituiva la regola ai fini dell'erogazione della prestazione per le aziende non plurilocalizzate) è una decisione rimessa all'autonomia aziendale, in assenza di particolari vincoli nella scelta tra le due opzioni.

Rappresento che il Ministero del lavoro, finora, non ha ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla convocazione di un tavolo di confronto tra le parti interessate. In ogni caso assicuro la più ampia disponibilità a valutare e assumere ogni opportuna iniziativa per affrontare la crisi del settore e garantire la continuità dei livelli occupazionali. Il Ministro Orlando, dopo il suo insediamento, ha infatti immediatamente convocato un tavolo di confronto tra le parti sociali proprio per discutere la particolare situazione di difficoltà dei lavoratori aeroportuali conseguente all'emergenza pandemica, che si innesta su una pregressa e perdurante crisi dell'intero set-

tore. A tal fine, siamo disponibili ad un confronto permanente su tale tema con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, più direttamente coinvolti.

Sottolineo infine che, in coerenza con l'indirizzo politico del Ministero che rappresento, il sostegno al settore aeroportuale in questo particolare momento si inquadra

in processo complessivo di interventi che mira a coniugare le misure straordinarie di garanzia del reddito e dell'occupazione con la riforma strutturale degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, al fine di garantire una più efficace risposta del nostro sistema alle sfide dell'innovazione e della transizione occupazionale.

ALLEGATO 2

5-05852 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società cooperativa TSL Service e adozione di iniziative di riforma del sistema delle cooperative, degli appalti e della somministrazione di lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti rappresentano la situazione dei lavoratori, soprattutto di nazionalità rumena, dipendenti di una società cooperativa TSL Service che opera per Mondo convenienza di Settimo Torinese, dalla quale sembrano emergere violazioni di norme lavoristiche di carattere inderogabile, con riferimento alla salute, alla sicurezza, agli orari di lavoro e alle ferie.

Rispetto a tali profili, non può prescindersi da specifiche verifiche da parte dell'Ispettorato del lavoro, al fine di accertare la gravità della situazione e di intervenire con gli strumenti sanzionatori previsti dall'ordinamento per il contrasto al lavoro irregolare.

Al riguardo, risulta che l'Ispettorato territoriale del lavoro di Torino ha avviato nei confronti della suddetta società cooperativa accertamenti ispettivi, su recente delega di indagini della Procura di Ivrea; tra le varie irregolarità segnalate dai lavoratori, le principali riguardano l'orario di lavoro, i riposi e le retribuzioni. Sono già state calendarizzate le convocazioni dei lavoratori per il mese di maggio prossimo.

Si segnala altresì che nei confronti del gruppo Mondo convenienza risultano ulteriori accertamenti negli anni pregressi, anche a seguito di denunce di lavoratori della medesima cooperativa per svariate irregolarità, quali ore di lavoro straordinario non registrate e livelli retributivi non corretti, con conseguente recupero contributivo.

In generale, l'attività dell'Ispettorato del lavoro in relazione all'effettuazione di controlli in materia di appalto, distacco o somministrazione illeciti, nel corso del 2020 ha riscontrato 12.714 posizioni lavorative irregolari, mentre nel solo Piemonte sono stati 1.565 i lavoratori complessivamente

interessati. Inoltre, è da evidenziare che, a seguito delle ispezioni, il settore Trasporto e magazzino risulta essere quello in cui si è registrata una percentuale di irregolarità pari al 74 per cento, a fronte di una media percentuale di irregolarità complessiva, risultante dall'attività ispettiva, del 65 per cento.

Anche dall'analisi dei dati a livello locale, emerge che tra i settori maggiormente interessati da una presenza media di lavoratori coinvolti in fattispecie illecite per ciascuna azienda irregolare risulta quello del trasporto e magazzino.

Per quanto riguarda il tema della riforma della disciplina degli appalti e delle cooperative sollecitata dagli onorevoli interroganti, si evidenzia che le problematiche evidenziate sono connesse al fenomeno delle cosiddette « cooperative spurie » e all'utilizzo di contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali meno rappresentative. Infatti, tali situazioni spesso determinano il diffondersi di pratiche elusive e una competizione fondata sul ribasso della retribuzione e degli altri istituti contrattuali, con grave pregiudizio dei diritti riconosciuti al lavoratore dai Contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Da verifiche effettuate sulla banca dati a disposizione degli Uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, nonché da ricerche sul Registro delle imprese, la TSL Service Società cooperativa risulta essere aderente dal 4 luglio 2017 all'UNICOOP, Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, alla quale è affidata la vigilanza ordinaria periodica ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002.

Il Ministero dello sviluppo economico esercita nei confronti delle cooperative aderenti ad un'associazione esclusivamente l'attività ispettiva straordinaria, ma non ha tuttavia espletato detta attività sulla cooperativa in esame in quanto non pervenuti segnalazioni o esposti afferenti alla stessa con riguardo a elementi di specifica competenza.

In conclusione voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che, nell'attesa delle risultanze dell'attività ispettiva sulla società in oggetto da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Torino, il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sosterrà ogni iniziativa per l'attivazione di un tavolo di confronto con i vertici della società e i rappresentanti dei lavoratori.

ALLEGATO 3

5-05853 Rizzetto: Tutela dei livelli occupazionali della società Blasetti Spa e delle altre imprese fornitrici di buste alla società Poste italiane Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, premesso che da molti anni le società Blasetti Spa e Pigna pa, servono Poste italiane spa per la fornitura di buste di carta, e che Poste italiane sembra si stia apprestando a delocalizzare la produzione di buste, chiede di conoscere quali iniziative di competenza si intenda porre in essere per tutelare i posti di lavoro della Blasetti spa e delle aziende del settore coinvolte.

Si osserva preliminarmente che Poste Italiane spa si configura come impresa pubblica e non dunque come organismo di diritto pubblico. Tale connotazione, fondata sul presupposto che la stessa opera sul mercato in regime di libera concorrenza, è stata recentemente confermata dalla Corte di giustizia europea e dal Tar del Lazio.

Sentita sulla questione oggetto dell'interrogazione, Poste italiane spa ha rappresentato che la gara è una procedura di selezione indetta a dicembre 2020 da Postel, società del gruppo Poste italiane che non svolge servizi postali, e riguarda « la fornitura di buste per l'imbustamento automatico della corrispondenza massiva » e pertanto non è in alcun modo strumentale ai servizi postali di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici.

Con riferimento all'importo complessivo del confronto competitivo Poste italiane spa ha evidenziato che i corrispettivi unitari a base di gara sono stati incrementati del 50 per cento rispetto agli attuali corri-

spettivi percepiti dal fornitore Blasetti sulla base dei contratti vigenti e del 4,3 per cento rispetto a quelli percepiti da Pigna Envelopes, in coerenza con la fornitura richiesta, in un contesto di mercato in cui il costo della materia prima è sensibilmente sceso negli ultimi anni.

Sono state pertanto invitate cinque imprese italiane e quattro imprese in ambito dell'Unione europea, tra cui Blasetti e Pigna Envelopes, già esecutrici della precedente fornitura affidata a seguito di un confronto competitivo, espletato nel 2018, cui avevano partecipato solo le aziende Blasetti e Pigna Envelopes, entrambe assegnatarie di un contratto fino a giugno 2021. Poste italiane spa riferisce che gli attuali fornitori, le società Blasetti e Pigna Envelopes, seppur invitati al confronto competitivo, non hanno presentato alcuna offerta.

Il tema rappresentato dagli onorevoli interroganti è meritevole della massima attenzione riguardando il necessario monitoraggio e il contrasto ai fenomeni come quelli del *dumping* contrattuale, di una concorrenza fatta di appalti al ribasso e di mancati controlli. In merito alla vicenda segnalata, assicuro che, per quanto di competenza, qualora dovessero pervenire richieste di intervento, si favoriranno tutti i percorsi possibili necessari per attivare gli strumenti di tutela dei lavoratori della Blasetti Spa e delle altre aziende coinvolte.

ALLEGATO 4

5-05854 Segneri: Mantenimento dei livelli occupazionali negli stabilimenti del gruppo Stellantis.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla situazione produttiva e occupazionale della società Stellantis, con particolare riferimento al sito di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone.

Per quanto di competenza, con riferimento allo stabilimento di Piedimonte San Germano si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la corrispondenza del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, sottoscritto in data 23 dicembre 2020, che ha stabilito, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo specifico di lavoro 2019-2022 applicato – secondo le modalità indicate nel predetto contratto di solidarietà – nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 2.964 unità.

Per completezza, preciso, altresì, che è stata sospesa l'efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale, per alcuni periodi fino a giugno del corrente anno, per il ricorso alla cassa COVID-19.

Il Ministero dello sviluppo economico, interpellato sulla questione, ha rappresentato che nel corso del 2020 è stata concessa una garanzia di SACE per oltre 5,6 miliardi di euro, corrispondenti a una copertura dell'80 per cento del finanziamento richiesto dal Gruppo FCA, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (decreto-legge « liquidità »).

Il finanziamento è stato finalizzato alle seguenti esigenze sopravvenute a seguito della crisi da COVID-19.

La garanzia è stata concessa subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria; in particolare, tra gli impegni ulteriori è previsto:

il proseguimento nell'attuazione dei progetti industriali annunciati a dicembre 2019 (5 miliardi di euro);

l'avvio di investimenti ulteriori per 200 milioni di euro;

l'impegno a non delocalizzare la produzione dei modelli di veicoli oggetto di industrializzazione nell'ambito del piano;

il raggiungimento della piena occupazione entro il 2023, intesa come effettivo impegno nell'attività di tutti i dipendenti senza ricorso ad ammortizzatori sociali.

Concludo pertanto assicurando che il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, continuerà a monitorare con attenzione il rispetto degli impegni assunti, con particolare riferimento alla tutela dei livelli occupazionali dell'azienda. Il Ministero rappresenta la più ampia disponibilità ad assumere ogni opportuna iniziativa, per quanto di competenza, qualora dovessero pervenire richieste di intervento finalizzate alla convocazione di un tavolo di confronto tra le parti interessate.

ALLEGATO 5

5-05855 Giaccone: Erogazione dell'anticipazione delle somme spettanti agli istituti di patronato a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la propria attività nell'anno 2020.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano le motivazioni del ritardo nell'erogazione dell'anticipazione 2020 in favore dei patronati in scadenza il 31 marzo scorso e con quali modalità e criteri di calcolo si intenda procedere alla ripartizione del Fondo patronati.

Al riguardo, comunico che proprio il 26 aprile scorso è stato adottato il decreto direttoriale 348, con il quale è stata erogata la prima anticipazione per il 2020 agli istituti di patronato e di assistenza sociale; i relativi ordini di pagamento sono stati pertanto trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro per i controlli di competenza.

È stato peraltro già predisposto il decreto concernente la seconda anticipazione che dovrà poi essere mandato al MEF.

Relativamente ai ritardi eccezionali, occorre evidenziare che il sistema di finanziamento dei Patronati è caratterizzato da una procedura particolarmente complessa, strettamente legata all'esito delle verifiche ispettive e ai dati verificati, accertati e trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro, da INPS, da INAIL e dal Ministero dell'interno.

Tale metodologia per l'erogazione dei finanziamenti è stata oggetto di un contenzioso da parte dei Patronati SIAS e INPAL, che hanno impugnato gli ultimi decreti direttoriali di anticipazione emanati; tali decreti sono stati conseguentemente annullati con le sentenze del TAR Lazio n. 65 del

2021 e n. 470 del 2021, che li ha censurati proprio con riferimento ai criteri utilizzati per la distribuzione delle somme.

Interposto appello avverso le predette sentenze, il Consiglio di Stato ha accordato una sospensiva relativa alla sentenza n. 65 del 2021 e, seppur con analoga motivazione, non ha accordato, invece, la sospensiva alla sentenza n. 470 del 2021, per la cui ordinanza è in corso il procedimento relativo all'istanza di correzione proposta dall'Avvocatura generale dello Stato.

Tali circostanze hanno, quindi, determinato l'impossibilità oggettiva dell'erogazione della prima anticipazione 2020 entro il 31 marzo – termine evidentemente ordinatorio – ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001.

Per quanto attiene ai criteri di riparto utilizzati per l'erogazione della predetta anticipazione 2020, in conformità con il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, e in mancanza dei dati accertati da parte dei servizi ispettivi, nonché delle risultanze trasmesse da INPS, INAIL e Ministero dell'interno, per l'annualità 2020, si è proceduto sulla base delle risultanze, fino ad oggi pervenute e maggiormente complete, relative all'organizzazione e all'attività svolta nell'anno 2017 dagli istituti di patronato.

Si tratta della annualità più recente per la quale – sebbene non si disponga del dato completo – sono stati messi a disposizione da parte dei servizi ispettivi un congruo numero di dati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05857 Carnevali: Sviluppo della diagnostica domiciliare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in particolare per i pazienti <i>over 60</i>	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	100
5-05858 Lapia: Introduzione della figura dello psicologo di famiglia nel Servizio sanitario nazionale	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	101
5-05859 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie oggetto di <i>screening</i> neonatale	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	102
5-05860 Versace: Iniziative per ripristinare le visite dei familiari presso le residenze sanitarie assistenziali.	
5-05862 D'Arrando: Iniziative per ripristinare gli incontri in presenza in condizioni di sicurezza nelle residenze sanitarie assistenziali	97
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	104
5-05861 Bellucci: Utilizzo di ventilatori polmonari privi degli standard di sicurezza nelle strutture sanitarie italiane	97
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	106
5-05863 Boldi: Revisione dei protocolli di presa in carico domiciliare dei pazienti con Covid-19	97
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	108

RISOLUZIONI:

7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	98
---	----

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
<i>ALLEGATO 7 (Proposte emendative presentate)</i>	109
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative approvate)</i>	135

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 13.30.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-05857 Carnevali: Sviluppo della diagnostica domiciliare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in particolare per i pazienti over 60.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Costa per la risposta esaustiva, ponendo in risalto l'esigenza di coinvolgere nei tavoli tecnici ai quali si fa riferimento in tale risposta i rappresentanti di tutte le professioni coinvolte nella diagnostica domiciliare.

5-05858 Lapia: Introduzione della figura dello psicologo di famiglia nel Servizio sanitario nazionale.

Mara LAPIA (MISTO-CD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mara LAPIA (MISTO-CD), replicando, rileva come dalla risposta emerga un impegno del Governo a cercare una soluzione alla questione che costituisce oggetto della sua interrogazione. Si, dichiara, tuttavia, solo parzialmente soddisfatta, in quanto non risulta chiaramente l'intenzione, da parte del Ministero della salute, di proporre un intervento legislativo per introdurre lo psicologo di base nel Servizio sanitario nazionale. Nel condividere il riferimento alla necessità di potenziare l'assistenza domiciliare, come prevede anche il

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), osserva che occorre superare il forte divario attualmente esistente in relazione alle prestazioni offerte nelle diverse regioni. Richiama, in particolare, il caso della Sardegna, regione caratterizzata dalla quasi totale assenza di psicologi all'interno del Servizio sanitario, con un'unica struttura dedicata alla cura dei disturbi alimentari degli adolescenti.

Sottolinea che tale situazione determina un forte sviluppo del cosiddetto « turismo sanitario » e rende, di fatto, accessibili determinate prestazioni solo alle fasce di popolazione con un reddito più elevato.

Nel ritenere inaccettabile la rilevante disparità a livello territoriale per quanto riguarda la cura dei disturbi comportamentali e alimentari, reputa insufficienti le soluzioni richiamate nella risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo che occorre un impegno volto ad affiancare i medici di medicina generale con un numero adeguato di psicologi di base.

5-05859 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie oggetto di screening neonatale.

Lisa NOJA (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lisa NOJA (IV), replicando da remoto, rileva come la risposta alla sua interrogazione sembri rassicurante circa il rispetto della scadenza del prossimo 31 maggio per quanto concerne la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale esteso.

Segnala, quindi, che occorre assicurare uniformità delle prestazioni offerte a livello regionale, osservando che le pratiche già adottate da alcune regioni confermano l'importanza di una diagnosi precoce al fine di prendere in carico in maniera tempestiva i bambini con gravi patologie. Ricorda che in tal modo è in molti casi possibile prevenire gravi conseguenze, anche con esiti fatali, delle malattie individuate. Ritiene, per-

tanto, inaccettabile che ci possa essere una diversità nelle prestazioni erogate a seconda della regione di nascita e chiede che vi sia la massima attenzione da parte del Governo al riguardo.

5-05860 Versace: Iniziative per ripristinare le visite dei familiari presso le residenze sanitarie assistenziali.

5-05862 D'Arrando: Iniziative per ripristinare gli incontri in presenza in condizioni di sicurezza nelle residenze sanitarie assistenziali.

Marialucia LOREFICE (M5S), *presidente*, fa presente che le interrogazioni in titolo, vertenti sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Giuseppina VERSACE (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Celeste D'ARRANDO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppina VERSACE (FI), replicando, nel dichiararsi tranquillizzata dagli elementi forniti dal rappresentante del Governo nella parte conclusiva della sua risposta, invita ad un'assunzione di responsabilità, eventualmente anche rafforzando con un decreto ministeriale le indicazioni sui protocolli da seguire, contenuti nella circolare ministeriale richiamata nella risposta stessa. Pone in risalto l'importanza di consentire un contatto con le persone care per coloro che vivono nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e considera inaccettabile che la riapertura in atto non coinvolga anche tali strutture.

Celeste D'ARRANDO (M5S), replicando, dichiara che il Movimento 5 Stelle agirà in Parlamento attraverso idonei strumenti, per offrire ulteriori risposte concrete al bisogno di relazioni umane per le persone che si trovano nelle RSA. Ritiene, inoltre, necessario svolgere un ragionamento relativo

al potenziamento di metodi alternativi di assistenza, posto che il ricovero in tali strutture rappresenta quasi sempre una forma di sradicamento. Richiama in proposito il tema del *budget* di salute, oggetto di una proposta di legge all'esame della Commissione, avente l'obiettivo di porre le persone al centro dell'attività di assistenza, anche al fine di assicurare loro dignità.

5-05861 Bellucci: Utilizzo di ventilatori polmonari privi degli standard di sicurezza nelle strutture sanitarie italiane.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, dichiara di confidare nella possibilità che il Governo impari dagli errori compiuti in passato al fine di evitare una loro reiterazione, auspicando che la risposta fornita testimoni la volontà di effettuare controlli *ex ante* e non più *ex post* per quanto concerne i dispositivi salvavita. Nel ritenere inaccettabile che alla tempestività degli interventi non corrisponda una loro efficacia, rileva che i problemi legati all'acquisto di macchinari in condizioni di emergenza, così come l'assenza di un piano pandemico, confermano la mancanza di preparazione e gli errori di gestione in relazione alla pandemia che hanno caratterizzato l'operato del Ministro Speranza. Si augura che nell'immediato futuro sia possibile dare risposte che siano, al tempo stesso, tempestive ed efficaci rispetto alle sfide sanitarie in atto.

5-05863 Boldi: Revisione dei protocolli di presa in carico domiciliare dei pazienti con Covid-19.

Giuseppe PAOLIN (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Guido DE MARTINI (LEGA), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, dichiarando di continuare a non comprendere le motivazioni dell'impugnazione promossa dal Ministero della salute nei confronti dell'ordinanza del TAR relativa alla gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19. Ricorda che tale ordinanza ha semplicemente confermato il principio secondo il quale i medici, agendo con scienza e coscienza, hanno il dovere di assumersi la responsabilità di individuare le cure più idonee per i singoli pazienti, utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione. Per quanto concerne l'attuale fase pandemica, sottolinea l'importanza di un intervento tempestivo al fine di prevenire l'ospedalizzazione dei pazienti e ritiene pertanto che la cosiddetta «vigile attesa» rappresenti uno strumento non adeguato rispetto a tale obiettivo. In conclusione, ribadisce che occorre garantire ai medici la libertà di prescrivere le cure da essi ritenute più efficaci.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il deputato Siani ha presentato una riformulazione della risoluzione originaria, recependo le proposte di integrazione emerse dalla discussione, e ha manifestato la propria disponibilità a recepire ulteriori proposte che alcuni colleghi hanno informalmente trasmesso.

Avverte, inoltre, che il gruppo Fratelli d'Italia ha presentato una risoluzione sulla stessa materia, che sarà abbinata alla risoluzione Siani non appena sarà pubblicata e, quindi, assegnata alla XII Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.

Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base dalla Commissione, sono state presentate

oltre 200 proposte emendative (*vedi allegato 7*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal collega Gemmato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci richieste di intervento per illustrazione del complesso degli emendamenti, dà la parola alle relatrici, deputate Foscolo e Pini, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Iorio 1.4, rilevando che esso offre la formulazione più esaustiva rispetto alle successive proposte emendative, di analogo contenuto. Esprime, pertanto, parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 1.1 e Pella 1.2 e sugli emendamenti Panizzut 1.3 e Gemmato 1.5, a condizione che siano riformulati negli stessi termini del predetto emendamento 1.4 (*vedi allegato 8*).

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Marcello GEMMATO (FDI), ringraziando le relatrici, manifesta però l'intenzione di non riformulare il suo emendamento 1.5 in quanto esso contiene anche una proposta di modifica relativa al successivo articolo 22, che verrebbe meno in caso di riformulazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata accettata dai presentatori la riformulazione, proposta dalle relatrici, degli identici emendamenti Carnevali 1.1 e Pella 1.2 e dell'emendamento Panizzut 1.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Iorio 1.4, Carnevali 1.1 (*Nuova formulazione*), Pella 1.2 (*Nuova formulazione*) e Panizzut 1.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 8*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione appena svolta, risulta assorbita la prima parte dell'emendamento Gemmato 1.5 mentre la seconda parte deve intendersi accantonata per essere poi esaminata insieme alle proposte emendative riferite all'articolo 22.

Essendo terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-05857 Carnevali: Sviluppo della diagnostica domiciliare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in particolare per i pazienti over 60.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta formulata nell'atto ispettivo in esame si segnala quanto segue.

Nell'ambito Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della Salute 11 maggio 2017 al fine di garantire lo sviluppo coerente dei sistemi informativi sanitari nazionali, è stato attivato un apposito Gruppo di lavoro ai fini della progettazione, monitoraggio, studio e analisi del documento «Indicazioni per l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie». Tale documento è stato esaminato dalla Cabina di Regia nella seduta del 9 aprile 2021 e – una volta approvato – verrà trasmesso alla Conferenza Stato Regioni per essere adottato tramite Accordo.

L'impiego sistematico di nuovi strumenti quali il telemonitoraggio la telecertificazione e la teleradiologia è finalizzato a rafforzare il campo di applicazione della medicina telematica, accrescere l'equità nell'accesso ai servizi socio-sanitari e ridistribuire in modo ottimale le risorse umane e tecnologiche disponibili.

Tali iniziative si inseriscono in un quadro regolatorio ampio ed articolato.

Il Gruppo di lavoro, integrato da esperti e rappresentanti della FNOMCeO e FNOPI, ha già predisposto, infatti, il documento

«Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina» contenente indicazioni da adottare a livello nazionale per l'erogazione di alcune prestazioni di telemedicina (quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di sanitari e la telerefertazione).

Detto documento, approvato dalla Cabina di regia del NSIS nella seduta del 28 ottobre 2020 ed adottato con Accordo in conferenza Stato Regioni del 17 dicembre 2020 (Rep. n. 215/CSR), è parte integrante della nuova configurazione strutturale della rete assistenziale del Paese nel quale ha assunto grande rilevanza la definizione di modalità tecnico-organizzative innovative, finalizzate a consentire l'integrazione socio-sanitaria ed a sostenere nuove forme di domiciliarità.

Sulla base delle argomentazioni rese, concludo rassicurando che al citato documento di indicazioni nazionali seguiranno altri documenti simili relativi ad ulteriori prestazioni di telemedicina, compresa quella domiciliare, per garantire una progressiva estensione e applicazione in tutti gli ambiti assistenziali della telemedicina al fine di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie.

ALLEGATO 2

5-05858 Lapia: Introduzione della figura dello psicologo di famiglia nel Servizio sanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta formulata nell'atto ispettivo in esame si segnala quanto segue.

Il Ministero della Salute, consapevole dell'importanza della tutela e della cura della salute mentale, ha predisposto specifiche misure tese ad assicurare ed a rafforzare la rete assistenziale in tale settore.

In particolare, l'articolo 12 del DL 30 aprile 2019, n. 35, ha già previsto la presenza dello psicologo nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali della medicina territoriale. Si prevede, in sostanza, la possibilità per i medici di medicina generale di incrementare il numero massimo di assistiti laddove nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali dispongono, oltre che di personale di studio e di personale infermieristico anche di uno psicologo.

Inoltre, l'articolo 1, comma 7-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede la possibilità, per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale, di conferire, in deroga alla normativa vigente, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi.

Con specifico riferimento alla questione relativa all'istituzione della figura dello « psicologo di base o di famiglia » quale figura professionale operante in modo stabile e continuativo sul territorio, come noto, è necessario uno specifico intervento normativo finalizzato al reclutamento di tali professionisti ed allo stanziamento delle necessarie risorse.

Al riguardo, faccio presente che nell'ambito della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti specifici

interventi volti a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità) e a garantire il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. In particolare, nell'ambito della Casa della Comunità opererà un *team* multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute, garantendo anche l'integrazione dei servizi sociali territoriali.

Nel contesto sopra riassunto, sarà cura del Ministro della salute individuare ulteriori iniziative che possano corrispondere alla crescente domanda assistenziale in questione.

Nelle more di interventi di portata più organica, si segnala che è allo studio una proposta normativa del Ministero della salute che autorizza gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sino al 31 dicembre 2021, ad un contingente complessivo massimo di 600 psicologici, con impegno orario sino a 24 ore settimanali, al fine di tutelare il benessere psicologico individuale e collettivo ed assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, in particolare per fronteggiare il disagio conseguente alla pandemia da COVID-19. Per tale iniziativa, attualmente in fase di verifica istruttoria, è previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a circa 20 milioni di euro, da finanziare con le risorse dello scostamento di bilancio.

ALLEGATO 3

5-05859 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie oggetto di screening neonatale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 544, ha modificato e integrato la legge 19 agosto 2016, n. 167, recante « Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie », e ha esteso lo screening alle malattie neuromuscolari genetiche, alle malattie da accumulo lisosomiale e alle immunodeficienze congenite severe.

Va a questo punto segnalato che al fine di ottemperare a quanto previsto dalla citata legge n. 167/2016, con decreto del 17 settembre 2020 e successivo Decreto Direttoriale del 13 novembre 2020, è stato istituito presso il Ministero della salute il Gruppo di lavoro Screening Neonatale Esteso (SNE), costituito da esperti in materia di *screening* neonatale, rappresentanti delle Istituzioni – Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Age.na.s e Regioni – e delle Associazioni di pazienti delle malattie rare.

Il Gruppo di lavoro SNE ha il duplice mandato di:

predisporre un protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali, nel quale sono indicate le modalità di presa in carico del paziente positivo allo *screening* neonatale e di accesso alle terapie;

sottoporre a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie.

Il Gruppo di lavoro SNE, insediatosi il 30 novembre 2020, sta procedendo alla prima revisione della lista delle malattie inserite nel *panel* dello SNE. Il Gruppo di

lavoro SNE sta procedendo con incontri programmati ogni 15 giorni, al fine di definire, entro il 31 maggio 2021, la proposta per la prima revisione della lista delle malattie.

Nel merito dei lavori in corso, è previsto che il Gruppo di lavoro definisca i criteri di selezione delle malattie metaboliche, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle malattie da accumulo lisosomiale e delle immunodeficienze congenite severe, da sottoporre a *screening* neonatale esteso.

Pertanto, il Gruppo ha definito il « *format* per la candidatura di una patologia nel pannello SNE », per la raccolta strutturata delle evidenze scientifiche nazionali e internazionali in merito alle malattie da considerare per l'aggiornamento, mutuandolo dal modello attualmente in uso negli Stati Uniti per l'aggiornamento del *Recommended Uniform Screening Panel* (RUSP).

Al fine di validare la compilazione del suddetto *format*, il Gruppo di Lavoro ha completato la compilazione del *format* relativo all'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), appartenente al gruppo delle malattie neuromuscolari genetiche, e sta procedendo all'analisi per la Mucopolisaccaridosi tipo 1 (MPS I) e la Sindrome Adrenogenitale (SAG), appartenenti, rispettivamente, al gruppo delle malattie lisosomiali e delle malattie metaboliche.

Nell'ambito dei lavori del Gruppo è emersa, altresì, la necessità di avvalersi di un esperto in materia di immunodeficienze congenite severe, attualmente non ricompreso tra i componenti del Gruppo, al fine di garantire le necessarie *expertise* utili al raggiungimento dei mandati assegnati, per il quale si è in attesa della designazione da parte del Presidente della Società Italiana di Pediatria.

A conclusione della prima fase sperimentale dei lavori, il Gruppo di lavoro sta procedendo, quindi, a finalizzare la lista dei criteri di priorità delle malattie da valutare per l'aggiornamento del *panel* dello SNE, che costituirà lo strumento metodologico a supporto del Gruppo di lavoro nell'avviato processo di valutazione delle malattie da considerare per la revisione del *panel*.

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto necessario, inoltre, avviare una ricognizione degli atti amministrativi adottati dalle Regioni (Delibere regionali, Accordi regionali e/o interregionali), nonché delle esperienze realizzate nelle Regioni, attualmente attive e/o già concluse (studi sperimentali e/o progetti pilota), con particolare riferimento all'ampliamento della lista delle patologie dello Screening Neonatale Esteso, riportate nell'Allegato al decreto ministeriale 13 ottobre 2016.

La citata legge n. 167 del 2016 dispone, all'articolo 4, comma 2, che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compia una valuta-

zione di HTA (*Health technology assessment*) su quali siano i tipi di *screening* neonatali da effettuare.

Al fine di realizzare le necessarie valutazioni HTA, è emersa la necessità, in accordo con Agenas, di avviare una collaborazione con il Centro nazionale HTA dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). A seguito dei contatti intercorsi tra il Ministero della salute e il Centro nazionale HTA dell'ISS, sono state avviate le attività di coordinamento tra Age.na.s e ISS.

A conclusione della raccolta strutturata delle attuali evidenze scientifiche disponibili, il Ministero della salute, in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro SNE, ha formalmente trasmesso ad Agena il *format* compilato con le informazioni riferite alla SMA dal Gruppo di lavoro SNE, e ha provveduto a chiedere di procedere con le attività di valutazione HTA sullo *screening* neonatale della SMA, affinché il Gruppo possa rispettare il mandato di prima revisione della lista delle malattie a scadenza in data 31 maggio 2021.

ALLEGATO 4

5-05860 Versace: Iniziative per ripristinare le visite dei familiari presso le residenze sanitarie assistenziali.**5-05862 D'Arrando: Iniziative per ripristinare gli incontri in presenza in condizioni di sicurezza nelle residenze sanitarie assistenziali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, le strutture residenziali socio-sanitarie e socioassistenziali, e gli *hospice*, ospitano persone anziane o disabili, che costituiscono una fascia di popolazione particolarmente fragile e a maggior rischio di evoluzione patologica grave se colpita da COVID-19, per cui sono necessarie misure particolarmente stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni.

In tale contesto, si collocano le proposte della « Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e socio-sanitaria della popolazione anziana », istituita presso il Ministero della salute con decreto ministeriale 8 settembre 2020, riguardanti la ripresa in sicurezza di visite e contatti presso gli anziani in strutture residenziali, che in base all'analisi degli elementi di criticità caratterizzanti il sistema residenziale socio-sanitario per la terza età, individuano soluzioni organizzative utili per ripristinare in sicurezza le attività socio-relazionali all'interno delle strutture stesse.

Ricordo che in coerenza con quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 2 « Indicazioni *ad interim* per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie e socioassistenziali », per garantire uniformità di applicazione e per assicurare il pieno accesso in sicurezza di parenti e visitatori presso le strutture residenziali socioassistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, sono state fornite ulteriori indicazioni con il Documento « Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, socio-sanitarie e *hospice* e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella strut-

tura », trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 24969 del 30 novembre 2020.

Ciò premesso. Nell'attuale fase emergenziale, al fine di preservare il benessere psicosociale degli ospiti e dei familiari, occorre assicurare che le visite siano effettuate e che avvengano in sicurezza, prevenendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l'esterno.

Ecco perché, occorre assicurare un regime di contatti e/o di visite fra gli ospiti e le persone a loro care, ed occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza, tenuto conto del contesto epidemiologico dell'area geografica di riferimento.

Importanti indicazioni, in questo senso, sono contenute anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020 Rev. 2 « Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 » (Versione del 28 ottobre 2020) e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020 « Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19 » (Versione del 31 maggio 2020).

Le visite e i contatti vanno programmati secondo un criterio composito che tenga debitamente conto sia della necessità di ridurre i rischi di contagio, sia degli insopprimibili bisogni di relazione delle persone con i loro familiari/amici/visitatori.

A tal fine in data 4 dicembre 2020 è stato trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 25420 il Documento « Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali », in cui vengono menzionati alcuni principi che devono essere rispettati dalle strutture per garantire la sicurezza della comunità dei residenti e degli operatori e per preservare il loro benessere relazionale e affettivo.

Si rappresenta, infine che la Circolare prot. n. 10154 del 15 marzo 2021, con cui veniva trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 « Indicazioni *ad interim* sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 ».

Ciò premesso, ai fini della questione posta, si segnala l'Ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021, che espressamente indica le fasce d'età da vaccinare con priorità, e nel contempo pone riguardo verso le persone estremamente fragili e coloro che sono ospitati nelle R.S.A.

Inoltre, in data 20 aprile 2021, la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid ha inviato a tutti i Presidenti di regione una specifica nota con la quale si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto delle prescrizioni riportate nel Piano Vaccinale e nelle Ordinanze della Struttura Commissariale, con l'intento di garantire le necessarie priorità di intervento per il contrasto alla pandemia.

Dette misure risultano di per sé idonee a garantire ogni migliore sicurezza sia per gli ospiti delle RSA che per i loro familiari, che attraverso la capillare campagna di vaccinazione potranno riprendere quanto prima con regolarità e senza restrizioni alcune le visite presso le strutture che ospitano gli anziani.

Con riferimento alla questione sollevata, per gli aspetti di interesse comune con il QT dell'onorevole Versace, rinvio a quanto già espressamente indicato, rispondendo al citato *question time*.

Invece, per la specifica questione posta segnalo che nei giorni scorsi, negli ambiti della Cabina di Regia per l'attuazione degli obiettivi individuati dal Patto per la Salute 2019-2021 e collegati alle strategie della Missione Salute previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si è insediato il gruppo di lavoro RSA, composto da rappresentanti di questo Ministero, delle Regioni e di Agenas, con l'obiettivo di elaborare indicazioni operative per avviare la riforma dei modelli di residenzialità per le persone anziane non autosufficienti e fragili.

Concludo, rassicurando che nel prossimo futuro, compatibilmente con l'andamento epidemiologico e nel rispetto delle indicazioni del CTS, saranno promossi meccanismi finalizzati a facilitare l'ingresso dei parenti e dei *cargiver* nelle residenze per anziani.

ALLEGATO 5

5-05861 Bellucci: Utilizzo di ventilatori polmonari privi degli standard di sicurezza nelle strutture sanitarie italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I dispositivi medici richiamati nell'interrogazione in esame sono presenti nella banca dati del Ministero della salute come « Dispositivo di Ventilazione per Terapia Intensiva AEONMED VG70 », fabbricante BEIJING AEONMED CO, LTD (numero di repertorio 1941472).

Essi sono, dunque, ventilatori regolarmente marcati CE e destinati dal fabbricante al mercato europeo.

Nella prima fase dell'emergenza pandemica da Covid-19, per far fronte ad una possibile carenza di dispositivi medici, quali ventilatori ed altri dispositivi per terapia ventilatoria, essenziali nelle terapie intensive e sub intensive, sono state emanate una serie di provvedimenti, allo scopo di reperirli in tempi rapidi: le attività di approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi medici, dapprima sono state svolte dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, e poi dalla struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19.

In conformità alla Raccomandazione UE 2020/403 della Commissione Europea del 13 marzo 2020, che, proprio in ragione della necessità di garantire in maniera sostanziale il diritto alla salute in una situazione connotata da estrema criticità, ha chiarito che qualora i dispositivi medici avessero garantito, dal punto di vista sostanziale, un adeguato livello di salute e sicurezza, avrebbero potuto essere messi temporaneamente a disposizione, anche se le procedure di valutazione della conformità (compresa l'apposizione della marcatura CE) non fossero state interamente finalizzate in rispondenza alle norme armonizzate.

Risulta pertanto evidente come, in un contesto connotato da una grave crisi sanitaria a livello mondiale, aggravata all'epoca dall'oggettiva carenza di dispositivi medici indispen-

sabili per garantire la funzionalità delle terapie intensive e sub intensive, il sistema di approvvigionamento si è attivato in maniera perfettamente coerente con quanto disposto dalla Commissione europea.

Quando, nell'estate 2020, la situazione delle terapie intensive e sub intensive è, in effetti, divenuta meno critica rispetto alla prima fase della pandemia, e precisamente nell'agosto 2020, il Ministero della salute ha avviato una ricognizione della dotazione di dispositivi medici che i Servizi Sanitari Regionali avevano ricevuto nel corso dell'emergenza pandemica.

Con specifico riferimento ai dispositivi di ventilazione per terapia intensiva AEONMED VG70, va segnalato che detti dispositivi non hanno causato, a quanto consta a questo Ministero, alcun incidente o altro evento avverso.

Peraltro, si segnala che la citata ricognizione ha consentito di rilevare la presenza di 19 ventilatori privi del marchio CE, nelle Regioni Piemonte, Marche, Abruzzo e Puglia e nella P.A. di Trento.

Detti ventilatori sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli del medesimo produttore sopra richiamati (e marcati CE), e la loro presenza nell'ambito delle Regioni/PA è ragionevolmente da attribuirsi ad un loro ingresso in Italia durante la prima fase dell'emergenza.

Essi potrebbero essere dispositivi con caratteristiche tecniche sovrapponibili a quelli marcati CE, che il fabbricante aveva inteso destinare a mercati diversi da quello europeo, e che, in via emergenziale, sono stati acquisiti dalle strutture deputate all'approvvigionamento in emergenza dei necessari dispositivi medici.

Per quanto attiene al richiamo ai requisiti di sicurezza effettuato dal Ministero della salute, giova precisare che si tratta di un atto

ordinario, che rientra (al pari di altri) nell'ambito delle consuete attività di vigilanza, e che è stato posto in essere in quanto detto avviso è stato emanato dal fabbricante il 16 febbraio 2021.

Si tratta di un avviso relativo al sensore di pressione differenziale utilizzato per misurare il flusso di ventilazione del paziente.

L'azione intende verificare la versione utilizzata e introduce l'inserimento manuale dell'altitudine nei sensori di pressione atmosferica laddove necessario.

Si tratta di un avviso di sicurezza riguardante tutti ventilatori AEONMED VG70 regolarmente presenti nel mercato.

Una volta acquisito dal fabbricante il citato avviso di sicurezza (riguardante il regolare device immesso sul mercato) – considerato che il Ministero era a conoscenza della possibile presenza nel territorio nazionale di alcuni apparecchi acquisiti in virtù delle procedure speciali sopra richiamate, e che la fase emergenziale appariva superata nel trasmettere alle Regioni/PA il menzionato avviso di sicurezza, è stato contestualmente, correttamente inserito un richiamo ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO 6

5-05863 Boldi: Revisione dei protocolli di presa in carico domiciliare dei pazienti con COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver sollevato la tematica in esame che mi consente di fornire un aggiornamento sulle iniziative che il Ministero della salute ha promosso per garantire la continuità delle cure domiciliari dei pazienti affetti da Covid-19, anche a seguito del contenzioso menzionato nel *question time*.

In particolare, per quanto riguarda la revisione dei protocolli di presa in carico dei pazienti affetti da COVID, in data 26 aprile 2021 è stata pubblicata una nuova circolare del Ministero della Salute che aggiorna le linee guida per le cure domiciliari dei pazienti COVID dello scorso novembre (Circolare 30 novembre 2020).

La circolare è stata predisposta da un Gruppo di Lavoro costituito da rappresentanti istituzionali, del mondo scientifico e delle professioni sanitarie ed illustra le modalità di gestione domiciliare del paziente affetto da COVID-19 da parte del Medico di medicina generale e del Pediatra di libera scelta.

Le linee guida si rivolgono anche ai *caregiver*, agli infermieri e ai pazienti stessi.

Le raccomandazioni si riferiscono alla gestione farmacologica dei casi lievi e, tra le indicazioni ivi contemplate, si prevede la valutazione sui pazienti da indirizzare nelle strutture di riferimento per il trattamento con anticorpi monoclonali.

Vengono, inoltre fornite indicazioni più accurate sull'utilizzo dei cortisonici, sugli usi inappropriati dell'eparina e sono indicati chiaramente i farmaci da non utilizzare. Infine, per i soggetti a domicilio asintomatici o paucisintomatici, è stato esplicitato il concetto di «vigile attesa» che consiste nell'effettuare la sorveglianza clinica attiva nonché il costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente.

Concludo segnalando che, attesa la costante evoluzione delle conoscenze sull'infezione da SARS-CoV 2, sul decorso della malattia e sulle potenziali terapie da utilizzare per il relativo trattamento, il documento sarà periodicamente aggiornato dal Gruppo di lavoro al fine di rendere le indicazioni in esso contenute conformi alla pratica clinica internazionale sulla base delle evidenze scientifiche.

ALLEGATO 7

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: lettere i) e m).

Conseguentemente:

a) *al comma 4, dopo le parole: di inumazione ed esumazione ordinaria, aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.*

b) *all'articolo 2, comma 1, lettera q), sostituire le parole: di inumazione ed esumazione con le seguenti: , di inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione, di estumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la loro registrazione*

1.4. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

Al comma 1, sopprimere le parole: lettere i) e m).

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: di inumazione ed esumazione ordinaria, aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.

* **1.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **1.2.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Versace, Mugnai.

Al comma 1, sopprimere le parole: lettere i) e m).

1.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 4, dopo le parole: di inumazione ed esumazione ordinaria aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 1, lettera q), dopo le parole: di inumazione ed esumazione aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la loro registrazione*

b) *all'articolo 22, sopprimere il comma 5.*

1.5. Gemmato, Bellucci.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso.

2.11. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in qualsiasi stato di trasformazione con le seguenti: in stato di incompleta scheletrizzazione.

2.12. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto *con le seguenti:* i parenti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi.

2.13. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) per « attività funebri » si intendono l'insieme dei servizi tesi a sollevare la famiglia dolente o i dolenti da tutte le incombenze relative al lutto subito, tra cui:

1) il disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) la vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) la ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

4) il trasferimento della salma presso la sala del Commiato o la Casa Funeraria;

5) il trasporto, con idoneo mezzo speciale, del feretro al cimitero o all'impianto di cremazione.

2.6. Acunzo.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: di ordine pubblico *e dopo le parole:* di sicurezza *aggiungere le seguenti:* igienico sanitaria.

2.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , di ordine pubblico, di sicurezza *con le seguenti:* e di sicurezza igienico sanitaria.

2.14. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: all'esercizio dell'attività funebre *aggiungere le seguenti:* secondo i requisiti di cui all'articolo 9 della presente legge;

2.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: per « centro servizi », *aggiungere le seguenti:* e « società consortile ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

b) *all'articolo 9, comma 6, primo periodo, dopo le parole:* tra il centro servizi *aggiungere le seguenti:* o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

c) *all'articolo 9, sostituire il comma 7, alinea, con il seguente:* 7. Le aziende, denominate centro servizi o le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, di cui al comma 6 del presente articolo, che mettono a disposizione di altre imprese funebri le proprie dotazioni di mezzi e personale devono essere comunque in possesso, oltre ai requisiti previsti al comma 1, di:

2.15. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: per « centro servizi », *aggiungere le seguenti:* e « società consortile ».

2.4. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) per « necroforo » si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa funebre, incaricato della cura della salma;

2.7. Acunzo.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) per « Casa Funeraria » si intende una struttura in possesso di specifiche dotazioni tecniche, necessarie per la pratica della imbalsamazione e della tanatoprassi ovvero per intervenire non più sulla salma ma sul cadavere.

2.9. Acunzo.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1,.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 4, sopprimere le parole: all'impresa funebre che ne presenti richiesta,

b) all'articolo 14, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , nei cimiteri e nei crematori;

c) all'articolo 14, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'interno del cimitero può essere costruita e gestita dal comune una casa funeraria, anche in vicinanza del crematorio, in base a quanto previsto dalla presente legge.;

d) all'articolo 14, comma 10, sopprimere le parole: presso le case funerarie.

2.20. Nappi.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1,.

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, comma 4, sostituire le parole: all'impresa funebre che ne presenti richiesta, con le seguenti: ai soggetti pubblici e privati che ne presentino richiesta;

b) all'articolo 14, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , nei cimiteri e nei crematori;

c) all'articolo 14 sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'interno del cimitero può essere costruita e gestita una casa funeraria, anche in vicinanza del crematorio, in base a quanto previsto dalla presente legge.;

d) all'articolo 14, comma 10, sopprimere le parole: presso le case funerarie.

2.19. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera q), dopo le parole: di inumazione ed esumazione aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione

** 2.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.*

** 2.10. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.*

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) per « sala del commiato » si intende una struttura, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, gestita da imprese funebri ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma.

2.8. Acunzo.

Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in particolari situazioni, presso le case funerarie.

** 2.5. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.*

*** 2.16.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

r) per « Commissariato » si intende il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti del Ministero della difesa, i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

s) per « Caduti » si intendono i defunti di cui all'articolo 267 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comune su richiesta del Commissariato assicura la sepoltura dei Caduti nei cimiteri comunali. Il Commissariato autorizza la traslazione dei resti mortali dei Caduti;

b) all'articolo 12, dopo il comma 15, aggiungere, il seguente: 16. Ove le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato;

c) all'articolo 18, comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: I resti mortali dei Caduti sono esentati dai turni di rotazione delle esumazioni e hanno garantita la sepoltura perpetua.;

d) all'articolo 22, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 7. Se le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato.

2.18. Aresta, Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) per « addetti cimiteriali » si intende il personale qualificato e abilitato a svolgere le operazioni cimiteriali.

2.17. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di omogeneità di norme.

*** 3.1.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

*** 3.3.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c), d) ed f).

**** 3.2.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

**** 3.4.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

ART. 4.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e delle strutture obitoriali con le seguenti: , delle strutture obitoriali e dei crematori, nonché le condizioni di esercizio dell'attività funebre.

*** 4.2.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

*** 4.4.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.

*** 4.6.** Gemmato, Bellucci.

*** 4.7.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e di controllo aggiungere le seguenti: sull'applicazione dei contenuti della presente legge.

**** 4.3.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

**** 4.5.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie pre-

viste dall'ordinamento, anche riguardo ai profili economici e ambientali.

4.1. Cunial.

ART. 6.

Sopprimerlo

6.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I limiti alla programmazione territoriale non si applicano ai territori in cui per raggiungere la soglia di 15.000 abitanti sia necessario conglobare più comuni dislocati in una vasta area. In tali casi, al fine di garantire un'adeguata copertura del servizio, è consentito il rilascio di più autorizzazioni.

6.2. Tiramani.

ART. 7.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) eventuale gestione di Sale del Comiatio o di Case Funerarie.

7.3. Acunzo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'esercizio dell'attività funebre è consentito a ditte individuali e a società di persone, o di capitali previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

7.4. Acunzo.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: attività funebre con le seguenti: l'esercizio

dell'attività funebre e delle attività disgiunte di cui all'articolo 7, comma 2.

7.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) lo svolgimento di attività sanitarie, parasanitarie ed assistenziali;

f) la gestione di servizi d'affissione comunali;

g) la gestione di forni crematori.

7.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Le imprese funebri autorizzate in uno degli Stati membri dell'Unione europea possono svolgere direttamente l'attività in Italia a norma del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391. Le imprese extracomunitarie devono necessariamente avvalersi di una impresa funebre italiana o comunitaria.

7.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 8.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatti salvi i massimali tariffari dei servizi di cremazione, stabiliti annualmente con apposito decreto ministeriale, sulla base dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 130 del 2001.

* **8.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **8.6.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

* **8.5.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.

* **8.8.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arando.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diversa.

8.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È fatto divieto alle imprese funebri di esercitare in esclusiva attività in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale.

8.7. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arando.

Al comma 4, primo periodo e secondo periodo, dopo le parole: Alle imprese funebri: *aggiungere le seguenti:* ed ai soggetti esercenti le attività di cui all'articolo. 7 comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, dopo le parole: Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre *aggiungere le seguenti:* e le attività di cui all'articolo 7 comma 2.

8.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

5. Alle imprese funebri è vietata la sottoscrizione di accordi o convenzioni con strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche e private ed obitori per lo svolgimento di servizi funebri, nonché accordi e convenzioni con i comuni per lo svolgimento di servizi mortuari istituzionali presso i locali dell'impresa funebre o presso le strutture di cui all'articolo 14. Tali divieti sono estesi anche alle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 7 comma 2.

8.4. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale di cui all'articolo 6 *con le seguenti:* esercita la propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale di cui all'articolo 6 e

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contestualmente inoltrano apposita comunicazione alla questura di competenza.

9.22. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività *con le seguenti:* per poter svolgere la propria attività.

9.9. Acunzo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 6 *deve aggiungere le seguenti:* operare nel rispetto della normativa UNI EN15017 ed.

9.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola sede aggiungere la seguente: fissa.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo la parola sede aggiungere la seguente: fissa *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* È vietato l'utilizzo di sedi e uffici mobili.

9.19. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: una sede *aggiungere la seguente:* fissa.

9.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) auto funebri adibite al trasporto salme, cadaveri e feretri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale;

9.10. Acunzo.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) personale assunto con qualifica di necroforo in possesso dei relativi requisiti formativi.

9.11. Acunzo.

Sopprimere il comma 2.

9.12. Acunzo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le imprese funebri comunicano l'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti dell'impresa. Le regioni predispongono apposite piattaforme telematiche digitali contenenti i medesimi dati. Ogni cambiamento riferito ai dati trasmessi in SCIA deve essere comunicato dall'impresa funebre nella piattaforma regionale che ne darà notifica al comune autorizzante. Il comune e l'ASL territorialmente competente, quando lo ritengono opportuno procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse autonomamente le informazioni dalla piattaforma regionale senza nessun aggravio burocratico per le imprese. In sede di verifica, laddove si riscontri la carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività o la difformità dei dati, gli enti competenti potranno procedere alla sospensione dell'attività. La piattaforma te-

lematica deve predisporre un canale apposito dove le istituzioni sanitarie pubbliche ed accreditate comprese le attività di assistenza domiciliare devono comunicare i dati relativi al decesso della persona assistita ovvero, nel caso di morte in ospedale, il reparto e l'ora del decesso; nel caso di assistenza domiciliare l'operatore responsabile ed indicare l'impresa funebre incaricata.

9.13. Acunzo.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

Conseguentemente:

a) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: tra il centro servizi aggiungere le seguenti: o la società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;*

b) *al comma 7, sostituire l'alinea con il seguente: Le aziende, denominate centro servizio o le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile di cui al comma 6 del presente articolo, che appaltano contrattualmente ed in via continuativa lo svolgimento del servizio di trasporto funebre per conto di imprese funebri devono operare nel rispetto della normativa UNI EN15017 e, oltre ai requisiti previsti al comma 1, devono essere comunque in possesso di;*

c) *sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Per ogni contratto sottoscritto tra centri servizi ed imprese funebri successivo al quinto, nonché per ogni rapporto di aggregazione con società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile successivo al quinto consorziato, in aggiunta alla dotazione minima prevista al comma 7, i centri servizi e le società consortili dovranno assumere con regolare contratto di lavoro stabile e continuativo un ulteriore addetto necroforo e dotarsi di una ulteriore autofunebre ogni quattro contratti o nuovi consorziati, nel rispetto di un criterio di*

proporzionalità del volume di lavoro richiesto.

9.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Ogni cambiamento riferito ai dati trasmessi in SCIA *inserire le seguenti:* , esclusi quelli relativi al personale dipendente,.

9.20. Tiramani.

Al comma 4 sopprimere le parole da: e deve garantire la presenza, *fino alla fine del comma.*

9.14. Acunzo.

Al comma 4, sopprimere le parole: ed in persona diversa da quelle utilizzate nelle altre sedi.

9.21. Tiramani.

Sopprimere il comma 6.

9.15. Acunzo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di fornitura *con le seguenti:* di appalto.

9.4. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Sopprimere il comma 7

9.16. Acunzo.

Sopprimere il comma 8

9.17. Acunzo.

Sopprimere il comma 9

* **9.8.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

* **9.18.** Acunzo.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: Il personale che a qualsiasi titolo svolge attività funebre deve *con le seguenti:* Il direttore tecnico e gli operatori funebri con funzione di necroforo devono *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in coerenza e conformità con le previsioni dello standard europeo UNI EN 15017:2019 e sue eventuali successive modificazioni;.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *all'articolo 14, sostituire il comma 8 con il seguente:* 8. Il personale addetto alla gestione delle case funerarie o della sala del commiato deve possedere i requisiti formativi specifici, in coerenza e conformità con le previsioni dello standard europeo UNI EN 15017:2019 e sue eventuali successive modificazioni;

c) *all'articolo 15, comma 2, dopo le parole:* in tutto il territorio nazionale *aggiungere le seguenti:* , in coerenza e conformità con quelli previsti dallo standard europeo UNI EN 15017:2019,;

d) *all'articolo 18, comma 3, dopo le parole:* proprie attribuzioni *aggiungere le seguenti:* , in coerenza e conformità con quelli previsti dallo standard europeo UNI EN 15017:2019.

10.3. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni;

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 2.*

b) *all'articolo 14, sostituire il comma 8 con il seguente:* 8. Il personale addetto alla gestione delle case funerarie o delle sale del commiato deve essere in possesso di requisiti formativi specifici, in coerenza e con-

formità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni;

c) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: , in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019,;

d) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: proprie attribuzioni aggiungere le seguenti: , in coerenza e conformità con le previsioni di cui allo standard europeo UNI EN 15017:2019.

10.2. Gemmato, Bellucci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle regioni con le seguenti: dalle norme UNI EN 15017:2019 e successive modificazioni.

10.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

ART. 11.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: essere sottoscritto nella sede aggiungere la seguente: fissa e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietato l'utilizzo di sedi ed uffici mobili.

11.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o trasmesso per via telematica.

11.6. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: pubbliche o private aggiungere le seguenti nonché a bordo di ambulanze,.

*** 11.3.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

*** 11.7.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì vietata ogni forma di intermediazione nell'attività funebre nonché ogni attività volta ad indirizzare clientela per l'esecuzione di funerali.

**** 11.4.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

**** 11.8.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sono esenti con le seguenti: possono essere esentati dai rispettivi regolamenti comunali.

*** 11.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

*** 11.5.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.

*** 11.9.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: trasferimento del defunto aggiungere le seguenti: , previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente,.

12.26. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: all'abitazione del defunto o degli aventi titolo e dopo le parole: all'obitorio o aggiungere le seguenti su richiesta degli aventi titolo sul defunto, all'abitazione del defunto o degli aventi titolo o.

12.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: all'obitorio aggiungere le seguenti: , alla sala del commiato

12.9. Acunzo.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: svolgimento dei riti funebri aggiungere le seguenti: , nei casi in cui il defunto abbia disposto la donazione di organi o nei casi in cui sia stato disposto sul defunto autopsia o riscontro diagnostico,.

* **12.3.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

* **12.13.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentita l'autorità sanitaria.

12.14. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 4 sostituire le parole: dal comune di decesso con le seguenti: dal comune di partenza;

Conseguentemente:

a) al comma 12 sostituire le parole: dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione con le seguenti: del comune di partenza, che ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco del comune di destinazione;

b) al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possenga l'autorizzazione;

c) al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.

d) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Ogni trasporto funebre di cadavere, resti mortali, ossa e ceneri viene autorizzato dal comune, il quale applica per il rilascio dell'autorizzazione un diritto

fisso stabilito inizialmente dal consiglio comunale e aggiornato dalla giunta comunale di anno in anno.

* **12.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **12.11.** Pella, Bagnasco.

Al comma 4 sostituire le parole: dal comune di decesso con le seguenti: dal comune di partenza;

Conseguentemente:

a) al comma 12 sostituire le parole: dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione con le seguenti: del comune di partenza, che ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco del comune di destinazione;

b) al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possenga l'autorizzazione;

c) al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.

d) al comma 15 sostituire le parole: non può essere gravato di alcun diritto fisso con le seguenti: può essere esentato dal comune da diritti fissi

12.10. Pella, Bagnasco.

Al comma 4 sostituire le parole: dal comune di decesso con le seguenti: dal comune di partenza;

Conseguentemente:

a) al comma 12 sostituire le parole: dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione con le seguenti: del comune di partenza, che ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco del comune di destinazione;

b) al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abili-

tati e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possenga l'autorizzazione;

c) al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.

12.12. Pella, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace.

Al comma 4 sostituire le parole: dal comune di decesso con le seguenti: dal comune di partenza;

Conseguentemente:

a) al comma 12 sostituire le parole: dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione con le seguenti: del comune di partenza, che ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco del comune di destinazione;

b) al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione con le seguenti: da chiunque possenga l'autorizzazione;

c) sostituire il comma 15 con il seguente: 15. Ogni trasporto funebre di cadavere, resti mortali, ossa e ceneri viene autorizzato dal comune, il quale applica per il rilascio dell'autorizzazione un diritto fisso stabilito inizialmente dal consiglio comunale e aggiornato dalla giunta comunale di anno in anno.

12.25. Sarli, Sportiello, Nappi, Iorio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di pregressa sepoltura, sia per il cadavere che per i resti mortali.

12.15. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 5, sostituire le parole: riservato ai con le seguenti: svolto da.

12.4. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

5-ter. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

12.16. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

12.5. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: trasporto funebre aggiungere le seguenti: appartenente ad impresa funebre autorizzata.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sia stato confezionato *con le seguenti:* sia stato adeguatamente confezionato nel rispetto delle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014 e successive modificazioni.

12.17. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

12.6. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 9 sostituire le parole: attività funebre *con le seguenti:* esercente l'attività funebre o a soggetti esercenti le attività di cui all'articolo 7, comma 2.

12.7. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 9, sostituire le parole: attività funebre *con le seguenti:* esercente l'attività funebre.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: riconducibile in alcun modo ad attività *con le seguenti:* riconducibile in alcun modo ad esercente l'attività funebre o attività di cui all'articolo 7, comma 2.

12.18. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 12, dopo le parole: svolto da chiunque *inserire le seguenti:* , anche avvalendosi di vettori,.

* **12.8.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

* **12.19.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 12, sopprimere le parole: dell'ufficiale di stato civile.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* al comune di destinazione o, se all'estero, alla corrispondente autorità consolare in Italia.

12.20. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione *con le seguenti:* da chiunque possiede l'autorizzazione.

Conseguentemente, al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la rivalsa nei casi stabiliti dalla legge.

12.22. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 13 sostituire le parole: , su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione *con le seguenti:* da chiunque possiede l'autorizzazione.

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente: 15. I trasporti funebri di cadavere, resti mortali, ossa e ceneri vengono autorizzati dal comune, il quale applica al rilascio della relativa autorizzazione un diritto fisso stabilito nell'ammontare iniziale dal consiglio comunale e aggiornato annualmente dalla giunta comunale. La documentazione relativa ai trasporti funebri può essere trasmessa tra i vari soggetti anche per via telematica.

12.24. Gemmato, Bellucci.

Al comma 13, sostituire le parole: dei familiari *con le seguenti:* degli aventi titolo.

12.21. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 15, sostituire le parole: esenti da bolli, *la con le seguenti:* esenti da bolli. La.

12.23. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 13.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive ed essere confezionati in conformità alle seguenti disposizioni *con le seguenti:* le caratteristiche tecnico-costruttive di cui alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014 e successive modificazioni ed essere confezionati in conformità alle disposizioni di cui alle norme UNI 15017:2019 e successive modificazioni ferma restando la possibilità che il Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h).

* **13.1.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

* **13.10.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arando.

Al comma 1, alinea, dopo la parola cofani aggiungere la seguente: funebri.

13.2. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di morte per malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute è obbligatorio utilizzare internamente alla cassa di legno una controcassa di Zinco formata con lastre il cui spessore nominale non deve essere inferiore a 0,70 mm \pm 0,04 mm;.

13.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) a tutela della sicurezza e della salute degli operatori, al fine di facilitare e consentire la corretta movimentazione del feretro, sia durante le fasi del cerimoniale che durante le varie operazioni successive, ivi comprese quelle pre e *post* cimiteriali, è necessario l'utilizzo di sicuri sistemi di movimentazione del feretro;

13.4. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero altro sistema idoneo a garantire l'indelebilità delle informazioni.

Conseguentemente, alla medesima lettera b):

a) al terzo periodo, sostituire le parole: effettuare marchiature sul prodotto *con le seguenti:* apporre sul prodotto le marchiature previste dalla legge;

b) al quarto periodo, dopo la parola etichettatura aggiungere le seguenti: o marchiatura *e dopo le parole:* UNI 11520:2014 *aggiungere le seguenti:* e successive revisioni o modifiche e integrazioni.

13.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: di materiali diversi *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* conformi alla UNI

11520:2014 e successive revisioni o modifiche e integrazioni o in alternativa di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute;

13.6. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: non certificati e non rispondenti alle norme UNI vigenti in materia *con le seguenti:* non conformi e non rispondenti alla normativa UNI richiamata.

13.7. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: aziende produttrici e distributrici *inserire le seguenti:* di cofani funebri.

13.8. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera g), terzo periodo, sostituire le parole da: provvisti di certificato *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* provvisti di dichiarazione di conformità in relazione al loro impiego finale per inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno o cremazione. La dichiarazione di conformità è rilasciata dal produttore e dal distributore in conformità ai requisiti legislativi vigenti, e a quelli della normativa UNI di riferimento. Gli accessori funebri interni alla cassa e le maniglie devono anch'essi essere accompagnati da dichiarazione di conformità e da adeguata scheda tecnica indicante le caratteristiche tecnico funzionali del manufatto, le istruzioni per il suo utilizzo e l'elenco dei materiali con cui è realizzato.

13.9. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Sale del commiato, case funerarie e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di sale del commiato e case funerarie sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.

2. I feretri possono sostare presso la sala del commiato e la casa funeraria, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione.

3. Nelle sale del commiato la permanenza delle salme in esposizione è limitata al periodo di osservazione delle 24 ore.

4. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una sala del commiato è concessa all'impresa funebre che ne presenti richiesta, previa verifica della conformità delle seguenti dotazioni minime strutturali e igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997:

a) una sala per la vestizione della salma e deposito feretro;

b) una sala per l'osservazione ed esposizione della salma ai dolenti;

c) un locale adibito a spogliatoio per il personale;

d) servizi igienici per il personale;

e) servizi igienici per i dolenti;

5. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che ne presenti richiesta, previa verifica della conformità delle seguenti dotazioni strutturali e impiantistiche:

a) una sala per la preparazione delle e per il deposito dei feretri sigillati;

b) una sala autoptica e/o per la tanatoprassi;

c) una sala per l'esposizione dei defunti ai dolenti;

d) un locale adibito a spogliatoio per il personale;

e) servizi igienici per il personale;

f) servizi igienici per i dolenti;

g) una cella frigorifera;

h) un deposito per i materiali e attrezzature tecniche.

6. Le strutture, in caso di permanenza di salme o cadaveri al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico, devono essere presidiate da personale addetto. La gestione delle sale del commiato e case funerarie e dei servizi ad esse connessi ai precedenti comma, non sono subappaltabili a soggetti terzi. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno 24 mesi per adeguare i propri criteri strutturali previsti ai precedenti comma 4 e 5.

7. Le sale del commiato e le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, sociosanitarie, socioassistenziali, *hospice*, pubbliche e private, nei cimiteri e nei crematori. Esse non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

8. Il personale addetto alla gestione della casa funeraria o della sala del commiato devono avere i requisiti formativi specifici, con i relativi attestati, sia per la gestione cerimoniale sia per i trattamenti sui cadaveri, compresa la tanatoprassi, quest'ultimi solo per il personale delle case funerarie. I

corsi prevedono percorsi, contenuti e durate definiti dalla regione in cui operano.

9. Presso le sale del commiato e le case funerarie possono essere custoditi i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.

14.3. Acunzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a soggetti esercenti l'attività funebre in autonomo possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1.

Conseguentemente:

a) *al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* con strutture sanitarie pubbliche e private *aggiungere le seguenti:* o con i Comuni.

b) *sopprimere il comma 7*

c) *al comma 8, al primo periodo sopprimere le parole:* compresa la tanatoprassi e *al secondo periodo sostituire le parole:* dalla regione in cui operano *con le seguenti:* dalle norme UNI EN 15017.

d) *sopprimere il comma 10.*

14.2. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a soggetti esercenti l'attività funebre in autonomo possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1.

14.6. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 4, sopprimere le parole: all'impresa funebre che ne presenti richiesta,.

Conseguentemente:

a) *al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:* , nei cimiteri e nei crematori;

b) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. All'interno del cimitero può essere costruita e gestita una casa funeraria, anche in prossimità del forno crematorio, sulla base di quanto previsto dalla presente legge.;

c) al comma 10, sopprimere le parole: presso le case funerarie.

* **14.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **14.4.** Pella, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Mugnai.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria, essa deve essere priva di barriere architettoniche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: al precedente comma 4 con le seguenti: ai precedenti commi 4 e 4-bis;

14.8. Noja.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con strutture sanitarie pubbliche e private aggiungere le seguenti: o con i comuni.

14.7. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e dal piano regionale approvato.

14.5. Cattaneo, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

ART. 16.

Al comma 3, dopo le parole: riconducibili in alcun modo aggiungere le seguenti: ad esercenti l' e aggiungere, in fine, le seguenti

parole: o attività di cui all'articolo 7, comma 2.

16.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

ART. 17.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

17.1. Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) sentenza relativa all'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui alle lettere a), b), c);.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: le violazioni alle disposizioni dell'articolo 12 con le seguenti: le violazioni alle disposizioni degli articoli 7 e 12.

17.2. Gemmato, Bellucci.

ART. 18.

Sostituire i commi 1 e 2. con i seguenti:

1. Le regioni prevedono incentivi al fine di conseguire l'approvazione di piani generali dei cimiteri e dei crematori a livello di macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali. Di tali aree fanno parte gli enti locali che scelgono di beneficiare degli strumenti incentivanti di cui al periodo precedente.

2. Gli enti locali ai sensi del comma precedente, individuano l'ente capofila e definiscono, secondo la modalità associativa prevista dal Testo Unico degli Enti locali, individuano i cimiteri e i crematori esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. I Comuni di cui al secondo periodo del comma 1, approvano il

piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al medesimo comma 1.

Conseguentemente:

a) al comma 4 sopprimere le parole: e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

b) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo;

c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale e.

* **18.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **18.2.** Pella, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Mugnai.

* **18.6.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arando.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 8, dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale e

18.4. Sportiello, Nappi, Iorio, Sarli.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

18.3. Gemmato, Bellucci.

ART. 19.

Ai commi 1, 2, 3 e 4, sostituire le parole: definite dalle regioni con le seguenti: di cui all'articolo 18.

19.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) necessità di abbattimento delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, e miglioramento della sicurezza dei visitatori

19.2. Noja.

ART. 20.

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: barriere architettoniche aggiungere le seguenti: come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.

20.5. Noja.

Al comma 6, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: fino al 50 per cento.

* **20.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **20.2.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.

* **20.3.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si tiene altresì conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

20.4. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 21.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale aggiungere le seguenti: per i comuni con popolazione su-

periore a 15 mila abitanti ed entro 50 metri dalla medesimo perimetro per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.

21.4. Covolo, Tiramani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di ampliamento degli edifici esistenti *con le seguenti:* sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui i cambi di destinazione d'uso e l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento purché funzionali all'adeguamento o al miglioramento antisismico, all'installazione di impianti tecnologici, all'efficientamento energetico e all'accessibilità, oltre agli interventi previsti dalle lettere *a), b), c) e d)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

21.11. Noja.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di ampliamento degli edifici esistenti *con le seguenti:* sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere *a), b), c) e d)* del primo comma dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

* **21.2.** Mazzetti, Bagnasco, Novelli, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.

* **21.5.** Covolo, Tiramani.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nelle frazioni dei comuni montani con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti, la fascia di rispetto di cui al secondo periodo è ridotta a 30 metri.

21.6. Tiramani, Covolo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle aree già edificate ubicate nelle fasce di rispetto cimiteriale sono comunque consentiti, qualora conformi con gli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento del volume costruito, ricostruzione, riqualificazione edilizia, cambi di destinazione d'uso, interventi di recupero dei sottotetti, costruzione di garage o depositi, e comunque gli interventi di cui alle lettere *a), b), c) e d)* del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

21.9. Tiramani, Covolo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, il comune, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare interventi edilizi di interesse pubblico o privato, di nuova edificazione o di ampliamento degli edifici esistenti, all'interno della fascia cimiteriale.

21.7. Tiramani, Covolo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, i comuni montani, previo parere favorevole della competente ASL, possono approvare interventi edilizi di interesse pubblico o privato, di nuova edificazione o di ampliamento degli edifici esistenti, all'interno delle fasce cimiteriali.

21.8. Tiramani, Covolo.

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 50 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli

stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

* **21.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **21.3.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. La ridefinizione da parte dei comuni delle fasce di rispetto cimiteriale negli strumenti urbanistici comunali vigenti, ai sensi della presente legge, non costituisce variante.

21.10. Covolo, Tiramani.

ART. 22.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: entro la scadenza aggiungere le seguenti: della concessione o, se successiva, stabilita nell'ordinanza sindacale o provvedimento dirigenziale di regolazione delle estumulazioni o esumazioni, pubblicato all'albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi, e sostituire le parole: successivi alla scadenza della concessione con le seguenti: successivi alla scadenza come sopra individuata.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

* **22.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **22.2.** Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: entro la scadenza aggiungere le seguenti: della concessione o, se successiva, stabilita nell'ordinanza sindacale o provvedimento dirigenziale di regolazione delle estumulazioni o esumazioni, pubblicato all'albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi, e sostituire le parole: successivi alla scadenza della concessione con le seguenti:

successivi alla scadenza come sopra individuata.

22.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Sopprimere il comma 5

22.6. Sarli, Sportiello, Nappi, Iorio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, al fine di chiarire che la sepoltura di cui ai commi 2 e 3 del citato all'articolo 7 può essere autorizzata esclusivamente con il consenso scritto della donna che ha espulso il prodotto abortivo o il feto

22.7. Sportiello, Sarli, Nappi, Iorio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Disciplina della sepoltura degli embrioni o dei feti morti)

1. Ai fini della presente disciplina sono adottate le seguenti definizioni:

a) embrioni o feti morti: gli embrioni o i feti espulsi o estratti fino al 180° giorno dal concepimento a seguito di interruzione di gravidanza;

b) aventi titolo: uno o entrambi i genitori. In caso di decesso o di impedimento grave dei genitori, si considerano aventi titolo i parenti di uno o di entrambi i genitori nell'ordine risultante dal grado di parentela.

2. Per gli embrioni o per i feti morti si procede a inumazione, tumulazione o cremazione e successiva collocazione delle ceneri nel cinerario comune con oneri a carico della struttura sanitaria nella quale

si è prodotto l'evento, quando gli aventi titolo non hanno richiesto, nei termini di cui al comma 4, il seppellimento o la cremazione.

Se gli aventi titolo non fanno richiesta di sepoltura o cremazione, la struttura sanitaria in cui è avvenuto l'evento provvede con proprie risorse al trasporto, anche in modo plurimo ed indistinto, e alla sepoltura o cremazione.

3. L'autorità competente ad autorizzare la sepoltura o la cremazione e il trasporto funebre degli embrioni o dei feti morti è la ASL territorialmente competente.

4. Entro il decimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'estrazione o l'espulsione dell'embrione o del feto morto, gli aventi titolo possono manifestare in forma scritta la volontà di provvedere alla sepoltura o alla cremazione con oneri a proprio carico. Gli aventi titolo che abbiano fatto richiesta di sepoltura o cremazione possono provvedere al trasporto con mezzi propri e oneri a proprio carico, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata ad essi ai sensi del comma 3. La direzione sanitaria della struttura in cui è avvenuto l'evento informa gli aventi titolo sulla facoltà di cui al primo e al secondo periodo, in modo che possano esprimere le proprie scelte in modo consapevole e informato.

5. Le caratteristiche dei contenitori destinati al trasporto, singolo o plurimo, alla sepoltura nel cimitero o alla cremazione degli embrioni o dei feti morti sono stabilite con decreto del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Sono vietate iscrizioni contenenti le identità degli aventi titolo sui cippi corrispondenti ad ogni sepoltura di embrioni o di feti morti. In corrispondenza di ogni sepoltura è apposto su un cippo un codice alfanumerico identificativo, che è iscritto, unitamente alla data della sepoltura, nel registro di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. L'iscrizione di un nome fittizio o l'apposizione di un segno religioso sul cippo è consentita soltanto

quando ne sia fatta espressa richiesta dagli aventi titolo. Le informazioni relative all'identità del genitore contenute nella documentazione di competenza della struttura sanitaria in cui si è verificato l'evento sono riservate e non possono essere trasmesse al cimitero di destinazione per la sepoltura o la cremazione degli embrioni o dei feti morti.

7. Le regioni, le province autonome e i comuni, anche in forma associata, possono determinare, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, modalità proprie per la sepoltura o la cremazione dei degli embrioni o feti morti nonché per la loro registrazione, conservazione e gestione nel cimitero, in ogni caso senza pregiudizio per la riservatezza delle informazioni relative all'identità del genitore.

8. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute.

22.01. Gemmato, Bellucci.

ART. 24.

Al comma 6, sostituire le parole: , il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

24.1. Sarli, Sportiello, Nappi, Iorio.

ART. 25.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari di concessioni di sepolcri privati sono in ogni caso tenuti a concorrere alle spese di gestione del cimitero, in base ai criteri individuati nell'ambito del sistema tariffario comunale.

*** 25.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **25.2.** Pella, Novelli, Bagnasco, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.

* **25.4.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

Sopprimere il comma 4

25.3. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

ART. 26.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: attività di fatturazione, riscossione *con le seguenti:* attività di riscossione degli abbonamenti.

Conseguentemente:

1) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:

a) affidamento del servizio mediante concessione;

b) affidamento del servizio, congiuntamente alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione o sostituzione, attraverso procedure di finanza di progetto;

c) affidamento del servizio con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis.* Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse, come definito dall'amministrazione in relazione al prezzo, alle caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, alla continuità e alla possibilità di accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la modalità *in house* a una società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia pra-

ticabile, i comuni possono gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio della copertura integrale dei costi.

3) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:* 5. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli illuminatori votivi. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita anche l'associazione di categoria, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) i requisiti morali e di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono attività di illuminazione elettrica votiva;

b) le fasce nelle quali devono essere classificate le imprese nell'elenco, tenuto conto del volume di affari, al netto di IVA, maturato dalle imprese nella specifica attività dell'illuminazione elettrica votiva e del numero di abitanti dei comuni nei quali il servizio è stato svolto;

c) le modalità di iscrizione e di comunicazione delle variazioni;

d) i casi e le modalità di sospensione e di cancellazione dall'elenco nazionale degli illuminatori votivi;

e) la misura del contributo per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli illuminatori votivi e le relative modalità di versamento.

6. L'iscrizione al predetto elenco costituisce requisito essenziale per la partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento bandite dai comuni o dalle centrali di committenza dagli stessi designate, per lo svolgimento dell'attività di illuminazione elettrica votiva. Agli operatori economici degli altri Stati membri della Comunità Europea è garantita l'iscrizione all'elenco di cui al presente comma alle medesime condizioni stabilite per gli operatori italiani.

7. In via transitoria, sino all'emanazione del predetto decreto ministeriale, le ammi-

nistrazioni aggiudicatrici stabiliscono nella lettera di invito o nei bandi di gara i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti in conformità alle prescrizioni previste dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

26.1. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Campana, Lepri, Schirò.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: attività di fatturazione, riscossione *con le seguenti:* attività di riscossione degli abbonamenti.

Conseguentemente:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:

a) affidamento del servizio mediante concessione;

b) affidamento del servizio, congiuntamente alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione o sostituzione, attraverso procedure di finanza di progetto;

c) affidamento del servizio con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse, come definito dall'amministrazione in relazione al prezzo, alle caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, alla continuità e alla possibilità di accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la modalità *in house* a una società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia praticabile, i comuni possono gestire direttamente il servizio in economia, a condizione

che la tariffa praticata sia definita secondo il principio della copertura integrale dei costi.

c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: 5. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli illuminatori votivi. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) i requisiti relativi alle capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono attività di illuminazione elettrica votiva;

b) le fasce nelle quali devono essere classificate le imprese nell'elenco, tenuto conto del volume di affari, al netto di IVA, maturato dalle imprese nella specifica attività dell'illuminazione elettrica votiva e del numero di abitanti dei comuni nei quali il servizio è stato svolto;

c) le modalità di iscrizione e di comunicazione delle variazioni;

d) i casi e le modalità di sospensione e di cancellazione dall'elenco nazionale degli illuminatori votivi;

e) la misura del contributo per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli illuminatori votivi e le relative modalità di versamento.

6. L'iscrizione al predetto elenco costituisce requisito essenziale per la partecipazione delle imprese alle procedure di affidamento bandite dai comuni o dalle centrali di committenza dagli stessi designate, per lo svolgimento dell'attività di illuminazione elettrica votiva. Agli operatori economici degli altri Stati membri della Comunità Europea è garantita l'iscrizione all'elenco di cui al presente comma alle medesime condizioni stabilite per gli operatori italiani.

7. In via transitoria, sino all'emanazione del predetto decreto ministeriale, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono nella lettera di invito o nei bandi di gara i requisiti che devono essere posseduti dai

concorrenti in conformità alle prescrizioni previste dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

26.3. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: attività di fatturazione, riscossione *con le seguenti:* attività di riscossione degli abbonamenti.

26.2. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 28.

Al comma 1, sostituire le parole: del comune competente per l'autorizzazione al trasporto *con le seguenti:* del comune di decesso o di pregressa sepoltura.

28.7. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i cadaveri delle persone decedute all'estero, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di destinazione del feretro in Italia.

28.8. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dai suoi familiari o dal convivente *con le seguenti:* dai soggetti aventi titolo.

28.9. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: autorizzata dall'ufficiale dello stato civile *aggiungere le seguenti:* del comune di decesso o di pregressa sepoltura.

28.10. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola: personale *con la seguente:* fami-

liare *e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e si dota della necessaria autorizzazione.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* La volontà concernente la dispersione *aggiungere le seguenti:* e l'affidamento;

b) *sopprimere il comma 6.*

*** 28.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

*** 28.3.** Pella, Bagnasco.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: personale *con la seguente:* familiare *e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e si dota della necessaria autorizzazione.

Conseguentemente:

a) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* La volontà concernente la dispersione *aggiungere le seguenti:* e l'affidamento;

b) *al comma 6 sostituire le parole:* e da diritti comunali *con le seguenti:* possono essere esentate da diritti comunali

28.4. Pella, Bagnasco.

Al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola: personale *con la seguente:* familiare *e al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e si dota della necessaria autorizzazione.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: La volontà concernente la dispersione *aggiungere le seguenti:* e l'affidamento.

28.5. Bagnasco, Novelli, Pella, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in cui si trova aggiungere la seguente: sepolto.

28.11. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: La volontà concernente la dispersione aggiungere le seguenti: e l'affidamento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

28.13. Gemmato, Bellucci.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: a), b), c) e d), con le seguenti: a), b), e d)

28.6. Cattaneo, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le manifestazioni degli aventi titolo di cui al comma 2 lettere c) e d) sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

* **28.2.** Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

* **28.12.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 29.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il gestore del crematorio consegna l'urna cineraria al soggetto incaricato al

trasporto. Gli aventi titolo a disporre dell'urna, nel rispetto delle volontà del defunto, possono conservare le ceneri tumulando l'urna in luoghi autorizzati, provvedere alla dispersione delle ceneri nei modi, nei tempi e nei luoghi autorizzati, ottenere l'affidamento familiare dal comune. L'affidatario dell'urna deve esprimere il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo l'apposito verbale di custodia prima di essere autorizzato al trasporto.

Conseguentemente:

a) al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: personale con la seguente: familiare.

b) al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: non;

c) al comma 10, sopprimere il secondo periodo e all'ultimo periodo, dopo le parole: L'autorizzazione aggiungere le seguenti: comunale per ogni trasporto di urna cineraria.

* **29.2.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **29.6.** Pella, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il gestore del crematorio consegna l'urna cineraria al soggetto incaricato al trasporto. Gli aventi titolo a disporre dell'urna, nel rispetto delle volontà del defunto, possono conservare le ceneri tumulando l'urna in luoghi autorizzati, provvedere alla dispersione delle ceneri nei modi, nei tempi e nei luoghi autorizzati, ottenere l'affidamento familiare dal comune. L'affidatario dell'urna deve esprimere il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo l'apposito verbale di custodia prima di essere autorizzato al trasporto.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: non.

29.10. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel qual caso l'autorizzazione è concessa nei limiti e secondo i criteri autorizzativi della dispersione, ovvero con accertamento della volontà espressa in vita dal *de cuius*

29.5. Cattaneo, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della volontà del defunto espressa nei modi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d).

29.3. Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nel rispetto della volontà del defunto espressa nei modi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettere a), b) e d)

29.4. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le urne cinerarie o i manufatti idonei per la conservazione delle ceneri possono essere composte da materiali che assicurino un più elevato livello di protezione dell'ambiente, nel rispetto della volontà del defunto.

29.1. Cunial.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

29.7. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le ceneri già oggetto di affidamento non è consentita una successiva autorizzazione alla dispersione. In caso

di decesso dell'affidatario le ceneri possono essere conservate da altro familiare.

29.8. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: su richiesta e con oneri a carico degli aventi titolo.

29.9. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 31.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Tenuto conto degli impatti cumulativi delle cremazioni, e al fine di ridurre al minimo l'emissione degli inquinanti emergenti dalla cremazione, è possibile applicare le tecniche innovative disponibili, alternative a quelle mediante combustione, che garantiscano un più elevato livello di protezione dell'ambiente.

31.1. Cunial.

ART. 32.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il titolare del cimitero è tenuto al possesso ed alla corretta compilazione di un registro ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel quale sono annotate anche le seguenti informazioni:

a) specie, razza, nome dell'animale;

b) numero di microchip;

c) generalità del proprietario;

d) data di accettazione dell'animale;

e) punto di interrimento;

f) estremi della certificazione veterinaria relativi alla data e alla identità del veterinario;

g) data di esumazione;

h) numero di documento di trasporto (DDT) e data di invio a impianto di trasformazione di materiali di categoria 1 o impianto di incenerimento.

2-ter. Il registro è tenuto ed archiviato in modo da poter risalire a tutte le movimentazioni riguardanti il cimitero e per non meno di 5 anni dalla data di eventuale chiusura dello stesso.

32.4. Sarli, Sportiello, Nappi, Iorio.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal sindaco con le seguenti: , dalla regione

32.5. Sarli, Nappi, Iorio, Sportiello.

Al comma 6, sopprimere le parole: l'inumazione o.

* **32.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **32.3.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 6, dopo le parole: apposita urna, aggiungere le seguenti: di materiale biodegradabile in caso di inumazione,

32.2. Brambilla, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. La vigilanza igienico sanitaria sui cimiteri per animali d'affezione compete ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.

32.6. Sarli, Nappi, Iorio, Sportiello.

ART. 33.

Al comma 1, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: la Conferenza Unificata.

* **33.1.** Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **33.2.** Pella, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.

* **33.3.** Panizzut, Boldi, De Martini, Lazarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

TAB. 1.

Sostituire la Tabella 1 di cui all'Articolo 9, comma 1, lettere b) e d) con la seguente:

Funerali per anno	Mezzi funebri	Necrofori	Direttore tecnico
da 1 a 300	1	4*	1
da 301 a 1.000	3	5	1
oltre 1.000	4	12	1

*Il numero di necrofori può essere pari a 3 qualora il direttore tecnico sia anche operatore funebre con mansione di necroforo.

Tab.1.1. Iorio.

ALLEGATO 8

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: lettere i) e m).

Conseguentemente:

a) al comma 4, dopo le parole: di inumazione ed esumazione ordinaria aggiungere le seguenti: , di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.

b) all'articolo 2, comma 1, lettera q), sostituire le parole: di inumazione ed esumazione con le seguenti: , di inumazione,

esumazione ordinaria, tumulazione, di estumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la loro registrazione.

* **1.4.** Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

* **1.1.** *(Nuova formulazione).* Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

* **1.2.** *(Nuova formulazione).* Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Versace, Mugnai.

* **1.3.** *(Nuova formulazione).* Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti 136

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 136

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 136

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 29 aprile 2021.

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.

C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Susanna CENNI, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria MARZANA (M5S), *relatrice*, riferisce che la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge in titolo diretto ad

autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants*, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Segnala preliminarmente che la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è stata adottata il 22 maggio 2001 a Stoccolma, entrata in vigore il 17 maggio 2004 è stata approvata dalla Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004. Rimane tuttavia aperta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati che non abbiano firmato e desiderino diventare parti. Le misure previste dalla Convenzione sono già disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE: in particolare con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifiuzione) l'UE ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione e l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta al rispetto delle disposizioni contenuto nel menzionato regolamento.

Il testo prevede una valutazione sulla natura degli inquinanti organici persistenti (POP secondo l'acronimo inglese di *Persistent Organic Pollutants*) che emerge dal punto 1 del preambolo della Convenzione dei quali è oggetto e sulle problematiche che presentano su scala globale, tenendo conto del principio di responsabilità comune ma differenziata emergente dalla Dichiarazione di Rio del 1992 e proponendosi l'obiettivo di proteggere ambiente e salute umana in accordo con l'approccio precauzionale.

La Convenzione prevede all'articolo 3, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A. È prevista inoltre una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse avvengano soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi allegati A e B. Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.

È inoltre prevista, all'articolo 5, la definizione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione.

L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la loro raccolta, movimentazione e stoccaggio in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, e infine una forma di smaltimento tale da garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. In particolare viene chiesto di determinare e applicare le strategie appropriate per l'identificazione di prodotti, articoli e rifiuti contenenti POP e dei siti da essi contaminati.

A tal fine, la Conferenza delle Parti ha il compito di sviluppare le linee guida per l'identificazione dei sistemi appropriati di smaltimento alternativi alla distruzione, dei livelli minimi di contaminazione dei rifiuti

e dei livelli di distruzione del contenuto di POP che è necessario raggiungere.

Il testo originariamente adottato prevedeva misure di controllo, restrizione all'uso e produzione di una lista aperta di 12 sostanze o classi di sostanze tossiche, tra le quali insetticidi clorurati di prima generazione (dieldrin, DDT, toxafene, clordano) e prodotti e sottoprodotti chimici industriali (PCB, PCDD e PCDF). È stato inoltre stabilito l'obbligo generale di adottare misure atte a prevenire la produzione e l'uso di nuovi composti che possano avere caratteristiche chimico-fisiche e di tossicità simili a quelle dei composti messi al bando. Nel corso del tempo la Convenzione ha visto aumentare la propria area di operatività attraverso l'ampliamento della lista di sostanze POP. Ulteriori vincoli imposti dalla Convenzione attengono obblighi di sensibilizzazione ed educazione del pubblico a carico dei singoli Stati ed in misura delle loro possibilità la previsione di intraprendere per le parti opportune attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti la questione dei POP.

Ai sensi degli articoli 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della Convenzione, le Parti assumono i seguenti ulteriori impegni. In particolare, l'articolo 7 prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento. La definizione di tale Piano consiste nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione (comprese l'importazione e l'esportazione), nell'identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e nell'individuare le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare.

L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. A tal fine ogni Parte designa un punto di contatto nazionale preposto alla trasmissione delle informazioni. Il Segre-

tariato della Convenzione agisce come punto di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa.

L'articolo 10 impegna le Parti a promuovere e facilitare la consapevolezza della problematica relativa ai POP, la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali, la diffusione al pubblico di tutte le informazioni utili, l'applicazione di programmi di educazione sui POP, sui rischi ad essi connessi e sulle possibili alternative, la formazione specifica di personale scientifico, accademico, tecnico e direttivo, l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche e l'aggiornamento di tali informazioni, nonché la partecipazione pubblica nell'affrontare gli effetti dei POP e nello sviluppo di risposte adeguate, la diffusione di informazioni da parte dell'industria, lo sviluppo di meccanismi idonei alla raccolta e alla diffusione di informazioni per la stima delle quantità dei singoli POP emesse o eliminate annualmente.

L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti: le fonti e le emissioni, i livelli di concentrazione nella popolazione e nell'ambiente, la diffusione, le trasformazioni e il destino finale, gli effetti sulla salute e sull'ambiente, i metodi di valutazione dei fattori socio-economici e culturali, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni, i metodi armonizzati per la formulazione di inventari delle emissioni e le tecniche analitiche per la misura delle emissioni.

La Convenzione promuove altresì metodi, meccanismi e dispositivi rivolti alla mobilitazione di fonti diversificate di finanziamento anche attraverso interventi finanziari che facilitino l'accesso alla *Global Environment Facility* e altri meccanismi finanziari multilaterali, regionali e bilaterali ai fini della cooperazione allo sviluppo con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi con economia in transizione, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articoli 13 e 14). La partecipazione diretta delle Parti alle procedure disciplinate nell'articolo 8, volte all'identificazione di nuove sostanze da aggiungere alla lista

dei POP, è facoltativa. Tale attività consiste nella presentazione al Segretariato delle proposte di inserimento di nuove sostanze, esaminate da un comitato scientifico composto da esperti designati dalle Parti (*POPs Review Committee*), preposto ad attuare le procedure di valutazione. L'Unione europea partecipa alle attività di tale comitato attraverso esperti indicati dalla Commissione europea e dagli Stati membri.

Le Parti possono anche fornire ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi con economia in transizione la necessaria assistenza tecnica al fine di sviluppare e rafforzare le capacità tecniche necessarie per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articolo 12).

L'organo decisionale della Convenzione è, ai sensi dell'articolo 19, la Conferenza delle Parti (COP), composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica. La Conferenza si riunisce in via ordinaria a intervalli regolari (ogni due anni) e alle sue riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati che non sono Parte della Convenzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti (*POPs Review Committee*), composto da un ristretto numero di esperti, designati dai Governi e nominati dalla Conferenza delle Parti sulla base di un'equa ripartizione geografica; le riunioni di tale Comitato sono aperte agli osservatori accreditati. Il Comitato ha il compito di attuare la procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).

Il disegno di legge si compone di 4 articoli: oltre alle consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) ed all'ordine di esecuzione (articolo 2), il provvedimento individua, all'articolo 3, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica). Il medesimo

articolo dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga adottato il piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa: il piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie.

In attesa di predisporre la proposta di parere dichiara fin da ora la propria disponibilità a valutare eventuali suggerimenti dei gruppi che dovessero emergere dal dibattito.

Susanna CENNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.

C. 2858 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marzio LIUNI (LEGA), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge in titolo.

Sottolinea preliminarmente che lo Scambio di Note italo-elvetico in esame, sottoscritto nell'aprile 2017, è finalizzato a modificare la Convenzione bilaterale risalente al 1986 relativa alla pesca nelle acque italo-svizzere. La Convenzione, composta di ventotto articoli, è attualmente lo strumento normativo che la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere dei laghi Maggiore, di Lugano e del fiume Tresa, ed in particolare per favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e delle attività di pesca sportiva, nonché per contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico. Lo Scambio di note in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986 al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima.

In particolare, segnala che vi sono state emergenze che hanno interessato il Lago Maggiore nel corso dell'ultimo decennio, come ad esempio l'introduzione di specie ittiche alloctone o l'inquinamento, con conseguenti divieti e riduzione della pesca. Pertanto, è giustificato un possibile ampliamento di interventi, dalla ricerca scientifica alle pratiche ittiogeniche e di ripopolamento su specifiche proposte di spesa della citata Commissione, purché si tratti di misure appropriate fondate su oggettive conoscenze scientifiche.

Più in dettaglio, evidenzia che le novelle introdotte alla Convenzione dallo Scambio di note intervengono sui seguenti articoli della Convenzione prevedendo: una precisazione dei suoi limiti territoriali di applicazione (articolo 1). In particolare, il nuovo capoverso 2 precisa che il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano hanno termine, rispettivamente, al Ponte della Ferrovia nel Comune di Sesto Calende ed al Ponte della Dogana di collegamento tra i comuni di

Lavena Ponte Tresa in Italia e di Ponte Tresa in Svizzera; una ripartizione più funzionale dei compiti della Commissione italo-svizzera (articolo 2) e delle materie affidate al Regolamento di applicazione.

All'articolo 3, relativo alla licenza di pesca, viene aggiunto un secondo capoverso che riconosce alla CISPP il potere di promuovere i passi necessari per consentire la pesca nei due Stati con un'unica patente, qualora l'evoluzione del settore ittico ed una futura armonizzazione del regime autorizzatorio e vi sia l'accordo delle autorità amministrative competenti e dei componenti della CISPP stessa.

L'articolo 4, sugli attrezzi di pesca consentiti, viene novellato prevedendo al primo capoverso l'adozione di un regolamento di applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l'esercizio della pesca, l'elenco degli attrezzi di pesca consentiti e delle zone di divieto e protezione; il secondo capoverso vieta invece il trasporto e la detenzione di attrezzi e mezzi di pesca e cattura non consentiti dal suddetto regolamento di applicazione. La nuova formulazione dell'articolo precisa meglio quindi le materie affidate alla fonte regolamentare, sopprime riferimenti ad attrezzi e mezzi di cattura ormai in disuso e rimette alla richiamata fonte regolamentare la definizione delle questioni gestionali relative alle zone di divieto e protezione che necessitano d'interventi tempestivi.

L'articolo 5 dispone che la disciplina dei sistemi e delle modalità della pesca sia demandata al richiamato regolamento di applicazione al quale viene parimenti rimessa, ai sensi del novellato articolo 6 l'individuazione e la disciplina delle aree di foce allo sbocco degli affluenti nei laghi ritenute meritevoli di particolare protezione e tutela della fauna ittica.

L'articolo 7 rinvia al regolamento di applicazione la definizione delle lunghezze minime che i pesci debbono raggiungere affinché possano essere pescati e commercializzati, mentre l'articolo successivo rimette alla fonte regolamentare richiamata l'articolazione dei periodi di divieto di pesca delle specie protette.

L'articolo 9, in tema di violazione delle limitazioni protettive, disciplina il comportamento da adottare da parte dei pescatori che catturino accidentalmente pesci nel periodo di divieto o che non abbiano ancora raggiunto la lunghezza minima prescritta: se vivi debbono essere rimessi con cura in acqua (capoverso 1), se morti debbono essere messi in un contenitore separato e destinati al solo consumo familiare del pescatore (capoverso 2).

L'articolo 10 conferma il vigente divieto di pesca dei gamberi autoctoni (capoverso 1), rinviando al regolamento di applicazione la disciplina della pesca e del trasporto di gamberi non autoctoni (capoverso 2), adeguandosi quindi alla mutata situazione faunistica.

Restano immutati rispetto al testo convenzionale vigente gli articoli 11, sui provvedimenti maggiormente restrittivi che ciascun Commissario può adottare nel territorio di propria competenza compatibilmente alla normativa vigente nel proprio Stato e informando l'altro Commissario, e 12 che prevede invece la possibilità, d'intesa tra i Commissari, d'introdurre per ragioni tecniche o scientifiche e per periodi limitati provvedimenti estensivi rispetto a quanto stabilito nei precedenti articoli da 3 a 10.

I novellati articoli 14, 15 e 16 modificano intensivamente il quadro delle prescrizioni finalizzate alla protezione dell'ambiente, in particolare per quanto attiene agli interventi vietati o da sottoporre a preventiva autorizzazione, agli obblighi ittogenici e di ripristino ambientale ed alle semine di materiale ittico.

L'articolo 14 sugli interventi vietati e da sottoporre ad autorizzazione infatti, sancisce il divieto di smuovere il substrato di fondo ed estirpare o rimuovere la vegetazione acquatica con qualsiasi mezzo, esclusi gli attrezzi di pesca consentiti dal regolamento di attuazione e gli interventi a favore della navigabilità e della balneazione; viene altresì vietata l'asportazione del cosiddetto « canneto » (capoverso 1). Il capoverso 2 stabilisce che gli interventi per il mantenimento della navigabilità e della balneazione, nonché le operazioni di deviazione,

derivazione, prelievo e prosciugamento e quelle di pulizia e sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, siano sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Commissario o dell'autorità a ciò delegata, oltre a necessitare delle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge. Secondo il capoverso 3, i manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua, dovranno essere realizzati in modo da permettere il passaggio dei pesci e i progetti di tali manufatti saranno anch'essi sottoposti al parere vincolante e obbligatorio del Commissario o dell'autorità da esso delegata.

L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14 possano essere integrate da prescrizioni di obblighi ittogenici o da interventi compensativi di carattere ambientale (capoverso 1). In caso di infrazioni dell'articolo 14 o comunque di manomissione, danneggiamento o inquinamento dell'ambiente acquatico, il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere, a titolo di risarcimento, obblighi ittogenici ed interventi compensativi di carattere ambientale commisurati ai danni provocati e, se possibile, il ripristino della situazione originaria, con facoltà, in caso di reati ambientali, di costituirsi parte civile in processi penali (capoverso 2).

L'articolo 16 prevede che la semina di materiale ittico sia effettuata da enti pubblici, associazioni o privati preventivamente approvati dal Commissario o dall'autorità da esso delegata e comunque immettendo solo specie ittiche già presenti nelle acque in questione (capoverso 1). Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittogeniche sono stabilite in un apposito Regolamento delle Semine, approvato dalla Commissione, che deve armonizzare i ripopolamenti ittici dei laghi e del fiume oggetto della Convenzione, tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione di tali semine sulla base del materiale ittico disponibile nelle piscicoltura svizzere e italiane (capoverso 2).

È invece rimasto invariata la formulazione dell'articolo 17, che prevede che la Commissione fornisca orientamenti sulle pratiche ittogeniche, sul controllo delle specie, sul miglioramento ambientale, sulla pressione della pesca e sulle malattie dei pesci (capoverso 1): a tal fine i Commissari si scambiano annualmente le necessarie informazioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno (capoverso 2).

L'articolo 18, anch'esso invariato, detta norme sulla promozione della ricerca scientifica sugli ambienti acquatici oggetto della Convenzione.

L'articolo 19, sugli stabilimenti di piscicoltura, configura l'impegno dei due Stati ad incrementare il patrimonio ittico mediante ripopolamenti ed altre pratiche ittogeniche.

Gli articoli da 20 a 23 non subiscono modificazioni: resta così invariato l'articolo 20 che affida l'attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico, al controllo della pesca e della corretta applicazione della Convenzione, agli agenti di vigilanza competenti per territorio (capoverso 1), i quali possono operare solo nel territorio del proprio Stato, salvo il caso di flagranza di reato, che tuttavia non consente il ricorso a misure coercitive (capoverso 2). L'utilizzo delle armi da parte degli agenti di vigilanza è consentito solo per legittima difesa (capoverso 3); gli agenti possono domandare alle Autorità competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonché il pescato catturato illecitamente (capoverso 4).

L'articolo 21 sugli atti a danno degli agenti, specifica che quando gli agenti si trovino ad agire sulle acque dell'altro Stato (capoverso 2) sono protetti e assistiti da quelli di questo Stato (capoverso 1) e che per gli atti commessi contro di loro si applicano le norme previste dall'ordinamento dello Stato in cui tali atti si verificano.

L'articolo 22 sul procedimento in caso di infrazione, stabilisce che ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell'altro Stato,

le norme previste dalla Convenzione (capoverso 1) e che al perseguimento dell'infrazione si procede su richiesta dello Stato ove questa è stata commessa, a seguito della trasmissione del relativo processo verbale (capoverso 2). Se il contravventore è già stato giudicato con sentenza o provvedimento amministrativo definitivi e non più impugnabili o ci sia stata estinzione del reato o della pena, salvo il caso in cui il condannato si sia sottratto all'esecuzione della pena o al pagamento della sanzione, non si procederà a perseguire l'infrazione (capoverso 3). Le somme riscosse in esecuzione delle sanzioni vanno allo Stato che ha perseguito l'infrazione, le spese del procedimento non danno luogo a rimborso e la parte lesa ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni con i relativi interessi (capoverso 4).

L'articolo 23 sui rapporti tra autorità, stabilisce che i Commissari si consultino e prendano le decisioni di comune accordo (capoverso 1) e che possano corrispondere direttamente tra loro (capoverso 2).

L'articolo 24 sulle spese di funzionamento, dispone che ciascuno Stato assume le spese della propria delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommissione (capoverso 1). Il secondo capoverso viene novellato specificando che non solo le spese inerenti alle attività di ricerca previste dall'articolo 18 ma anche quelle delle semine e delle attività ittogeniche previste dall'articolo 19, saranno erogate dai Governi su proposta della Commissione, la quale (capoverso 3) stabilirà come ripartire tali spese quando non sia possibile farlo in base al precedente capoverso.

L'articolo 25 sulle disposizioni esecutive, al primo capoverso stabilisce che ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della Convenzione emanando entro un anno dallo scambio delle ratifiche le relative disposizioni. Il testo viene integrato da un secondo capoverso in forza del quale la Convenzione trova applicazione nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente as-

sunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 26 – che ha non subito modificazioni – abroga alcune previgenti disposizioni relative alla pesca nelle acque italo-svizzere. L'articolo 27 – parimenti non novellato – chiarisce che i Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la Convenzione e che le modifiche avranno luogo con Scambio di note. Infine l'articolo 28 specifica i termini dell'entrata in vigore e della possibilità di denuncia della Convenzione in oggetto.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, contenente una clausola di invarianza finanziaria, è stato modificato durante l'esame al Senato, prevedendo che per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provveda con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili

a legislazione vigente ». L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, altresì, che il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 12 gennaio scorso, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Sottolinea quindi, anche sulla base della propria esperienza come assessore, come vi sia da tempo una fattiva collaborazione fra l'Italia e la Svizzera nel settore della pesca.

Susanna CENNI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	144
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	145
AVVERTENZA	144

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

C. 2806 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice, deputata Grillo, oggi impossibilitata a partecipare in presenza ai lavori della Commissione, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame. Nel constatare che non vi sono richieste di intervento, illustra quindi, in

sostituzione della relatrice, la proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio.

Atto n. 249.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (C. 2806 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (C. 2806 Governo);

rilevato che la citata Convenzione è stata approvata dalla Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 e che gli impegni in essa previsti sono già stati recepiti nella vigente legislazione dell'Unione, in particolare dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti, e che pertanto essi sono già parte integrante dell'ordinamento nazionale;

considerato che la Convenzione è stata già sottoscritta da 182 Paesi, tra i quali tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea, e che sussiste l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge, onde consentire anche al nostro Paese di partecipare a pieno titolo ai lavori della Conferenza delle Parti, composta dai rappresentanti da tutti gli Stati che ne hanno effettuato

la ratifica, le cui prossime riunioni si svolgeranno con modalità telematiche dal 26 al 30 luglio 2021 e, in presenza a Ginevra, nel mese di giugno del prossimo anno;

considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge la sua sollecitata approvazione consentirà l'adozione, entro i successivi due anni, del Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica di cui all'articolo 5 della medesima Convenzione, il quale dovrà contenere la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione del settore, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	146
Sulla pubblicità dei lavori	146
Audizione del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini	146
Comunicazioni del Presidente	147
Proposta di una relazione del XX Comitato	147
Sui consulenti della Commissione	147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.58.

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente MORRA indi del presidente ff GRASSO.

La seduta comincia alle 14.09.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Capo della Polizia e Direttore Generale

della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, accompagnato dal Prefetto Stefano Gambacurta, Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e dal Vice Prefetto Paola Mannella, Direttore dell'Ufficio I – Legislazione, Atti Normativi e Affari Parlamentari dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il prefetto GIANNINI svolge una relazione sulla recente evoluzione della criminalità organizzata operante sul territorio italiano e sulle attività di contrasto svolte dalle Forze della Polizia di Stato.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco), MIRABELLI (PD) ed ENDRIZZI (M5S) nonché i deputati CANTALAMESSA (Lega), TONELLI (Lega), ASCARI (M5S), PAOLINI (Lega), FERRO (FDI) e Davide AIELLO (M5S).

Su proposta del PRESIDENTE, rimane stabilito che il prefetto Giannini provve-

derà a far pervenire tramite gli Uffici di segreteria le risposte scritte ai quesiti posti dai Commissari.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE riferisce che il I Comitato, competente in materia di regime degli atti, ha deliberato in via istruttoria in senso favorevole alla declassificazione e alla trasmissione di un documento richiesto dalla Commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana.

Dopo un breve dibattito in seduta segreta, nel quale intervengono le deputate BARTOLOZZI (FI) e FERRO (FDI) la Commissione conviene sulla proposta formulata dal I Comitato.

Proposta di una relazione del XX Comitato.

Il PRESIDENTE annuncia che è pervenuta la proposta di relazione predisposta dal XX Comitato.

Il deputato LATTANZIO (PD), coordinatore del XX Comitato, illustra la proposta di relazione in epigrafe e invita i Commissari a far pervenire eventuali spunti di modifica e integrazione.

Sul prosieguo dell'esame della proposta e dei suoi contenuti, interviene il deputato MIGLIORINO (M5S).

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, fissando sin da ora un termine ordinatorio di due settimane per far pervenire eventuali proposte di modifica o integrazione. Esse potranno auspicabilmente tenere conto delle risposte che perverranno dal Capo della Polizia, Prefetto Giannini, sui profili attinenti alla materia della Relazione.

Sui consulenti della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato di conferire l'incarico di consulenti a tempo parziale e a titolo gratuito al dottor Filippo Nogarín, alla dottoressa Silvia Signorato, alla dottoressa Ornella Pastore e al dottor Luigi Cristaldi. Riferisce infine che il Consiglio Superiore della Magistratura ha autorizzato la dottoressa Natina Maria Caterina Praticò a collaborare con la Commissione a tempo parziale e a titolo gratuito.

La seduta termina alle 16.32.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Audizione del Comandante Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del Comandante dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Maurizio Ferla	148

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	149
Seguito dell'esame della proposta di relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	149
ALLEGATO (<i>Relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale</i>)	150

AUDIZIONI

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del Comandante dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Maurizio Ferla.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione del Comandante Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del Comandante dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Maurizio Ferla.

Antonio Pietro MARZO, *Comandante Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri*, e Maurizio FERLA, *Comandante dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luca BRIZIARELLI (Lega) e Pietro LOREFICE (M5S), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Antonio Pietro MARZO, *Comandante Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri*, e Maurizio FERLA, *Comandante dei Carabinieri per la Tutela*

dell'Ambiente, a più riprese rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 29 aprile 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 7 aprile ha presentato, insieme agli onorevoli Licatini e Potenti, una proposta di relazione in ordine alla quale sono state trasmesse osservazioni e proposte di modifica, alcune delle quali recepite in un nuovo testo poi inviato ai componenti della Commissione.

Intervengono, quindi, in dichiarazione di voto, i senatori Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), Andrea FERRAZZI (PD), i deputati Tullio PATASSINI (Lega) e Silvia BENEDETTI (Misto).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, pone in votazione il nuovo testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato*).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come Doc. XXIII, n. 10.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale (Relatori: on. Vignaroli, on. Licatini, on. Potenti).



CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati

**Relazione sul SIN Venezia - Porto Marghera e sui
dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale**

Relatori: on. Vignaroli, on. Licatini, on. Potenti

INDICE

Premessa

1. SIN Venezia - Porto Marghera

1.1 La perimetrazione del SIN

1.2. La situazione attuale

1.2.1 La posizione dell’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale

1.3. Lo stato di avanzamento dei lavori di marginamento

1.4. Le opere di competenza del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto

1.5. Le opere di competenza della regione Veneto

1.6. La cabina di regia per il SIN di Porto Marghera

1.6.1 La posizione del Ministero dell’ambiente

1.7. L’attività di bonifica del SIN

1.8. Rete di drenaggio e tubazioni PIF

1.9. Conclusioni

1.10. Le ultime novità legislative

2. La Laguna di Venezia e i dragaggi dei grandi conali di navigazione portuale

2.1. La tutela dell’ambiente lagunare, quale premessa generale

2.2. Il Protocollo fanghi del 1993

2.2.1 Il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cosiddetto decreto agosto) e gli effetti sul procedimento di approvazione del nuovo Piano fanghi

2.3. Il ruolo delle singole istituzioni: Provveditorato per le opere pubbliche, Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, Capitaneria di porto

2.4. La gestione dei sedimenti lagunari

2.5. Le casse di colmata di Isola delle Tresse

2.6. Le casse di colmata di Molo Sali

2.7. Il Vallone Moranzani

2.8. Problematiche relative al dragaggio dei canali e la gestione commissariale

2.9. Il canale Malamocco - Marghera

2.10. Il canale Vittorio Emanuele III

2.11. Il dragaggio dei canali

2.12. Il porto di Chioggia

3. Conclusioni

3.1 Le novità legislative intervenute: l’Autorità per la Laguna di Venezia

3.2 Le novità legislative intervenute: il nuovo Piano fanghi

Allegato – La Laguna di Venezia

Premessa

La relazione si articola in due distinte parti, la prima parte concerne il SIN di Venezia - Porto Marghera e, in particolare, lo stato dei marginamenti delle macroisole, la seconda parte riguarda i dragaggi e lo stato dei grandi canali di navigazione portuale della laguna di Venezia.

1. SIN Venezia - Porto Marghera

1.1 La perimetrazione del SIN

Il Sito di Interesse Nazionale di Venezia (Porto Marghera) è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dalla legge n. 426 del 1998 e, con il successivo decreto ministeriale 23 febbraio 2000, pubblicato in G.U. n. 52 del 3 marzo 2000, fu individuata la perimetrazione del SIN, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge citata.

Il perimetro comprendeva un territorio di dimensioni pari a circa 3.221 ettari di aree a terra, 350 ettari di canali portuali e 2.200 ettari di area lagunare, nel quale erano incluse aree pubbliche ed aree private, posto che nel sito operano oltre 200 soggetti privati.

In particolare, l'area perimetrata comprendeva le seguenti aree:

- a) l'area industriale (nella quale operano aziende, quali: Montefibre, Syndial, Dow, Polimeri Europa, Transped, Edison, ENI spa, Interporto di Venezia Petroven, API, Alcoa Trasformazioni, etc...);
- b) altre aree inquinate o potenzialmente inquinate nel Comune di Venezia, anche di tipo:
 - residenziale, la cui caratterizzazione è stata eseguita dal comune di Venezia all'interno delle seguenti macroisole: Macroisola Nord, Macroisola Campalto-Osellino, Macroisola San Giuliano, Macroisola I zona industriale e Aree Agricole;
 - agricolo, la cui caratterizzazione è stata definita da ARPAV, sulla base del relativo piano approvato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 9 marzo 2007;
- c) l'area lagunare prospiciente l'area industriale di Porto Marghera;
- d) le aree interessate da smaltimento abusivo dei rifiuti industriali (discariche);
- e) le aree comunque interessate dalla diffusione dei contaminanti.

Successivamente, il perimetro del sito di interesse nazionale di Venezia -Porto Marghera è stato aggiornato nell'anno 2013, con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (delibera della Giunta regionale n. 58 del 2013), restringendolo alla sola zona industriale, con l'esclusione delle aree urbane, delle aree agricole e dei canali industriali di Porto Marghera, prima tutti ricompresi nel SIN (doc. 256/2).

Di conseguenza, le competenze in ordine all'approvazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica rimangono in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente al perimetro di seguito descritto:

1) LIMITE SUD

Limite meridionale dell'area Industriale ex Alumix, Via dell'Elettronica, fino ai confini dell'area di proprietà San Marco Petroli;

2) LIMITE OVEST

Limite occidentale area San Marco Petroli, Via Malcontenta, S.R. 11, Via Fratelli Bandiera, Via C. Ghega, Via dell'Elettricità, Via Volta, Via delle Macchine, Via del Commercio;

3) LIMITE NORD

Via Industrie, Via Libertà;

4) LIMITE EST

Area Pili, Macroisola Raffinerie, Macroisola Nuovo Petrolchimico, Macroisola Fusina.

Oltre ai Canali Industriali, rimangono escluse dal SIN le aree lagunari, compresa l'isola delle Tresse, l'isola del Tronchetto e la Stazione Marittima, nonché una serie di aree a terra.

La superficie totale corrispondente all'attuale perimetrazione del SIN è di 1.621 ha

Le aree già ricomprese nel perimetro di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, ora escluse dal SIN, sulla base del nuovo perimetro proposto, verranno considerate come "sito potenzialmente contaminato" e pertanto soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica.

A seguito della pubblicazione del decreto ministeriale n. 144 del 24 aprile 2013, concernente la ridefinizione del perimetro del SIN di Venezia (Porto Marghera), nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013, la porzione del SIN oggetto della deperimetrazione rientra attualmente nella competenza regionale (SIR).

In data 22 aprile 2004, la conferenza di servizi per gli interventi a Porto Marghera ha approvato il *Master Plan* per la bonifica dei siti inquinati a Porto Marghera, elaborato dalla regione del Veneto con il comune di Venezia, che ha dato sistematicità alle opere previste.

Il *Master Plan* prevede la messa in sicurezza permanente di Porto Marghera, mediante conterminazione impermeabile di tutte le sponde dei canali industriali, drenaggio e trattamento delle acque di falda inquinate, intercettate dal marginamento.

In particolare, il *Master Plan* ha individuato un sistema di 15 macroisole - come di seguito identificate nella planimetria allegata - che sono state definite componendo criteri geografici e criteri idraulici, con riferimento soprattutto alla separazione fra suoli contaminati e laguna.

I sistemi di marginamento sono composti da barriere idrauliche fisiche antierosione e a tenuta idraulica, allo scopo di impedire il trasferimento nell'ambiente lagunare e verso i canali portuali in


comunicazione con la laguna degli inquinanti provenienti dagli imbonimenti, dalle falde e dai suoli inquinati.

Tali marginamenti con l'aggiunta di opere integrative permettono la realizzazione di banchine portuali moderne e lo scavo di canali portuali con opportune sezioni.

Le acque della falda superficiale drenate vengono allontanate, a gravità o con pompaggio, in condotte di adduzione e trasferite agli impianti di depurazione, realizzati e/o adeguati da parte della regione Veneto, tramite la società consortile SIFA s.c.p.a. (Regione, Veritas, Gruppo Mantovani) concessionaria della regione Veneto per lo sviluppo e la gestione del Progetto integrato Fusina (PIF).

Le opere sono state progettate sulla base del Piano regolatore portuale, tenendo conto delle profondità dei fondali richieste dall'Autorità portuale.

Macroisole del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera)



Contemporaneamente alla messa in sicurezza delle sponde sono stati progettati i sistemi di drenaggio delle acque di falda retrostanti i marginamenti, allo scopo di mantenere invariato il regime piezometrico.

Inoltre, il *Master Plan* ha individuato il Progetto integrato Fusina (PIF) quale impianto strategico di area al quale affidare il trattamento delle acque di drenaggio provenienti dai marginamenti di messa in sicurezza permanente dell'intera area industriale di Porto Marghera, nonché delle acque derivanti da processi industriali e delle acque pluviali (anch'esse contaminate dal dilavamento di terreni industriali).

1.2. La situazione attuale

Le macroisole di Porto Marghera, interessate dai marginamenti sono le seguenti: 1) Passo Campalto; 2) San Giuliano; 3) Isola delle Statue; 4) Raffinerie; 5) 1^a Zona Industriale; 6) Serbatoi Petroliferi; 7) Portuale; 8) Nord; 9) Vecchio Petrolchimico; 10) Canale Lusore-Brentelle; 11) Nuovo Petrolchimico; 12) Malcontenta; 13) Fusina; 14) Tresse.

Sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché mancano circa 2.590 metri di marginamenti e di rifacimento delle sponde, da eseguire o ancora in corso di realizzazione, posto che su 41.361 metri totali di marginamenti, ne sono stati realizzati metri 38.771.

Per fare solo alcuni esempi, sono da effettuare marginamenti in corrispondenza dei sottoattraversamenti con tubazioni delle seguenti società: 1) Edison, 2) Syndial, 3) Sapio/Crion, 4) dell'oleodotto e dell'impianto antincendio della Ies di Mantova, lungo la sponda Sud del Canale Industriale Ovest della macroisola del Nuovo Petrolchimico.

Inoltre, devono essere effettuati i marginamenti relativi alla sponda nord del canale industriale nord, che contermina l'area relativa alla zona industriale, dove sono attive produzioni chimiche, con residui di lavorazioni particolarmente inquinanti (Montecatini, Agrimont), che risulta non ancora protetta, così vanificando il raggiungimento dell'obiettivo proposto di impedire lo sversamento nei canali lagunari delle acque provenienti dai terreni inquinati del SIN

In conclusione, in forza dell'Accordo di programma del 16 aprile 2012, sono da completare i marginamenti delle seguenti macroisole: Raffinerie, Portuale, Vecchio Petrolchimico - a cura del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto - nonché delle macroisole del

Nuovo Petrolchimico e di Fusina, a cura della regione Veneto: sono da completare 2,8 km di marginamenti¹.

Infine, rimane da effettuare il sistema di raccolta/drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche).

E, tuttavia, a fronte di un 5 per cento di opere ancora da eseguire, per il completamento dei marginamenti lagunari, occorre la complessiva somma di circa 150 milioni di euro, pari a circa il 25 per cento di quella sinora sostenuta dallo Stato, per realizzare il 95 per cento delle opere ad oggi eseguite.

Alla stregua dei dati acquisiti dalla Commissione parlamentare di Inchiesta della XVII Legislatura, nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, approvata nella seduta del 10 dicembre 2015, si sottolineava che il costo delle opere ancora da realizzare - indicato nella somma di euro 200 milioni circa - era stato desunto dalla somma delle spese previste per la realizzazione delle opere ancora incompiute, rispettivamente, di competenza del Provveditorato (circa 100.000 milioni), della regione Veneto (70/80 milioni di euro) e dell'Autorità portuale (76.500 milioni di euro).

Tale picco di spesa finale veniva spiegato con la lievitazione dei costi, determinata dal fatto che i marginamenti da completare e rifinire erano quelli più complessi.

In realtà, come si dirà di seguito, l'onere per il completamento delle opere di marginamento delle macroisole spetta solo al Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto e alla regione Veneto, non anche all'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale, che comprende i porti di Venezia e di Chioggia.

L'Autorità portuale è divenuta Autorità di sistema portuale, a seguito della riforma introdotta con decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169.

1.2.1 La posizione dell'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale

I compiti istituzionali dell'Autorità di sistema portuale sono fondamentalmente quelli stabiliti dalla legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni e, in particolare, dalla riforma effettuata con il decreto legislativo n. 169 del 2016, che ha attribuito all'Autorità di sistema portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ivi compresa anche il mantenimento dei fondali, in questo caso, stabilito all'articolo 6, comma 4, lettera b, della legge n.

¹ Relazione del Consorzio Venezia Nuova, in data 26 luglio 2019 in doc. 316/2

84 del 1994, all'interno del quale vengono poi gestiti i rifiuti prodotti, nell'ambito dell'infrastrutturazione delle aree di competenza.

L'Autorità di sistema portuale svolge pertanto lavori pubblici e quanto si produce attraverso l'intervento di dragaggio (fanghi), di cui si dirà nella Parte seconda di questa relazione, nonché il banchinamento e altri interventi. Da ultimo punto, rispetto alle competenze in ambito ambientale e gestione dei rifiuti, l'Autorità di sistema portuale provvede all'assegnazione e alla vigilanza dei servizi di interesse generale, che sono quelli legati ai servizi di bettolina e di bunkeraggio delle acque nere delle navi e di rimozione dei materiali inquinanti, nel caso vi siano sversamenti in aree portuali.

Si tratta di servizi che vengono affidati a terzi, attraverso procedure ad evidenza pubblica da parte della stessa Autorità. Com'è noto, per legge, le Autorità di sistema portuale non hanno la possibilità di gestire direttamente i servizi, ma svolgono il ruolo fondamentale di regolatore e controllore a che "nell'ambito dei porti le lavorazioni vengano svolte secondo le norme di legge"².

Ciò precisato, in via generale, occorre chiarire che, a carico dell'Autorità di sistema portuale, non sussiste alcun onere di effettuare i marginamenti (che sono di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche), ma solo di realizzare le banchine, che in alcuni casi si aggiungono alle opere di marginamento eseguite dal Provveditorato per le opere pubbliche, mentre in altri casi sono sostitutive delle stesse, in quanto, vengono realizzate dalla stessa Autorità di sistema portuale di Venezia con la tecnica del diaframma in calcestruzzo e che, dunque, svolgono anche un effetto marginante.

Tale diaframma, oltre a creare una barriera impermeabile alle acque, serve soprattutto a contenere gli inquinanti presenti nella parte a terra e, inoltre, garantisce una durata di oltre cento anni, ben superiore a quella delle palancole dei marginamenti eseguiti dal Consorzio Venezia Nuova (CVN), per conto del Provveditorato per le opere pubbliche, che è la stazione appaltante³.

Sul punto, occorre aggiungere che all'Autorità di sistema portuale compete la gestione del demanio e che Porto Marghera è pubblica soltanto per la parte che si trova a contatto con le acque lagunari, sicché sono demaniali solo le banchine, per un'ampiezza di 10 -15 metri, a seconda dei punti, mentre le aree poste alle spalle dei marginamenti, eseguiti o ancora da eseguire, sono di proprietà dei soggetti privati, che avendo provocato un inquinamento diffuso, hanno l'onere della bonifica.

² Resoconto dell'audizione del 29 gennaio 2020 del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino, pag. 4

³ Resoconto audizione di Martino Conticelli, segretario generale dell'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, in data 10 luglio 2019, pag. 20

Quanto alle banchine, occorre riprendere la nota in data 29 aprile 2015, nella quale il presidente, in allora, dell’Autorità portuale di Venezia - divenuta poi Autorità di sistema portuale - Paolo Costa, riferiva⁴:

A) che l’Autorità portuale aveva realizzato le seguenti opere e, cioè, la banchina Beltrame; la banchina Canale Industriale Ovest; la banchina Veneto; la banchina Piemonte; la banchina Sali; la Escavo Canale Industriale Ovest; la Escavo Canale Industriale Sud; la Escavo Canale Malamocco-Marghera;

B) che le opere anzidette erano state realizzate solo grazie alle risorse derivanti dall’autofinanziamento, ma che il fabbisogno finanziario per l’esecuzione delle attività di consolidamento delle banchine e la loro contestuale impermeabilizzazione doveva essere calcolato nell’ulteriore importo di euro 76.500.000, riferito alle seguenti banchine: 3. Friuli; 4. Cadore; 5. Veneto (secondo tratto 300 metri); 6. Trento; 7. Bolzano; 8. Lombardia; 9. Aosta; 11. Romagna; 12. Emilia; 14. Voltatesta Sali; 15. Collegamento Voltatesta con marginamento Canale Nord; 18. Tratto Sponda Beltrame; 20. Tratto Vesta; 21. Tratto Guardie ai Fuochi - Vesta; 22. Darsena Ovest secondo tratto (80 metri); 23. Ilva.

In tal senso, il fabbisogno dell’Autorità portuale riferito alle banchine - che svolgono anche un effetto marginante - nella Relazione della Commissione di inchiesta, approvata nella scorsa legislatura, veniva indicato nella somma di euro 76.500.000.

E, tuttavia, a questo punto, occorre prendere atto delle dichiarazioni rese nel corso della recente audizione del 10 luglio 2019 dal segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Martino Conticelli, il quale ha riferito che:

1. nel porto di Venezia le banchine operative sono complessivamente pari a circa 30 chilometri, con una spesa sinora sostenuta di circa 77 - 78 milioni di euro;
2. al momento le banchine realizzate “*sono sufficienti per le attività che svolgono*”, sicché non vi è necessità di ulteriori risorse per costruire altre banchine.

Il dott. Conticelli ha precisato che l’Autorità di sistema portuale, la cui principale entrata è costituita dalle tasse portuali, per l’importo annuo complessivo di circa 40 milioni di euro, opera anche come soggetto privato, acquistando aree portuali dismesse, allo scopo di metterle a reddito.

In tale ottica, da ultimo, era stato effettuato un investimento molto importante concernente l’acquisto di un’area di 90 ettari dell’ex Montedison - Syndial, sita nella zona del canale industriale ovest di Marghera, con un investimento di circa 200 milioni di euro che, dopo la bonifica, prevedeva la realizzazione di un *terminal container*, il cui progetto preliminare - già approvato dal Consiglio

⁴ doc. 400/2

superiore dei lavori pubblici e in attesa del parere del CIPE - vedeva la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, della regione Veneto e del comune di Venezia.

In ogni caso, l'Autorità di sistema portuale era impegnata nella realizzazione di altre ingenti opere di bonifica ambientale di larghe parti del porto e tra queste il dottor Conticelli ha citato:

- A) la bonifica effettuata dell'area di Alumix di 36 ettari con un costo di 14 milioni di euro;
- B) la bonifica in corso dell'ex area Montefibre, con un investimento di 12 milioni di euro;
- C) l'ampliamento con bonifica del parco ferroviario di Porto Marghera, di circa 7,5 ettari, con un investimento di 4.500.000 di euro;
- D) la bonifica del nodo di Malcontenta, dove era stato realizzato un nodo stradale nuovo ed è stata fatta la bonifica dei terreni, con una spesa di un milione di euro;
- E) la bonifica di via dell'Elettricità e di via della Geologia.

In tale contesto, è evidente che deve essere eliminata la voce di spesa a carico dell'Autorità di sistema portuale, quale indicata nella Relazione della Commissione parlamentare di Inchiesta, approvata nella seduta del 10 dicembre 2015, nella somma di euro 76.500 milioni.

Inoltre, devono essere ridimensionate - come si vedrà di seguito - le voci di spesa per il completamento delle opere di marginamento, quali previste, rispettivamente, a carico della regione Veneto, nella somma di circa 60 milioni di euro, previo finanziamento del ministero dell'Ambiente, e a carico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, nella somma di circa 85.000 milioni di euro, finanziate anch'esse dal Ministero dell'ambiente, per un totale di circa 140/145 milioni di euro.

1.3. Lo stato di avanzamento dei lavori di marginamento

Nella relazione del 30 gennaio 2019, il provveditore per le opere pubbliche del Triveneto, ingegner Roberto Linetti⁵, sottolinea che i sistemi di marginamento sono composti da barriere fisiche antierosione e a tenuta idraulica, al fine di impedire il trasferimento dell'inquinamento proveniente dagli imbonimenti, dalle falde e dai suoli inquinati direttamente verso l'ambiente lagunare o verso i canali portuali in comunicazione con l'ambiente lagunare.

Tali soluzioni, con la sola aggiunta di opere integrative, permettono anche la realizzazione di banchine portuali moderne e lo scavo dei canali portuali con opportune sezioni.

Le opere sono state progettate sulla base del Piano regolatore portuale, tenendo conto delle profondità dei fondali richiesta dell'Autorità di sistema portuale.

⁵ doc. 22/2

Contemporaneamente alla messa in sicurezza delle sponde, sono stati realizzati i sistemi di drenaggio delle acque di falda retrostanti i marginamenti per mantenere invariato il regime piezometrico.

Le acque di falda drenate vengono allontanate, a gravità o con pompaggio, e recapitate all'impianto di depurazione multi funzionale della regione del Veneto (Progetto integrato Fusina - PIF).

I sistemi di drenaggio sono costituiti da linee di captazione e collettamento delle acque di falda: la prima condotta è costituita da una tubazione micro fessurata, mentre la seconda è una tubazione in polietilene ad alta densità, con quota di scorrimento variabile, completa di relativi pozzetti di ispezione e vasche di sfioro.

Nei tratti di sponda delle macroisole del Nuovo Petrolchimico e di Fusina - in base all'accordo di programma specifico tra la regione del Veneto con il Magistrato alle acque (ora Provveditorato per le opere pubbliche) siglato nel 2005 - sono state poste anche le tubazioni del PIF per i reflui "B 1 + B2" (acque di processo e prima pioggia) e per le acque di riuso industriale ed è stato altresì predisposto il telecontrollo SISCO (sistema integrato di supervisione, gestione e controllo), per i dispositivi idraulici ed elettromeccanici compresi nelle fasce oggetto degli interventi di marginamento.

Gli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna nella zona di Porto Marghera sono stati avviati dal Magistrato alle acque (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche) attraverso il concessionario Consorzio Venezia Nuova nel 1995, sulla base di quanto previsto nel "Piano generale degli interventi", allegato alla convenzione generale rep. n. 7191/1991, richiamato dall'articolo 3 della legge 139 del 1992 e, in particolare, sulla base del Progetto generale di massima degli interventi per l'arresto e l'inversione del degrado del mese di settembre 1993.

La progettazione degli interventi di conterminazione e di messa in sicurezza delle macroisole" è in gran parte completata e sono stati realizzati gli interventi approvati, mettendo in sicurezza alcune "macroisole: Serbatoi Petroliferi, Isola delle Statue, Tresse, Malcontenta e Nuovo Petrolchimico (per gli interventi di competenza del Provveditorato).

Attualmente non sono in corso di realizzazione interventi di messa in sicurezza sulle sponde.

Dalla relazione in data 26 luglio 2019 del Consorzio Venezia Nuovarivista che: lo stato delle palancole non evidenzia un degrado anomalo connesso alla corrosione. Le velocità con cui l'arruggimento sottrae spessore di acciaio resistente (determinate con le misure ultrasoniche

subacquee, in parte ancora in corso) sono non maggiori di quelle desumibili da letteratura e correttamente assunte nei progetti⁶.

L'avanzamento dei lavori rispetto al totale delle sponde sui quali sono stati programmati gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia è pari al 94 per cento circa (vedi dettagli in tabella): infatti, su 41.361 metri totali di marginamenti da realizzare, ne sono stati realizzati 38.771 metri⁷:

STATO MESSA IN SICUREZZA DEI MARGINAMENTI				
Macroisola	Sponde di competenza Provveditorato	Sponde realizzate	Sponde da eseguire	Totale
Metri				
Passo Campalto	2.640	2.640		2.640
S. Giuliano	1.650	1.650		1.650
Isola delle Statue	1.400	1.400		1.400
Raffinerie	7.260	7.230	30 (*)	7.260
1a Zona Industriale	4.960	3.460	1.500	4.960
Serbatoi Petroliferi	3.000	3.000		3.000
Portuale	2.320	2.080	240 (*)	2.320
Nord	244	244		244
Vecchio Petrolchimico		1.847	237 (*)	
Canale Lusore-Brentelle - sponda nord, con palancoato metallico già infisso	2.667	820	820	2.667
Nuovo Petrolchimico	8.125	8.125		8.125
Malcontenta	550	550		550
Fusina (**)	2.735	2.735		2.735
Tresse	3.810	3.810		3.810
Totale	41.361	38.771	2.827	41.361

La lunghezza delle sponde realizzate non comprende la sponda nord del canale Lusore-Brentelle ove è stato infisso il solo palancoato metallico

(*) Trattati non eseguiti o eseguiti parzialmente per presenza di sottoservizi interferenti e non rimossi.

(**) Macroisola il cui completamento degli interventi è a carico della regione Veneto.

Per ultimare la messa in sicurezza delle sponde dei canali di Porto Marghera restano da realizzare i tratti sotto indicati, suddivisi per competenza tra Provveditorato e regione Veneto, in base all'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto, in data 16 aprile 2012, dal

⁶ doc. 316/2

⁷ doc. 22/2, pag. 4

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, dalla regione del Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dall'Autorità portuale di Venezia.

1.4. Le opere di competenza del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto

Secondo il documento di provenienza del provveditorato per le opere pubbliche del 30 gennaio 2019⁸, i lavori di marginamento delle macroisole, di competenza del Provveditorato per le Opere Pubbliche del Triveneto, quale stazione appaltante sono i seguenti:

1. Macroisola Zona industriale: completamento marginamento sponda nord canale industriale nord (1.500 metri), euro 50.000.000;
2. Macroisola Vecchio Petrolchimico:
 - > tratto sponda ovest canale industriale ovest: Marginamento Idromacchine (210 metri), euro 10.000.000
 - > sponda nord canale Lusore - Brentelle: Completamento messa in sicurezza in quanto precedentemente infisso il solo palancolato metallico (820 metri), euro 15.000.000.Per quanto riguarda l'esecuzione dei marginamenti nei tratti di sponda nord del canale industriale Nord e della sponda ovest del canale industriale Ovest, il Consorzio Venezia Nuova, quale appaltatore dei lavori, ha predisposto i progetti preliminari; mentre per il tratto relativo alla sponda nord del canale Lusore-Brentelle esiste il progetto esecutivo - da aggiornare - per il completamento delle opere di messa in sicurezza d'emergenza.
3. Completamento messa in sicurezza di alcuni tratti di sponda da eseguirsi dopo la rimozione delle attuali interferenze costituite da oleodotti e/o linee elettriche:
 - > macroisola delle Raffinerie: Tratto zona I Pili (30 metri) euro 500.000;
 - > macroisola Portuale: Canale industriale ovest sponda est: elettrodotta Tema, oleodotto IES. varie tubazioni Crion - Edison (240 metri) euro 6.500.000;
 - > macroisola Vecchio Petrolchimico, circa 80 metri, suddivisi in due tratti euro 3.000.000.

In conclusione, i costi previsti per il completamento dei marginamenti delle macroisole, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, ammontano complessivamente a circa 85.000.000 euro, dei quali 75.000.000 euro per interventi ancora da eseguire e 10.000.000 euro per il completamento di tratti di opere già eseguite.

⁸ doc. 22/2

I dati anzidetti sono confermati dal documento del 7 novembre 2019, proveniente dagli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, Francesco Ossola e Giuseppe Fiengo⁹.

Il documento è molto dettagliato, in quanto indica puntualmente i tratti per i quali il Consorzio Venezia Nuova (CVN) ha predisposto il progetto preliminare, quello per i quali vi è un progetto esecutivo, che dovrà essere adeguato in base allo stato dei luoghi e, infine, i tratti per i quali manca del tutto un progetto e che sono pertanto da progettare, con i relativi costi, che sono pari a quelli indicati dal Provveditorato per le opere pubbliche e, cioè, pari a complessivi 85.000.000 euro.

Con l'ulteriore precisazione che i marginamenti sono incompleti, ad eccezione delle macroisole delle Tresse, dei Serbatoi Petroliferi, che sono delle vere e proprie isole, per cui i marginamenti ne hanno di fatto cinto il perimetro. Viceversa, le altre macroisole hanno importanti varchi verso terra, da sbarrare sul lato ovest e sul lato nord.

Lo sbarramento verso le aree a terra retrostanti il SIN vengono attuati dove la diaframmatrice di vecchie discariche ha sbarrato le falde: questo è il caso di alcune aree lungo il vallone Moranzani e nell'area di Malcontenta.

Si ritiene opportuno riportare per intero il dettaglio delle spese, tenuto conto della posizione del ministro per l'ambiente, Sergio Costa, il quale - come si dirà di seguito - ritiene sufficienti a coprire i costi relativi al completamento dei marginamenti la somma di euro 10.500.000, somma che, peraltro, non contiene alcuna specificazione dei costi, ma che viene desunta *sic et simpliciter* dall'importo delle transazioni tra il Ministero dell'ambiente e le imprese private, messo a disposizione dall'Accordo di programma del 16 aprile 2012:

Vengono indicate di seguito le opere di completamento indicate dal Consorzio Venezia Nuova (CVN), che è l'ente a cui è affidata la realizzazione dei marginamenti, per conto del Provveditorato per le opere pubbliche

⁹ doc. 381/2

MARGINAMENTI e VARCHI ANCORA DA FINANZIARE			
Oggetto	Lunghezza (circa)	Stato progettazione	previsto (€)
		Importo	
Macroisola 1° Zona Industriale: tratti della sponda Nord del canale industriale Nord	1.500 m	CVN ha predisposto il progetto preliminare	50.000.000,00
Macroisola Vecchio Petrolchimico - tratto sponda ovest canale industriale Ovest	237 m	CVN ha predisposto il progetto preliminare	10.000.000,00
Macroisola Vecchio Petrolchimico - sponda Nord canale Lusore - Brentelle - completamento della messa in sicurezza della sponda sulla quale precedentemente è stato infisso il palancoato	820 m	CVN a predisposto a suo tempo il progetto esecutivo	15.000.000,00
Macroisola Vecchio Petrolchimico - sponda Nord canale Lusore - Brentelle - tratti in corrispondenza di ponti, sia stradali che ferroviari, delle pipe-rack con fasci di condutture dei fluidi (anche pericolosi) - fitti e molto basse sul pelo dell'acqua - che vengono utilizzati dalle industrie insediate sulle aree limitrofe al canale e degli attraversamenti in sub-alveo per il collettamento delle acque meteoriche	100 m	Da progettare	3.000.000,00
TOTALE	2.657 m		78.000.000,00 €
VARCHI DA COMPLETARE - (completamento brevi tratti su opere già eseguite)			
Oggetto	Lunghezza (circa)	Stato progettazione	Importo previsto (€)
Macroisola delle Raffinerie	30 m	Esiste già il progetto esecutivo predisposto nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della sponda. Tale progetto dovrà essere adeguato in base allo stato attuale dei luoghi in quanto l'interferenza è stata rimossa	500.000,00
Macroisola Portuale (suddivisi in tre tratti di sponda)	240 m	Esiste già il progetto esecutivo, che dovrà essere adeguato una volta che saranno rimosse le interferenze costituite da oleodotti e/o linee elettriche	6.500.000,00
TOTALE	270 m		7.000.000 €

Si tratta dati che - come si è visto - coincidono perfettamente, completandoli, con quelli forniti dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto e riportati nel documento n. 22/2.

Si rende necessario, a questo punto, l'esame dei lavori di competenza della regione Veneto, quali risultano dal documento 22/2 del 30 gennaio 2019, proveniente dal Provveditorato per le opere

pubbliche del Triveneto, nonché dal documento n. 311/1 del 19 novembre 2019, proveniente della Società Veneto Acque e controllata dalla regione Veneto.

Entrambi i documenti contengono anche l'indicazione dei costi, sebbene con qualche differenza.

In totale le opere da realizzare, tra marginamenti e varchi sono pari a metri 2.927.

1.5. Le opere di competenza della regione Veneto

In base all'Accordo di programma sono affidate alla competenza della regione Veneto i seguenti marginamenti:

1. Macroisola Nuovo Petrolchimico, completamento del tratto sponda sud della Darsena della Rana (100 metri);

2. Macroisola Nuovo Petrolchimico, completamento della sponda sud del canale Lusore-Brentelle nei varchi in corrispondenza dei ponti e degli attraversamenti delle tubazioni in pipe-rack (100 metri);

3. Macroisola Fusina, completamento della sponda sud del canale industriale sud;

> marginamento tratto di sponda ENEL (450 metri);

> marginamento tratto di sponda Alcoa (540 metri).

I costi previsti per il completamento dei marginamenti delle macroisole del Nuovo Petrolchimico e Fusina - i cui interventi sono affidati alla regione Veneto in forza dell'Accordo di programma del 16 aprile 2012 - ammontano a circa euro 70.000.000, suddivisi in euro 13.000.000, per la porzione di sponda sud del canale industriale Ovest relativa alla macroisola del Nuovo Petrolchimico e in euro 57.000.000, circa, per la porzione di sponda sud del canale industriale sud relativi alla macroisola di Fusina¹⁰.

Per l'esattezza i suddetti costi vengono indicati in una cifra leggermente inferiore nel doc. 311/1 della Società Veneto Acque (la società in *house* della regione Veneto, che è socio unico) e, precisamente, nella somma di euro 58.540.000,00, così distribuite in virtù della progettazione esistente:

euro 23.700.000,00, per marginamento antistante la proprietà Alcoa;

euro 15.800.000,00, per marginamento antistante la proprietà Enel;

euro 19.040.000,00, per marginamento del tratto Darsena della Rana.

Detti importi derivano, per circa 28.468.527,77, dai fondi di coesione 2014-2020 e per l'importo di euro 30.071.472,23 da fondi derivanti dalle transazioni tra il Ministero dell'ambiente e le imprese private.

¹⁰ doc. 22/2, pag. 6

Delle risorse sopra elencate la regione Veneto ha a tutt'oggi impegnato a favore di Società Veneto Acque spa le somme che sono pari a euro 30.071.472,23, di cui 9.500.000, in corso di istruttoria. Per la copertura complessiva delle opere rimangono da reperire e impegnare euro 28.468.527,77.

In particolare, allo stato, sulla base dell'Accordo di programma del 16 aprile 2012, la regione deve occuparsi di 1.140 metri di marginamento e sono i tratti in corrispondenza delle società Alcoa ed Enel, nell'isola di Fusina, come tratto della sponda sud del canale industriale sud.

Poi vi sono altri metri 210 sono in corrispondenza della sponda sud del canale industriale ovest, che corrisponde alla Darsena della Rana, nell'isola del Nuovo Petrolchimico ¹¹.

In totale sono 1250 metri.

L'avvio dei lavori per realizzare i tratti di marginamento, mediante diaframma in calcestruzzo, nonché dei dreni, posti a tergo del confinamento, cioè, dei tubi che portano l'acqua al PIF, è previsto, per Alcoa ed Enel, un costo, rispettivamente, di euro 23.000.000 e di euro 15.800.000, con l'inizio dei lavori nel mese di aprile del 2020 e la conclusione degli stessi al 31 dicembre 2021.

Per la Darsena della Rana, per la quale è prevista una spesa di euro 19.000.000, i tempi sono più lunghi, a motivo della presenza di numerosi sottoservizi - quali metanodotti, condotta per l'acqua demineralizzata, condotta per l'acqua industriale, linea per il trasporto di vapore, un fascio tubiero in comproprietà con la società Edison e del cavidotto per il passaggio della fibra ottica - e la conclusione dei lavori è prevista al 31 dicembre 2022, pur se lo spostamento dei cavi è previsto a carico dei fruitori.

Quanto ai costi - come si è detto - gli stessi ammontano nell'importo di euro 58.540.000, derivanti per circa 28,5 milioni dai fondi di coesione 2014-2020 e per l'importo di euro 30.071.000 da fondi derivanti dalle transazioni tra il Ministero dell'ambiente e le imprese private messi a disposizione dall'Accordo di programma del 16 aprile 2012.

Con tali somme, la regione è in grado di partire con le gare da effettuarsi per i tratti Alcoa (23.700.000 euro) ed Enel (15.800.000 euro).

Con il ministero, comunque, sono in corso proficui contatti, perché insieme si stanno individuando le ulteriori risorse da destinare ai marginamenti di competenza regionale in modo da completare l'intero quadro economico.

È evidente, quindi, che l'azione della regione nel completare i marginamenti ha minore valore se anche i marginamenti di competenza del provveditorato non vengono realizzati e completati in modo da diaframmare completamente tutti i canali industriali¹².

¹¹ Come riferito da Paolo Campaci, dirigente dell'assessorato regionale allo sviluppo economico ed energia del Veneto, nel corso della sua audizione dell'11 luglio 2019 a pagina 23 del resoconto stenografico

¹² Resoconto dell'audizione dell'11 luglio 2019 di Campaci Paolo, pagina 24

A sua volta, l'amministratore delegato della Società Veneto Acque spa, Francesco Trevisan, ha riferito, nel corso dell'audizione del 16 settembre 2019, di non avere il quadro di insieme, in quanto la competenza di Veneto Acque era limitata solo ai marginamenti da effettuare e, dunque, di non essere a conoscenza se con i tratti di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, affidati dalla regione Veneto alla società, sarebbero stati completati i marginamenti delle due macroisole,

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento delle attività di bonifica all'interno del SIN, ormai di fatto la conoscenza delle caratteristiche ambientali dell'area è praticamente completata. La fase di caratterizzazione è stata completata sul 96 per cento delle aree. Punto delicato diventa la realizzazione degli interventi.

E' stato concluso circa il 25 per cento degli interventi e rimane l'altro 75 per cento, che non è poco. Questo per quanto riguarda i suoli. Sul punto, va rilevato che gli interventi di bonifica vengono svolti da soggetti privati, e sono costoro che, nel momento in cui ne hanno un interesse legittimo, si adoperano per realizzare i progetti di bonifica.

Andrebbe verificata e monitorata non solo la tenuta dei marginamenti, ma anche l'adeguatezza a medio-lungo termine del metodo di messa in sicurezza in corso, in relazione alle BAT di settore in particolare per gli interventi ancora da terminare.

1.6. La cabina di regia per il SIN di Porto Marghera

Si legge nella nota in data 30 gennaio 2019 del Provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto¹³ che, ai fini della prosecuzione dei lavori, tra il sindaco di Venezia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 31 gennaio 2017, è stato stipulato il Protocollo di intesa per l'attuazione del "Patto per lo sviluppo della Città di Venezia", al quale successivamente in data 26 gennaio 2018, ha fatto seguito una convenzione attuativa di quanto previsto nel citato protocollo, con l'istituzione di una "Cabina di regia per il SIN di Porto Marghera".

La suddetta Cabina di regia ha lo scopo di favorire l'efficacia e la razionalizzazione delle risorse finanziarie complessive stanziata e utilizzate, nonché il monitoraggio delle attività in corso o realizzate per la bonifica del SIN.

Infine, nell'appunto di aggiornamento in data 13 febbraio 2019 del Ministero dell'ambiente¹⁴ si legge che, in data 10 maggio 2018, si è tenuta, presso la direzione generale STA del Ministero dell'ambiente, la prima riunione della Cabina di regia, cui hanno fatto seguito le riunioni del 5 giugno 2018 e del 21 giugno 2018, nelle quali si è discusso del finanziamento in favore della regione Veneto

¹³ doc. 22/2

¹⁴ doc. 54/2

delle somme necessarie alla chiusura delle macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, i cui lavori sono stati affidati alla società Veneto Acque spa, partecipata dalla stessa regione, in qualità di stazione appaltante.

Quanto agli aspetti tecnici inerenti alla realizzazione dell'opera, nella nota anzidetta del Ministero dell'ambiente del 13 febbraio 2019 vengono riportate le dichiarazioni rese, nel corso della riunione della "Cabina di regia" del 21 giugno 2018, dal legale rappresentante della Veneto Acque spa, il quale aveva riferito:

1) che i lavori relativi alla sponda Alcoa della macroisola di Fusina potranno essere completati nel 2020, previa procedura di affidamento dell'incarico;

2) che la conclusione dei lavori della sponda ENEL della macroisola di Fusina, con il relativo collaudo, era prevista per il 2023;

3) che la conclusione dei lavori della sponda Darsena della Rana della macroisola Nuovo Petrolchimico, con il relativo collaudo, era prevista per il 2023.

L'appunto di aggiornamento anzidetto richiama infine una nota del 10 agosto 2018, con la quale è stata trasmessa la sintesi dell'incontro tecnico del 16 luglio 2018 sul marginamento del tratto Darsena della Rana, nella quale la regione Veneto dà espressamente atto del fatti che "è in grado di far fronte agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Programma del 16 aprile 2012, grazie alle risorse messe a disposizione da ministero dell'ambiente, che consentono la copertura finanziaria degli interventi in questione".

Non si hanno notizie di altre riunioni della Cabina di regia, né si hanno notizie di progetti esecutivi per il completamento dei marginamenti delle macroisole di Fusina e Nuovo Petrolchimico.

Non vi sono neanche notizie sulla realizzazione dei marginamenti di competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto.

Tutto ciò in un contesto in cui il mancato completamento di tali opere può provocare il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e mettere in serio dubbio la bontà complessiva degli interventi finora realizzati.

Ciò significa che, se non verranno completati sia i marginamenti delle macroisole, sia il sistema di depurazione delle acque di falda, rischiano di essere dispersi tutti gli oneri sinora sostenuti dallo Stato.

Infine è chiara la posizione del Provveditore interregionale alle opere pubbliche del Triveneto, quando afferma che i marginamenti, che avrebbero dovuto essere realizzati nell'anno 2015 non lo

sono stati per la mancanza di finanziamenti. Mancano pochi chilometri rispetto ai 40, già realizzati, ma non vi sono finanziamenti¹⁵.

Lo stesso concetto è stato ribadito dal nuovo provveditore alle opere pubbliche, Cinzia Zincone, nel corso dell'audizione del 20 febbraio 2020, la quale ha concluso il suo intervento, dicendo testualmente che “al momento non risulta che sia stato inserito nulla nei nostri capitoli di bilancio, quindi direi niente”.

Quindi nella sostanza, mentre sono stati messi a disposizione della regione Veneto i fondi pubblici necessari per i marginamenti relativi alla macroisole di Fusina e del Nuovo Petrochimico, altrettanto non è stato fatto per quanto riguarda tutti gli altri marginamenti di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche.

1.6.1 La posizione del Ministero dell'ambiente

Riferisce il Ministro dell'ambiente, Sergio Costa, nel suo intervento del 12 settembre 2019 che il Ministero dell'ambiente aveva complessivamente stanziato 72.000.000,00 di euro per le attività di completamento dei marginamenti e dei relativi drenaggi¹⁶.

Di tale somma alla regione Veneto sono stati assegnati fondi per l'importo di euro 28.500.000 e fondi per ulteriori 30.000.000 e, in effetti, tale dato trova un preciso riscontro nel documento del 16 novembre 2019, proveniente dalla società Veneto Acque¹⁷, incaricata dalla regione Veneto dell'esecuzione delle opere.

Al Provveditorato per le opere pubbliche, tra il 2019 e il 2023, è stata destinata la somma di circa euro 10.500.000 scaglionati, frutto delle transazioni realizzate tra i privati e il Ministero dell'ambiente.

Nell'ambito di tali disponibilità rinvenienti dalle suddette transazioni al Provveditorato per le opere pubbliche è stata la somma di euro 3.500.000 per l'anno 2019. Per comodità si riporta nel virgolettato quanto dichiarato sul punto dal Ministro nell'audizione del 12 settembre 2019 “...il Ministero dell'ambiente ha stanziato 72 milioni di euro, che entro il 31 dicembre dell'anno corrente in accordo di programma, che è nelle finiture amministrative finali ma ormai è chiuso, verranno assegnati per queste attività, di cui circa 28,5 milioni alla regione Veneto, che già però ha goduto di circa 30,5 milioni di euro, quindi sono 30,5 milioni che ha già avuto e 28,5 milioni che avrà entro il

¹⁵ Resoconto audizione ing. Roberto Linetti 11 luglio 2019, provveditore interregionale alle opere pubbliche del Veneto, Trentino - Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, pag. 3

¹⁶ Cfr. pagina 20 del resoconto stenografico

¹⁷ doc. 311/2

31 dicembre 41,69 milioni di euro, tutto questo contemporaneamente entro il 31 dicembre dell'anno corrente per Fusina e per il petrolchimico, in modo da chiudere al 100 per cento i marginamenti.

In più, abbiamo ottenuto tramite le transazioni che stiamo chiudendo, una volta individuato il responsabile e durante le procedure cosiddette «giudiziarie», complessivamente scaglionati dal 2019 al 2023, circa 10,5 milioni di euro (dico scaglionati perché ci sono degli accordi transattivi che sono stati chiusi).

Daremo subito al Provveditorato alle opere pubbliche 3,5 milioni per le ulteriori attività che ha chiesto di fare, ma per le quali non aveva le risorse, e poi con uno stanziamento di 2-2,2 milioni su base annua, frutto di queste transazioni, sempre al Provveditorato delle opere pubbliche in concorso ai circa 10,5 milioni. Questo ad oggi ovviamente, magari riusciamo a chiudere altre transazioni entro un mese, un anno o due anni, e tutto ciò che ne seguirà andrà al Provveditorato, perché i soldi per i marginamenti sono stati definiti.

Questo è un aggiornamento proprio a ieri sera, perché ieri abbiamo chiuso quello dei 3,5 milioni”.

Si tratta all'evidenza di una somma di gran lunga inferiore a quella necessaria al completamento delle opere di marginamento, che è pari ad euro 85.000.000.

Tuttavia, va segnalato che, a seguito di specifica richiesta del presidente della Commissione, il Ministro dell'Ambiente, con nota pervenuta in data 26 giugno 2020 ha comunicato che “tra gli ultimi impegni assunti dal Ministero ai fini della bonifica dell'area del SIN, si annovera la sottoscrizione, in data 10/04/2020, dell'Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera” tra il Ministero dell'ambiente, la regione del Veneto e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Il valore del suddetto Accordo di programma ammonta a complessivi € 102.273.447,13, di cui € 70.151.079,12 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016 e € 32.122.368,01 a valere sulle risorse ministeriali già trasferite alla Regione del Veneto. Le somme disciplinate nell'Accordo in parola assicureranno la realizzazione delle opere di marginamento delle Macroisole ricomprese nel SIN e di competenza della regione e dell'Autorità di sistema portuale. In aggiunta all'Accordo sopra citato, si informa che è in corso di predisposizione un ulteriore Accordo di programma, finalizzato a garantire il finanziamento dei marginamenti di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche. Lo schema di Accordo è stato trasmesso, per le vie brevi, al Provveditorato, al fine della puntuale individuazione degli interventi. In precedenza, il Provveditorato medesimo, con nota del 19 luglio 2019, aveva comunicato che per la realizzazione/completamento dei suddetti interventi necessitano 85 milioni di euro. Nell'ambito di tale accordo, il dicastero dell'ambiente ha stanziato oltre 60 milioni

di euro, di cui: circa 44 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano operativo ambiente FSC 2014 - 2020 e oltre 16 milioni a valere su risorse del bilancio ministeriale”¹⁸.

Tali stanziamenti, una volta resi operativi, consentiranno il superamento delle difficoltà per il completamento dei marginamenti.

1.7. L'attività di bonifica del SIN

Nella relazione in data 12 settembre 2019, in occasione della sua audizione, il Ministro dell'ambiente, generale Sergio Costa, riferisce¹⁹ che, con decreto ministeriale n. 144 del 24 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 111 del 14 maggio 2013, il SIN è stato oggetto di ridefinizione del perimetro, sicché allo stato la superficie totale che comprende solo aree a terra, è pari a circa 1.618 ettari.

In particolare, con riferimento al sito di bonifica di interesse nazionale in argomento, occorre innanzitutto premettere che con decreto ministeriale del 2000 è stata individuata la perimetrazione del SIN ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998.

Inizialmente, tale perimetro comprendeva un territorio di dimensioni pari a 3.221 ettari di aree di terra, 350 ettari di canali portuali e 2.200 ettari di area lagunare, in cui erano incluse anche aree pubbliche come aree private.

Con decreto ministeriale del 24 aprile del 2013, il SIN è stato oggetto di ridefinizione del perimetro.

La superficie totale attuale, corrispondente alla perimetrazione del SIN, comprende solo aree di terra pari a circa 1.600 per 18 ettari, non anche i canali e i bacini lacustri.

Il SIN di Porto Marghera è enorme, sono più di 500 ettari fino al 2013, poi vi sono stati dei grossi cambiamenti, nel senso che sono state lasciate fuori ampie zone che oggi sono anche a parco: Parco di San Giuliano, per esempio, venendo a Venezia, sulla sinistra del Ponte della Libertà, la Marina di Passo Campalto, tutto lo specchio lagunare fino quasi al Tronchetto e anche i canali industriali.

A seguito del decreto ministeriale anzidetto, è cambiato il soggetto di riferimento per le aree sottratte al SIN, che non è più il Ministero dell'ambiente, bensì è la regione Veneto, mentre sui canali industriali - anch'essi esclusi dal SIN - è competente il Provveditorato per le opere pubbliche.

Al fine di promuovere un processo di riconversione industriale e di riqualificazione economica del SIN di Venezia - Porto Marghera, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive, in data 16 aprile 2012, è stato stipulato,

¹⁸ docc. 641/1, 641/2

¹⁹ doc. 310/1

tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture, la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia e l'Autorità portuale di Venezia, un nuovo Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del SIN di Venezia-P.to Marghera e aree limitrofe, approvato con decreto ministeriale del 27 aprile 2012.

Questo accordo, al pari di quelli precedenti (il più vecchio è del 1999), intende disciplinare le iniziative di bonifica e regolare le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione firmataria, con l'obiettivo di accelerare e semplificare le procedure di bonifica e riqualificazione ambientale.

A seguito del suddetto Accordo sono quindi stati predisposti anche una serie di protocolli attuativi, sottoscritti dal Ministero che riportano indicazioni sulle procedure di caratterizzazione, sulle modalità di intervento di bonifica e messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda, sui criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie, etc.

A tale proposito, merita di essere sottolineata la particolare criticità del quadro ambientale, in quanto l'area del SIN è contraddistinta da una situazione estremamente articolata ed eterogenea sotto l'aspetto geologico ed idrogeologico. Ci si trova in un'area dove il sottosuolo è contraddistinto dalla presenza di alternanze di depositi di terreni più o meno fini in rapporti non continui, contraddistinti da una forte eterogeneità e soprattutto anisotropia²⁰.

Ciò comporta che, allo stesso modo, anche la distribuzione delle contaminazioni, orizzontalmente e verticalmente, sia spesso eterogenea e discontinua.

Peraltro, anche l'assetto idrogeologico è particolarmente complesso e articolato, in quanto si è in presenza di un sistema multifalde dove la separazione non è chiaramente definita, le trasmissività e le velocità di deflusso sono molto basse, oltre al fatto che le direzioni di deflusso e quindi di migrazione dei contaminanti possono essere fortemente influenzate dalle escursioni di marea.

Queste particolari caratteristiche ambientali portano quindi ad una criticità nel definire dettagliatamente il grado e l'estensione delle contaminazioni, oltre a rendere difficile l'identificazione esatta dell'ubicazione della sorgente della contaminazione delle acque di falda, rendendo complessa l'attribuzione di obblighi e responsabilità e i costi della bonifica.

Un'altra criticità del SIN di Venezia-Porto Marghera è, poi, rappresentata dalle dimensioni dei siti da caratterizzare/bonificare/controllare, delle aree contaminate, di una serie di progetti strategici come le opere di marginamento con relativo drenaggio, delle acque sotterranee e il conseguente trattamento delle opere connesse all'accordo Moranzani (scavo sedimenti dei canali e conseguente gestione e smaltimento, con la nuova perimetrazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, queste opere sono state escluse dal SIN) o anche di progetti di privati, come ad esempio quello per la bonifica

²⁰ Cfr. relazione ARPA, pervenuta in data 11 luglio 2019, relativa al periodo 14/06/2013 - 31/12/2018, in doc. 265/2

della falda dell'intera area del Petrolchimico, presentato come progetto di intervento unico ed unitario da 10 delle ditte co-insediate ed identificato come multisocietario²¹.

Le elevate dimensioni comportano spesso anche una elevata produzione di rifiuti oltre a tempi lunghi di intervento che richiederebbero un elevato numero di controlli.

In conclusione, non è facile bonificare le aree comprese nel SIN di Porto Marghera.

Per quanto riguarda i terreni da bonificare, le aree a terra per le quali vi è la caratterizzazione sono pari al 95 per cento, rispetto alla superficie totale del SIN, mentre quelle che hanno già il progetto di messa in sicurezza/bonifica, approvato con decreto, sono pari al 69 per cento. Di contro, le aree con procedimento concluso, risultate non contaminate, sono pari al 16 per cento.

In particolare, nella relazione del Ministro dell'ambiente vengono illustrati gli stati di avanzamento specifico dei lavori di bonifica nel SIN, riferiti:

1. all'area di competenza della società Idromacchine srl, ricompresa nella macroisola del Vecchio Petrolchimico;
2. all'area di competenza della società Edison spa, ricompresa nella macroisola del Nuovo Petrolchimico;
3. nell'area di competenza della società Syndial e in quella di competenza della Società Venice Newport Container & Logistic spa (area ex Montefibre), entrambe ricomprese nel Nuovo Petrolchimico.

A proposito di queste ultime aree, va richiamata l'intensa attività di bonifica dei terreni e delle acque delle macroisole, svolta dall'Autorità di sistema portuale - la cui principale entrata è costituita dalle tasse portuali, per l'importo annuo complessivo di circa 40 milioni di euro - che ha effettuato, con risorse proprie, un investimento molto importante concernente l'acquisto di un'area di 90 ettari dell'ex Montedison - Syndial, sita nella zona del canale industriale ovest di Marghera, con un investimento di circa 200 milioni di euro che, dopo la bonifica, prevede la realizzazione di un terminal container, il cui progetto preliminare - già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e in attesa del parere del CIPE - vede la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, della regione Veneto e del comune di Venezia.

In ogni caso, l'Autorità di sistema portuale è impegnata nella realizzazione di altre ingenti opere di bonifica ambientale di larghe parti del porto e tra queste il dott. Martino Conticelli dal segretario generale dell'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, nel corso della audizione del 10 luglio 2019, ha citato:

- A) la bonifica effettuata dell'area di Alumix di 36 ettari con un costo di 14 milioni di euro;
- B) la bonifica in corso dell'ex area Montefibre, con un investimento di 12 milioni di euro;

²¹ doc. 265/2

C) l'ampliamento con bonifica del parco ferroviario di Porto Marghera, di circa 7,5 ettari, con un investimento di 4.500.000 di euro;

D) la bonifica del nodo di Malcontenta, dove era stato realizzato un nodo stradale nuovo ed è stata fatta la bonifica dei terreni, con una spesa di un milione di euro;

E) la bonifica di via dell'Elettricità e di via della Geologia.

A sua volta, il dirigente dell'assessorato regionale allo sviluppo economico ed energia del Veneto, Paolo Campaci, nel corso dell'audizione dell'11 luglio 2019, premesso che - per quanto riguarda la bonifica dei suoli - era stata caratterizzata praticamente l'intera area del SIN, ha riferito che i successivi interventi di bonifica dei suoli svolta dai privati era stata conclusa solo nella misura del 25 per cento, mentre l'altro 75 per cento "fa fatica decollare", considerato che i privati svolgono attività di bonifica solo se vi hanno un interesse, in mancanza di finanziamenti pubblici.

A tal proposito, risultano approvati 71 progetti e, tuttavia, l'attività di bonifica si presenta complessa, tenuto conto degli elevati valori di contaminazione dell'area di Porto Marghera, dovuti al fatto che la sua genesi è legata all'utilizzo e al reimpiego di materiali derivanti dagli scarti produttivi, quindi, primari e industriali, principalmente, dell'industria chimica e petrolchimica, a conferma del quadro ambientale critico, come sopra rappresentato.

Per quanto riguarda la bonifica delle acque, anche in questo caso, la situazione è abbastanza variegata, nel senso che vi sono interventi con procedimenti conclusi per circa il 10 per cento delle aree, mentre per quanto riguarda la rimanente parte del sito i progetti di bonifica presentati sono circa il 73 per cento, quindi quasi pari a quelli dei suoli. Anche per quanto riguarda l'approvazione dei progetti, la percentuale dei progetti approvati è la stessa.

In conclusione, quindi, solo la fase di caratterizzazione è stata completata quasi interamente. Lo stato dei marginamenti relativi all'attuale perimetrazione del S.I.N. - come si è visto - è il seguente:

- lunghezza complessiva: ca. 42 km;
- tratti realizzati: ca. 92 per cento.

Gli interventi di completamento dei marginamenti delle macroisole, insieme alle attività di drenaggio e di collettamento verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in sicurezza e della bonifica dell'area di Porto Marghera.

Tali opere, in uno con i dragaggi dei canali di grande navigazione portuale, costituiscono il presupposto ineludibile e indefettibile dello sviluppo industriale di Porto Marghera. La bonifica dei terreni e l'insediamento di nuove attività produttive sono fortemente condizionati dal completamento delle opere anzidette e, conseguentemente, dalla volontà e dalla capacità di assicurare tale risultato.

1.8. Rete di drenaggio e tubazioni PIF

I sistemi di drenaggio hanno lo scopo di mantenere invariato il regime piezometrico delle falde sbarrate dai marginamenti impermeabili. Le acque drenate dovrebbero essere convogliate al sistema PIF (Progetto integrato Fusina) di depurazione di Fusina, impedendo che vengano scaricate in laguna.

La società che gestisce il PIF è la SIFA (Sistema integrato Fusina Ambiente), che è una società di progetto concessionaria della regione del Veneto per la progettazione, costruzione e gestione di tale progetto.

Si tratta di un'infrastruttura che, in attuazione del Piano direttore 2000, mira al disinquinamento della laguna di Venezia mediante il collettamento delle acque reflue industriali, delle acque di pioggia e delle acque di falda inquinate provenienti dall'area industriale di Venezia - Porto Marghera, il loro trattamento presso la piattaforma polifunzionale e lo scarico finale nel mare Adriatico, nonché al post-trattamento delle acque provenienti dal depuratore civile di Fusina.

Oltre al trattamento dei reflui la società effettua anche la gestione di rifiuti, trattamento e allocazione di fanghi e terre inquinati e di sedimenti provenienti dallo scavo dei canali della laguna di Venezia. Quest'ultima attività avviene principalmente presso la cassa di colmata Molo Sali.

Tali sistemi di drenaggio, come si legge nella relazione del Consorzio Venezia Nuova del 18 settembre 2019²² sono di norma costituiti da un tubo fessurato immerso nella falda, da vasche in cui sono alloggiati dei sistemi di sfioro regolabili in altezza, da tubazioni a gravità e a pressione per il convogliamento delle acque al trattamento.

La costruzione dei drenaggi ha sempre seguito quella dei marginamenti, quindi, il sistema di drenaggio a tergo dei marginamenti costruiti è completo e collegato al sistema PIF- SG31, ma è attivo solo in parte. Sono stati effettuati dei test di funzionamento nel 2015 e nel 2016, che hanno provato la continuità delle connessioni idrauliche da nord a sud di Porto Marghera.

Tuttavia, accade che molte pompe sono inefficaci o per il mancato allacciamento elettrico o perché le pompe non funzionano o perché gli impianti sono stati vandalizzati.

Mancano inoltre i contratti con SIFA (il concessionario della regione Veneto, nonché il gestore della rete e del depuratore) per tariffare i flussi delle acque di falda al trattamento.

Pertanto, in assenza della formalizzazione delle tariffe - impedita dal mancato accordo di programma tra Provveditorato per le opere pubbliche, l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, la regione Veneto - il concessionario SIFA non ha la copertura economica, né la previsione dei ricavi, per intervenire.

²² doc. 316/2, pag. 18 e segg.

Serve, pertanto, una sinergia tra le amministrazioni coinvolte perché le opere di drenaggio vengano completate, ripristinate e collegate quanto prima.

Sul punto, merita di essere sottolineato che il mancato drenaggio porta all'innalzamento della falda lato confinato, cioè, sostanzialmente dal lato Marghera (la palancola fa da barriera).

E qui vi è una versione della vicenda che si aggiunge, sovrapponendosi a quella del mancato accordo tra Provveditorato per le opere pubbliche, Autorità di sistema portuale e regione Veneto.

Invero - ha riferito testualmente l'amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, Francesco Ossola, nel resoconto dell'11 luglio 2019, a pagine 4 e 5 - vi è un innalzamento della falda a tergo del palancolato, che in casi di acquazzoni di una certa rilevanza arriva esattamente a quota di filo marginamento e che spesso quest'acqua tracima in Laguna, sopra il muro di coronamento. È evidente - ha proseguito Ossola - che il primo provvedimento da prendere è che venga attivato il sistema di drenaggio, considerato che è stato eseguito e che vi sono le pompe. Inoltre, le commissioni di collaudo hanno provato che le pompe funzionano e che vi sono anche i condotti.

Il punto è che i frontisti e chi si occupa dell'area non hanno trovato un accordo per mettere in funzione il drenaggio e portare tutto a Fusina, che era nato per quello e, cioè, per portar via le acque, che mantengono la situazione di falda e quella di progetto.

Ragione per cui, ha concluso l'amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, "il rischio che potrebbe configurarsi come il peggiore, in realtà, è quello rimediabile mettendo in funzione il drenaggio. Stiamo parlando non sicuramente di potenze incredibili per alimentare le pompe, stiamo parlando di 300-400 chilowatt, in un'area come Marghera che ha una forte dismissione industriale e ha un surplus di energia. E' sufficiente prendere quella che c'è. Serve portare 300 chilowatt. Uno potrebbe anche dire "metto sei gruppi elettrogeni da 50 chilowatt, dislocati in maniera adeguata" e quel problema potrebbe essere risolto, che è il più impattante rispetto al comportamento delle palancole".

A sua volta, Cristiano Franzoi, amministratore delegato della società Sistema integrato Fusina ambiente (SIFA), nel corso dell'audizione del 15 gennaio 2020, ha precisato che il depuratore è funzionante e che le acque vengono trattate e sono trattabili - anche in caso di raggiungimento della quantità prevista di un milione di metri cubi - all'interno del depuratore, denominato con la sigla SG31.

Si tratta del depuratore per il trattamento delle acque reflue industriali per rifiuti speciali, liquidi speciali, che è in grado di gestire ampiamente le quantità previste di acque di falda, considerato che la capacità di trattamento totale dell'impianto di depurazione SG31 è complessivamente pari a circa 14 milioni di metri cubi all'anno. Tale valore, comprensivo anche del volume annuo di acque di falda attesi in ingresso all'impianto, è pari a un milione di metri cubi/anno.

SIFA gestisce solo il sistema di trasporto e invio al trattamento e lo stesso trattamento delle acque, non anche il drenaggio che, in uno con i marginamenti, è in capo al Provveditorato alle opere pubbliche e, per quanto di competenza, alla regione Veneto.

Purtuttavia - ha proseguito l'amministratore delegato di SIFA, nel corso della sua audizione del 15 gennaio 2020²³ - al fine di consentire anticipandola la gestione delle acque di falda delle macroisole delle Raffinerie e dei Petroli, non avendo in consegna le condotte realizzate dal Provveditorato, SIFA aveva messo a disposizione una condotta in via temporanea che attraversava la laguna e consentiva di portare a trattamento queste acque.

Complessivamente SIFA gestisce quindi 100 mila metri cubi derivanti dalla sponda nord del canale industriale sud e altri 100 mila metri cubi/anno derivanti dalla penisola delle raffinerie e Isola dei serbatoi.

Dopo tale precisazione, l'amministratore delegato della SIFA, ha ribadito che la società non ha realizzato sistemi di drenaggio, bensì condotte di trasporto all'impianto di depurazione, riferendo che i tratti di condotta e trasporto realizzati si trovano a monte, rispetto al depuratore e che tra gli stessi e il depuratore "ci sono altri tratti realizzati dal Provveditorato che, fintanto che non vengono consegnati, non consentono di mettere in servizio né le nostre condotte, quindi i tratti di drenaggio afferenti alle nostre condotte, né i tratti strettamente connessi alle condotte realizzate dallo stesso Provveditorato"²⁴.

La non completa attivazione del sistema di drenaggio e di trasporto delle acque di falda è principalmente legato al fatto che SIFA non ha potuto mettere in servizio i tratti di propria competenza, perché stanno a valle del sistema di trasporto realizzato dal Provveditorato.

In ogni caso, ha concluso l'amministratore delegato, "considerato che la maggior parte delle opere di competenza del Provveditorato risultano effettivamente realizzate, SIFA ha già avviato un'attività di rilievo sul campo di tale infrastruttura, così da poter accelerare l'avvio della gestione una volta presa in carico, anche al fine di identificare eventuali carenze o eventuali integrazioni necessarie alla corretta erogazione del servizio di trasporto e depurazione"²⁵.

Alla luce di quest'ultima affermazione sembra di poter concludere che gli ostacoli tecnici per il trasporto delle acque di falda, destinate a finire nel mar Adriatico dopo la depurazione, siano superabili già da subito, considerato che i sistemi di drenaggio, realizzati a tergo dei marginamenti, sono funzionanti.

²³ Cfr. pag.10 e seguenti del resoconto 15 gennaio 2020

²⁴ Cfr.resoconto audizione del 15 gennaio 2020, pag. 15

²⁵ Idem pag. 11

1.9. Conclusioni

Va rilevato che i lavori di completamento dei marginamenti delle macroisole e dei relativi drenaggi, effettuati a cura del Consorzio Venezia Nuova, per conto del Provveditorato per le opere pubbliche, sono fermi dal 2013, dall'epoca cioè dell'arresto del presidente del consorzio, Giovanni Mazzacurati e di altri indagati, per lo scandalo del MOSE.

Come risulta dalla relazione approvata da questa Commissione nella seduta del 10 dicembre 2015²⁶, per le opere di marginamento sono stati utilizzati fondi pubblici e fondi privati.

Dalla relazione degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova risulta che il complessivo importo delle risorse pubbliche e di quelle private, destinate agli interventi a Porto Marghera, è stato pari a 781,635 milioni di euro.

La parte più rilevante di tale importo, nella misura di euro 565,811, è costituita da fondi privati provenienti dagli accordi transattivi sul danno ambientale, stipulati tra lo Stato italiano e le aziende che operano a Porto Marghera, con insediamenti insistenti sulle macroisole di interesse nazionale, quali individuate dall'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera del 21 ottobre 1998, successivamente integrato dal Master Plan del 15 dicembre 2000.

Le macroisole di Porto Marghera, interessate dai marginamenti sono le seguenti: 1) Passo Campalto; 2) S. Giuliano; 3) Isola delle Statue; 4) Raffinerie; 5) 1^a Zona Industriale; 6) Serbatoi Petroliferi; 7) Portuale; 8) Nord; 9) Vecchio Petrolchimico; 10) Canale Lusore-Brentelle; 11) Nuovo Petrolchimico; 12) Malcontenta; 13) Fusina; 14) Tresse.

Per fare solo alcuni esempi, sono da effettuare marginamenti in corrispondenza dei sottoattraversamenti con tubazioni delle seguenti società: 1) Edison, 2) Syndial, 3) Sapio/Crion, 4) dell'oleodotto e dell'impianto antincendio della Ies di Mantova, lungo la sponda Sud del Canale Industriale Ovest della macroisola del Nuovo Petrolchimico.

Inoltre, devono essere effettuati i marginamenti relativi alla sponda nord del canale industriale nord, che contermina l'area relativa alla zona industriale, dove sono attive produzioni chimiche, con residui di lavorazioni particolarmente inquinanti (Montecatini, Agrimont), che risulta non ancora protetta, così vanificando il raggiungimento dell'obiettivo proposto di impedire lo sversamento nei canali lagunari delle acque provenienti dai terreni inquinati del SIN

In conclusione, in forza dell'accordo di programma del 16 aprile 2012, sono da completare i marginamenti delle seguenti macroisole: Raffinerie, Portuale, Vecchio Petrolchimico - a cura del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto - nonché delle macroisole del

²⁶ Cfr. Doc. XXIII n. 9 della XVII legislatura, Capitolo 6. Le fonti di finanziamento

Nuovo Petrolchimico e di Fusina, a cura della regione Veneto: sono da completare 2,8 km di marginamenti²⁷.

Infine, rimane da effettuare il sistema di raccolta/drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche).

E, tuttavia, a fronte di un 5 per cento di opere ancora da eseguire, per il completamento dei marginamenti lagunari, occorre la complessiva somma di circa 150 milioni di euro, pari a circa il 25 per cento di quella sinora sostenuta dallo Stato, per realizzare il 95 per cento delle opere ad oggi eseguite.

Tutto ciò chiarito, va detto che sono stati realizzati dal concessionario Consorzio Venezia Nuova, per conto del concedente Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, marginamenti per metri 38.771, su un totale di complessivi metri 41.361, sicché per completare l'opera mancano poco meno di 2.590 (duemilacinquecentonovanta) metri, come da tabella riportata nel capitolo 3.1.

Tuttavia il dato non appare corretto - alla luce dei dati acquisiti dalla Commissione parlamentare di Inchiesta - poiché sulla base dell'elenco delle opere da eseguire, indicate dal Consorzio Venezia Nuova, di cui alla tabella riportata nel capitolo 4, sono da eseguire marginamenti per metri 2.657 e varchi da completare per metri 270, per un totale di metri 2.927, ai quali vanno aggiunti i marginamenti di competenza della regione Veneto, pari a metri 1.350.

Pertanto, il totale complessivo dei marginamenti e dei varchi ancora da eseguire è pari a 4.277 metri (m. 2.927 + m. 1.350).

In particolare, sulla base dell'Accordo di programma del 16 aprile 2012, la regione deve occuparsi di 1.140 metri di marginamento e sono i tratti in corrispondenza delle società Alcoa ed Enel, nell'isola di Fusina, oltre al tratto corrispondente alla Darsena della Rana, nell'isola del Nuovo Petrolchimico.

Tutto ciò precisato circa i marginamenti ancora da eseguire, va detto che il relativo onere economico è interamente a carico del Ministero dell'ambiente, sia per i marginamenti a carico della regione Veneto, sia per quelli a carico del Provveditorato per le opere pubbliche.

Quanto ai costi delle opere di competenza regionale, gli stessi ammontano nell'importo di euro 58.540.000 e sono stati messi a disposizione della regione Veneto, che dà atto di essere in grado di far fronte agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di programma del 16 aprile 2012, "grazie alle risorse messe a disposizione da ministero dell'ambiente, che consentono la copertura finanziaria degli interventi in questione".

Quanto ai costi per il completamento dei marginamenti delle macroisole, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, gli stessi ammontano complessivamente a circa

²⁷ doc. 316/2, Relazione del Consorzio Venezia Nuova del 26 luglio 2019

euro 85.000.000, dei quali euro 75.000.000 per interventi ancora da eseguire, e 10.000.000 per il completamento di tratti di opere già eseguite, secondo un elenco dettagliato fornito dal Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto.

Ebbene, a fronte di tali costi, ad oggi, manca la copertura finanziaria del Ministero dell'ambiente, come ha dichiarato il provveditore alle opere pubbliche, Cinzia Zincone che, nel corso dell'ultima audizione del 20 febbraio 2020, ha concluso il suo intervento, dicendo testualmente che “al momento non risulta che sia stato inserito nulla nei nostri capitoli di bilancio, quindi direi niente”.

In conclusione, non si comprende il diverso atteggiamento del Ministero dell'ambiente che, mentre finanzia le opere di marginamento di competenza regionale, non fa altrettanto con quelle di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche.

È evidente, quindi, che l'azione della regione nel completare i marginamenti impermeabili ha minore valore se anche i marginamenti di competenza del provveditorato non vengono realizzati e completati in modo da diaframmare completamente tutti i canali industriali, drenare le acque di falda e convogliarle al sistema PIF di depurazione di Fusina, impedendo che vengano scaricate in Laguna.

E' inutile aggiungere che questo comporta la dispersione di tutti gli oneri di spesa, sostenuti finora, dallo Stato per realizzare l'opera, con conseguente danno erariale, costituito dalla perdita e, comunque, dalla dispersione degli investimenti effettuati, pari a euro 781,635 milioni.

Tuttavia, va dato atto di un recentissimo un cambio di passo del Ministro dell'Ambiente.

Con comunicazione in data 26 giugno 2020 inviata al Ministro dagli uffici dello stesso Ministero dell'ambiente²⁸ e avente ad oggetto “Opere di Salvaguardia della Laguna di Venezia. Riscontro richieste On. Vignaroli con nota prot. n. 2020/0000428/RIFIUT del 12/05/2020”, il problema del finanziamento dei marginamenti di competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche sembra avviato a soluzione.

Tra l'altro, il Ministero, nella sua nota, ricorda testualmente che “tra gli ultimi impegni assunti dal Ministero ai fini della bonifica dell'area del SIN, si annovera la sottoscrizione, in data 10 aprile 2020, dell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione del Veneto e l'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Il valore del suddetto Accordo di Programma ammonta a complessivi euro 102.273.447,13, di cui euro 70.151.079,12, a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” - sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016 e la somma di euro 32.122.368,01, a valere sulle risorse ministeriali già trasferite alla Regione del Veneto. Le somme disciplinate nell'Accordo in parola, come si legge nella nota anzidetta, assicureranno la realizzazione

²⁸ doc. 641/2

delle opere di marginamento delle Macroisole ricomprese nel SIN e di competenza della Regione e dell'Autorità di sistema Portuale”.

In aggiunta all'Accordo sopra citato, il ministero informa “che è in corso di predisposizione un ulteriore Accordo di Programma, finalizzato a garantire il finanziamento dei marginamenti di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Lo schema di Accordo è stato trasmesso, per le vie brevi, al Provveditorato, al fine della puntuale individuazione degli interventi. In precedenza, il Provveditorato medesimo, con nota del 19 luglio 2019, aveva comunicato che per la realizzazione/completamento dei suddetti interventi necessitano 85 milioni di euro. Nell'ambito di tale Accordo, il Dicastero dell'Ambiente ha stanziato oltre 60 milioni di euro, di cui: circa 44 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano Operativo “Ambiente” FSC (fondi strutturali di coesione) 2014-2020 e oltre 16 milioni a valere su risorse del bilancio ministeriale”.

La Commissione di inchiesta, pur prendendo atto dell'impegno del Ministro, non può non osservare, tuttavia, che la somma di euro 70.151.079,12, indicata nell'Accordo di programma del 10 aprile 2020, non risulta sia stata effettivamente trasferita al Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto e che, comunque, la stessa è insufficiente a coprire i costi relativi alla realizzazione/completamento degli interventi di marginamento, che ammontano a 85 milioni di euro. Di qui la necessità del ministero di predisporre un ulteriore schema di Accordo di Programma, ancora da approvare.

Viceversa, è pacifico che la somma di euro 32.122.368, è stata già trasferita nelle casse della regione Veneto, ma la stessa è insufficiente a coprire i costi delle opere di competenza della stessa regione, stimati in complessivi euro 58.540.000, con una differenza in avere da parte della regione Veneto della somma di euro 26.417.632.

Nessun accenno viene fatto in ordine ai tempi di realizzazione delle opere di competenza del Provveditorato - e per esso eseguite dal Consorzio Venezia Nuova - per la gran parte delle quali vi è solo un progetto preliminare, ma non il progetto esecutivo.

Le opere di competenza della regione Veneto sono, viceversa, in corso di esecuzione.

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa dei marginamenti eseguiti e di quelli ancora da eseguire, che sono pari alla loro differenza (45.368 metri - 41.361 metri = 4.277 metri), con i relativi costi, che sono tutti a carico del Ministero dell'ambiente (anche quelli di competenza regionale).

A fronte del costo totale dell'opera, pari a 925,175 milioni di euro, il costo dei marginamenti, ancora da realizzare, è pari a euro 143,540 milioni, di cui risulta erogata, allo stato, dal Ministero dell'ambiente alla regione Veneto solo la somma di euro 32.122.368, sicché lo stesso Ministero dell'ambiente è tenuto a effettuare ulteriori finanziamenti per complessivi euro 111.417.632,

comprensivi sia di tutte opere di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche (euro 85.000.000), sia delle residue opere di competenza della regione Veneto (euro 26.417.632).

Quadro sinottico delle opere complessive di marginamento - eseguite e da eseguire - e dei relativi costi

TRATTI DI MARGINAMENTO REALIZZATI (1) fino all'anno 2014	COSTI DELLE OPERE INTEGRALMENTE A CARICO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (1)
metri 41.361	781,635 milioni di euro (già sostenuti fino al 2014)
TRATTI DI MARGINAMENTO DA REALIZZARE su incarico del Provveditorato per le OO.PP. del Triveneto metri 2.927: m. 2.657 di marginamenti e m. 270 di varchi.	85 milioni di euro (a carico del Ministero dell'Ambiente)
TRATTI DI MARGINAMENTO DA REALIZZARE su incarico della regione Veneto	TRATTI DI MARGINAMENTO DA REALIZZARE a carico del Ministero dell'Ambiente (2)
metri 1.350 (3)	euro 58.540.000 di cui trasferiti euro 32.122.368,00 somma residua mancante: euro 26.417.632
Totale marginamenti da realizzare: metri 4.277	Totale costi ancora da sostenere da parte del Ministero dell'ambiente Euro 111. 417.632,00 (euro 85.000.000 + 26.417.632,00)

(1) Dati risultante dalla relazione approvata dalla Commissione nella seduta 10/12/2015 della XVII Legislatura.

(2) Il Ministero dell'Ambiente, nella nota inviata a questa Commissione il 26 giugno 2020, indica lo stanziamento delle seguenti somme: a) euro 70.151.079,12, di cui all'Accordo di Programma del 10 aprile 2020; b) euro 60 milioni, in forza di un ulteriore Accordo di Programma, in corso di predisposizione, con cui il Dicastero dell'Ambiente ha stanziato tale ulteriore somma, di cui circa 44 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano Operativo "Ambiente" FSC (fondi

strutturali di coesione) 2014 - 2020 e 16 milioni, a valere su risorse del bilancio ministeriale. Tuttavia, alla data della presentazione della Relazione, tali somme non sono state ancora effettivamente trasferite al Provveditorato per le OO.PP. del Triveneto.

(3) opere in corso di esecuzione da parte della regione Veneto, la cui ultimazione è prevista per il mese di dicembre 2022.

In conclusione, a fronte di costi sostenuti fino al 2014 dal Ministero dell'ambiente per l'importo di euro 781.635.000,00, somma alla quale deve aggiungersi quella di euro 32.122.368,00, erogata nel corso del 2019 dallo stesso Ministero dell'ambiente alla regione Veneto (totale euro 813.757.368,00), rimane a carico dello stesso Ministero una spesa residua di euro 111.417.632,00.

Tale somma è necessaria per il completamento dei marginamenti delle macroisole, che ove non venissero conclusi, vanificherebbero le opere finora eseguite e i relativi costi sostenuti dallo stesso Ministero, con conseguente danno erariale, nell'importo quanto meno delle somme finora spese, con grave pregiudizio dello sviluppo industriale di Porto Marghera.

In conclusione, il mancato marginamento delle macroisole segnerebbe il definitivo declino di Venezia come polo industriale.

Gli interventi di completamento dei marginamenti delle macroisole, insieme alle attività di drenaggio e collettamento verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in sicurezza e della bonifica dell'area di Porto Marghera e tali opere costituiscono il presupposto ineludibile e indefettibile dello sviluppo industriale, con la bonifica dei singoli siti industriali e/o l'insediamento di nuove attività produttive: in una parola, il completamento dei marginamenti, in uno con i dragaggi dei canali di grande navigazione portuale - di cui si dirà nella seconda parte della relazione - costituiscono il presupposto per lo sviluppo del sito industriale di Porto Marghera e la conseguente bonifica dei siti, che è rimessa ai privati, cioè alle singole imprese operanti nell'area di interesse.

Il ritardo con cui vengono eseguite tali opere condiziona, di fatto, lo sviluppo di Venezia limitando in maniera determinante la possibilità di investire sul proprio modello industriale e la classe politica, nel suo insieme, è chiamata a scegliere quale futuro intende dare alla Laguna di Venezia

1.10. Le ultime novità legislative

Infine, è intervenuto il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che all'articolo 95 ha istituito un nuovo Ente, l'Autorità per la Laguna di Venezia, destinato principalmente ad occuparsi del MOSE e ad assorbire molte altre autorità, tra cui il Provveditorato per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli - Venezia

Giulia, che viene soppresso, con le relative funzioni. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato vengono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità.

Viene inoltre nominato un Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar s.c.sr.l., con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare nel termine di “trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” e tale nomina comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari dello stesso Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar s.c.sr.l., di cui il predetto commissario liquidatore assume poteri, funzioni e obblighi (comma 18 e19 dell'articolo 95).

La nomina del liquidatore è dunque immediata e prescinde dalla piena operatività dell'Autorità, che ha tempi più lunghi, in quanto subordinata all'emanazione di un regolamento di amministrazione che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Ciò si spiega con il fatto il commissario liquidatore ha il compito (comma 20):

- a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar s.c.sr.l., al fine di consentire il completamento del Mose e di svolgere tutte le attività volte a tutela e a salvaguardia della Laguna Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali - tra cui rientrano sicuramente il completamento dei marginamenti delle macroisole lagunari - nonché di procedere, infine, alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità per la Laguna di Venezia;
- b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar s.c.sr.l., provvedendo alla relativa liquidazione successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il commissario liquidatore provvede, altresì, alla verifica e all'accertamento delle attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar s.c.sr.l., nonché all'adozione dei necessari atti di natura negoziale.

Da tale contesto normativo, emerge come sia escluso ogni iato o forzatura tra il Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar s.c.sr.l. e il commissario liquidatore dello stesso consorzio, nel senso che il legislatore ha voluto un rapporto di stretta collaborazione con la finalità di ultimare il MOSE e le altre opere lagunari, che devono essere concluse dal Consorzio Venezia Nuova, entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorità per la Laguna di Venezia.

Fino alla data di piena operatività del decreto interministeriale di approvazione dello statuto dell'Autorità per la Laguna di Venezia previsto dall'art. 95, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, le funzioni attribuite alla medesima autorità dalla legge sono esercitate in via transitoria dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.

Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.

Ci si augura, di conseguenza, come ampiamente sopra illustrato nelle conclusioni sopra rassegnate:

1. che il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - Comar s.c.s.r.l., lavorando in sinergia con lo stesso Consorzio Venezia Nuova e con la finalità di ultimare sia il MOSE sia le altre opere lagunari, riesca a completare i marginamenti delle macroisole della Laguna di Venezia, nel termine di diciotto mesi previsto dalla legge;

2. che il Ministero dell'ambiente, come promesso con la comunicazione del 26 giugno 2020, faccia fronte agli impegni assunti, di cui all'accordo di programma del 10 aprile 2020, con lo stanziamento della somma di euro 70.151.079,12, nonché con le risorse del Piano operativo "ambiente" FSC (fondi strutturali di coesione) 2014 - 2020, pari a euro 44 milioni, e con l'ulteriore somma di euro 16 milioni, a valere su risorse del bilancio ministeriale.

2. La Laguna di Venezia e i dragaggi dei grandi conali di navigazione portuale

La seconda parte della relazione riguarda i dragaggi dei canali lagunari navigabili e la destinazione dei sedimenti (fanghi) nelle vasche di colmata.

Il porto di Venezia è localizzato all'interno della laguna di Venezia e si estende in due aree: la Marittima, in centro storico, che accoglie il traffico passeggeri e Porto Marghera, dove si concentra il traffico merci (container, rinfuse solide e liquide) e traghetti. Alla Marittima si accede via terra dal ponte della Libertà e via mare dalla bocca di Lido, attraverso il canale S. Nicolò-Bacino S. Marco-Canale Giudecca, per un percorso di circa 10 km. Inoltre, la stazione Marittima è collegata a Marghera attraverso il canale Vittorio Emanuele.

Al porto di Venezia vi si accede attraverso le due "bocche di porto" del Lido e di Malamocco: la prima, collegata direttamente alla città storica; la seconda, collegata con il canale artificiale dei Petroli direttamente all'area industriale.

Porto Marghera è raggiungibile via mare a partire dalla bocca di porto di Malamocco, tramite il Canale litoraneo Malamocco-Marghera per un percorso di circa 15 km.

2.1. La tutela dell'ambiente lagunare, quale premessa generale

L'ambiente della laguna di Venezia è stato ampiamente studiato e monitorato. Per tale ragione, gli approcci multidisciplinari adottati hanno permesso di stimare una perdita media annua di sedimenti, pari a circa un milione di tonnellate.

Un buono stato di qualità dei corpi idrici lagunari ai sensi della direttiva 2000/60/CE è il presupposto perché lo svolgimento di fondamentali funzioni ecologiche, quali quelle degradative e detossificanti, avvenga in modo efficiente, sostenendo il metabolismo complessivo dell'ecosistema e quindi la qualità delle sue componenti biotiche e abiotiche. Tra gli elementi che garantiscono qualità ecologica vi sono quegli elementi idro-morfologici, che suggeriscono la necessità di ricostruire velme e barene erose, mediante il riutilizzo dei materiali che si rendono disponibili nell'ambiente lagunare.

Come è noto, le lagune per genesi naturale sono ambiti costieri che vengono definiti “di transizione”, in quanto non hanno una struttura morfologica stabile nel tempo, ma tendono naturalmente a devolvere in tempi relativamente brevi e trasformarsi in bracci di mare, golfi oppure in tratti di nuova costa emersa. Ciò dipende dal bilancio dei sedimenti.

Infatti, se il materiale alluvionale trasportato dai fiumi che hanno generato il bacino lagunare è superiore a quello eroso e disperso dall'azione del mare, la laguna diventerà dapprima un estuario, poi un territorio paludoso e infine un nuovo tratto di costa. Viceversa, se il bilancio è negativo, cioè se la quantità di sedimento che giunge dal cosiddetto bacino scolante non compensa l'azione erosiva del mare, la laguna si trasformerà irrimediabilmente in un braccio di mare.

Anche la laguna di Venezia risponde ovviamente a questa regola.

Occorre rammentare, sul piano storico, che nel corso dei secoli i veneziani hanno eseguito importanti interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati soprattutto ad assicurare le migliori condizioni fisiche necessarie alla sopravvivenza della città e allo sviluppo della sua economia. La città ha quindi potuto sviluppare la propria economia basata sulla portualità e sugli scambi commerciali, beneficiando dei vantaggi igienico-sanitari conseguenti ai minori apporti idrici provenienti dal bacino scolante, senza peraltro rinunciare a un soddisfacente livello di difesa militare passiva, garantito dalle acque circostanti, attraverso le quali l'approccio navale era possibile solo in corrispondenza dei pochi canali dragati e militarmente presidiati.

I canali portuali per lo più artificiali, cioè senza alcuna connessione con i corsi d'acqua autori della originaria formazione del bacino lagunare, hanno sempre costituito e costituiscono ancora oggi il punto nodale della questione.

I sedimenti infatti, per varie ragioni, antropiche e non, migrano nell'ambito lagunare, trasportati dalle correnti di propagazione delle maree e dal vento e, irrimediabilmente, si depositano all'interno dei solchi più profondi, che sono per l'appunto, i canali portuali di navigazione.

Questi per mantenere la loro navigabilità richiedono continui interventi di dragaggio, con le relative opportune ricollocazioni del materiale di risulta, nell'ordine di svariate centinaia di migliaia di metri cubi l'anno.

A Venezia, il magistrato alle acque quando è stato costituito nel '500 era il magistrato più potente della città, perché consentiva alla laguna e ai suoi canali di non essere interrata. A quel tempo, i veneziani hanno addirittura deviato due fiumi: il Brenta e il Sile sono stati spostati affinché non portassero più i detriti nella laguna di Venezia, che è un estuario.

I sedimenti sono dunque una risorsa da valorizzare.

Detto ciò, i principali fenomeni che investono l'ambiente lagunare di questo specifico settore sono:

1. la perdita media annua di sedimenti da parte della laguna, calcolata dall'Università degli studi di Venezia, nella misura di circa un milione di tonnellate di metri cubi, di cui si è detto, che avviene attraverso le tre bocche lagunari e che, negli ultimi tempi, ha subito una accelerazione dovuta ai lavori del MOSE, che hanno determinato un restringimento delle suddette bocche lagunari, con conseguente aumento delle correnti in entrata e in uscita;
2. l'interrimento dei canali di grande navigazione, determinato dal passaggio delle navi, che avrebbero bisogno di una manutenzione costante;
3. l'opposto fenomeno di depauperamento dei fanghi dei bassi fondali della laguna causato dalle maree.

In tale contesto, sarebbe abbastanza naturale che i fanghi non inquinati dei canali di navigazione fossero utilizzati per il ripascimento della laguna, considerato che la legge speciale per Venezia del 16 aprile 1973 n. 171 s.m.i. impedisce che i sedimenti di escavo dei canali lagunari vengano portati fuori dalla laguna, salvo che contengano rifiuti pericolosi.

Viceversa, come si dirà di seguito, l'attività manutentiva e di ripascimento lagunare è allo stato piuttosto carente, per non dire inesistente, nonostante che i sedimenti siano considerati come una risorsa da utilizzare, cosa peraltro confermata dalle normative europee e nazionali, che li considerano rifiuti, solo se classificati come pericolosi *ab origine*.

2.2. Il Protocollo fanghi del 1993

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 marzo 1963 n. 366, Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, al Magistrato alle acque (ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) spettano la sorveglianza

sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.

La successiva legge speciale per Venezia del 16 aprile 1973 n. 171, Interventi per la salvaguardia di Venezia, contiene il principio secondo cui i sedimenti prelevati devono essere gestiti all'interno della conterminazione lagunare, nell'ambito degli interventi per la ricostruzione morfologica della laguna e in conformità al piano morfologico della stessa laguna di Venezia.

La legge 8 novembre 1991 n. 360, Interventi urgenti per Venezia e Chioggia, all'articolo 4, comma 6, aveva previsto che i fanghi non tossici estratti dai canali potessero essere mantenuti all'interno del contermine lagunare (in siti individuati dal Magistrato alle acque comprese isole, barene e terreni di gronda), purché fosse garantita la sicurezza ambientale, secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità.

In attuazione di tale norma, venne sottoscritto, in data 8 aprile 1993, il Protocollo di intesa sui fanghi tra il Ministero dell'ambiente, il Magistrato alle acque (oggi Provveditorato), la regione Veneto, la provincia di Venezia e i comuni di Venezia e di Chioggia.

Nella sostanza, il protocollo fornisce gli indirizzi operativi per consentire le operazioni di dragaggio dei fanghi e per garantire le condizioni di navigabilità in laguna di Venezia.

In particolare, il Protocollo di intesa dell'8 aprile 1993, dal titolo "Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia" reca criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di scavo, trasporto e reimpiego dei sedimenti in ambito lagunare e contiene una loro classificazione in base alla concentrazione dei contaminanti.

Tutto ciò in funzione della destinazione del materiale dragato, per il quale vengono fissate quattro classi, che si basano sul superamento di predefiniti limiti di concentrazione (Tabella A1. 2 - 58), da parte di almeno una sostanza inquinante.

Le classi identificate dal Protocollo di intesa del 1993 sono le seguenti:

- Classe "A": fanghi di dragaggio, utilizzabili in interventi di ripristino di morfologia, ricostruzione di barene erose, recupero di zone depresse comportanti il contatto diretto o indiretto di detti fanghi con le acque della laguna e suscettibili di rimettere in ciclo nelle acque lagunari i fanghi stessi (quindi sono i fanghi più puliti);

- Classe "B": fanghi di dragaggio, utilizzabili in interventi riguardanti il recupero e il ripristino di isole lagunari, realizzati in maniera tale da garantire un confinamento permanente dei fanghi stessi, così da impedire il rilascio di inquinanti nelle acque lagunari, nonché di evitare erosione e sommersione dei sedimenti depositati in caso di normali acque alte (fanghi debolmente inquinati);

- Classe "C": terre di dragaggio, utilizzabili in interventi riguardanti ampliamenti o innalzamenti di isole permanentemente emerse o di aree interne limitrofe alla conterminazione lagunare,

realizzabili con un confinamento permanente costituito da strutture dotate di fondazioni profonde e continue, tali da evitare sia in corso d'opera che ad opera compiuta qualsivoglia rilascio di specie inquinanti a seguito di processi di erosione, dispersione e infiltrazione di acque meteoriche (fanghi con maggiore inquinamento);

- Classe “oltre C”: terre di dragaggio - che comunque non siano classificate come rifiuto tossico nocivo - utilizzabili per il ripristino altimetrico di aree depresse al di fuori della conterminazione lagunare, con assicurazione del totale isolamento e impermeabilizzazione.

Viceversa, se il sedimento “oltre C” è “tossico nocivo”, la sua destinazione è una discarica a terra.

Come si è detto, le suddette classi o colonne sono legate alla presenza nei sedimenti di alcune sostanze chimiche, nel senso che stabiliscono il limite dei vari materiali inquinanti all'interno delle carote (PCB, IPA, idrocarburi totali, pesticidi, ecc.).

Tale classificazione o caratterizzazione è preliminare al dragaggio e viene effettuata durante la fase propedeutica al relativo progetto, approvato dal Provveditorato per le opere pubbliche

La caratterizzazione del fondale lagunare, soggetta a ricalibratura, viene effettuata mediante l'attività di campionamento eseguita da un tecnico specializzato, che redige il relativo “verbale di campionamento” e la sigillatura dei campioni, che vengono inviati presso un laboratorio accreditato per l'esecuzione delle analisi chimiche.

Il laboratorio rilascia un apposito “rapporto di prova”, redatto da un altro tecnico specializzato, che certifica quindi la classe di appartenenza del campione autorizzato.

Tale “rapporto di prova” viene acquisito dalla stazione appaltante, allegato al progetto di dragaggio e poi in seguito sottoposto al Provveditorato per le opere pubbliche (ex Magistrato alle acque), per la successiva approvazione, ai sensi della legge 5 marzo 1963 n. 366²⁹.

Il Protocollo fanghi dell'8 aprile 1993 per la gestione dei sedimenti lagunari, che doveva avere una durata sperimentale di 12 mesi, è stato di fatto applicato anche negli anni successivi e lo è tuttora.

Tuttavia, tale sistema di controllo della presenza degli inquinanti nei fanghi è destinato ad essere superato da un “Nuovo Protocollo fanghi” che, recependo le più recenti normative nazionali ed europee, prevede tra l'altro anche l'analisi biologico-tossicologica del materiale ivi contenuto, con valutazioni in merito alla parte animale che popola la laguna e verifiche *in situ* con gabbiette, in funzione del quale individuare il sito di destinazione dei sedimenti lagunari. Si prevede che gli animali

²⁹ Resoconto del dirigente del Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, Valerio Volpe, nel corso della sua audizione del 4 febbraio 2020

vengano collocati sui fondali lagunari per un *tot* di tempo, quindi tirati fuori e portati in laboratorio per valutare l'effetto³⁰.

Allo stato, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ha predisposto, sin dal 2016, uno schema di questo protocollo, che in via generale opera la suddivisione della laguna in sezioni, con la possibilità di spostare il fango da una parte all'altra, purché la sezione che riceve questi sedimenti abbia le caratteristiche idonee per riceverlo, nel senso che sia analoga alla sezione di provenienza.

In buona sostanza, la sezione lagunare di partenza dovrebbe essere simile a quella di arrivo.

Purtroppo, nonostante le numerose riunioni tecniche, ad oggi, non è chiaramente definito l'*iter* amministrativo che porterà all'approvazione del “*Nuovo Protocollo fanghi*”, come sopra illustrato.

Altra grave carenza sistemica è rappresentata dalla mancanza di un “piano morfologico”, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, strettamente connesso al “piano fanghi”, in quanto quest'ultimo - come si è visto - attiene alla caratterizzazione dei fanghi, mentre il piano morfologico investe i siti di destinazione dei fanghi dragati.

L'elemento che è emerso, a seguito degli studi dell'Università di Venezia, è che quella che viene riportata, come una perdita annua media di sedimenti, pari a un milione di tonnellate.

Ciò significa che le condizioni complessive della laguna, quindi, non soltanto dei canali che vengono dragati, ma della laguna nel suo complesso, subiscono questa perdita annua, che è dovuta anche al fatto che le barene, le velme e tutte quelle formazioni che garantiscono il trattenimento dei sedimenti dovrebbero essere mantenute. Questa manutenzione è possibile soltanto attraverso l'utilizzo di sedimenti della stessa laguna, che tra l'altro per norma non possono essere portati fuori, devono rimanere in laguna. È quello il principio. Il problema è costituito dal fatto che mancando un piano morfologico, non si sa come e dove destinare i sedimenti lagunari, anche per ricostituire le barene e le velme³¹.

Con nota del 20 novembre 2019 (doc. 398/2) il Provveditorato per le opere pubbliche ha comunicato di aver trasmesso, in data 9 agosto 2019, ai Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture le “*Nuove linee guida per la gestione dei sedimenti lagunari*”, unitamente ad un documento specifico contenente le modalità operative per i dragaggi e i successivi refluenti. I documenti sono stati trasmessi e ne è stata richiesta la formale approvazione, che ad oggi, non è ancora avvenuta.

In particolare, il documento denominato “Aggiornamento del piano morfologico” è attualmente in fase di revisione, a seguito del parere espresso dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito della

³⁰ Resoconto audizione del direttore tecnico dell'Autorità di sistema portuale, Andrea Menin, del 10 luglio 2019, pag. 25

³¹ Resoconto audizione, in data 11 luglio 2019, del comandante della capitaneria di porto di Venezia, Piro Pellizzari, pag. 8 e segg.

procedura di VAS. Per il completamento della procedura di VAS, è stata richiesta una relazione di sintesi contenente le risposte alle prescrizioni espresse nel parere motivato.

Nel corso del mese di dicembre 2019, è stato programmato un ulteriore confronto con il Ministero dell'Ambiente, in modo da poter giungere, nei primi mesi del 2020, alla versione finale del Piano morfologico, come pure del Nuovo Protocollo Fanghi/Sedimenti, che - si presume - non verranno modificato in maniera sostanziale.

L'attuazione degli interventi previsti dall'Aggiornamento del piano morfologico si traduce nell'approvazione delle nuove linee guida per la gestione dei sedimenti ovvero per la loro destinazione verso siti diversi, nell'ambito di del ripascimento di velme e barene lagunari, mentre allo stato i fanghi vengono destinati nelle vasche site nell'Isola delle Tresse ovvero in quelle del Molo Sali.

Tuttavia, nella nota inviata in data 26 giugno 2020³², il Provveditore interregionale per le opere pubbliche ha comunicato che il Nuovo protocollo fanghi/sedimenti, come pure il Piano morfologico, non è stato ancora approvato dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti, nonostante che la loro approvazione consentirebbe una più flessibile valutazione dei destini dei sedimenti lagunari.

Vanno, infine, sottolineate purtroppo sottolineate le seguenti circostanze:

1. hanno preso parte alle riunioni tecniche, finalizzate all'approvazione del Nuovo protocollo fanghi/sedimenti, oltre al Provveditorato, anche i consulenti esperti della materia, la regione del Veneto, l'ARPA Veneto, l'Autorità di bacino, l'Avvocatura distrettuale dello Stato e l'ISPRA;

2. tutti i documenti concernenti il Nuovo protocollo fanghi/sedimenti, sono stati condivisi, nell'ambito di appositi incontri, anche con le amministrazioni locali interessate e, cioè, la Città Metropolitana di Venezia e i comuni di Venezia e Chioggia;

3. i suddetti documenti sono stati anche formalmente visti in segno di accettazione da parte di tutti i partecipanti.

Nonostante tali adempimenti, puntualmente avvenuti, a distanza di ormai quattro anni, dalla predisposizione dello schema di Protocollo - da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - non si hanno notizie certe in ordine ai tempi in cui i ministeri competenti emetteranno i relativi decreti di approvazione del Nuovo protocollo fanghi/sedimenti.

³² doc. 640/1

2.2.1 Il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cosiddetto decreto agosto) e gli effetti sul procedimento di approvazione del nuovo Piano fanghi

Da ultimo, è intervenuto il legislatore che, con l'articolo 95 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 (dal titolo "Misure per la salvaguardia di Venezia e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia"), che - tra le novità contenute - ha introdotto, nel testo unico che contiene il Regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e, cioè il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435, all'articolo 81 (dal titolo significativo "Punto di infiammabilità del combustibile"), dopo il comma 3, il comma *3-bis*, che detta una nuova disciplina del sistema di rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali della laguna di Venezia.

Nel senso che la norma anzidetta, con una disposizione di carattere primario, demanda - a sua volta - a un emanando decreto interministeriale (MATTM e MIT), di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto, la disciplina carattere generale, che detta le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni anzidette, nonché la disciplina dei termini del procedimento, della durata dell'autorizzazione e dell'attività di controllo e monitoraggio (comma *27-bis* dell'articolo 95).

Il comma *27-ter* stabilisce che le modifiche e le integrazioni al predetto decreto, quali i parametri, i valori - soglia e i limiti di concentrazione e di compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o più decreti anch'essi successivi, di natura non regolamentare, adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.

I successivi commi dell'articolo 27 stabiliscono che sulle singole domande di autorizzazione, di cui al comma *27-bis* - previa valutazione di incidenza ambientale (decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) - viene acquisito il parere di una commissione tecnico-consultiva, istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che si esprime entro sessanta giorni e che, ai sensi del comma *27-sexies*, è composta da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

I membri della commissione sono designati rispettivamente, uno per ciascuno, dall'ISPRA, dal Provveditorato per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dall'Istituto superiore di sanità, dall'ARPA Veneto e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La norma non prevede alcun rappresentante della Città metropolitana di Venezia o della regione Veneto, nonostante l'evidente interesse dei suddetti enti territoriali a intervenire, proprio in quanto rappresentano il territorio.

Per l'adozione del decreto ministeriale non è previsto un termine, né viene detto, quale sia l'ente che rilascia le autorizzazioni.

L'inserimento dei commi anzidetti nell'articolo 95 fa ritenere che il rilascio delle autorizzazioni all'escavo dei fanghi e alla loro successiva allocazione sia in capo all'Autorità per la Laguna di Venezia.

A una prima lettura delle norme, non si può non osservare che i contenuti tecnici delle disposizioni contenute nelle norme anzidette sono, all'evidenza, di carattere ambientale e, tuttavia, la chiamata in causa di più ministri (infrastrutture, ambiente e salute) rischia di generare un ennesimo cortocircuito burocratico al sistema. Viceversa, sarebbe stato essere sufficiente un decreto di un solo ministro, così pure il ricorso alla Commissione tecnico - consultiva sembra eccessiva per un procedimento amministrativo.

Comunque, alla luce delle suddette disposizioni, non vi dubbio che viene mutata l'intera normativa della complessa attività di dragaggio e di trattamento dei sedimenti lagunari, sicché l'approvazione del Nuovo protocollo fanghi/sedimenti - che avrebbe dovuto sostituire quello sottoscritto in data 8 aprile 1993 ed emanato in attuazione della legge 8 novembre 1991 n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia) - è stata di fatto sospesa dal ministero dell'ambiente, in attesa dell'entrata in vigore delle procedure dettate dai nuovi emanandi decreti interministeriali.

In realtà, tale sospensione non si spiega, potendo i suddetti decreti essere emanati già da subito, dal momento che l'*iter* del procedimento di approvazione è stato completato - come si è visto - secondo la normativa in vigore, e si è in attesa solo del provvedimento finale, cioè dei decreti interministeriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si vede la ragione per cui i ministeri interessati non possano emanare già da subito il nuovo "decreto fanghi", il cui testo è fermo presso il Ministero dell'ambiente dal mese di giugno 2020.

2.3. Il ruolo delle singole istituzioni: Provveditorato per le opere pubbliche, Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, Capitaneria di porto

Tutto ciò precisato, in ordine al nuovo Protocollo fanghi e in ordine all'aggiornamento del Piano morfologico, che rappresentano una prospettiva futura, vanno qui rappresentate le competenze del Protocollo fanghi del 1993, attualmente in vigore.

In tal senso, il Provveditorato per le opere pubbliche del Veneto, Trentino alto Adige e Friuli Venezia Giulia - erede del soppresso Magistrato alle acque - dopo aver esaminato gli esiti della caratterizzazione chimico - fisica, già a corredo del progetto:

1) autorizza l'escavo dei canali fino alle sezioni di progetto, approvando il relativo progetto esecutivo;

2) autorizza il trasporto e il conferimento delle aliquote di sedimento in classe "B" e "C" presso le vasche di colmate site nell'Isola delle Tresse, mentre quelli classificati "oltre C", presso la colmata di Molo Sali;

3) unitamente all'atto autorizzativo emette le bolle di trasporto, stampate specificatamente per l'intervento a cui si riferiscono.

Gli altri operatori istituzionali presenti nella Laguna di Venezia sono l'Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto di Venezia.

Ai sensi della legge n. 84 del 1994 e del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, sul riordino della legislazione in materia portuale, l'Autorità di sistema portuale (AdSP), nello specifico settore, ha due obblighi, che sono il riflesso delle autorizzazioni del Provveditorato per le opere pubbliche:

A. l'obbligo di effettuare in modo sistematico la caratterizzazione dei fondali, con il successivo invio dei sedimenti prelevati per le analisi presso centri indipendenti;

B. l'obbligo di effettuare il dragaggio delle aree portuali e dei canali lagunari di Venezia, in funzione del mantenimento della loro navigabilità e ciò, come sopra detto, previa autorizzazione del Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, chiamata a indicare alla stessa Autorità di sistema portuale, che effettua il dragaggio anche la destinazione dei fanghi dragati.

Questi obblighi specifici si inseriscono nell'ambito dei ruoli istituzionali dell'Autorità di sistema portuale, che sono quelli della promozione, dello sviluppo e del coordinamento delle attività all'interno dei porti, con particolare riferimento alle attività commerciali. Per tale ragione l'Autorità di sistema portuale è stata dotata dalla legge istitutiva di autonomia finanziaria e gestionale e le viene concesso di autofinanziarsi mediante la riscossione dei canoni di concessione e delle imposte sulle merci sbarcate e imbarcate.

Quanto alla Capitaneria di porto di Venezia, va osservato che il decreto legislativo n. 152 del 2006 attribuisce alle Capitanerie di porto la competenza della sorveglianza e dell'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e della gestione delle risorse idriche (articolo 135), nonché la competenza ad accertare le violazioni e a erogare le sanzioni, di cui ai commi da 5 a 8 dell'articolo 296, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per l'uso marittimo.

In via generale, il Corpo, attraverso la sua organizzazione periferica, opera sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche del Ministero dell'ambiente.

Nello specifico, la Capitaneria di porto di Venezia, oltre a svolgere il compito di definire le regole sulla sicurezza della navigazione lungo i canali lagunari, con l'emanazione di apposite

ordinanze, svolge attività di controllo sulla destinazione dei fanghi dragati e trasportati mediante chiatte ai siti di destinazione, per singoli lotti, affinché non vi sia una gestione che sfugga al controllo.

Invero, quando il Provveditorato autorizza lo spostamento dei sedimenti, affinché vengano sistemati all'isola di Trezze o al Molo Sali, vengono staccati i cosiddetti «bollettini», che corrispondono ai quantitativi dei lotti, che vengono controllati dalla Capitaneria di porto per la corrispondenza rispetto ai siti di destinazione

Il compito della Capitaneria di porto consiste nell'avere continuamente contezza di dove ciascun lotto viene messo e depositato, in relazione alla classe di appartenenza, al fine di evitare una mescolanza dei sedimenti³³.

2.4. La gestione dei sedimenti lagunari

L'attività di dragaggio è necessaria per mantenere la funzionalità dei canali e, strettamente connessa, è quella relativa ai siti di destinazione dei sedimenti dragati, che sono nell'ordine di svariate centinaia di migliaia di metri cubi l'anno.

Da ciò ne deriva che l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, per i porti di Venezia e Chioggia, inoltra ogni anno al Provveditorato per le opere pubbliche numerosi progetti di ricalibratura dei canali portuali da eseguirsi con fondi propri e finalizzati a garantire l'accesso alle strutture portuali da parte delle unità maggiori, le navi.

Anche i canali lagunari talvolta o le aree di basso fondale tra essi comprese richiedono interventi di ricalibratura, ovvero di nuova inalveazione, finalizzati a migliorarne il cosiddetto regime idraulico, cioè a garantire un'equilibrata propagazione delle maree, ossequiosa della stabilità dei fondali e nel contempo rivolta a scongiurare il manifestarsi del fenomeno dell'anossia, estremamente dannoso per l'ambiente lagunare.

Tali interventi realizzati in amministrazione diretta dal provveditorato e/o dal concessionario per le opere di salvaguardia Consorzio Venezia Nuova, mediante l'impiego di risorse finanziarie appositamente erogate, comprendono anche il mantenimento della navigazione di collegamento fra le varie isole abitate della laguna nonché fra queste e i rispettivi *terminal* ubicati lungo i margini lagunari.

Il controllo delle suddette attività di dragaggio, trasporto e conferimento dei sedimenti è per lo più incentrato sul documento di trasporto bolla, *ex lege* n. 366 del 1963, che ogni unità che effettua il trasporto di sedimenti in laguna deve avere a bordo.

³³ Resoconto audizione dell'11 luglio 2019 del Capo reparto tecnico-amministrativo Sandro Muccio, pag. 9

Tale documento definisce l'intervento, la stazione appaltante, l'impresa appaltatrice, l'impresa esecutrice. Inoltre, definisce il sito di dragaggio, il sito di conferimento e la quantità espressa in metri cubi del carico ed è sottoscritta dal comandante dell'unità, dal direttore dei lavori, dagli assistenti sia al sito di dragaggio, sia a quello di deposito dei sedimenti dragati.

In questi termini si ritiene che il controllo sulla regolarità del dragaggio e del trasporto spetta a tutti gli organi e alle forze di polizia in grado di effettuare controlli sulle unità in navigazione.

Si precisa peraltro che i trasporti avvengono nel 90 per cento dei casi prevalentemente nell'ambito dei canali portuali marittimi e si riferiscono a sedimenti dragati sempre nell'ambito degli stessi canali, che come ovvio presentano maggiore tendenza all'interrimento.

È evidente che le stesse stazioni appaltanti, in assoluta prevalenza, sono costituite da soggetti pubblici: l'Autorità di sistema portuale, il Provveditorato interregionale, che agisce per il tramite del concessionario Consorzio Venezia Nuova, i comuni di Venezia e di Chioggia.

In quanto tali, questi soggetti sono direttamente interessati alla corretta esecuzione dell'intervento e al contenimento dei costi, sicché effettuano rigorosi controlli sulle attività di dragaggio e conferimento sia direttamente, mediante l'impiego di proprio personale, sia attraverso le

Gli stessi canali interni, rivi o rii, della città di Venezia richiedono continui interventi di manutenzione consistenti nel semplice dragaggio atto a mantenere la navigabilità necessaria alla vita della città stessa, al quale non di rado si aggiunge la necessità di eseguire interventi di ristrutturazione delle rive o delle fondamenta degli edifici in fregio ai canali.

In questo caso la stazione appaltante è una società partecipata del comune di Venezia, Insula S.p.A., che predispone i progetti esecutivi di ricalibratura, li inoltra al Provveditorato per la valutazione *ex lege* n. 366 del 1963 e, quindi, si occupa dell'intera esecuzione dell'intervento, compresa l'attività di direzione dei lavori³⁴.

Infine - oltre al Provveditorato per le opere pubbliche per quanto riguarda i grandi canali di navigazione - vi sono altri soggetti, che si fanno carico di eseguire, per proprio conto e per necessità a essi direttamente riconducibili, interventi di dragaggio e successivo conferimento all'Isola delle Tresse.

Tali soggetti possono essere anch'essi pubblici quali, la regione e la città metropolitana di Venezia, il comune di Chioggia, ovvero soggetti privati, come nel caso dei concessionari di spazi acquei destinati all'ormeggio di unità commerciali o da diporto, che agiscono sostenendo tutti i costi per mantenere l'accesso e la funzionalità dei propri ormeggi.

³⁴ Resoconto audizione di dirigente del Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, Valerio Volpe, nel corso della sua audizione del 4 febbraio 2020

Anche tali interventi sono soggetti all'approvazione da parte del Provveditorato per le opere pubbliche, al controllo del procedimento attraverso il documento di trasporto dei fanghi e ovviamente al controllo generico da parte di tutti gli organi di polizia.

Un cenno, infine, va fatto anche sui costi di dragaggio e di trasporto dei fanghi, nonché su quelli di collocazione.

Come riferito dal dirigente del Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, Valerio Volpe, nel corso della sua audizione del 4 febbraio 2020, "i costi di dragaggio, sia pure molto suscettibili di variabilità correlata al quantitativo, sono quantificabili in circa 8,78 euro a metro cubo, per i canali lagunari di media sezione, per quanto attiene il trasporto entro le 5 miglia il costo relativo si attesta su circa 3 euro a metro cubo, maggiorato di euro 0,129 a metro cubo/miglio oltre le 5 miglia. I costi di conferimento derivanti dal costo vivo di movimentazione del materiale comprensivo di ogni apprestamento necessario possono orientativamente quantificarsi, per quanto riguarda il refluitamento presso una struttura morfologica, velma, soffolta eccetera, in ricostruzione mediante draga stazionaria idrovore fluente, in circa 2,80 euro a metro cubo o refluitamento a qualsiasi distanza mediante draga autocaricante o refluyente, in circa 4,60 euro a metro cubo"

Significativi, per quello che si dirà di seguito, sono poi i costi per il conferimento presso l'Isola delle Tresse, che è pari a circa 14,50 euro a metro cubo e per il conferimento presso la colmata denominata Molo Sali, il cui costo è notevolmente superiore, in quanto pari a 96 euro a metro cubo

2.5. Le casse di colmata di Isola delle Tresse

Agli inizi degli anni '90 non era più procrastinabile lo scavo dei rii di Venezia per risolvere le numerose problematiche di navigabilità dei canali cittadini e della loro condizione igienico-sanitaria, con lo scavo dei canali lagunari e portuali.

La necessità di riprendere lo scavo dei canali richiedeva la messa a punto di una procedura per l'esecuzione degli interventi di dragaggio e di smaltimento dei materiali secondo il criterio del "privilegiarne l'impiego a fini di risanamento morfologico lagunare", considerata la grave perdita di sedimenti verso il mare a seguito della erosione cui è soggetta la laguna di Venezia.

I sedimenti, quindi, sono considerati come una risorsa, cosa peraltro confermata dalle normative europee e nazionali, che li considerano rifiuti, solo se classificati come pericolosi *ab origine*.

La legge n. 360 del 1991- relativa agli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico - all'articolo 4, punto 6, aveva infatti previsto che i fanghi non tossici, estratti dai canali di Venezia, potessero essere mantenuti all'interno del contermino lagunare, in siti individuati dal Magistrato alle Acque, comprese isole,

barene e terreni di gronda, purché fosse garantita la sicurezza ambientale, secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità.

In attuazione di tale norma, fu sottoscritto nel 1993 (Protocollo 30-03-1993) "Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia" (articolo 4 comma 6, legge n. 360 del 1991) tra il Ministero dell'ambiente, il Magistrato alle acque di Venezia, la regione del Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia e il comune di Chioggia.

Il Protocollo classifica i sedimenti in quattro classi, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa modalità di gestione:

a) i sedimenti di qualità entro colonna "A" possono essere utilizzati "a diretto contatto con le acque lagunari" per interventi di ripristino della morfologia lagunare, quali la ricostruzione di barene, velme e bassi fondali;

b) i sedimenti di caratteristiche "entro colonna B" possono essere impiegati per il recupero e il ripristino di isole lagunari, purché realizzato in maniera tale da garantire un confinamento permanente dei sedimenti utilizzati, così da impedire ogni rilascio di inquinanti nelle acque lagunari;

c) i sedimenti di caratteristiche "entro colonna C" possono essere utilizzati per ampliamenti e innalzamenti di isole permanentemente emerse, realizzate con un confinamento che consenta di evitare qualsiasi rilascio di specie inquinanti a seguito di processi di erosione, dispersione e infiltramento di acque meteoriche;

d) i sedimenti classificati come "oltre colonna C", devono essere distinti in "pericolosi" e "non pericolosi". I primi devono essere smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi, al di fuori del contermine lagunare, mentre i non pericolosi vengono stoccati nelle vasche di colmata di Molo Sali, nel contermine lagunare, a partire dall'anno 2008, a seguito dell'"Accordo di programma Moranzani".

In attuazione della sopraccitata legge 360 del 1991, l'ex- Magistrato alle Acque di Venezia - ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche (PIOOPP) - individuò l'Isola delle Tresse quale destinazione dei fanghi "entro colonna C", provenienti dalle attività di scavo e dragaggio di canali portuali, rii e fondali della città di Venezia e della Laguna.

Detto compendio, l'Isola delle Tresse, è ubicato in margine alla sponda est del canale Malamocco-Marghera, tra i bacini di evoluzione 3 e 4.

La società Tressetre, società consortile per azioni, è concessionaria all'interno della laguna di Venezia per il conferimento dei fanghi dragati presso l'isola delle Tresse.

La società ha lavorato in regime di concessionaria attraverso un bando pubblico di *project financing*.

I primi conferimenti nell'isola iniziarono nell'autunno 1994.

Tenuto conto che l'Isola delle Tresse risulta permanentemente emersa, in base al Protocollo del 1993, vi possono essere allocati sia sedimenti di classe "entro B", sia sedimenti "entro C", ma senza alcuna distinzione tra le due tipologie di materiali, come riferisce il concessionario Tressetre s.c.p.a. nella relazione pervenuta in data 11 novembre 2019³⁵.

La mancata separazione dei sedimenti tra aree riservate a deposito di colonna B e aree riservate a sedimenti di colonna C è stata rilevata dall'ARPA Veneto, nel controllo fatto alle Tresse ed è stata anche segnalata al Provveditorato dalla stessa Capitaneria di Porto, ma la situazione non è mutata.

Il Capo del reparto tecnico amministrativo della Capitaneria di Porto - Guardia costiera Direzione Venezia, Sandro Nuccio, così si è espresso, nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2020: "Sorprendeva il fatto che, nonostante i sedimenti siano considerati un valore, non ci fosse un piano di gestione dei sedimenti per la separazione. Come lei sa, su Tresse arrivano entro i limiti C anche altri tipi di sedimenti, quindi si supponeva che questo comportasse una separazione. Questa è una delle cose che probabilmente nelle nuove procedure del nuovo protocollo sedimenti verrà presa in considerazione. Quando si tratteranno dei sedimenti di natura diversa, sarà nelle procedure necessario operare una separazione per poter valorizzare quel sedimento di qualità buona, mettiamo l'A o il B, che con una gestione adeguata consentirà anche di fare dei ripascimenti, visto che si tratta di un sedimento che deve rimanere in laguna e deve servire per le ricostruzioni morfologiche. Questa è una delle cose che ARPA aveva rilevato, per esempio, era stata segnalata"³⁶.

Come si dirà di seguito, l'unica distinzione viene operata in sede di caratterizzazione, che - com'è noto - si effettua prima del dragaggio, tra sedimenti "entro colonna C", sedimenti "oltre C", e sedimenti di "classe dubbia".

Circa le modalità operative di conferimento dei fanghi, il concessionario Tressetre s.c.p.a. per la gestione della messa a dimora dei sedimenti, agisce in base alla procedura convenuta con il concedente denominata "Modalità operative di conferimento per la messa a dimora all'Isola delle Tresse dei canali di grande navigazione della Laguna di Venezia".

Nel dettaglio, le sequenze operative sono le seguenti:

- il natante autorizzato con relativa bolla di trasporto emessa dal PIOOPP ormeggia presso la banchina più grande dell'Isola delle Tresse;
- fatte le dovute verifiche, iniziano le operazioni di scarico dei sedimenti;
- i vari sedimenti vengono scaricati con l'ausilio dell'escavatore del natante stesso e caricati direttamente su camion;

³⁵ docc. 385/1/2

³⁶ Cfr. pag. 37 del resoconto dell'audizione di Sandro Nuccio del 29 gennaio 2020

- i camion transitano all'interno dell'Isola su piste di servizio, create appositamente per poter accedere in sicurezza alle vasche e quindi scaricano all'interno delle medesime vasche il materiale.

Il Protocollo del 1993 e la procedura, di cui all'allegato A, prevede che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche esegua le verifiche sui risultati delle analisi chimiche - fisiche, derivanti dalle caratterizzazioni dei sedimenti sui campioni prelevati in sito delle aree da dragare/scavare, secondo quanto previsto dal Protocollo '93 e autorizza, di conseguenza, la loro messa a dimora all'Isola delle Tresse, emettendo apposita autorizzazione e le relative bolle di trasporto per le quantità previste dal progetto di scavo.

In arrivo all'Isola delle Tresse il personale del concessionario esegue il controllo amministrativo sulle bolle rilasciate e sottoscritte dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, dalla direzione lavori delle attività di dragaggio e dal comandante del natante di trasporto.

Il controllo amministrativo, per quanto attiene la possibilità di conferire il materiale presso l'Isola delle Tresse, viene effettuato da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, prima del rilascio delle bolle.

Le bolle di accompagnamento dei materiali servono a garantirne la completa tracciabilità, dal sito di escavo fino all'Isola delle Tresse.

Il concessionario verifica in campo, prima del conferimento, la quantità dei materiali in arrivo con la barca, in relazione ai quantitativi stimati da bolla.

Qualora, in alcuni casi, non sia possibile eseguire la caratterizzazione *in situ* dei materiali da dragare (per esempio per difficoltà tecniche legate alle batimetrie sito specifiche) viene emessa specifica autorizzazione per escavo dei sedimenti, che vengono classificati come "qualità dubbia".

In tal caso, per il principio della buona prassi, il Provveditorato per le opere pubbliche ha concordato con l'Autorità di sistema portuale - che essendo il soggetto deputato alla manutenzione dei canali portuali e marittimi è stato ed è il maggior "conferitore" di sedimenti presso l'isola delle Tresse - l'attivazione di una modifica al procedimento di gestione, non prevista dal protocollo, ma sicuramente cautelativa rispetto alla procedura in atto, individuando una ulteriore categoria di sedimenti definita - come si è detto - di "qualità dubbia", che comprende quelle porzioni di fondale lagunare che presentano difficoltà tecniche di caratterizzazione ovvero per la prossimità con lotti di fondale, già classificati "oltre C".

Tali lotti di materiale, che potrebbero anche essere non conformi alla colonna C, vengono trasportati all'Isola delle Tresse, accompagnati da una bolla di trasporto, che ne certifica la "qualità dubbia" e il luogo di provenienza, e vengono temporaneamente stoccati all'interno delle 4 vasche stagne in calcestruzzo presenti nell'isola, per poi essere sottoposti ad una ulteriore analisi chimica.

In base all'esito della caratterizzazione effettuata, con riferimento allo stesso Protocollo del 1993, i sedimenti possono essere collocati all'interno dell'Isola (nel caso in cui rispettino i limiti della colonna C) o inviati ad impianti idonei (Molo Sali/Area 23 ettari), nel caso in cui invece superino la colonna C.

In questa seconda ipotesi vengono presi in carico dal conferitore stesso, che ha l'onere di trasportarli presso l'impianto di destinazione.

Con nota pervenuta in data 11 novembre 2019, la società Tressetre s.c.p.a., che gestisce il sito, riferisce che la capacità di messa a dimora dei sedimenti è in fase di esaurimento e che sono alla data odierna (novembre 2019) ancora conferibili circa 50.000 metri cubi di sedimenti misurati in bolla³⁷.

Sul punto, va detto che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, in accordo con l'Autorità di sistema Portuale, nel mese di luglio 2019, ha predisposto un progetto di rialzo fino a +12,50 m. s.l.m. per la messa a dimora di non meno di 1.000.000 metri cubi e la sistemazione ambientale con la rinaturalizzazione dell'isola e la formazione di un ambiente perilagunare.

La nota anzidetta dell'11 novembre 2019 della società Tressetre s.c.p.a., conclude affermando, significativamente, che non è previsto riutilizzo alcuno dei fanghi “entro colonna C” del Protocollo del 1993, depositati presso l'Isola delle Tresse, pur ribadendo che, comunque, all'interno dell'isola non trovano spazio fanghi “oltre colonna C”.

Per il progetto è in corso l'iter di autorizzazione da parte degli enti competenti. È stato sottoposto dal Provveditorato a *screening* di VIA regionale presso la regione del Veneto, che ha dato il parere favorevole, subordinandolo a una serie di prescrizioni, che sono state osservate. È stato successivamente sottoposto al parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, che nel mese di dicembre 2019 ha valutato il progetto, esprimendo un parere favorevole con delle prescrizioni.

L'ultimo passaggio necessario per l'innalzamento dell'isola delle Tresse è stato quello dell'esame del progetto da parte del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato per la definitiva approvazione, prevista in data 26 febbraio 2020 e poi rinviata al 5 marzo 2020, alla quale seguirà l'autorizzazione finale da parte dello stesso Provveditorato, con la conseguenza che le chiatte di trasporto dei fanghi potranno scaricare i sedimenti dal 1° marzo 2020³⁸.

In realtà, non è andata così, in quanto, con nota, pervenuta in data 26 giugno 2020, il Provveditorato per le opere pubbliche ha comunicato che, dopo il parere del Comitato Tecnico Amministrativo del 5 marzo 2020 al progetto di rialzo dell'Isola delle Tresse sita in Laguna di Venezia, località Marghera Bottenighi, fino alla quota media di + 12,50 m. s.l.m., il provvedimento

³⁷ doc 385/2

³⁸ Resoconto dell'audizione del dirigente del Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, Valerio Volpe, nel corso della sua audizione del 4 febbraio 2020, pagine 15, 16 e 17

autorizzativo finale da parte dello stesso Provveditorato all'innalzamento di Isola delle Tresse non era ancora intervenuto, in quanto era necessario il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato³⁹.

Finalmente, l'Avvocatura dello Stato ha fornito il suo parere e il Provveditorato per le opere pubbliche ha emanato il decreto n. 1148 del 18.12.2020 con cui ha approvato il progetto di incremento della capacità di isola delle Tresse fino a una quota media di +12,50 metri s.l.m.m., con definitiva sistemazione ambientale, come da provvedimento allegato e da relativa comunicazione alla Presidente della Commissione di Inchiesta sul ciclo dei rifiuti⁴⁰.

A sua volta, l'amministratore delegato di Tressetre, Maurizio Boschiero, nel corso dell'audizione del 15 gennaio 2020 - dopo aver rappresentato che per motivi di urgenza la società aveva più volte presentato progetti di incremento dei volumi derivanti dallo stato di emergenza a regione, comune e autorità portuale - ha riferito, conclusivamente:

- 1) che il fabbisogno annuo di deposito di sedimenti presso l'Isola delle Tresse da parte del Provveditorato per le opere pubbliche è di 500 mila tonnellate annue;
- 2) che la concessione della regione Veneto alla Tressetre s.c.p.a andrà a scadere nel 2022;
- 3) che, nel 2016, era stato autorizzato un aumento dei conferimenti dei sedimenti, per una volumetria di 520 metri cubi;
- 4) che, da ultimo, il Provveditorato aveva chiesto, in via di urgenza, di conferire ulteriori 50 mila metri cubi di fanghi, derivanti dallo scavo del canale Malamocco- Marghera, oltre i 520 mila metri cubi, già autorizzati in precedenza;
- 5) che allo stato era in corso di approvazione un ulteriore progetto di rialzo dell'Isola delle Tresse, con un innalzamento medio di metri 12,50, per un aumento di circa un milione di metri cubi di sedimenti o fanghi, in grado di coprire, come si è detto, le esigenze di circa un anno e mezzo, due.

Sul punto, la regione ha ritenuto che l'ultimo passaggio dovesse essere subordinato al parere della commissione VIA, sicché in data 19 dicembre 2019 il progetto era stato approvato con undici prescrizioni. L'auspicio dell'amministratore delegato era quella che, ragionevolmente, nel mese di febbraio 2020, il progetto fosse protocollato ed esaminato non più dalla commissione regionale o dalla commissione ambientale, ma all'interno del comitato tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche.

Dopo questo aumento delle volumetrie di fanghi, l'isola delle Tresse è destinata a cessare quale sito di destinazione dei fanghi da dragaggio e sarà oggetto di riqualificazione ambientale.

Per tale ragione, è stato depositato già un progetto che prevede:

³⁹ doc. 640/1

⁴⁰ doc. 747/2

A) l'allontanamento dal perimetro più esterno di circa settantacinque metri dei fanghi già depositati, con conseguente riduzione dell'isola e un maggior controllo delle acque dei fanghi;

B) la previsione al suo interno dei percorsi anche pedonali, ciclabili, di alberature, di laghetti e di zone paesaggistiche⁴¹.

La conclusione è che, già a partire dal 2022, Isola delle Tresse, che nel corso di questi anni, ha accolto circa otto milioni di tonnellate di fanghi, cesserà di essere destinataria di fanghi da dragaggio.

Il problema attuale è costituito dal fatto che nella Laguna di Venezia non vi sono altri siti in cui stoccare i fanghi da dragaggio di colonna “entro C” e che è urgente reperire un altro sito, anche fuori della Laguna.

2.6. Le casse di colmata di Molo Sali

La cassa di colmata Molo Sali è situata lungo la sponda ovest del canale industriale nord, dunque si trova nel conterminare lagunare.

I sedimenti di fondale del bacino del Molo Sali sono stati oggetto di caratterizzazioni chimiche da parte dell'Autorità portuale di Venezia, ora Autorità di sistema portuale dell'Alto Adriatico, nel corso degli anni 2002-2004, nell'ambito della progettazione dell'intervento di rettifica del Molo Sali, mediante formazione di colmata.

La Conferenza dei servizi per l'accordo della chimica del 2004 ha approvato il progetto di messa in sicurezza dell'area in questione, prevedendo, tra l'altro, la formazione di un palancolato dimensionato non solo con funzioni ambientali, ma anche per il contenimento dei materiali provenienti dal dragaggio dei canali lagunari fino alla quota di mezzo metro sul livello del medio mare.

Il palancolato perimetrale infatti è stato progettato in modo da assicurare la continuità e la completa tenuta idraulica laterale del fondo, tant'è che la cassa di colmata di Molo Sali è dotata di un sistema di depurazione delle acque di sgrondo o di una condotta che scarica direttamente in fognatura le acque in eccesso.

L'Autorità portuale ha provveduto a realizzare il suddetto palancolato di contenimento nel corso degli anni 2005-2006.

Nel 2008 è stato sottoscritto il cosiddetto Accordo di programma Moranzani che, per quanto riguarda la cassa di colmata Molo Sali, ne ha previsto l'utilizzo, quale sito di allocazione definitiva per 750 mila metri cubi di sedimenti da dragaggio, con caratteristiche “oltre C” (non pericolosi),

⁴¹ Resoconto dell'audizione del 15 gennaio 2020 dell'amministratore delegato della società Tressette, Maurizio Boschiero

secondo quanto previsto dal Protocollo fanghi del 1993, che siano provenienti dall'escavo dei canali portuali della laguna di Venezia.

Lo stesso Accordo di programma Moranzani ha altresì previsto che, al termine della fase di riempimento della cassa di colmata, fossero realizzate una serie di opere funzionali alla sua utilizzazione quale banchina portuale.

Le attività di completamento delle infrastrutture e di gestione del refluito dei sedimenti sono state assegnate in concessione alla società di progetto SIFA s.c.p.a. (Sistema integrato Fusina ambiente), partecipata dalla regione Veneto, concessionaria altresì dalla stessa regione per la progettazione, costruzione e gestione del Progetto integrato Fusina (PIF).

Va detto, che prima del 2008, secondo il Protocollo fanghi del 1993, i sedimenti classificati “oltre C” (non pericolosi) venivano conferiti al di fuori della conterminazione lagunare.

Successivamente, a partire dall'anno 2008, è intervenuta l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3704 del 2008, che ha autorizzato il conferimento dei sedimenti “oltre C” (non pericolosi) presso la cassa di colmata Molo Sali e, quindi, nella conterminazione lagunare.

La suddetta ordinanza stabilisce testualmente all'articolo 1, comma 1, che: “I materiali di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, classificati «oltre C Protocollo 1993», possono essere refluiti nella cassa di colmata denominata «Molo Sali», ad esclusione di quelli definiti pericolosi in quanto presentano valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini della classificazione come pericoloso del materiale di dragaggio per il parametro «idrocarburi», si applicano i criteri indicati dall'Istituto superiore di sanità nella nota n. 0036565 del 5 luglio 2006”.

Tutto ciò, in base alla considerazione che i fanghi di dragaggio, reimpiegati nella realizzazione di opere portuali, quali sono le casse di colmata, comunque classificati in base al protocollo del 1993, non sono considerati rifiuti e, di conseguenza, non sono accompagnati dal formulario di trasporto rifiuti, ma da altra specifica modulistica.

In conclusione, il sito di Molo Sali non è stato autorizzato quale impianto di trattamento rifiuti, bensì quale sito di allocazione definitiva di materiali.

La previsione originaria - sulla scorta di quanto indicato nell'Accordo di programma Moranzani - indicava in tre anni, a partire dal 2008, la durata del periodo necessario alla saturazione della capacità dell'infrastruttura di 750 mila metri cubi di sedimenti, previsione che tuttavia non si è realizzata.

Invero, ad oggi, risultano conferiti solo 350 mila metri cubi circa di sedimenti e, precisamente, 300 mila metri cubi di “oltre C” e 50 mila metri cubi “entro C”, che sono stati inviati nella seconda metà del 2018 alle vasche di colmata di Molo Sali, a seguito dei dragaggi effettuati nel canale Malamocco- Marghera.

Tale situazione è stata determinata dall'avvenuto esaurimento delle vasche di colmata di Isola delle Tresse, presso cui venivano inviati i sedimenti di classe B e C.

Sul punto, ha riferito testualmente l'amministratore delegato di S.I.F.A. s.c.p.a., nel corso della sua audizione del 15 gennaio 2020, ha riferito che, a partire dal mese di "agosto 2018 alla fine del 2018 sono arrivati dei quantitativi di sedimenti entro-C o addirittura entro-B, che non trovavano allocazione in isola delle Tresse e, per gestire l'emergenza portuale, è stato autorizzato il conferimento in cassa di colmata Molo Sali".

La cassa di colmata, sita nel canale industriale nord di Porto Marghera, nota come Molo Sali ricopre un'area di circa otto ettari ed è suddivisa in due vasche: una a nord, con funzione di cassa di colmata in senso stretto e una a sud. La vasca a sud, a sua volta, è suddivisa in due sezioni e, precisamente, una cassa di colmata in senso stretto e una vasca di refluento⁴².

All'interno di quest'ultima sono presenti cinque vasche di caratterizzazione. Le vasche di caratterizzazione sono utilizzate per scaricare il materiale ed effettuare i necessari controlli analitici, prima della messa a dimora presso le vasche di colmata.

Da ultimo, è accaduto che, con la deliberazione n. 2025 del 30 dicembre 2019, la Giunta regionale del Veneto ha approvato uno "schema di atto aggiuntivo e modificativo" dell'Accordo di programma Moranzani del 31 marzo 2008.

Tale schema prevede lo stralcio dal sistema impiantistico degli interventi sulla cassa di colmata Molo Sali e l'affidamento della stessa cassa di colmata all'Autorità di sistema portuale, che ne curerà l'attività di gestione e custodia, a decorrere dalla sottoscrizione di un verbale di consegna, da eseguirsi in contraddittorio con S.I.F.A. s.c.p.a.

Con la stessa delibera del 30 dicembre 2019, n. 2025, è stata stabilita altresì l'assunzione, da parte dell'Autorità di sistema portuale, dell'onere del ripristino del palancolato della cassa di colmata di Molo Sali, che aveva ceduto in parte, nonché dell'onere del riempimento della stessa mediante il conferimento di sedimenti di dragaggio "entro C", in aggiunta ai sedimenti "oltre C" non pericolosi, già previsti dal Moranzani stesso. Vi è poi la possibilità per il comune di Venezia e per il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di conferire presso la stessa cassa di colmata sedimenti derivanti dalle proprie attività manutentive.

Infine, la stessa delibera della Giunta regionale n. 2025 del 1919 ha dato atto che la proposta di revisione ha acquisito il parere favorevole di tutti i sottoscrittori dell'Accordo di programma Moranzani, tra cui quello rilasciato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previa valutazione da parte di ARPAV e di ISPRA, in merito alla compatibilità ambientale del

⁴² Resoconto audizione del presidente della società Sistema integrato Fusina Ambiente (SIFA), Cristian Novello del 15 gennaio 2020

conferimento nella cassa di colmata di sedimenti classificati “entro C”. Detto parere è pervenuto alla regione del Veneto, con nota acquisita a protocollo regionale in data 19 novembre 2019, n. 496975.

In conclusione, in adempimento a quanto sopra esposto, SIFA sta procedendo al trasferimento della gestione della cassa di colmata di Molo Sali all’Autorità di sistema portuale⁴³.

2.7. Il Vallone Moranzani

L’Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia - Malcontenta - Marghera, denominato “Accordo Moranzani”, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2008, da parte del commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, del Ministero dell’ambiente, della regione del Veneto, del Magistrato alle acque, della provincia di Venezia, del comune di Venezia, del Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, Dell’autorità portuale di Venezia, del Consorzio di bonifica sinistra medio Brenta, delle società San Marco Petroli, Terna e Enel Distribuzione SpA.

Si tratta, quindi, di dodici soggetti diversi che sono riusciti a condividere una serie di azioni che, nelle intenzioni dei sottoscrittori, dovrebbero consentire, quando saranno realizzate, di riqualificare una delle aree più degradate della terraferma veneziana e, cioè l’area Malcontenta - Moranzani.

La regione del Veneto ha svolto l’attività di coordinamento preliminare alla sottoscrizione dell’Accordo di programma del 31 marzo 2008, del relativo Accordo di programma preliminare del 3 Agosto 2007 e dell’Accordo di programma integrativo del 2 Marzo 2009, partecipando alla organizzazione e conduzione delle numerose riunioni tenutesi con i soggetti interessati.

Una specifica variante al Progetto integrato Fusina connessa alla sottoscrizione dell’“Accordo di programma Moranzani” prevede, nel complesso, una serie di interventi di riqualificazione ambientale nell’area di Malcontenta, a Venezia.

In particolare, l’Accordo di programma nasce dall’esigenza di individuare un sito di conferimento definitivo dei sedimenti di dragaggio dei canali portuali, alternativo a quello inizialmente previsto dal Progetto integrato Fusina presso la cassa di colmata A, nel comune di Mira.

Alcune di queste opere e attività sono state affidate al concessionario regionale SIFA, società partecipata dalla regione Veneto, con specifico atto integrativo al contratto originario, stipulato nel 2005.

⁴³ Resoconto audizione del presidente di SIFA Cristian Novello del 15 gennaio 2020, pagg. 3 e segg.

In particolare, il concessionario SIFA s.c.p.a. ha formulato una proposta progettuale di variante al Progetto integrato Fusina, per la realizzazione di una discarica in località Moranzani a Malcontenta, con messa in sicurezza e ampliamento delle discariche esistenti, nella quale avrebbero trovato posto, dopo opportuna inertizzazione, i sedimenti contaminati colonna “oltre C” del Protocollo 1993.

Connessi all'attuazione dell'Accordo di programma, sono stati previsti nel complesso numerosi interventi di riqualificazione ambientale nell'area di Malcontenta, a Venezia, come compensazione per la realizzazione della discarica nel vallone Moranzani.

Va detto che il sito è stato escluso dal SIN, con l'ultima ripermimetrazione del 2013 e che si trova in un'area sita nella parte più meridionale della zona industriale, a nord del canale navigabile del Nuovissimo.

Si tratta di una ampia area, sita all'interno dell'ambito portuale, ma non lato acqua, che è stata riempita, prima del 1982, con rifiuti industriali, quindi utilizzata come discarica, sulla quale è stato realizzato un intervento di messa in sicurezza permanente, mediante un diaframma e un *capping* e che ha ancora una capacità complessiva di riempimento, sopra le vecchie discariche, pari a circa 2,5 milioni metri cubi di fanghi dragati dai canali portuali.

Attualmente, questo sito, in via di certificazione - con problematiche simili al caso delle isole 45-48 - è in progetto l'intervento, definito "Vallone Moranzani", il quale consiste nella realizzazione di una cassa di colmata per lo smaltimento principalmente di fanghi/sedimenti inquinati, ma non pericolosi, provenienti dallo scavo dei canali industriali di Venezia-Porto Marghera.

Dunque, si tratta di sedimenti appartenenti alla classe “oltre C non pericolosi” del Protocollo fanghi del 1993.

La criticità, per questo sito, come per tutti quelli interessati dall'intervento “Vallone Moranzani”, come sottolinea l'Arpa Veneto⁴⁴, è legata alle dimensioni dell'opera, alle problematiche geotecniche del realizzare nuove discariche sopra vecchie MISP (messa in sicurezza permanente), alla verifica della tenuta delle vecchie MISP e delle nuove opere, all'elevato quantitativo di sedimenti, che saranno movimentati/gestiti sia in corso di realizzazione delle opere, sia e soprattutto durante le operazioni di riempimento della futura cassa di colmata sovrastante le discariche.

Ancora una particolare criticità, nel verificare la tenuta delle MISP e delle future discariche, è sicuramente legata al fatto che, anche le acque sotterranee della macroisola di Fusina, dove insiste il sito, risultano contaminate.

Peraltro, va osservato che l'area è oggetto di una procedura di infrazione comunitaria (discariche non a norma) contro l'Italia.

⁴⁴ doc. 265/2

Non risulta al momento possibile la chiusura dell'infrazione, non essendo ancora realizzabile la copertura della discarica e quindi la MISP. Si è provveduto alla verifica della conformità delle barriere laterali, che ha dato esito positivo, ma per la chiusura della procedura di infrazione è necessaria la realizzazione della copertura e l'adeguamento dei ricettori idraulici, vista la ampia superficie interessata.

Viceversa, sembra avviato a soluzione il problema delle linee elettriche aeree che attraversano il Vallone Moranzani e che costituiscono un ostacolo impedimento al risanamento dell'area.

Il Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 gennaio 2019 tra la regione del Veneto e Terna S.p.A. indica, tra gli altri interventi, anche la realizzazione del progetto di razionalizzazione della rete Venezia - Padova, tramite il riassetto tra le stazioni di Camin, Dolo, Malcontenta e Fusina, con la prevista rimozione delle linee aeree presenti nella citata area e la loro sostituzione con un elettrodotto interrato secondo un nuovo schema di rete.

Con nota in data 15 giugno 2020, l'assessore regionale, Roberto Marcato ha comunicato che a tutt'oggi Tema non ha ancora provveduto alla completa realizzazione degli interventi programmati, essendo stato finora interrato un unico tratto della linea "Villabona - Fusina 2" per circa 6,1 km, con la contestuale demolizione di complessivi 24 tralicci che interessano sia il Vallone Moranzani sia l'abitato di Malcontenta e l'area del porto "Venice Ro - Ro".

Nelle more della ultimazione dei lavori da parte di Tema, il permanere di tre elettrodotti aerei e dei relativi tralicci di sostegno costituisce tutt'ora un grave impedimento all'attuazione delle opere previste dall'AdP Moranzani⁴⁵.

L'interramento delle linee elettriche, sicuramente, costituirà un grosso passo in avanti per la realizzazione di un grande parco urbano tra Marghera e Malcontenta, che rappresenta un atto di risarcimento nei confronti di una città così pesantemente penalizzata da uno sviluppo industriale scriteriato nel corso del Novecento.

Altro e diverso problema è quello del riempimento dell'area. A tal proposito, va sottolineato che i ritardi nella realizzazione dell'intervento dipendono, in prevalenza, dalla necessità di riempire l'area con i fanghi "oltre C non pericolosi", ma la Laguna di Venezia non ne produce a sufficienza, posto che, per coprire l'intero Vallone Moranzani occorrono 2,5 milioni di metri cubi di fanghi "oltre C, non pericolosi".

Sul punto, è sufficiente considerare che il sito di destinazione attuale dei fanghi "oltre C non pericolosi" è il Molo Sali - temporaneamente sospeso per manutenzione straordinaria - che, nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2010 e il mese di novembre 2018, ha accolto solo 350.000

⁴⁵ doc. 632/2

metri cubi di fanghi “oltre C”, ragion per cui se, per il riempimento del Vallone Moranzani, si adoperasse solo tale tipologia di fanghi occorrerebbe qualche decennio.

Ricapitolando - come si è detto - in base al Protocollo fanghi dell'8 aprile 1993, i sedimenti che rientrano nella classe A, di migliore qualità, in quanto del tutto privi di sostanze inquinanti, sono stati utilizzati fuori degli ambiti portuali, per il ripascimento lagunare ovvero collocati in barena a diretto contatto con le acque e sono stati pari a circa 1 milione di metri cubi, in un calcolo che parte dall'anno 1993 e arriva ad oggi.

I sedimenti di classe B, debolmente inquinati, e i sedimenti di colonna C, più inquinati, sono stati conferiti nell'Isola delle Tresse, dove sono stati gestiti senza distinzione alcuna, raggiungendo ad oggi il quantitativo complessivo di circa otto milioni di metri cubi di materiali depositati sull'isola, che ha esaurito la propria capacità di contenimento, salvo - come si è visto - il progetto di rialzo in corso di approvazione, destinato tuttavia ad esaurirsi nel corso di circa un anno o due.

I sedimenti di colonna “oltre C”, i quali contengano percentuali significative di inquinanti, purché non pericolosi, devono essere in qualche modo confinati all'interno della laguna- dal momento che, come si è visto, la legge speciale su Venezia fa divieto di portare i fanghi fuori laguna - sono stati conferiti al Molo Sali e hanno raggiunto il quantitativo totale di circa trecentomila metri cubi.

Viceversa, solo i sedimenti “oltre C”, nel caso in cui contengono “inquinanti pericolosi”, sono stati portati fuori laguna nella vasca dell'area denominata “23 ettari”, vicina, ma non contigua all'area del vallone Moranzani.

L'“Area 23 ettari” non è una discarica, ma contiene alcune vasche per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, destinati dopo il loro trattamento al Vallone Moranzani

In una di tali vasche, che complessivamente contengono oltre 300mila metri cubi di rifiuti, sono stati conferiti, a partire dall'anno 1993 ad oggi, circa 5.000 metri cubi di sedimenti “oltre C”, considerati rifiuti, in quanto pericolosi *ab origine*, su un totale di dieci milioni di metri cubi di fanghi dragati⁴⁶.

In particolare, come ha riferito l'assessore regionale Roberto Marcato, con la relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma, che accompagna la sua nota del 15 giugno 2020 l'“Area 23 ettari” contiene quattro vasche (vasca Nord non pericolosi, vasca Nord pericolosi, vasca Sud e Terza vasca). Ciascuna di queste vasche è suddivisa in vasche più piccole⁴⁷.

La vasca Nord (vasca C) è destinata ad accogliere rifiuti pericolosi inertizzati/stabilizzati fino a 40.000 metri cubi.

⁴⁶ Resoconto audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale, Pino Musolino, del 29 gennaio 2020, pagg. 8 e 10

⁴⁷ doc. 632/2

Nel loro complesso le quattro vasche sono di stoccaggio provvisorio e sono autorizzate ad accogliere 304.900 metri cubi di rifiuti non pericolosi e pericolosi stabilizzati, che andranno successivamente conferiti in discarica Moranzani⁴⁸.

Appare evidente, come si è accennato, che se si vuole realizzare l'opera di riempimento del Vallone Moranzani in tempi ordinari non appare sufficiente solo il ricorso ai sedimenti o fanghi di classe "oltre C, non pericolosi", ma è necessario trasportare anche i fanghi di classe C o addirittura di classe B, oggi destinati all'Isola delle Tresse.

Invero, a tale proposito, va osservato la regola, secondo cui i fanghi di classe B e C non possono essere portati al di fuori della Laguna non appare valida, posto che nello specifico, i fanghi anzidetti non possono essere utilizzati per il ripascimento lagunare, nonostante siano considerati un valore, poiché manca un piano di gestione per la separazione degli stessi, a seconda del livello di inquinamento, e dunque sono destinati a rimanere stoccati nelle vasche di colmata di Isola delle Tresse o del Molo Sali.

Se così è, non si vede la ragione per cui, in futuro, non si possa prevedere la loro destinazione nel Vallone Moranzani.

Tanto più per la considerazione che allo stato l'attività di dragaggio è ferma, proprio a causa della mancanza di siti di conferimento.

Il fermo dell'attività di dragaggio sta determinando l'innalzamento dei fondali dei canali di grande navigazione portuale all'interno del porto di Marghera, che proprio in conseguenza di tale innalzamento, non è percorribile dalle grandi navi commerciali e ciò sta provocando una vera e propria emergenza commerciale, considerato che sono ben 120 le navi che, nel corso dell'anno 2019, non sono potute entrare nel porto "perché non siamo stati nelle condizioni di fare per tempo i dragaggi manutentivi che noi abbiamo previsto e abbiamo a bilancio, perché ho addirittura i fondi destinati a bilancio, ma, non avendo il sito di conferimento, mi mancava..." come ha riferito testualmente Pino Musolino, presidente dell'Autorità di sistema portuale, nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2020.

Sussiste infine il problema dei costi - che forse costituisce il vero nocciolo della destinazione dei fanghi - dal momento che il costo dei fanghi portati all'Isola delle Tresse è, come si è visto, di 14,50 euro per ogni tonnellata di fango, mentre il costo per essere portati nel Vallone Moranzani è di 100 euro alla tonnellata. Si tratta di un problema che occorre superare.

Ciò precisato, è evidente che, solo dopo il riempimento con i fanghi e la successiva messa in sicurezza, è realizzabile il parco pubblico urbano del Vallone Moranzani.

⁴⁸ doc. 632/3

2.8. Problematiche relative al dragaggio dei canali e la gestione commissariale

A questo punto, non può non osservarsi che i problemi connessi al dragaggio dei fanghi e alla loro destinazione è annoso e ormai risalente nel tempo e mai risolto, se si considera che, per la loro soluzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2004, è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale relativo ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e che al suddetto decreto ha fatto seguito l'ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri n. 3383 del 2004, che ha individuato nell'allora segretario per l'ambiente e i lavori pubblici della regione del Veneto, Roberto Casarin, il commissario delegato per rimuovere le cause che avevano condotto all'emergenza.

La decisione era stata generata dall'ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia del 19 marzo 2004, che aveva ridotto il pescaggio utile per le navi in transito nel canale Malamocco-Marghera da 31'06 (9,60 metri) a 30' (9,14 metri), con conseguente pesante decremento del traffico mercantile.

Ed è significativo che, nella suddetta ordinanza, si sottolinei testualmente che "l'impossibilità di procedere ad interventi manutentivi lungo il canale Malamocco-Marghera negli anni 2002/2003 - che non ha consentito di porre rimedio al progressivo interrimento della via d'acqua e ha portato al suo declassamento - è stata causata principalmente dalla mancanza di siti per il conferimento dei sedimenti di tipo "B" secondo la classificazione del Protocollo fanghi 1993 (che sono la maggioranza sia nell'ambito lagunare nel suo complesso, sia nei canali di navigazione), in secondo luogo dall'impossibilità di riutilizzare sedimenti "oltre A" per la ricostruzione di barene ed, infine, dall'esaurimento della capacità residua dell'unico sito disponibile per i sedimenti "entro colonna C" Prot. '93, cioè l'Isola delle Tresse. A ciò si è aggiunta la difficoltà di gestione, dati i quantitativi e le caratteristiche di contaminazione, dei sedimenti risultanti "oltre colonna C" Prot. 93, provenienti soprattutto dai canali all'interno della zona industriale, destinati ad impianti di gestione di rifiuti".

Ciò che appare significativo e preme sottolineare in detta ordinanza, emessa nel lontano 2004, è che si parli di interrimento del canale Malamocco - Marghera e dell'avvenuto esaurimento di Isola delle Tresse, che sono gli stessi problemi attuali, rimasti immutati dopo ben sedici anni.

Detto ciò, lo stato di emergenza in questione è stato successivamente prorogato e, da ultimo, sino alla data del 31 dicembre 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011.

Al termine della gestione commissariale, la regione del Veneto, con OCDPC n. 69 del 2013, è subentrata, quale amministrazione competente al coordinamento delle attività volte al completamento degli interventi previsti nell'Accordo di programma Moranzani, sottoscritto il 31 marzo 2008 e nato dall'esigenza di individuare un sito di conferimento definitivo per i sedimenti di dragaggio dei canali portuali.

Tuttavia, ad oggi, la situazione dei canali non appare mutata, salvo che per il canale Malamocco-Marghera, per il quale - dopo la caratterizzazione avvenuta nel 2016 - nel mese di settembre 2018, è iniziato il dragaggio di una parte del canale (2 chilometri circa sui 20 di lunghezza totale).

Ma il dragaggio non è stato ancora ultimato, perché sono rimasti irrisolti i problemi dei siti di destinazione dei sedimenti, in quanto l'Isola delle Tresse vive ormai da molti anni il problema dell'esaurimento della propria capienza, mentre il Molo Sali, che è passato sotto la gestione dell'Autorità di sistema portuale, abbisogna dalla messa in sicurezza di alcune delle sponde della palancolatura della cassa di colmata, che progressivamente va degradandosi⁴⁹.

Su questo punto, si tornerà anche di seguito, in modo specifico.

A proposito della qualità dei sedimenti lagunari e della loro destinazione, il segretario generale dell'Autorità del sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Martino Conticelli e il direttore tecnico, Andrea Menin, nel corso dell'audizione del 10 luglio 2019, hanno riferito:

1) che mediamente circa l'80 - 90 per cento dei sedimenti lagunari (fanghi) riscontrato nei canali lagunari appartiene alle classi "A" e "B";

2) che la quota dei fanghi non pericolosi, che rientrano nella colonna C è pari a circa il 10, mentre quella di "oltre C" è "bassissima";

3) che, non solo nei suddetti canali non viene svolta alcuna attività di dragaggio di carattere manutentivo, ma i fanghi di classe "A" (circa il 10 per cento) vengono lasciati lì dove si trovano, anziché essere utilizzati per ricostruire le barene e le velme (di competenza del Provveditorato delle opere pubbliche);

4) che i fanghi di classe "B", che costituiscono la gran parte del materiale (80 per cento), nonché i fanghi di classe "C" (circa il 10 per cento), in quanto sedimenti scarsamente inquinati, vengono dal Provveditorato confinati nell'Isola delle Tresse, dove hanno raggiunto - come si è visto - il quantitativo totale di otto milioni di metri cubi;

5) che i fanghi della classe "oltre C", ma non pericolosi, poiché per definizione inquinati, prima dell'anno 2008, venivano destinati all'esterno della conterminazione lagunare, successivamente, a partire da tale anno, in esecuzione dell'Accordo di programma Moranzani, vengono conferiti al Molo Sali, dove hanno raggiunto il quantitativo totale di 300mila metri cubi, di gran lunga inferiore alla sua capienza, che è di 750metri cubi⁵⁰;

6) che le percentuali di inquinamento sopra riportate - pur se corrispondenti ai dati medi dei canali - erano state ricavate dall'intervento che l'Autorità di sistema portuale stava attuando sul canale

⁴⁹ Resoconto dell'audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale, Pino Musolino, del 29 gennaio 2020, pag. 7

⁵⁰ doc. 398/2

Malamocco - Marghera, nel tratto di circa due miglia nautiche, compreso tra la macroisola di Fusina e la cassa di colmata D, poco prima di Dogaletto;

7) che tale intervento, definito urgente (benché, come si visto nella citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 2004, risalente agli inizi degli anni 2000), era partito solo nel mese di settembre 2018, come intervento urgente (una sorta di urgenza nell'urgenza), non era ancora stato concluso, a motivo dell'esaurimento del sito di destinazione dei sedimenti di Isola della Tresse;

8) che la finalità del dragaggio anzidetto era quella di riportare il canale a condizioni di sicurezza di navigabilità delle navi da carico e delle petroliere, considerato che, a fronte della previsione di profondità del Piano regolatore portuale di -12 metri, nell'arco degli anni quel canale aveva subito un progressivo interrimento, con quote che oscillavano da -10 a -11 (in alcuni tratti anche qualcosa di meno);

9) che, nella specie, era stato effettuato uno scavo di 200.000 metri cubi di sedimenti, con una presenza di 20.000 - 30.000 metri cubi di fanghi di classe "C", pari a circa il 10 per cento dei fanghi dragati, mentre tutto l'altro materiale scavato rientrava nella colonna "B", nella misura del 70 per cento e nella colonna "A", per il residuo 10 per cento;

10) che tutti i sedimenti dragati rientranti nelle classi "B" e "C" erano stati conferiti all'Isola delle Tresse, non essendovi quote di "oltre C".

11) che il confinamento dei sedimenti nell'Isola delle Tresse aveva raggiunto l'altezza di dieci metri, sicché si era raggiunto il livello di saturazione, fatto salvo il progetto di rialzo, di cui si è già detto.

In realtà, come è emerso da altre audizioni, a motivo dell'esaurimento di Isola delle Tresse, una quota parte di sedimenti, per circa 50mila metri cubi contenenti fanghi "entro C" ed "entro B", era andata a Molo Sali, nonostante fosse che tale sito fosse destinato ad accogliere solo sedimenti "oltre C".

A tale proposito, va detto che la società Tressetre s.c.p.a., che gestisce l'Isola delle Tresse, pur dichiarando che la capacità di messa a dimora dei sedimenti è in fase di esaurimento, afferma che comunque, alla data dell'8 novembre 2019, erano ancora conferibili circa 50.000 metri cubi di sedimenti misurati in bolla⁵¹.

Viceversa, la nota del Provveditorato per le opere pubbliche, in data 20 novembre 2019, precisa che sin dal mese di agosto 2018, si era profilata la possibilità che l'Isola delle Tresse avesse esaurito

⁵¹ doc. 385/2 proveniente dalla Società Tressetre

la capienza e che, in attesa delle necessarie verifiche, ne era disposta la sospensione dei conferimenti.⁵²

Come appare chiaro, c'è un po' di confusione tra “esaurimento” e “quasi esaurimento” di Isola delle Tresse.

Contemporaneamente, in considerazione del fatto che l'Autorità di sistema portuale aveva segnalato l'urgente necessità di provvedere alla ricalibratura di tratti di canale parzialmente interrato, al fine di evitare il declassamento del canale portuale Malamocco - Marghera, veniva disposto da parte del Provveditorato per le opere pubbliche che tutti i sedimenti di colonna “B” e di colonna “C” fossero conferiti nelle vasche di colmata “B” e “C” di Molo Sali.

Pertanto, tutti i fanghi dragati vengono di fatto portati al Molo Sali, almeno fino al data del 30 dicembre 2019, quando con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2025 del 2019, la gestione del Molo Sali passa dalla SIFA s.c.p.a., società controllata dalla regione Veneto all'Autorità di sistema portuale e si scopre che il Molo Sali ha dei problemi di tenuta del palancoolato, sicché cessano i conferimenti.

Tale dato è stato confermato dall'amministratore delegato della società Sistema integrato Fusina ambiente (SIFA) Cristiano Franzoi, il quale, nel corso dell'audizione del 15 gennaio 2020, ha dichiarato:

1. che, nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2010 (inizio della gestione della cassa di colmata Molo Sali) e il mese di agosto 2018, erano pervenuti esclusivamente sedimenti della classe “oltre-C”;

2. che, successivamente, a partire dal mese di settembre 2018 fino al mese di novembre 2018, erano pervenuti sedimenti anche “entro-C” e finanche sedimenti “entro-B”.

Ciò era avvenuto, a seguito di richieste esplicite dell'Autorità di sistema portuale, a cui era seguita l'autorizzazione del Provveditorato interregionale opere pubbliche, nonché il nullaosta del Comitato di sorveglianza, di cui all'articolo 16 dell'Accordo di programma Moranzani.

Più nel dettaglio, l'Autorità di sistema portuale aveva richiesto di poter conferire sedimenti “entro C” ed “entro-B”, non trovando siti disponibili per la loro allocazione, in conseguenza dell'esigenza di effettuare interventi di escavo urgenti, per garantire la sicurezza della navigazione ed evitare pesanti ricadute sull'economia del porto.

Tale evenienza risulta peraltro confermata nella suddetta delibera della Giunta regionale nella quale si legge: “Il Comitato di sorveglianza ha altresì autorizzato l'Autorità di sistema portuale, nelle more di una più ampia revisione dell'accordo di programma, al conferimento di sedimenti entro C, ai

⁵² doc. 398/2

sensi del protocollo n. 93, derivanti dai lavori di escavo aventi carattere di urgenza e rivolti ad eliminare i rischi per la sicurezza della navigazione lungo il canale Malamocco-Marghera”.

Quindi, dapprima, in piena conformità alle previsioni dell'accordo di programma, sono stati inviati al Molo Sali solo sedimenti “oltre C”, comunque non classificabili come rifiuti pericolosi, e poi, una volta esaurite le vasche di colmata di Isola delle Tresse, sono stati inviati a Molo Sali anche sedimenti entro colonna C e sedimenti entro colonna B.

Tutto ciò in coincidenza con l'indisponibilità delle casse di colmata di Isola delle Tresse, per sopraggiunta incapienza.

Come si è sopra accennato, vi è un fatto sopraggiunto, rappresentato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2019 che, a modifica dell'Accordo di programma Moranzani, ha previsto il trasferimento all'Autorità di sistema portuale dell'attività di gestione e custodia della cassa di colmata “Molo Sali”, a decorrere dalla sottoscrizione di un verbale di consegna da eseguirsi in contraddittorio con SIFA.

Con la suddetta delibera, è stato altresì previsto:

A) l'assunzione della sistemazione da parte dell'Autorità di sistema portuale della cassa di colmata di Molo Sali, con il ripristino del palancolato e relativi oneri a carico della stessa Autorità di sistema;

B) il riempimento della cassa di colmata da parte dell'Autorità di sistema mediante il conferimento di sedimenti di dragaggio “entro C”, in aggiunta ai sedimenti “oltre C non pericolosi”, già previsti dal Moranzani stesso;

C) la possibilità per il comune di Venezia e per il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di conferire presso la stessa cassa di colmata sedimenti derivanti dalle proprie attività manutentive.

In precedenza la SIFA s. c. p.a., società di progetto concessionaria della regione Veneto per la progettazione, costruzione e gestione del Progetto integrato Fusina (PIF), che aveva in gestione la cassa di colmata di Molo Sali, aveva provveduto negli anni 2005-2006 a realizzare un palancolato di contenimento, idoneo ad assicurare la continuità e la completa tenuta idraulica laterale del fondo, nonché per consentire l'isolamento dell'area.

Nel 2008 era stato sottoscritto il cosiddetto Accordo di programma Moranzani, che per quanto riguarda quanto di interesse (la cassa di colmata Molo Sali), ne aveva previsto l'utilizzo, quale sito di allocazione definitiva, per 750 mila metri cubi di sedimenti da dragaggio con caratteristiche “oltre C non pericolosi”, secondo quanto previsto dal Protocollo fanghi del 1993, provenienti dall'escavo dei canali portuali della laguna di Venezia.

La previsione originaria, sulla scorta di quanto indicato nell'Accordo di programma Moranzani, indicava in tre anni la durata, a partire dal 2008, del periodo necessario alla saturazione della capacità dell'infrastruttura di Molo Sali di 750 mila metri cubi. Tuttavia, è accaduto che ad oggi, a distanza di oltre vent'anni, risultano conferiti solo circa 350 mila metri cubi, di cui 300 mila "oltre C" e 50 mila "entro C" e addirittura "entro B" conferiti dal mese di settembre 2018 al mese di novembre 2018, per far fronte ai lavori di escavo aventi carattere di urgenza e rivolti ad eliminare i rischi per la sicurezza della navigazione, lungo il canale Malamocco-Marghera.

Rimane, da ultimo, del tutto marginale l'utilizzo dei fanghi di classe "A", in considerazione del fatto che ve ne sono pochi e non perché tali fanghi, come hanno concordemente affermato Martino Conticelli e Andrea Menin nel corso delle loro audizioni del 10 luglio 2019, in occasione delle attività di dragaggio svolte, vengono in pratica lasciati lì dove gli stessi si trovano, a prescindere dalla loro quantità.

Va rilevato sul punto che non viene svolta da parte del Provveditorato per le opere pubbliche alcuna attività di ripascimento lagunare.

La conclusione è che per tutti i canali interni al porto commerciale di Marghera, non vi sono manutenzioni programmate, ma vengono effettuati dragaggi mirati in funzione di particolari esigenze legate alla fruibilità delle banchine e alle portualità in generale⁵³.

2.9. Il canale Malamocco - Marghera

Il canale Malamocco - Marghera, noto come canale dei Petroli - perché venne realizzato per consentire alle navi petroliere di raggiungere direttamente le raffinerie del petrolchimico - ha una lunghezza di 20 km, collega la bocca di porto denominata Malamocco a Marghera.

Nella prima parte, è perpendicolare all'isola del Lido e mantiene le profondità ormai storiche stabilite, con l'acqua che entra e che esce. A tale tratto seguono una curva (il curvone di San Leonardo, caratterizzato dalla prevalenza di fanghi di tipo "A") e una parte litoranea, che arriva fino ai moli di Marghera, ai canali industriali di penetrazione (canale Nord, canale Sud, canale Ovest, canale Brentella) e ai bacini di evoluzione, volti a consentire la rotazione delle navi.

La parte litoranea (oggetto dell'intervento di rimozione dei sedimenti) è quella che normalmente si interra, in quanto prospiciente alle casse di colmata.

⁵³ doc 398/2 pag. 6

Invero, il fenomeno dell'interrimento è collegato ad altri aspetti di degrado complessivo delle casse di colmata, realizzate negli anni '60 del secolo scorso e destinate a una zona di espansione industriale.

Nella specie è accaduto che, non essendovi stata l'ordinaria manutenzione del confinamento, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche, le casse di colmata - in quanto sottoposte agli agenti e alle correnti - si sono erose e il materiale ivi depositato è scivolato nel canale, depositandosi sul fondo, con conseguente innalzamento degli stessi fondali.

A tale proposito, il direttore tecnico dell'Autorità portuale del mar Adriatico settentrionale, Andrea Menin, nel corso dell'audizione del 10 luglio 2019, ha dichiarato che per quanto riguarda l'intervento sul canale Malamocco - Marghera, nel tratto sopra indicato "a partire dal giugno-luglio 2018, era stata segnalata da parte della Capitaneria di porto la necessità di intervenire rapidamente per scavare e per riportare a quota il piano regolatore portuale (i -12 del piano regolatore) un tratto di canale Malamocco-Marghera, che è il tratto che va da Fusina fino in prossimità della cassa di colmata D, che era la cassa a destra, poco prima di Dogaletto come localizzazione. In quel periodo si era verificato che quel canale aveva subito nell'arco degli anni un progressivo interrimento, con quote che oscillavano da -10 a -11 (in alcuni tratti anche qualcosa di meno), quindi aveva necessità di essere scavato per riportare a condizioni di sicurezza la navigabilità".

Erano quindi intervenuti e, sulla base di una caratterizzazione effettuata nel 2016 - da cui emergeva che si trattava di fanghi di classe B (poco inquinati) - era stato effettuato il dragaggio e i relativi fanghi erano stati portati nelle vasche di Molo Sali, dal momento che le vasche di colmata di Isole delle Tresse avevano esaurito la loro capienza.

Sicché, a partire dal mese di settembre 2018 fino al successivo mese di novembre, erano pervenuti a Molo Sali sedimenti anche "entro C" e, finanche, sedimenti "entro B", pari a complessivi 50mila metri cubi di sedimenti.

2.10. Il canale Vittorio Emanuele III

Altra vicenda, strettamente connessa al canale Malamocco - Marghera, concerne il mancato dragaggio del canale Vittorio Emanuele III che, attraverso il canale della Giudecca, congiunge la città storica con Porto Marghera.

Per questo canale, il piano regolatore portuale prevede una profondità di -11 metri, mentre attualmente la profondità oscilla tra -7 e -8 metri.

Di conseguenza, allo stato, il canale Vittorio Emanuele III consente solo un traffico di mezzi di servizio e non è percorribile da navi crociera.

Ed è proprio tale impedimento che ostacola la possibilità di vie alternative al canale della Giudecca e al conseguente passaggio davanti a San Marco delle grandi navi.

Secondo il Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Martino Conticelli, per aumentare la profondità del canale Vittorio Emanuele III, portandola a quella di -10,50 metri, in modo da consentire il passaggio delle navi da crociera, che hanno un pescaggio di 9/10 metri, è necessario procedere allo scavo di circa 1,5 milioni di metri cubi di sedimenti, con un costo stimato a carico della stessa Autorità di sistema portuale che oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro.⁵⁴

In tal caso, potrebbero passare navi da crociera di una certa stazza (135.000, 200.000 tonnellate e con una lunghezza pari a 345 metri, che sono le ammiraglie del settore) e, tuttavia, va detto che il Malamocco-Marghera non ha queste esigenze di escavo, in quanto l’escavo che la Capitaneria di porto sta proponendo riguarda prevalentemente le navi da carico, che hanno un pescaggio maggiore, vicino ai - 12 metri.

Detto ciò, bisogna aggiungere che, allo stato, non è possibile effettuare uno scavo delle dimensioni di -10,50, per le navi da crociera, ovvero uno scavo di -12 metri, per le navi da carico, in quanto manca un sito di destinazione dei fanghi (che deve essere individuato nell’ambito di un Piano morfologico, che non è stato ancora approvato), posto che è assolutamente insufficiente il sito dell’Isola delle Tresse, presso il quale vengono normalmente inviati i fanghi di colonna “B” e “C”.

Naturalmente - va precisato per completezza sul punto - non sussiste solo il problema del passaggio delle navi da crociera da piazza San Marco, ma anche quello della mancanza di una via alternativa al canale dei Petroli per raggiungere Porto Marghera o uscirne.

Allo stato, non vi sono navi commerciali in entrata e in uscita da Porto Marghera, ma solo navi che entrano oppure escono, in via alternativa (*one way*), percorrendo l’unico canale navigabile, il canale dei Petroli, e questo costituisce un problema non da poco per lo sviluppo dell’area industriale di Porto Marghera, da tutti gli operatori propugnato.

Vi sono infine i bacini di evoluzione, che consentono la rotazione delle navi, e quattro canali industriali di penetrazione e, cioè, il canale nord, un piccolo canale, denominato Brentella, il canale ovest e il canale sud.

⁵⁴ Resoconto audizione del 10 luglio 2019, pag. 23

2.11. Il dragaggio dei canali

A loro volta, il dirigente del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, Valerio Volpe e il comandante della capitaneria di porto di Venezia, Piero Pellizzari, nel corso della loro audizione dell'11 luglio 2019, hanno confermato le seguenti circostanze:

1) che nei canali lagunari viene rinvenuto materiale di tipo “B” e, talvolta, di tipo “C”, mentre in questi canali è molto rara la presenza di sedimenti “oltre C”, che viceversa viene riscontrata nei canali portuali;

2) che i sedimenti di tipo “B”, che costituiscono la grande maggioranza di quelli dragati nei canali lagunari, nonché un'aliquota di quelli “entro C”, in quanto debolmente inquinati, vengono smaltiti, a cura dell'Autorità di sistema portuale, in distinte vasche di contenimento nell'Isola delle Tresse;

3) che, tuttavia, l'Isola delle Tresse, in cui viene confinata la gran parte dei sedimenti, ha raggiunto livelli prossimi alla saturazione, pur se vi è intervenuto di recente il decreto del Provveditorato del 18 dicembre 2020, che ne ha autorizzato il rialzo dell'isola di circa 12,50 metri, per aumentarne la capienza, che comunque nelle previsioni è destinata ad essere riassorbita nel giro di due anni;

4) che i sedimenti “oltre C” non pericolosi provenienti dai canali portuali vengono conferiti alla vasca di colmata di Molo Sali, che è cinturato e impermeabilizzato ed ha ancora una capienza di qualche centinaio di migliaia di metri cubi;

5) che l'Autorità di sistema portuale, prima del dragaggio dei sedimenti, effettua la loro caratterizzazione, con il prelievo dei campioni e la loro analisi presso laboratori specializzati;

6) che i sedimenti dragati, prima di essere confinati nei due siti anzidetti, vengono controllati solo dalle società che gestiscono i due siti, che per Tresse è la società Tressetre s.c.p.a. e, per il Molo Sali, è la SIFA s.c.p.a., società controllata dalla regione Veneto;

7) che nel Protocollo fanghi del 1993 si prevedeva che i fanghi una volta dragati, anche se debolmente inquinati, non dovevano tornare a contatto con le acque lagunari, sicché hanno continuato ad essere allocati, senza opportuna separazione, nelle vasche di colmata dell'Isola delle Tresse, nonostante la necessità di ricollocarli nelle barene circostanti, allo scopo di contenere l'erosione della laguna.

8) che tale operazione di ripascimento lagunare potrà essere svolta solo dopo l'approvazione del Nuovo protocollo fanghi e del Piano morfologico, considerato che materiali di tipo “B” già depositati da anni nell'Isola delle Tresse, nel frattempo, si sono ulteriormente puliti o comunque depurati, sicché ad oggi appaiono idonei per essere riprelevati e rimessi in laguna.

Per i sedimenti “oltre C, pericolosi trattati e non pericolosi”, il dirigente dell’assessorato regionale allo sviluppo economico ed energia del Veneto, Paolo Campaci, nel corso dell’audizione dell’11 luglio 2019, ha riferito che tale tipologia di rifiuti saranno destinati “fuori laguna” alla discarica, ancora da realizzare, posta nel cosiddetto Vallone Moranzani, in un’area sita nella parte più meridionale della zona industriale, a nord del canale navigabile del Nuovissimo⁵⁵.

Si tratta di un’area, al di sotto della quale, - come si è già detto - vi sono vecchie discariche di rifiuti industriali che sono state messe in sicurezza e, al di sopra delle quali, è stata prevista sin dal 2008 la realizzazione di una nuova discarica da 2,5 milioni di metri cubi per i fanghi “oltre C”.

I ritardi nella realizzazione della discarica sono stati causati anche dalla presenza di quattro linee elettriche di Terna, che sono state demolite e interrato, in uno con il tratto Dolo - Camin, per poter liberare l’area e realizzare la discarica solo in parte.

2.12. Il porto di Chioggia

Per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, è stata istituita l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS), che comprende i porti di Venezia e Chioggia.

Si tratta di un unico sistema per il Porto Laguna di Venezia, cioè un unico contesto geografico, ambientale, sociale ed economico. Un sistema di due porti per servire in modo complementare, ognuno con le proprie caratteristiche e specificità, un mercato di fatto coincidente.

L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale è un ente pubblico non economico. Il suo compito è indirizzare, programmare, coordinare, promuovere e controllare le operazioni portuali. Svolge la manutenzione delle parti comuni, mantiene i fondali, sorveglia la fornitura dei servizi di interesse generale, amministra in via esclusiva le aree e i beni demaniali, pianifica lo sviluppo del territorio portuale.

Infine, coordina le attività amministrative esercitate dagli enti pubblici nell’ambito portuale e promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

Avendo creato l’Autorità di sistema portuale, c’è uno strumento macro che è il DPSS (documento di pianificazione strategica di sistema), che prevede una pianificazione complessiva degli scali di Venezia e di Chioggia. Scali che si connettono con il sistema logistico infrastrutturale a terra e retroportuale, in un’ottica di sistema.

Fatto questo documento, i singoli scali, Venezia e Chioggia, sono tenuti ad adottare un nuovo Piano regolatore, che è il vero strumento urbanistico.

⁵⁵ Resoconto dell’audizione, pag. 27

C'è un piano macro (regionale) e poi c'è un piano locale (comunale).

Il Piano regolatore portuale è lo strumento urbanistico che, all'interno dell'ambito portuale, definisce le destinazioni funzionali e, soprattutto, dovrebbe definire anche le reti di connettività, in maniera tale da efficientare il porto e permettere quella razionalizzazione della logistica, con risvolti positivi in termini di emissioni ambientali. Invero, non v'è dubbio che, se si fa meglio o con meno ovvero trasportando meglio o spostando dalla ruota alla ferrovia o alla chiatta (perché vi sono anche le vie di navigazione interne) si raggiunge una razionalizzazione tecnica e anche minori emissioni e minori carichi sulle strade.

Il DPSS è il macropiano, i due piani singoli vengono successivamente.

Quello che - come ha dichiarato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino, nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2020 - si sta realizzando è la redazione di un nuovo di DPSS, che prevede una serie di accordi con i quattro comuni di Venezia, Chioggia, Mira e Cavallino-Treporti.

È stato già raggiunto un accordo con il comune di Chioggia ed è in corso di redazione l'accordo con i comuni di Mira e di Cavallino.

Viceversa, è in corso la discussione per ovvi motivi, essendo molto più ampio il coinvolgimento, con il comune di Venezia con il quale comunque anche l'accordo è in dirittura d'arrivo.

Le aree che verranno individuate dal DPSS (documento di pianificazione strategica di sistema) sono le cosiddette aree di interazione porto/città, le aree contermini (quelle dove ci sono i due confini anche fisici tra il porto, ma non necessariamente, e la città).

L'individuazione delle aree avviene di comune accordo o dal porto che le suggerisce alla città di riferimento, la quale diventa l'ente che stabilisce la pianificazione puntuale, pur rimanendo all'interno delle aree portuali.

Questo permette di separare o di creare dei *buffer* tra le attività puramente portuali e industriali all'interno dei porti e le attività che, essendo vicine alla città, non dovrebbero e non potrebbero più avere un impegno pesante anche di suolo e di attività per ovvi motivi di coesistenza tra città e porto.

Nell'arco di un anno saranno chiusi i quattro pezzi di DPSS (documento di pianificazione strategica di sistema), per poi poter cominciare con la fase autorizzativa del DPSS vero e proprio, che deve passare anche per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, prima dell'approvazione da parte della regione, come definito dalla legge n. 84 del 1994 ora in vigore.

Anche il porto di Chioggia, come quello di Venezia, abbisogna di effettuare alcuni dragaggi manutentivi, perché nel corso degli anni, è stata fatta poca manutenzione e ha perso molto fondale. Quindi, per tornare ad essere competitivo come porto, ha bisogno anche di tali interventi.

E' anche importante proseguire nell'opera di consolidamento delle spalle dei canali, cioè delle sponde delle casse di colmata, che anche in questo caso in alcuni momenti hanno ceduto o comunque possono cedere⁵⁶.

In particolare, per quanto riguarda il porto di Chioggia, il segretario generale dell'autorità del sistema portuale del mar Adriatico settentrionale, dott. Martino Conticelli, nel corso dell'audizione del 10 luglio 2019 ha riferito che il Ministero delle Infrastrutture aveva chiesto uno studio di fattibilità di un nuovo porto a Chioggia⁵⁷.

Era così emerso che il nuovo porto, a seconda di come venivano strutturati i bacini di evoluzione e i canali di accesso, prevedeva lo scavo nei canali di sedimenti, pari a circa 6/7 milioni e oltre di metri cubi di fanghi non caratterizzati, pur se in questo caso non era neanche stata fatta la caratterizzazione.

Inoltre, era necessario almeno avere un disegno delle motonavi di collegamento, per sapere quanto bisognava scavare, per consentire il passaggio delle stesse, ai fini del collegamento.

Comunque, il tempo di percorrenza delle motonavi è di circa due ore in un verso e nell'altro.

In ogni caso solo la realizzazione delle opere portuali comporta una spesa di circa euro 200 milioni e, dunque, nella sostanza, sussiste il problema delle coperture finanziarie dell'opera, soprattutto, se rapportata alla stima del costo dell'escavo del canale Vittorio Emanuele III di Venezia - che viceversa ha il carattere dell'urgenza - per il quale è previsto un costo di gran lunga inferiore, pari a 30/40 milioni di euro, ma anche qui non v'è copertura⁵⁸.

Pertanto, com'è chiaro, il nuovo porto di Chioggia è un mero progetto, privo di ogni realistica prospettiva.

3. Conclusioni

a. Il contesto attuale

La Laguna di Venezia presenta, complessivamente, una situazione di grande difficoltà, considerato che, a fronte di una perdita media annua di sedimenti pari a circa un milione di tonnellate, non viene svolta alcuna attività di ripascimento lagunare di barene, velme e bassi fondali con conseguente rischio di irreversibilità del danno ambientale.

⁵⁶ Resoconto audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale, Pino Musolino del 29 gennaio 2020, pag. 13 e segg.

⁵⁷ Pag. 13 e segg. del resoconto

⁵⁸ Resoconto audizione 10 luglio 2019 del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale per i porti di Venezia e di Chioggia, Martino Conticelli, pag. 23

Nella Laguna di Venezia ricoprono una notevole superficie le barene (oltre 90 km²), soprattutto nelle zone di nord-est e di sud-ovest.

Le barene sono importantissime dal punto di vista ecologico: contribuiscono a favorire il ricambio idrico, limitano l'impatto delle maree sul livello dell'acqua funzionando da vaso di espansione, moderano l'azione del moto ondoso, ospitano una caratteristica vegetazione e una ricca avifauna.

Alle barene si contrappongono le velme che, viceversa, sono zone prive di vegetazione perché emergono solo in particolari condizioni di bassa marea.

Velme e barene, a causa della perdita dei sedimenti, tendono a sparire, nella assoluta mancanza di ogni attività di ripascimento.

Viceversa, i canali portuali per lo più artificiali tendono a riempirsi. I sedimenti infatti, per varie ragioni, antropiche e non, migrano nell'ambito lagunare, trasportati dalle correnti di propagazione delle maree e dal vento e, irrimediabilmente, si depositano all'interno dei solchi più profondi, per l'appunto, i canali portuali.

Il mantenimento della navigabilità dei canali portuali richiederebbe quindi la continuativa esecuzione di lavori nella forma di una sistematica e continuativa manutenzione ordinaria che per quanto precedentemente esposto, non ha storicamente avuto la frequenza necessaria, così da rendere necessarie forme di manutenzione straordinaria che hanno prodotto diverse centinaia di migliaia di metri cubi di sedimenti, provenienti dai grandi canali portuali, come il canale Malamocco, che dovrebbero essere spostati verso l'Isola della Tresse.

A tale proposito, è sufficiente ricordare che nel mese di settembre 2018 è iniziato il dragaggio di una parte di tale canale (2 chilometri su circa 20 di lunghezza totale), che ha comportato uno scavo di 200.000 metri cubi di sedimenti, che hanno esaurito la capacità ricettiva di Isola delle Tresse, determinando il provvedimento di innalzamento del 18 dicembre 2020 fino a una quota media di + 12,50m. s.l.m.m., con una capacità di ricezione di 1 milione di metri cubi.

Ma si tratta di un breve sollievo, poiché il fabbisogno annuo di deposito di sedimenti presso l'Isola delle Tresse da parte del Provveditorato per le opere pubbliche è di 500 mila tonnellate annue, considerato che l'Isola delle Tresse, cui vengono destinati tutti i fanghi dell'area lagunare, è insufficiente a contenere anche i fanghi della manutenzione straordinaria dei grandi canali portuali, in quanto la sua capienza riesce solo a far fronte alla manutenzione ordinaria dei canali di tutta la Laguna di Venezia.

Tutto ciò precisato, i principali fenomeni che investono l'ambiente lagunare di questo specifico settore sono:

1. la perdita media annuale di sedimenti da parte della laguna, calcolata dall'Università degli studi di Venezia, nella misura di circa un milione di tonnellate di metri cubi, di cui si è detto, che avviene attraverso le tre bocche lagunari e che, negli ultimi tempi, ha subito una accelerazione dovuta ai lavori del MOSE, che hanno determinato un restringimento delle suddette bocche lagunari, con conseguente aumento delle correnti in entrata e in uscita;

2. l'interrimento dei canali di grande navigazione, determinato dal passaggio delle navi, che avrebbero bisogno di una manutenzione costante, cioè ordinaria, ma che viceversa è molto carente;

3. l'opposto fenomeno di depauperamento dei fanghi dei bassi fondali della laguna, causato dalle maree.

b. La classificazione dei fanghi, secondo il livello di inquinamento

In tale contesto, sarebbe abbastanza naturale che i fanghi non inquinati dei canali di navigazione venissero utilizzati per il ripascimento della laguna, considerato che la legge speciale per Venezia del 16 aprile 1973, n. 171, impedisce che i sedimenti di escavo dei canali lagunari vengano portati fuori dalla laguna, salvo che contengano rifiuti pericolosi.

Viceversa, non solo, l'attività manutentiva e di ripascimento lagunare è allo stato inesistente, ma nei siti di destinazione, quali Isola delle Tresse, viene operata una confusione tra i fanghi delle varie classi o tipologie, sicché diventa impossibile separare quelli di qualità, da utilizzare per i ripascimenti lagunari.

Tanto più alla luce del fatto che, dalle analisi di caratterizzazione effettuate nell'intera laguna è emerso che, mentre la parte *ex* industriale, cioè Marghera, presenta sedimenti altamente inquinati, il resto della laguna, nella misura dell'80 per cento circa, ha un inquinamento diffuso, sia pure di "tipo B" (debolmente inquinati) e solo una parte residuale della laguna versa in "colonna A", cioè non è inquinata.

Nonostante che i sedimenti siano considerati come una risorsa, cosa peraltro confermata dalle normative europee e nazionali, che li considerano rifiuti, solo in quanto sia stati classificati come "pericolosi" *ab origine*.

In attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 360 (interventi urgenti per Venezia e Chioggia), è stato stipulato, in data 8 aprile 1993, un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la regione Veneto, la provincia di Venezia e i comuni di Venezia e Chioggia, dal titolo "Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia".

Il Protocollo di intesa, non solo reca criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di scavo dei canali lagunari, trasporto e reimpiego dei sedimenti, ma contiene anche una loro classificazione, in base alla concentrazione dei contaminanti.

Le suddette classi o colonne sono legate alla presenza nei sedimenti di alcune sostanze chimiche, nel senso che stabiliscono il limite dei vari materiali inquinanti all'interno delle carote (PCB, IPA, idrocarburi totali, pesticidi, ecc.).

A quest'ultimo proposito, il Protocollo del 1993 classifica i sedimenti in quattro classi, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa modalità di gestione e di destinazione:

a) i sedimenti di qualità entro colonna "A" possono essere utilizzati "a diretto contatto con le acque lagunari", per interventi di ripristino della morfologia lagunare, quali la ricostruzione di barene, velme e bassi fondali;

b) i sedimenti di caratteristiche "entro colonna B", in quanto poco inquinati, possono essere impiegati per il recupero e il ripristino di isole lagunari, purché realizzato in maniera tale da garantire un confinamento permanente dei sedimenti utilizzati, così da impedire ogni rilascio di inquinanti nelle acque lagunari;

c) i sedimenti di caratteristiche "entro colonna C", più inquinati, possono essere utilizzati per ampliamenti e innalzamenti di isole permanentemente emerse, realizzate con un confinamento che consenta di evitare qualsiasi rilascio di specie inquinanti, a seguito di processi di erosione, dispersione e infiltramento di acque meteoriche;

d) i sedimenti classificati come "oltre colonna C", devono essere distinti in "pericolosi" e "non pericolosi".

I sedimenti "oltre colonna C, pericolosi", che sono veri e propri rifiuti pericolosi ab origine e, pertanto, vengono smaltiti in discarica, posta al di fuori del contermino lagunare e, precisamente nell'area denominata "23 ettari" (vicina ma non contigua all'area del Vallone Moranzani), dove vengono inertizzati/stabilizzati.

In tale discarica sono stati conferiti - a partire dall'anno 1993 fino all'anno 2019 - circa cinquemila metri cubi di tali rifiuti pericolosi, su un totale di dieci milioni di metri cubi di fanghi complessivamente dragati.

In particolare, nell'area 23 ettari sono presenti molte vasche di stoccaggio dei rifiuti (Vasche Nord A1, A2 e B - Vasche Sud D, E - III Vasca sezione F, G), che si configurano come aree di deposito preliminare finalizzato alla successiva esplicita collocazione nella discarica Vallone Moranzani dei rifiuti ricevuti, vasche che hanno una capienza complessiva di circa 300 mila metri cubi di rifiuti.

Nello specifico, i rifiuti pericolosi sono destinati nella “Vasca nord pericolosi”, dove vengono inertizzati/stabilizzati (la vasca ha una capienza di 40.000 metri cubi di rifiuti). Di questi - come si è sopra ricordato - solo cinquemila metri cubi sono costituiti da fanghi di dragaggio pericolosi.

E' evidente che si tratta di una percentuale minima di fanghi pericolosi, cioè di rifiuti, rispetto ai rilevanti quantitativi di sedimenti, che vengono dragati.

Viceversa, i sedimenti “oltre colonna C, non pericolosi”, in seguito all'Accordo di programma Moranzani, stipulato il 31 marzo 2008, sono stati stoccati nelle vasche di colmata di Molo Sali, site nel contermine lagunare, ma questo avviene solo a partire dal mese di febbraio anno 2010, mentre prima di tale data i fanghi “oltre C, non pericolosi” finivano anch'essi in discarica, fuori del contermine lagunare, al pari dei sedimenti “oltre C pericolosi”.

L'anzidetto Protocollo fanghi dell'8 aprile 1993 per la gestione dei sedimenti lagunari, che doveva avere una durata sperimentale di 12 mesi, è stato di fatto applicato anche negli anni successivi e lo è tuttora, anche se vetusto e superato.

Allo stato, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ha predisposto, sin dal 2016, lo schema di un nuovo protocollo fanghi/sedimenti, che in via generale opera la suddivisione della laguna in sezioni, con la possibilità di spostare il fango da una parte all'altra, purché la sezione che riceve questi sedimenti abbia le caratteristiche idonee per riceverlo, nel senso che sia analoga alla sezione di provenienza.

In buona sostanza, la sezione lagunare di partenza dovrebbe essere simile a quella di arrivo.

Tuttavia, nella nota inviata in data 26 giugno 2020, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche ha comunicato che il nuovo protocollo fanghi/sedimenti - che attiene alla loro caratterizzazione - come pure il piano morfologico (strettamente connesso al primo, in quanto investe i siti di destinazione dei fanghi dragati), non sono ancora approvati dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, competenti, nonostante che la loro approvazione consentirebbe una più flessibile valutazione dei destini dei sedimenti lagunari⁵⁹.

Vanno, infine, sottolineate purtroppo le seguenti circostanze:

1. i soggetti che hanno preso parte alle riunioni tecniche, finalizzate all'approvazione del nuovo protocollo fanghi/sedimenti, sono oltre al Provveditorato, anche i consulenti esperti della materia, la regione del Veneto, l'ARPA Veneto, l'Autorità di bacino, l'Avvocatura distrettuale dello Stato e l'ISPRA;

2. tutti i documenti concernenti il nuovo protocollo fanghi/sedimenti, sono stati condivisi, nell'ambito di appositi incontri, anche con le amministrazioni locali interessate e, cioè, la Città Metropolitana di Venezia e i comuni di Venezia e Chioggia;

⁵⁹ doc. 640/1

3. i suddetti documenti sono stati anche formalmente visti in segno di accettazione da parte di tutti i partecipanti.

Nonostante tali adempimenti, puntualmente avvenuti, a distanza di ormai quattro anni, dalla predisposizione dello schema di protocollo - da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - non si hanno notizie certe in ordine ai tempi in cui i ministeri competenti emetteranno i relativi decreti di approvazione del nuovo protocollo fanghi/sedimenti.

c. Le competenze: Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, Autorità di sistema portuale e Capitaneria di Porto

Tutto ciò precisato, vanno qui rappresentate le competenze delle varie autorità istituzionali, secondo il Protocollo fanghi del 1993, attualmente in vigore.

Il Provveditorato per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli V.G. - erede del soppresso Magistrato alle acque - dopo aver esaminato gli esiti della caratterizzazione chimico - fisica, già a corredo del progetto di dragaggio:

1. autorizza l'escavo dei canali fino alle sezioni di progetto, approvando il relativo progetto esecutivo;

2. autorizza il trasporto e il conferimento delle aliquote di sedimento in classe "B" e "C" presso le vasche di colmate site nell'Isola delle Tresse, mentre quelli classificati "oltre C", sono destinati alle vasche di colmata di Molo Sali;

3. unitamente all'atto autorizzativo, il Provveditorato emette le bolle di trasporto, stampate specificatamente per l'intervento a cui si riferiscono.

Gli altri operatori istituzionali presenti nella Laguna di Venezia sono l'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale e la Capitaneria di porto di Venezia.

Ai sensi della legge n. 84 del 1994 e del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, sul riordino della legislazione in materia portuale, l'Autorità di sistema portuale (AdSP) - già Autorità portuale - nello specifico settore, ha due obblighi, che sono il riflesso delle autorizzazioni del Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto:

A. l'obbligo di effettuare in modo sistematico la caratterizzazione dei fondali, con il successivo invio dei sedimenti prelevati per le analisi presso centri indipendenti;

B. l'obbligo di effettuare il dragaggio delle aree portuali e dei canali lagunari di Venezia, in funzione del mantenimento della loro navigabilità e ciò, come sopra detto, previa autorizzazione del Provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, chiamata a indicare alla stessa Autorità di sistema portuale, che effettua il dragaggio anche la destinazione dei fanghi dragati.

Quanto alla Capitaneria di porto di Venezia, va osservato che il decreto legislativo n. 152 del 2006 attribuisce alle Capitanerie di porto la competenza della sorveglianza e dell'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e della gestione delle risorse idriche (articolo 135), nonché la competenza ad accertare le violazioni e a erogare le sanzioni, di cui ai commi da 5 a 8 dell'articolo 296, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per l'uso marittimo.

In via generale, il Corpo, attraverso la sua organizzazione periferica, opera sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche del Ministero dell'ambiente.

Nello specifico, la Capitaneria di porto di Venezia, oltre a svolgere il compito di definire le regole sulla sicurezza della navigazione lungo i canali lagunari, con l'emanazione di apposite ordinanze, svolge attività di controllo sulla destinazione dei fanghi dragati e trasportati mediante chiatte ai siti di destinazione, per singoli lotti, affinché non vi sia una gestione che sfugga al controllo.

d. Le vasche di colmata di Isola delle Tresse

L'ex- Magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, individuò l'Isola delle Tresse quale destinazione dei fanghi "entro colonna C", provenienti dalle attività di scavo e dragaggio di canali portuali, rii e fondali della città di Venezia e della Laguna.

Detto compendio, l'Isola delle Tresse, è ubicato in margine alla sponda est del canale Malamocco-Marghera, tra i bacini di evoluzione 3 e 4. Si tratta di un'isola in laguna, a margine di un canale portuale.

I primi conferimenti all'Isola delle Tresse sono avvenuti nell'anno 1994, a seguito del Protocollo di Intesa dell'8 aprile 1993, sopra richiamato e in attuazione della legge n. 360 del 1991 (art. 4 punto 6), che aveva previsto che i fanghi non tossici estratti dai canali di Venezia potessero essere mantenuti all'interno del conterminare lagunare, in siti individuati dal Magistrato alle acque - ora Provveditorato per le opere pubbliche - comprese isole, barene e terreni di gronda, purché fosse garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità.

Fatto sta che, nel corso di questi anni (1994/2020), sono stati depositati presso le vasche di colmata di Isola delle Tresse ben otto milioni di metri cubi di sedimenti "entro colonna C".

Tenuto conto che l'Isola delle Tresse risulta permanentemente emersa, in base al Protocollo del 1993, vi possono essere allocati sia sedimenti di classe "entro B", sia sedimenti "entro C".

Purtroppo, il concessionario Tressetre s.c.p.a., nella relazione pervenuta in data 11 novembre 2019, riferisce che il deposito dei fanghi nelle vasche di colmata dell'isola avviene senza che venga operata alcuna distinzione tra le due tipologie di materiali⁶⁰.

⁶⁰ docc. 385/1/2

La mancata separazione dei sedimenti tra aree riservate a deposito di “colonna B” e aree riservate a sedimenti di “colonna C” è stata rilevata come fatto del tutto anomalo dall’ARPA Veneto, nel controllo effettuato all’Isola delle Tresse, ed è stata per tale motivo anche oggetto di segnalazione al Provveditorato per le opere pubbliche, ma la situazione è rimasta invariata.

Manca, dunque, un piano di gestione per la separazione dei sedimenti, ai fini della valorizzazione di quelli di qualità buona, con finalità di ripascimento lagunare e di ricostruzioni morfologiche, che pertanto non vengono perseguite.

Questa è una delle cose che probabilmente nella procedura del “*Nuovo protocollo fanghi*” verrà presa in considerazione: quando si tratteranno dei sedimenti diversi per qualità, sarà necessario operare una separazione tra gli stessi, per valorizzare quei sedimenti di qualità buona (come l’A o il B, in quanto utilizzabile).

In tal caso, i sedimenti di classe A o comunque quelli di buona qualità potranno essere utilizzati per i ripascimenti di barene, velme o di bassi fondali, considerato che si tratta di sedimenti che devono rimanere in laguna e devono servire per le ricostruzioni morfologiche.

Vi è infine una categoria di fanghi di classe dubbia, che abbisognano di una ulteriore caratterizzazione in sito per verificare se sono “oltre C” e che, pertanto, vengono temporaneamente stoccati all’interno di quattro vasche stagne in calcestruzzo presenti nell’Isola delle Tresse.

All’esito della caratterizzazione effettuata, con riferimento allo stesso Protocollo del 1993, questi sedimenti di classe dubbia possono essere collocati all’interno della stessa isola (nel caso in cui rispettino i limiti della colonna C ovvero inviati ad impianti idonei (Molo Sali/Area 23 ettari), nel caso in cui invece superino la colonna C.

Il Provveditorato per le opere pubbliche, con la nota in data 20 novembre 2019⁶¹, ha comunicato che, sin dal mese di agosto 2018, si era profilata la possibilità che l’Isola delle Tresse avesse esaurito la capienza e che, in attesa delle necessarie verifiche, ne era stata disposta la sospensione dei conferimenti di fanghi. Di contro, la società Tressetre s.c.p.a., che gestisce il sito, con nota pervenuta in data 11 novembre 2019⁶², comunica che la capacità di messa a dimora dei sedimenti è “in fase di esaurimento” e che alla data odierna (novembre 2019) sono ancora conferibili circa 50.000 mc. di sedimenti misurati in bolla.

Allo stato, è in corso di approvazione un ulteriore progetto di rialzo dell’Isola delle Tresse, presentato e sottoscritto il 10 luglio 2019 tra il Provveditorato alle opere pubbliche e l’Autorità portuale di Venezia, per un ulteriore progetto di innalzamento dell’isola, fino a metri 12,50 (da metri

⁶¹ doc. 398/2

⁶² doc 385/2

10), con il conseguente aumento della capacità di accoglienza di circa un milione di metri cubi di sedimenti o fanghi.

Per tale progetto è in corso l'*iter* di approvazione oramai da molti mesi e, finalmente, il progetto tecnico di adeguamento dell'Isola è stato approvato da parte del Provveditorato per le opere pubbliche con decreto n. 1149 del 18.12.2020⁶³.

Nella relazione della città metropolitana di Venezia del 25 giugno 2020 (doc. 637/2) si parla anche di profili di legittimità della concessione, posto che i provvedimenti concessori alla società privata Tressetre sono scaduti, sicché sono stati siglati due atti aggiuntivi per consentire alla stessa società di gestire ulteriormente l'isola.

Comunque, a parte questi problemi, va detto che l'innalzamento dell'isola sarà in grado di soddisfare le esigenze di dragaggio dei canali portuali della Laguna di Venezia, solo per un tempo limitato di circa un anno e mezzo o due.

Tutto ciò in base alla semplice considerazione che la quantità di fanghi annua, che viene depositata nelle vasche di colmata di Isola delle Tresse dall'Autorità di sistema portuale, è pari a 500 mila metri cubi.

Peraltro, dopo l'aumento programmato delle volumetrie di fanghi, l'Isola delle Tresse cesserà di essere destinataria di fanghi da dragaggio e sarà oggetto di riconversione e riqualificazione ambientale (la relativa concessione scade nel 2022).

Sicché, quella di Molo Sali, sita nel canale industriale nord di Porto Marghera, rimarrà l'unica cassa di colmata per il deposito dei fanghi dragati lungo i canali, ma con una capacità di accoglimento dei fanghi limitata.

e. La vasca di colmata di Molo Sali

Altra vasca di colmata è quella di Molo Sali, che è destinataria di fanghi di classe "oltre C non pericolosi".

La sua capacità complessiva è pari a 750 mila metri cubi e dall'inizio della gestione della cassa di colmata Molo Sali, avvenuta nel mese di febbraio 2010 e fino al mese di agosto 2018, sono pervenuti solo ed esclusivamente 300 mila metri cubi di sedimenti della classe "oltre C non pericolosi".

Quindi, in ben otto/nove anni, i sedimenti "oltre C non pericolosi", depositati al Molo Sali, hanno rappresentato una percentuale abbastanza esigua, rispetto agli altri sedimenti che rientravano nelle classi "entro B" ed "entro C", depositati sull'Isola delle Tresse.

⁶³ doc. 747/2

E, tuttavia, a causa della sopravvenuta incapienza delle vasche di colmata di Isole delle Tresse, a partire dal mese di settembre 2018 e fino al novembre 2018 - a seguito dei dragaggi effettuati nel canale Malamocco-Marghera - sono stati portati al Molo Sali anche 50mila metri cubi di sedimenti “entro-C e finanche sedimenti entro-B”, per il totale complessivo di fanghi depositati, pari a 350mila metri cubi (300 mila metri cubi più 50 mila metri cubi).

Detto ciò, allo stato, la cassa di colmata di Molo Sali versa in stato di manutenzione straordinaria, in quanto abbisogna del ripristino del palancoato, sicché, sono rimasti bloccati i conferimenti dei fanghi da dragaggio.

Sotto il profilo della gestione la cassa di colmata Molo Sali, già amministrata dalla SIFA s.c.p.a., società controllata dalla regione Veneto, è passata in gestione all’Autorità di sistema portuale.

Invero, con la deliberazione n. 2025 del 30 dicembre 2019 della Giunta regionale del Veneto, è stato approvato uno schema di atto aggiuntivo e modificativo dell’Accordo di programma Moranzani del 31 marzo 2008.

Con la suddetta delibera di Giunta è stato altresì previsto:

A) l’assunzione della sistemazione da parte dell’Autorità di sistema portuale della cassa di colmata di Molo Sali, con il ripristino del palancoato e relativi oneri a carico della stessa Autorità;

B) il riempimento della cassa di colmata da parte dell’Autorità di sistema mediante il conferimento di sedimenti di dragaggio “entro-C”, in aggiunta ai sedimenti “oltre-C non pericolosi”, già previsti dall’Accordo Moranzani;

C) la possibilità per il comune di Venezia e per il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di conferire presso la stessa cassa di colmata sedimenti derivanti dalle proprie attività manutentive.

Sta di fatto che, allo stato, Molo Sali non riceve alcun tipo di fanghi, nonostante la grave situazione dei canali lagunari.

Va detto che, per superare questa emergenza, l’Autorità di sistema portuale aveva predisposto, circa due anni fa, un progetto di ricovero dei fanghi dragati lungo il canale Malamocco-Marghera nelle casse di colmata prospicienti il canale stesso, che si erano erose, lasciando scivolare nel canale portuale i sedimenti.

Tale progetto, con il parere favorevole della Commissione di salvaguardia di Venezia, a livello locale veniva condiviso anche da tutti gli altri enti competenti e si concludeva con definitiva approvazione dello stesso Provveditorato.

Il progetto era molto semplice: un diaframma dapprima previsto in palancoato metallico, poi sostituito dallo stesso Provveditorato con un palancoato in legno, in quanto doveva essere comunque

una soluzione provvisoria, anche se, comunque, avrebbe dato la possibilità di ricoverare qualche centinaio di migliaia di metri cubi di sedimenti.

Tuttavia, è accaduto che l’Autorità di sistema portuale, prima dell’esecuzione, ancorché si trattasse solo di dragaggio e di conferimento di questi sedimenti in cassa di colmata, sebbene, al di fuori dell’ambito portuale, ha ritenuto di sottoporlo a VIA o a *screening* di VIA.

Di conseguenza, è pervenuta la relativa richiesta da parte del Ministero dell’ambiente.

Il Provveditorato, da parte sua, ha predisposto tutta la documentazione relativa alla procedura di *screening* di VIA presso il Ministero dell’ambiente di tale progetto di ricostituzione delle casse di colmata, ma non vi è stata alcuna risposta da parte dello stesso ministero, sicché “il progetto ha subito un forte rallentamento” e allo stato è tutto fermo⁶⁴. Tale fatto è significativo del fatto che qualunque opera anche di carattere conservativo viene di fatto impedita o resa difficoltosa dai passaggi burocratici, con gravi conseguenze per il sistema lagunare.

f. L’“Area 23 ettari”

Come si è visto, solo i sedimenti “oltre C”, nel caso in cui contengono “inquinanti pericolosi”, vengono stati portati fuori laguna nella vasca dell’Area denominata “23 ettari”, vicina, ma non contigua all’area del vallone Moranzani.

L’Area “23 ettari” non è una discarica, ma contiene alcune vasche per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, destinati dopo il loro trattamento al Vallone Moranzani

In una di tali vasche, che complessivamente contengono oltre 300 mila metri cubi di rifiuti, sono stati conferiti, a partire dall’anno 1993 ad oggi, circa 5.000 metri cubi di sedimenti “oltre C”, considerati rifiuti, in quanto pericolosi *ab origine*, su un totale di circa dieci milioni di metri cubi di fanghi dragati.

g. Il canale Malamocco - Marghera

Come si è detto, il fermo dell’attività di dragaggio lungo il canale Malamocco - Marghera, noto come canale dei Petroli, sta determinando l’innalzamento dei fondali dei canali di grande navigazione all’interno del porto di Venezia, che in conseguenza di tale innalzamento, non è percorribile dalle grandi navi commerciali.

Tale situazione ha portato al declassamento del porto e sta creando una vera e propria emergenza commerciale, considerato che sono ben 120 le navi che, nel corso dell’anno 2019, non sono potute entrare nel Porto.

⁶⁴ Audizione del dirigente del Provveditorato per le opere pubbliche, Volpe Valerio, nel corso dell’audizione del 4 febbraio 2020, pagg. 15 e segg. del resoconto

L'impossibilità di procedere a interventi manutentivi lungo il canale Malamocco-Marghera, che non ha consentito di porre rimedio al progressivo interrimento della via d'acqua - già a partire dagli anni 2002/2003 - è stata causata principalmente:

1. dall'esaurimento della capacità residua dell'unico sito disponibile per i sedimenti "entro colonna C" Prot. '93, cioè, l'Isola delle Tresse;
2. dalla mancanza di siti per il conferimento dei sedimenti di tipo "B" secondo la classificazione del Protocollo fanghi del 1993 (che sono la maggioranza, sia nell'ambito lagunare nel suo complesso, sia nei canali di navigazione);
3. dall'impossibilità di riutilizzare sedimenti di colonna "A" per la ricostruzione di barene.

In particolare, a proposito del canale Malamocco-Marghera, a partire dai mesi di giugno-luglio 2018, era stata segnalata da parte della Capitaneria di porto la necessità di intervenire rapidamente per scavare e riportare a quota del piano regolatore portuale (- 12 del piano regolatore) il tratto di canale Malamocco-Marghera, che quello che va da Fusina fino in prossimità della cassa di colmata D.

Si era verificato che quel canale aveva subito nell'arco degli anni un progressivo interrimento, con quote che oscillavano da -10 a -11 (in alcuni tratti anche qualcosa di meno) e, quindi, aveva necessità di essere scavato per riportare la navigabilità in condizioni di sicurezza, considerato che l'ultima manutenzione del canale di grande navigazione Malamocco - Marghera è stata realizzata nel 2014.

Nella sostanza, la profondità del canale è ridotta di oltre due metri.

Nel mese di settembre 2018, era iniziato il dragaggio di quella parte del canale (2 chilometri circa sui 20 di lunghezza totale), dal momento che in quel tratto la sponda della cassa di colmata aveva ceduto e i fanghi erano precipitati nel canale di navigazione.

Era stato così iniziato uno scavo di 200.000 metri cubi di sedimenti, che aveva posto in evidenza una presenza di 20.000 - 30.000 metri cubi di fanghi di classe C, pari a circa il 10 per cento dei fanghi dragati, mentre quasi tutto l'altro materiale scavato, nella misura del 70 per cento, rientrava nella colonna B e il residuo 10 per cento rientrava nella colonna A.

In realtà, a motivo dell'esaurimento di Isola delle Tresse, una quota parte di sedimenti, per circa 50mila metri cubi contenenti fanghi "entro C" ed "entro B" - come si è visto - era andata a Molo Sali, nonostante che tale sito fosse destinato ad accogliere solo sedimenti "oltre C", in base all'Accordo di Programma Moranzani del 2008.

Fatta salva, comunque, la successiva modifica di tale accordo, intervenuta con la delibera di Giunta regionale n. 2025 del 30 dicembre 2019, di cui si è sopra detto, in forza del quale la gestione del Molo Sali è passata da SIFA all'Autorità di sistema portuale.

h. Il canale Vittorio Emanuele III

Così rappresentata la situazione del canale Malamocco- Marghera, va detto che ancora più complessa e molto più grave è la situazione del canale Vittorio Emanuele III.

Il suddetto canale congiunge la città storica con Porto Marghera, attraverso il canale della Giudecca.

Il piano regolatore portuale prevede per questo canale una profondità di -11 metri, mentre attualmente la profondità oscilla tra -7 e -8 metri e tale situazione, non solo, impedisce un percorso di doppia navigabilità in entrata e in uscita delle navi commerciali dall'area di Porto Marghera, ma non consente alle navi da crociera vie alternative, rispetto al percorso lungo il canale della Giudecca.

Di conseguenza, allo stato, il canale Vittorio Emanuele III consente solo un traffico di mezzi di servizio e non è percorribile da navi crociera. Ed è proprio tale impedimento che ostacola la possibilità di vie alternative al canale della Giudecca, con il conseguente passaggio davanti a San Marco delle grandi navi.

Secondo il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Martino Conticelli, per aumentare la profondità del canale Vittorio Emanuele III, portandola a quella di -10,50 metri, in modo da consentire il passaggio delle navi da crociera, che hanno un pescaggio di 9/10 metri, è necessario procedere allo scavo di circa 1,5 milioni di metri cubi di sedimenti, con un costo stimato a carico dell'Autorità di sistema portuale che oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Fatto sta che l'Autorità di sistema portuale è sprovvista dei fondi necessari a tale manutenzione straordinaria.

In conclusione, il mancato dragaggio del canale Vittorio Emanuele III è dovuto, sia alla carenza di siti di conferimento, sia alla carenza dei fondi necessari al dragaggio.

Alla luce di quanto sopra esposto si spiega la ragione per cui non sono stati ancora approvati il Nuovo piano fanghi e il Nuovo piano morfologico, che sta determinando la completa paralisi delle attività di dragaggio di tutti i canali lagunari e ciò a motivo:

1. dell'insufficienza del Protocollo fanghi del 1993;
2. della mancanza di siti di destinazione dei fanghi, dal momento che i sedimenti di "classe A", utilizzabili per il ripascimento lagunare, non vengono neanche prelevati dai siti in cui si trovano e quelli di "classe B" (debolmente inquinati) e di "classe C" (maggiormente inquinati) non vengono gestiti in modo separato nelle vasche di colmata di Isola delle Tresse, con la conseguenza che tale confusione determina la inutilizzabilità di tutti i fanghi lagunari.

In questa situazione ha poco senso parlare di Nuovo protocollo fanghi, con il superamento del sistema di controllo sulla presenza degli inquinanti nei fanghi, dal nuovo protocollo che, recependo

le più recenti normative nazionali ed europee, prevede - tra l'altro - anche l'analisi biologico-tossicologica del materiale ivi contenuto, con valutazioni in merito alla parte animale che popola la laguna e verifiche *in situ* con gabbiette, in funzione del quale individuare il sito di destinazione dei sedimenti lagunari.

Si prevede che gli animali vengano messi per un *tot* di tempo, quindi tirati fuori e portati in laboratorio per valutarne l'effetto⁶⁵.

E ciò per la ragione che, per un verso, non sono stati individuati altri siti di destinazione dei sedimenti e, per altro verso, "non è prevista una nuova isola per colmare le carenze di Isola delle Tresse", come ha dichiarato il dirigente del provveditorato per le opere pubbliche del Triveneto, Valerio Volpe, nel corso della sua audizione del 4 febbraio 2020.

In conclusione, si versa in una situazione di stallo.

i. La possibile soluzione del problema e l'“Accordo di Programma Moranzani”

Occorre, a questo punto, richiamare l'Accordo di programma Moranzani, che prevede nel complesso una serie di interventi di riqualificazione ambientale nell'area di Malcontenta, a Venezia.

L'Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera”, denominato Accordo Moranzani, è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2008, dai numerosi soggetti intervenuti.

In particolare, l'Accordo di programma anzidetto è stato sottoscritto dal Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, dal ministero dell'ambiente, dalla regione del Veneto, dal Magistrato alle acque, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia, dal commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, dall'Autorità portuale di Venezia, dal Consorzio di bonifica sinistra medio Brenta, dalle società San Marco Petroli, Terna e Enel Distribuzione SpA.

Si tratta di dodici soggetti diversi che hanno condiviso una serie di azioni che, nelle intenzioni dei sottoscrittori, avrebbero dovuto consentire, quando fossero state realizzate, di riqualificare una delle aree più degradate della terraferma veneziana e cioè l'area Malcontenta - Moranzani.

L'Accordo di programma Moranzani nasce dall'esigenza di individuare un sito di conferimento definitivo dei sedimenti di dragaggio dei canali portuali, il Vallone Moranzani.

Si tratta di una ampia area, sita all'interno dell'ambito portuale - ma non lato acqua - che è stata riempita, prima del 1982, con rifiuti industriali, quindi utilizzata come discarica, sulla quale è stato

⁶⁵ Resoconto audizione Andrea Menin, pag. 25

realizzato un intervento di messa in sicurezza permanente, mediante un diaframma e un *capping* e che ha ancora una capacità complessiva di riempimento, sopra le vecchie discariche, pari a circa 2,5 milioni metri cubi di fanghi dragati dai canali portuali.

In particolare, in via di certificazione, è in progetto l'intervento definito "Vallone Moranzani", il quale consiste nella realizzazione di una cassa di colmata per lo smaltimento principalmente di fanghi/sedimenti inquinati, ma non pericolosi, provenienti dallo scavo dei canali industriali di Venezia-Porto Marghera.

Dunque, si tratta di sedimenti appartenenti alla classe "oltre C non pericolosi" del Protocollo fanghi del 1993, attualmente destinati a Molo Sali.

Appare evidente che, se si vuole realizzare l'opera di riempimento del Vallone Moranzani in tempi ordinari e in funzione della realizzazione della riqualificazione ambientale dell'area, non è sufficiente solo il ricorso ai sedimenti o fanghi di classe "oltre C non pericolosi", ma è necessario trasportare anche i fanghi di classe "C" o addirittura di classe "B".

Sul punto, va considerato che i fanghi dragati in laguna di classe "oltre C non pericolosi" sono del tutto insufficienti a riempire il Vallone Moranzani, dal momento che in oltre dieci anni, a partire dal 2008, la quantità trasportata nelle vasche di colmata di Molo Sali è stata di appena 300 mila metri cubi.

Si fa presto a calcolare il tempo che occorrerebbe per riempire il Vallone Moranzani con circa 2,5 milioni metri cubi di fanghi se gli "oltre C non pericolosi" della laguna venissero usati a tale scopo.

Sul punto, va osservato che la regola, dettata dalla legge speciale per Venezia del 16 aprile 1973, n. 171, - secondo cui, in via di principio, i sedimenti di escavo dei canali lagunari non possono essere portati fuori dalla laguna - viene di fatto disapplicata dalla società Tresset, che gestisce le casse di colmata di Isola delle Tresse, dal momento che i sedimenti ivi trasportati non vengono tenuti separati, a seconda che appartengano alla classe B o C, ma costituiscono un tutto indistinto.

Di conseguenza, i fanghi anzidetti non sono destinati ad essere utilizzati per il ripascimento lagunare, poiché essendo inquinati, sono destinati a rimanere permanentemente stoccati nelle vasche di colmata di Isola delle Tresse.

Se così è, non si vede la ragione per cui, in futuro, non possa essere prevista la destinazione nel Vallone Moranzani dei fanghi di "classe B" o di "classe C".

Tanto più, in considerazione del fatto che allo stato l'attività di dragaggio è ferma, proprio a causa della mancanza di siti di conferimento.

Il fermo dell'attività di dragaggio sta determinando l'innalzamento dei fondali dei canali di grande navigazione portuale all'interno del porto di Venezia, che in conseguenza di tale innalzamento,

non è percorribile dalle grandi navi commerciali e ciò è causa di una vera e propria emergenza commerciale, se si considera che sono ben 120 le navi che - nel corso dell'anno 2019 - non sono potute entrare a porto di Marghera.

E ciò non è cosa da poco se si considera che il porto di Venezia (in sigla VCE) è l'ottavo porto per volume di traffico commerciale in Italia.

Peraltro, va rilevato che l'avvio e il completamento del sistema di interventi in area Moranzani, peraltro, è strettamente connesso e anzi subordinato all'interramento delle linee aeree di Terna, che altrimenti rappresentano un vincolo alla "coltivazione" della discarica, in quanto costituiscono un limite in altezza alla operatività.

Allo stato attuale le linee di Terna sono state interrate solo parzialmente lungo il tratto tra Fusina e Camin, in provincia di Padova. Per la precisione Terna ha dismesso e smantellato una linea di riserva ubicata sul fronte sud del Vallone Moranzani, consentendo l'avvio delle attività per il conferimento di soli 300 mila metri cubi di rifiuti, rispetto alla capienza complessiva di circa 2.500 mila metri cubi.

Si tratta, comunque di un passo in avanti per la realizzazione di un grande parco urbano tra Marghera e Malcontenta, che rappresenta un atto di risarcimento nei confronti di una città così pesantemente penalizzata da uno sviluppo industriale scriteriato, nel corso del Novecento.

1. Il porto di Chioggia.

Per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, è stata istituita l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (AdSPMAS), che comprende i porti di Venezia e Chioggia.

Si tratta di un unico sistema per il Porto Laguna di Venezia, cioè di un unico contesto geografico, ambientale, sociale ed economico. Un sistema di due porti per servire in modo complementare, ognuno con le proprie caratteristiche e specificità, un mercato di fatto coincidente.

Avendo creato l'Autorità di sistema portuale, c'è uno strumento macro che è il DPSS (documento di pianificazione strategica di sistema), che prevede una pianificazione complessiva degli scali di Venezia e di Chioggia. Scali che si connettono con il sistema logistico infrastrutturale a terra e retroportuale, in un'ottica che costituisce "sistema".

Fatto questo documento, i singoli scali, Venezia e Chioggia, adotteranno un nuovo Piano regolatore, che è il vero strumento urbanistico.

Le aree che verranno individuate dal DPSS sono le cosiddette aree di interazione porto/città, le aree contermini, quelle dove ci sono i due confini anche fisici tra il porto, ma non necessariamente, e la città.

Il DPSS è il macropiano, i due piani singoli vengono successivamente.

Anche il porto di Chioggia, come quello di Venezia, abbisogna di effettuare alcuni dragaggi manutentivi, poiché nel corso degli anni è stata fatta poca manutenzione e ha perso molto fondale. Quindi, per tornare ad essere competitivo il porto di Chioggia ha bisogno di essere dragato.

E' anche importante proseguire nell'opera di consolidamento delle spalle dei canali, cioè delle sponde delle casse di colmata, che in alcuni casi hanno ceduto o comunque possono cedere.

In particolare, per quanto riguarda Chioggia, il segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale, dott. Martino Conticelli, nel corso dell'audizione del 10 luglio 2019⁶⁶ ha riferito che il Ministero delle Infrastrutture aveva chiesto uno studio di fattibilità di un nuovo porto a Chioggia.

Era così emerso che il nuovo porto, a seconda di come venivano strutturati i bacini di evoluzione e i canali di accesso, prevedeva lo scavo nei canali di sedimenti, pari a circa 6/7 milioni e oltre di metri cubi di fanghi non caratterizzati, pur se in questo caso non era neanche stata fatta la caratterizzazione.

Inoltre, era necessario almeno avere un disegno delle motonavi di collegamento, per sapere quanto bisognava scavare, per consentire il passaggio delle stesse, ai fini del collegamento.

Comunque, il tempo di percorrenza delle motonavi è stato calcolato in circa due ore, in un verso e nell'altro.

In ogni caso, la realizzazione delle opere portuali comportava - secondo il segretario generale dell'Autorità di sistema portuale - una spesa di circa euro 200 milioni e, dunque, nella sostanza, sussisteva il problema delle coperture finanziarie dell'opera.

Si tratta di un costo troppo elevato, soprattutto, se rapportato al costo stimato dell'escavo del canale Vittorio Emanuele III di Venezia - che viceversa ha il carattere dell'urgenza - per il quale era prevista una spesa pari a 30/40 milioni di euro.

Anche in questo caso, manca la copertura finanziaria.

m. Considerazioni finali

In definitiva, la questione dell'escavo dei canali industriali di Porto Marghera, così importanti per la vita e il rilancio dell'area, sta subendo lo stesso destino che da molti anni colpisce tutte le più importanti questioni economiche, ambientali e sociali della Laguna di Venezia.

Una reale mancanza di regia e di forte coordinamento di tutte le tematiche che affliggono la Laguna di Venezia ha portato a questa situazione.

Le varie competenze sono suddivise tra troppi uffici. In particolare, le competenze del Provveditorato per le opere pubbliche sono sovradimensionate rispetto alle risorse di mezzi e di

⁶⁶ pag.13 e segg. del resoconto

personale conferite, che è ampiamente sottorganico (-47 per cento) rispetto ai suoi compiti, come da nota del 13 febbraio 2020 dello stesso Provveditorato per le opere pubbliche⁶⁷.

La legge 11 agosto 2014, n.114 ha disposto il trasferimento delle competenze del Provveditorato per le opere pubbliche alla Città Metropolitana di Venezia. La stesura di una bozza del decreto è già avvenuta.

Nella specie, l'istituto da utilizzare potrebbe essere quello del "distacco" ex decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 del personale - oggi dipendente dal Provveditorato interregionale - alla Città Metropolitana, così da garantire la continuità contrattuale dello stesso. I lavoratori continuano ad avere il rapporto organico con il Ministero, ma il rapporto di servizio viene temporaneamente gestito dalla Città metropolitana.

In particolare, il testo della legge prevede che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 sono individuate le funzioni già esercitate dal citato Magistrato delle acque (ora Provveditorato per le opere pubbliche), da trasferire alla Città Metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate altresì le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa Città Metropolitana, in relazione alle funzioni trasferite".

L'attuazione di questa riforma, con il conseguente accentramento delle competenze nell'ambito di un'unica autorità, rappresentava una via di uscita volta a superare l'attuale situazione di stallo in cui versa la Laguna di Venezia, assicurando la risoluzione e l'attuazione di molte tematiche ora in sospenso.

3.1 Le novità legislative intervenute: l'Autorità per la Laguna di Venezia

E, tuttavia, il legislatore ha scelto un'altra via per addivenire a una riforma organica dell'ente regolatore della Laguna di Venezia.

Il Parlamento ha approvato il decreto - legge 14 agosto 2020 n. 104 (cosiddetto "decreto agosto"), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 che, con l'articolo 95, ha istituito l'Autorità per la Laguna di Venezia.

⁶⁷ doc. 555/2

L'Autorità per la Laguna di Venezia è un ente pubblico, non economico, di rilevanza nazionale, dispone di propria autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli organi che lo compongono sono il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.

All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare (ivi incluse quelle di cui al complesso delle leggi speciali per Venezia, che si sono succedute nel tempo e, cioè, alle leggi del 5 marzo 1963, n. 366, del 16 aprile 1973, n. 172, e del 29 novembre 1984, n. 798).

L'Autorità per la Laguna di Venezia prenderà il posto del Consorzio Nuova Venezia, fino ad ora deputato alla gestione dell'area e, in particolar modo, del MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), gestendone l'ultima fase di costruzione dell'opera, pensata per proteggere Venezia dall'acqua alta e curandone la manutenzione, una volta a regime.

A tal fine, nello specifico, sarà creata una società *in house*, interamente partecipata dalla stessa Autorità, che avrà il compito di occuparsi della gestione e manutenzione del MOSE, una volta che lo stesso sarà completato grazie anche all'ausilio di risorse pari a circa 530 milioni di euro, derivanti da risparmi di oneri finanziari su precedenti stanziamenti, le quali saranno allocate nella disponibilità gestionale del Commissario per il MOSE (attualmente il commissario è Elisabetta Spitz).

Tra le principali funzioni svolte dall'Ente, oltre alla citata manutenzione del MOSE, figurano l'approvazione, la gestione e il coordinamento degli interventi per la salvaguardia della laguna, le attività di vigilanza e il supporto per la realizzazione di opere pubbliche. Sono inoltre demandate all'Autorità anche funzioni di gestione contabile, di tutela del demanio marittimo, di polizia lagunare e di riscossione di sanzioni.

Inoltre, la nuova Autorità assorbirà tutte le competenze, un tempo attribuite al Magistrato alle acque, già soppresso con decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, e trasferite al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che a sua volta viene soppresso dalla legge e le relative competenze vengono assegnate alla stessa Autorità per la Laguna di Venezia.

Di conseguenza, i dipendenti in servizio presso il Provveditorato sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (comma 11).

In ragione di tali numerose competenze, il Governo ha assegnato all'Autorità per la Laguna Venezia un contingente di personale di 100 unità. Come si specifica al comma 10 dell'articolo 95 del decreto agosto 2020, la dotazione organica in forze dell'ente sarà così ripartita: 2 Dirigenti Generali; 6 Dirigenti non generali; 92 unità di personale non dirigenziale, con funzioni di impiegati e tecnici.

Fino alla data di piena operatività del decreto interministeriale di approvazione dello statuto dell’Autorità per la Laguna di Venezia previsto dall’articolo 95, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, le funzioni attribuite alla medesima Autorità dal presente decreto sono esercitate in via transitoria dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.

Anche, il Consorzio Venezia Nuova viene liquidato, con la nomina di un commissario liquidatore, ciò che comporta la decadenza di tutti gli organi dello stesso consorzio e della Costruzioni Mose Arsenal - Comar S.c.ar.l.

Il Commissario liquidatore, non deve aspettare i tempi lunghi della piena operatività dell’Autorità per la Laguna di Venezia, poiché viene nominato alla data di entrata in vigore della nuova legge.

3.2 Le novità legislative intervenute: il nuovo Piano fanghi

Infine, l’ultima novità, di grande rilievo, è costituita da una nuova disciplina della movimentazione dei fanghi, pure contenuta nell’articolo 95 del decreto agosto, di cui si è già accennato nel precedente punto 2.2 della Relazione.

Come sopra ricordato, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 360 (interventi urgenti per Venezia e Chioggia), era stato stipulato, in data 8 aprile 1993, un protocollo di intesa tra il Ministero dell’ambiente, la regione Veneto, la provincia di Venezia e i comuni di Venezia e Chioggia, dal titolo “Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia” (cosiddetto Protocollo fanghi del 1993), destinato ad essere sostituito dal Nuovo protocollo fanghi, attualmente, in corso di approvazione finale con decreto interministeriale.

Il Nuovo protocollo fanghi/sedimenti (che attiene alla caratterizzazione dei fanghi dragati nella Laguna, a seconda del loro livello di inquinamento) e il Piano morfologico (strettamente connesso al primo, in quanto investe i siti di destinazione dei fanghi dragati), dopo una lunga gestazione, contrassegnata da complessi passaggi istituzionali (Provveditorato per le opere pubbliche, regione del Veneto, ARPA Veneto, Autorità di Bacino, l’Avvocatura distrettuale dello Stato, l’ISPRA, Città Metropolitana di Venezia, comuni di Venezia e Chioggia) sono finalmente pervenuti per l’emanazione dei relativi decreti di approvazione ai ministeri competenti e cioè al Ministero dell’ambiente e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tuttavia, come già detto, nel citato articolo 95 sono stati introdotti i nuovi commi da 27- *bis* a 27 - *sexies*, che hanno introdotto una nuova disciplina delle autorizzazioni al dragaggio dei fanghi,

affidate non più al Provveditorato per le opere pubbliche, in quanto soppresso dalla stessa legge, bensì alla neo costituita Autorità per la Laguna di Venezia, ma con un procedimento molto più complesso, che prevede delle linee guida per il rilascio di tali autorizzazioni, determinate da un emanando decreto interministeriale (infrastrutture, ambiente e salute).

Su ciascuna domanda di autorizzazione al dragaggio interviene, prima della decisione, il parere di una Commissione tecnico-consultiva, di cui fanno parte i rappresentanti di ISPRA, di ARPA Veneto, dello stesso soppresso Provveditorato per le opere pubbliche, dell'ISS, del CNR, ma non anche della regione Veneto.

Va osservato, sotto il profilo tecnico-normativo, che la nuova normativa è stata introdotta con una modifica e integrazione di un decreto presidenziale, il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, - recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare - e all'articolo 81 disciplina il Punto di infiammabilità del combustibile liquido.

Ebbene, nell'articolo 81 anzidetto, dopo il comma 3, vengono aggiunti i commi da *27-bis* a *27-sexies*, che dettano una nuova disciplina sulla movimentazione dei sedimenti lagunari, con una normazione di carattere primario, che rinvia a decreti interministeriali.

In particolare, il comma *27 - bis* dell'articolo 95 della legge istitutiva dell'Autorità per la Laguna di Venezia, intervenendo sul succitato decreto presidenziale demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente - di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto - di dettare disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso.

Il decreto disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di controllo e monitoraggio delle stesse. Sulle domande di autorizzazione è acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva, di cui si è detto, la quale si esprime entro sessanta giorni.

Il successivo comma *27-ter* stabilisce che le modifiche e le integrazioni del decreto di cui al comma *27-bis* relative agli aspetti tecnici, quali i parametri, i valori - soglia e i limiti di concentrazione e compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o più decreti, di natura regolamentare, adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.

Appare evidente che queste nuove disposizioni sono destinate a interagire, sia con il Nuovo piano fanghi, sia con il Piano morfologico - di cui si è parlato diffusamente al punto 2.2 - che sono in corso di approvazione da parte dei ministeri competenti (MIT e MATTM), dopo un'istruttoria che si protrae sin dal 2016, come comunicato a questa Commissione di inchiesta nella nota inviata in data 26 giugno 2020 dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto. Al fine di sottolineare la

lunga e travagliata tempistica, che dall'anno 2016, persegue lo schema di questi protocolli vanno messe in evidenza le seguenti circostanze e cioè che:

1. hanno preso parte alle riunioni tecniche, finalizzate all'approvazione del Nuovo protocollo fanghi/sedimenti, oltre al Provveditorato, anche i consulenti esperti della materia, la regione del Veneto, l'ARPA Veneto, l'Autorità di bacino, l'Avvocatura distrettuale dello Stato e l'ISPRA;

2. tutti i documenti concernenti il Nuovo protocollo fanghi/sedimenti, sono stati condivisi, nell'ambito di appositi incontri, anche con le amministrazioni locali interessate e, cioè, la Città Metropolitana di Venezia e i comuni di Venezia e Chioggia;

3. i suddetti documenti sono stati anche formalmente visti in segno di accettazione da parte di tutti i partecipanti.

A questo punto, in realtà, la procedura alla stregua della vecchia normativa deve considerarsi ormai conclusa, posto che sono intervenuti i pareri favorevoli di tutti gli Enti competenti, su un testo già definito nei particolari.

In ogni caso, anche alla luce della nuova legislazione sulle autorizzazioni al dragaggio dei fanghi che sembra riferita a fattispecie di manutenzione ordinaria, rimane comunque irrisolto il problema di fondo, che è costituito dalla manutenzione straordinaria dei grandi canali di navigazione portuale e, cioè dal loro dragaggio e dalla destinazione dei relativi fanghi per molte centinaia di migliaia di metri cubi.


In conclusione, si può affermare che il completamento dei marginamenti e il dragaggio dei grandi canali lagunari rappresentano il destino di Venezia.

Il mancato dragaggio dei grandi canali di navigazione portuale impedisce il passaggio delle navi commerciali ed è destinato a soffocare Venezia, poiché ha delle conseguenze drammatiche sia sulle stesse attività commerciali, sia sullo sviluppo industriale dell'intera Laguna di Venezia.

Così pure il mancato marginamento delle macroisole lagunari ne impedisce lo sviluppo industriale.

In definitiva, è la Politica che è chiamata a decidere quale futuro assicurare a Venezia e al suo territorio, se solo turistico o anche industriale, come è da oltre un secolo.

Allegato – La laguna di Venezia



COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	246
Variatione nella composizione della Commissione	246
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Presidente dell'Associazione Meter <i>onlus</i> e del Presidente dell'Associazione italiana per le cure delle dipendenze patologiche (Acudipa)	246

Giovedì 29 aprile 2021. – Presidenza del vice presidente PILLON. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Associazione Meter onlus, Don Fortunato di Noto e il presidente dell'Associazione italiana per le cure nelle dipendenze patologiche (Acudipa), professor Giuseppe Mammana.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Variatione nella composizione della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che il Presidente della Camera, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Roberto Rossini, in sostituzione della deputata Vittoria Casa, dimissionaria, la deputata Francesca Anna Ruggiero, in sostituzione della deputata Anna Macina, entrata a far parte del Governo e il deputato Paolo Lattanzio, in sostituzione della deputata Patrizia Prestipino, dimissionaria. A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia le deputate Casa, Macina e Prestipino per il lavoro svolto e dà il benvenuto ai deputati Roberto Rossini, Francesca Anna Ruggiero e Paolo Lattanzio.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Presidente dell'Associazione Meter *onlus* e del Presidente dell'Associazione italiana per le cure delle dipendenze patologiche (Acudipa).

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per la disponibilità a partecipare da remoto, ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni oggetto della indagine, precisa che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Dà quindi la parola gli auditi.

Don Fortunato DI NOTO, *presidente dell'Associazione Meter onlus*, sottolinea come alcuni recenti fatti di cronaca che hanno visto il coinvolgimento di minori quali autori di reati di scambio di materiale pedopornografico abbiano spinto la propria Associazione ad una riflessione sulle ragioni sottese a tali comportamenti criminali. Comportamenti questi, fino ad un passato non troppo lontano, commessi da adulti in danno di minori. La propria Associazione ha quindi avviato una indagine, che ha coinvolto oltre trecento adolescenti, di età compresa fra i dodici e i diciassette anni, sull'uso della rete e in particolare dei *social network*. Da tale indagine è emerso come internet sia per i giovani uno strumento non solo di socialità, ma anche un importante mezzo di studio, soprattutto in seguito all'avvio delle varie forme di didattica a distanza conseguenti alla crisi epidemiologica. Per quanto concerne specificatamente i social network l'indagine ha posto in luce l'ampia diffusione tra i giovani di *whatsapp*, *Instagram* e *Tik Tok* e la totale, invece, marginalità di *Facebook*. L'utilizzo della rete non è purtroppo esente da rischi, che possono sostanziarsi non solo in pericoli diretti legati ai contatti intrattenuti durante la navigazione, ma anche in dannose forme di dipendenza. Le dipendenze legate allo strumento digitale nei minori sono in larga parte riconducibili alla sfera sessuale, dal *cybersex* al *sexting* all'incontrollato accesso a materiale pornografico. Al fine di assicurare un corretto uso della

rete e minimizzarne i rischi per lo sviluppo psicofisico dei minori, è importante promuovere una sana educazione sessuale e relazionale. Non è opportuno né utile vietare *tout court* l'accesso al *web* agli adolescenti, ma è certamente più fruttuoso sostenere progetti finalizzati a giovani e famiglie per un corretto uso del *web*.

Il professor Giuseppe MAMMANA, *presidente dell'Associazione italiana per le cure nelle dipendenze patologiche (Acudipa)*, sottolinea la preoccupante diffusione di un uso precoce di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti; un consumo che vede dapprima l'utilizzo di sostanze cosiddette leggere, alle quali negli anni si accompagna quello di alcool e di cocaina. Esprime quindi vivo disappunto per la – ormai da troppi anni – mancata convocazione della Conferenza nazionale sulle droghe, organismo in grado di fornire un aggiornato e puntuale approfondimento sul tema delle dipendenze da sostanza. Altrettanto carenti sono le politiche di prevenzione svolte nelle scuole. Si sofferma quindi sul fenomeno delle dipendenze tecnologiche, che negli ultimi anni risultano in esponenziale crescita a motivo del progressivo aumento dell'uso di internet. Le dipendenze da sostanza e quelle digitali rappresentano due fenomeni sostanzialmente assimilabili accomunati da alcuni dati clinici, quali la compulsività e l'astinenza. Dà quindi conto delle varie forme di dipendenze digitali e in particolare di quelle legate alla sessualità e al mondo dei *videogame* e del gioco d'azzardo. Nei soggetti affetti da tali dipendenze si può riscontrare una vera e propria sindrome da disconnessione che presenta chiare affinità con le crisi di astinenza ravvisabili nei consumatori di sostanze stupefacenti. A tale sindrome si devono, fra le altre, alterazioni del ritmo sonno-veglia, difficoltà visive e irritabilità.

Conclude sottolineando l'importanza di ripristinare il pieno funzionamento dei Centri di informazione e di consulenza (*CIC*), estendendone la competenza anche alle dipendenze digitali e nel contempo di intervenire sull'attuale sistema dei SerD e delle comunità al fine di favorire il recupero e il

trattamento dei minori affetti da queste nuove dipendenze comportamentali.

È aperto il dibattito.

L'onorevole Francesca Anna RUGGIERO (M5S) chiede a don Di Noto *presidente dell'Associazione Meter* onlus di chiarire come siano organizzati i percorsi di cura e trattamento dei soggetti con dipendenze comportamentali e come il lavoro della sua associazione si coordini con quello delle altre realtà presenti sul territorio. Al professor Mammana *presidente dell'Associazione italiana per le cure nelle dipendenze patologiche (Acudipa)* chiede di fornire alla Commissione dati più specifici sulle dipendenze da sostanza e comportamentali, in particolare legate al gioco d'azzardo. Chiede infine se sul piano nazionale si possa ri-

scontrare un uniforme approccio nel trattamento di tali dipendenze.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI) domanda a don Di Noto *presidente dell'Associazione Meter* onlus in che modo, a suo parere, dovrebbero essere strutturate le iniziative educative in materia sessuale e affettiva-relazionale. In considerazione delle difficoltà di connessione si riserva di far pervenire per iscritto ulteriori quesiti per gli auditi.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, ringrazia gli auditi invitandoli a rispondere per iscritto ai quesiti posti. Dichiarata chiusa l'audizione e rinvia, quindi, il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 aprile 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 3753/15 RGNR – n. 15033/15 RG GIP – n. 2450/19 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 19) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (doc. IV-ter, n. 7) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Cosenza nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio (procedimento n. 1156/2017 RGNR – n. 2326/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Comunicazioni del Presidente	7

COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3^a-14^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Conferenza per il futuro dell'Europa.	
Audizione, in videoconferenza, della Vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, Dubravka Šuica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00624 Dori, in merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano.	
Audizione informale del Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia dei Carabinieri (NOE), Ten. Col. Teodoro Saggese	9
Audizione informale del Presidente Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale e docente all'Università di Firenze, professor Nicola Casagli	9
Audizione informale del Direttore generale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dottor Alessandro Bratti	9
Audizione informale del Direttore del cementificio Italsacci-Impianto di Tavernola Bergamasca, dottor Simone Cantiani	9

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito audizione informale del Presidente, ing. Francesco Caio (in videoconferenza), e dell'Amministratore delegato, dott. Fabio Lazzarini, di Italia Trasporto Aereo Spa sulla predisposizione del piano industriale della società	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	11
Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza. C. 3007 Brescia (<i>Esame e rinvio</i>)	11

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05869 Iezzi: Iniziative per il rafforzamento dei presidi di Polizia nelle località balneari della riviera romagnola in vista della prossima stagione estiva	19
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	24
5-05870 Prisco: Sui criteri utilizzati per determinare il punteggio nella selezione dei viceispettori della Polizia di Stato	20
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	26
5-05871 Baldino: Iniziative per garantire il corretto svolgimento delle procedure elettorali amministrative nel comune di Nardò in provincia di Lecce	21
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	28
5-05872 Gebhard: Sui mancati controlli di polizia di frontiera in relazione alla partenza, nell'agosto del 2020, di tre minori cinesi portati in Cina dai nonni paterni senza l'autorizzazione della madre	21
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	29
5-05873 Pollastrini: Sullo stato di attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020 per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari relativi a lavoratori immigrati	22
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	30

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Svetlana Tzikanouskaya, <i>leader</i> dell'opposizione bielorusa	31
---	----

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	31
7-00273 Delmastro Delle Vedove: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan (<i>Discussione e rinvio</i>)	31
7-00629 La Marca: Su iniziative per il rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari (<i>Discussione e rinvio</i>)	33

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	37
5-05782 Zardini: Sulla soluzione del conflitto etnico in Togo	37
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	41

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla costituzione di Comitati permanenti	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	43
-----------------------------------	----

5-03603 Deidda: Sull'afflusso di personale da formare e destinare a pregiati incarichi specialistici	43
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	47
5-05245 Maurizio Cattoi: Sulla situazione del personale femminile dell'Arma dei carabinieri .	44
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	49
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. C. 2824 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	50
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	45
7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00110</i>)	45
<i>ALLEGATO 4 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)</i>	51
VI Finanze	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	53
5-05822 Cancellieri: Iniziative per la dotazione di targhe di servizio per i veicoli di proprietà dell'Agenzia delle dogane	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-04652 Centemero: Accesso agli incentivi fiscali da parte delle piccole e medie imprese quotate in mercati non regolamentati	54
5-05711 Gadda: Proroga delle concessioni demaniali ad enti non profit	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	58
5-05839 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del <i>Superbonus</i> a talune fattispecie di interventi edilizi	55
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-04075 Sarli: Sull'accesso a nuove classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con la laurea LM-42 in medicina veterinaria	63
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	66
5-05647 Bella: Sulla disciplina della retribuzione aggiuntiva per le attività di didattica curriculare svolte dai ricercatori universitari a tempo indeterminato	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	67
5-05715 Nitti: Sulle modalità di inserimento della figura del <i>tutor</i> accademico all'interno delle AFAM	64
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	68
5-05369 Nitti: Sui tempi previsti per il completamento del processo di statizzazione delle AFAM	64
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	70

5-05780 Vietina: Sui percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità	64
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	71
5-03828 Di Giorgi: Sulla disciplina relativa al finanziamento degli enti pubblici di ricerca ..	65
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	73

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05884 Andrea Romano: Iniziative per tutelare la sicurezza della viabilità sul « corridoio tirrenico »	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	77
5-05880 Caon: Tempi di percorrenza della ferrovia Padova-Roma	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	78
5-05881 Nobili: Ritardi nella realizzazione della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.	
5-05882 Tasso: Ritardi nella realizzazione della tratta nazionale della linea ferroviaria Torino-Lione	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	79
5-05885 Ficara: Iniziative per l'effettiva erogazione del « marebonus » agli autotrasportatori, con riferimento alle vicende finanziarie riguardanti la Tirrenia CIN	76
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	80
5-05883 Silvestroni: Iniziative in merito alla sicurezza della circolazione stradale sul Grande raccordo anulare di Roma	76
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	81

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2411</i>)	82
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero	84
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	85
5-05856 Serracchiani: Tutela dei livelli occupazionali negli aeroporti veneti	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-05852 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società cooperativa TSL Service e adozione di iniziative di riforma del sistema delle cooperative, degli appalti e della somministrazione di lavoro	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90

5-05853 Rizzetto: Tutela dei livelli occupazionali della società Blasetti Spa e delle altre imprese fornitrici di buste alla società Poste italiane Spa	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92
5-05854 Segneri: Mantenimento dei livelli occupazionali negli stabilimenti del gruppo Stellantis	86
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93
5-05855 Giaccone: Erogazione dell'anticipazione delle somme spettanti agli istituti di patronato a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la propria attività nell'anno 2020	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	94

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05857 Carnevali: Sviluppo della diagnostica domiciliare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in particolare per i pazienti <i>over 60</i>	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	100
5-05858 Lapia: Introduzione della figura dello psicologo di famiglia nel Servizio sanitario nazionale	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	101
5-05859 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie oggetto di <i>screening</i> neonatale	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	102
5-05860 Versace: Iniziative per ripristinare le visite dei familiari presso le residenze sanitarie assistenziali.	
5-05862 D'Arrando: Iniziative per ripristinare gli incontri in presenza in condizioni di sicurezza nelle residenze sanitarie assistenziali	97
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	104
5-05861 Bellucci: Utilizzo di ventilatori polmonari privi degli standard di sicurezza nelle strutture sanitarie italiane	97
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	106
5-05863 Boldi: Revisione dei protocolli di presa in carico domiciliare dei pazienti con Covid-19	97
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	108

RISOLUZIONI:

7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	98
---	----

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
<i>ALLEGATO 7 (Proposte emendative presentate)</i>	109
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative approvate)</i>	135

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti	136
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	136
-----------------------------------	-----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017. C. 2858 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	145
AVVERTENZA	144

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	146
Sulla pubblicità dei lavori	146
Audizione del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini	146
Comunicazioni del Presidente	147
Proposta di una relazione del XX Comitato	147
Sui consulenti della Commissione	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Audizione del Comandante Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del Comandante dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Maurizio Ferla	148

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	149
Seguito dell'esame della proposta di relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	149
ALLEGATO (<i>Relazione sul SIN Venezia – Porto Marghera e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale</i>)	150

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	246
Variatione nella composizione della Commissione	246

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Presidente dell'Associazione Meter <i>onlus</i> e del Presidente dell'Associazione italiana per le cure delle dipendenze patologiche (Acudipa)	246
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0140420